DIZIONARIO LEGALE COMPILATO DAL DOTT. GIROLAMO SACCHETTI...

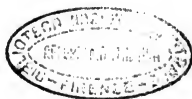


DIZIONARIO LEGALE

COMPILATO

DAL DOTT. GIROLAMO SACCHETTI.

Volume II.



FIRENZE
1825
NELLA STAMPERIA GRANDUCALE.

DIZIONARIO LEGALE.

L

LAMPIONI. La spesa dei Lampioni nell'interno dei Pretorj è a carico del Fisco. *Circolare dell' Uffizio Generale della Camera delle Comunità del* 23. *Luglio* 1822.

LANA. *Legge degli* 11. *Dic.* 1775. sull'introduzione, estrazione, e circolazione delle Lane, Pannine, e sottigliumi. *Leggi degli* 11. *e* 18. *Dic.* 1775. sulle manifatture di Lana, e soppressione degli antichi vincoli. *Notif. de'* 5. *Aprile* 1788. che proibì l'estrazione della Lana cruda. La *Notif. dei* 17. *Maggio* 1817. permette l' introduzione delle Lane gregge mediante il pagamento della gabella.

LASTRICI. Ogni volta che è fatta la perizia di un Lastrico, e il reparto della spesa, si assegnerà un mese ai Possidenti ad aver pagata la loro quota, o obbligarsi in scritto di fare dentro un termine la loro porzione del lavoro a forma della perizia. *Bando dei* 25. *Febbrajo* 1767. Sopra i Lastrici, e Fogne di Firenze vi è il Regolamento di questa Comunità *dei* 20. *Nov.* 1781. §. 35. *a* 44., *e* 1. *de'* 14. *Aprile* 1788.

LAUDEMIO. Gli eredi del Rettore di un Benefizio, il quale nell'allivellazione di alcuni beni spettanti al

Benefizio medesimo ha ritirato il Laudemio Magno senza averne fatto il rinvestimento, sono obbligati a restituirlo al nuovo Rettore, nè possono pretendere di rinvestirlo nei propri beni. *Sent. della Rota di Fir. del* 6. *Aprile* 1820. *in causa Artimini, e Cambi. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 110. *p.* 385.

LAVORATORI DI TERRE. *V.* PROVA TESTIMONIALE. Nelle cause provenienti da contrattazioni di Bestiame fatte dai lavoratori di terre è sempre ammissibile la prova testimoniale, considerandosi tali contrattazioni, come operazioni di commercio, ed in conseguenza sottoposte alle Leggi relative al commercio: *Sentenza della Rota di Firenze del dì* 3. *Settembre* 1822. *in causa Ballerini, e Ballerini nei Lombardi. For. Tosc. vol.* 6. *dec.* 48. *pag.* 259.

LAVORI PUBBLICI. *La Legge del* 30. *Novembre* 1786. rese ultimo supplizio i lavori pubblici a vita e l'Ergastolo per le donne, e tolse la consuetudine di doversi la grazia dopo 30. anni di pena: Il Soprintendente del Bagno è il Provveditore dell'Uffizio dei Fossi di Pisa. Ad'esso i Tribunali devono mandar copia delle Sentenze: *Circolare de'* 14. *Giugno* 1794. Interpelleranno anche il Governatore di quella Città per sapere se il condannato dee mandarsi al Bagno di Pisa, o a quello di Livorno. *Circolare degl'* 11. *Giugno* 1807. I forzati liberati si sottoporranno al precetto della sera, di applicarsi a un mestiero, e rassegnarsi ogni 8. o 15. giorni secondo la distanza, pena tre anni di confino nella Provincia inferiore non osservando. *Circol. de'* 5. *Aprile* 1806. Riformata con *Circol. de'* 20. *Luglio* 1815.

— FORZATI. Quando si accompagnano i condannati ai lavori forzati, o alla casa di reclusione, dovrà inviarsi al Bagno, o casa di forza copia esatta, e conforme alla dispositiva della sentenza condannatoria. *Circol. della Presidenza del Buon Gov. del* 14. *Marzo* 1820.

— RUSTICALI. *V.* PROVA TESTIMONIALE.

LEGATARIO. Il legatario stato amministratore del Patrimonio del testatore ha diritto al conseguimento del legato anche prima di aver reso conto dell'amministrazione: *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 16. *Febbrajo* 1815. *in causa Bulleri, e Marchesini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 8. — Il legatario non può molestare l'erede universale per lo spoglio del fondo legatogli, quando un tale spoglio non deriva da un fatto imputabile allo stesso erede, o da una causa preesistente alla morte del testatore. Il testatore, che per ragione di legato lascia a persone addette alla Colonia le Raccolte tanto domenicali, che rusticali di tutte le terre seminate, e solite seminarsi a sua mano nell'ultimo anno di sua vita con il gius della nuova sementa nelle medesime, s'intende, che abbia lasciato un'intiera annata di Raccolte, e nel secondo anno la parte colonica solamente. *Dec.* 83. *del Supr. Consigl. del dì* 27. *Agosto* 1823. *in causa Bigazzi, e Rossi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 389. *e segg.*

LEGATO. *V.* MOBILI. — *V.* DOTE. — *V.* FRUTTI.

— Si esamina la questione, se l'avo facendo un legato ad un nipote di un figlio vivente, l'abbia fatto a contemplazione del figlio, o soltanto del nipote. *Tesoro Ombr. tom.* 11. *dec.* 13. *pag.* 126.

— La condizione della vedovanza, e della vita onesta da conservarsi dalla moglie nella casa del testatore viene a mancare, quando ella passi alle seconde nozze. La condizione *sospensiva* addetta al legato dell'usufrutto trattiene l'effetto di tutto l'acquisto, sospende l'atto, o l'azione finchè s'adempia la detta condizione. Questa condizione si suole spiegare con parole negative, cioè « *se non si mariterà* » o con parole affermative, che implicitamente contengano le negative « *se conserverà vita onesta, e vedovile* » Questa condizione concepita affermativamente, e contenente implicitamente la negativa, induce l'obbligo

della vedovanza perpetua, e si dice apposta nel principio del legato; e perciò la moglie legataria, se vuol ritirare l'assegnamento lasciato, deve prestare agl'eredi del marito la cauzione Muziana di conservare la vedovanza, e l'onestà fino alla morte: se poi contravverrà al precetto del testatore passando alle seconde nozze dopo aver osservata la vedovanza per qualche tempo, siccome viene a mancare la condizione, si risolve fin dal principio il legato, e la cosa legata insieme con i frutti percetti deve restituirsi. La condizione *resolutiva* poi, che si suole spiegare per mezzo di diverse espressioni, come « *finchè sa-* « *rà, starà, rimarrà, continuerà, persevererà ad* « *esser vedova, o conserverà la vedovanza* » denota un tratto successivo, e si dice apposta non al principio, ma alla durazione del legato, nè induce l'obbligo della vedovanza perpetua, cosicchè il testatore mediante queste espressioni vuole, che goda il legato, finchè non si mariterà; e così passando alle seconde nozze non sarà obbligata alla restituzione di ciò, che ha percetto. *Tesor. Ombr. dec.* 25. *tom.* 2.

— Il legato lasciato alla moglie dal marito nel caso, in cui per qualunque ragione non potesse convivere cogl'eredi, si deve pagare anche nel caso del di lei recesso dalla casa maritale, quando apparisce, che il legato medesimo riguarda il favore della legataria, e non quello dell'erede. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 18. *Genn.* 1821. *in causa Aglietti, e Aglietti. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 45. *pag.* 221.

— Non si può dire aperta la successione ad un'eredità, quando il testatore ha ordinato, *che il moltiplico dei frutti deva servire per maritare, o monacare, finchè vi siano fanciulle nate, o da nascere dai più prossimi parenti*: e può dirsi aperta, quando non vi è più speranza, che vi siano fanciulle da nascere, e ridotta all'impossibile la condizione della loro nascita. *Tes. Ombr. dec.* 16. *tom.* 2.

— Quando nel testamento paterno si lascia la legittima, ed un legato, è regola, che si deve l'uno, e l'altro. Nè osta a questa regola il disposto del *Text. in Leg. Scimus, et in Leg. Omnimodo Cod. de inoffic. test.* ove si dispone, che nella legittima s'imputa ciò, che si percipe dal padre, poichè la disposizione di dette Leggi ha luogo, quando il padre fece un legato a favor del figlio non avendo fatto alcun lascito in causa di legittima: diversamente si è però, quando lasciò insieme legittima, e legato, e molto più quando l'uno, e l'altro sono stati lasciati con due diverse disposizioni, e quando poi vi è la dizione « *ed inoltre lasciò ec.* » la quale induce la separazione, ed esclusione dell'altra disposizione. *Tes. Omb. dec.* 23. *tom.* 2.

— Vi è questione, se la donazione fatta dal padre al figlio per prendere gl'Ordini Sacri si debba imputare nella legittima. Il fondo assegnato per dote ad una cappellania non essendo alienabile, nè trasmissibile agl'eredi del legittimario non s'imputa nella legittima, ed altre detrazioni. Il figlio non imputa nella legittima ciò, che ha acquistato colle sue fatiche. *Tesor. Ombr. dec.* 22. *tom.* 2.

— Il legato lasciato ad una fanciulla « *venendo il caso* « *di maritarsi, o di monacarsi* » è condizionale in quanto al pagamento, ed in quanto alla sostanza: ma non è necessario per conseguirlo, che si adempia la condizione dopo la morte del testatore, ma basta, che si adempia anche vivente quello. *Tesor. Ombr. dec.* 17. *tom.* 3. *pag.* 125. Il legato fatto « *per monacarsi* » si può ottenere anche da una novizia, che sia entrata nel monastero vivente il testatore, qualunque volta abbia fatta la professione dopo la di lui morte. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 18. *pag.* 129.

— Nel legato dell'usufrutto di una villa si comprendono anche le supellettili; e sotto l'istesso legato si comprendono gl'animali aratori, che sono istrumenti del

fondo, ma non gli animali, che si tengono per ottenere un frutto. *Tes. Ombr. dec.* 12. *tom.* 1.

— La condizione aggiunta ad un legato fatto a favore della moglie non s'intende ripetuta in altri legati fatti a favore della medesima per mezzo di una diversa, e separata orazione, e ciò non ostante che vi sieno le parole repetitive, colle quali i legati siano stati lasciati in una disposizione: *Tes. Ombr. dec.* 8. *tom.* 1.

— Se vien lasciato ad alcuno un legato da prestarsi dopo la morte dell' usufruttuario, mancando di vita il legatario avanti la morte dell' usufruttuario, il legato non si trasmette agl' eredi; non essendosi adempita la condizione, dalla quale pende il legato. Se la condizione del legato è apposta alla sostanza di esso, il legato non si trasmette agl' eredi del legatario non purificata la condizione; Se poi è stata apposta all' esecuzione, o pagamento di detto legato è trasmissibile, se muoia avanti la purificazione. *Tes. Ombr. dec.* 38. *tom.* 1.

— Quando un testatore ha lasciato un legato da pagarsi annualmente all' ufizio, che soprintende ai carcerati per debito civile, e per erogarsi nella liberazione di questi, abolito quest' ufizio, il legato cede a favore degl' eredi. Il legato predetto torna a rivivere nel caso di ripristinazione di detto ufizio, quale dovrà erogarlo nella liberazione dei carcerati tanto per debiti civili, che di commercio, o procedenti da azione mista. *Dec. del Supr. Consigl. del dì* 21. *Settembre* 1821. *in causa Vitolini, e Ufizio delle Stinche*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 96. *pag.* 391.

— Allorchè un testatore ha lasciato alle persone di servizio la loro provvisione a condizione, che prestino servizio all' erede usufruttuario, se una di queste lascia il servizio per qualche tempo, non perde l' emolumento lasciatogli, se pure non si prova, che ciò sia stato fatto in disprezzo della volontà del disponente, e che vi sia la contumacia del contraveniente unito alla dichiarazione del Giudice: *Sent. della Regia Ro-*

ta di Firenze del dì 21. *Settembre* 1818. *in causa Goretti, e Vedova Martini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 55. *pag.* 355.

— Il legato si presume pagato, 1. quando è decorso un tempo lunghissimo dal giorno, in cui fu fatto il testamento al giorno della domanda: 2. quando vi è congiunzione di sangue tra l'erede del legatario, e il debitore del legato: 3. quando tra le parti è stato fatto un conteggio senza essersi fatta menzione del legato: *Sent. del R. Magistr. Supr. del dì* 11. *Maggio* 1815. *in causa Visani, e Gentili*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *pag.* 956.

— Un legato lasciato dal padrone al servitore, e premorendo questo alla moglie, passa anche alla moglie di secondo letto, benchè sposata dopo la morte del testatore: *sent. del R. Magistr. Supr. del* 30. *Sett.* 1815. *in causa Ronchi, e Patrimonio, e CC. Riccardi: Gior. Pr. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 54. *p.* 179.

— Il legato per dotare una donna *coi frutti, e beni dal testatore acquistati*, deve, se questi beni non siano sufficienti, compirsi coi beni patrimoniali del medesimo testatore, qualora le parole del testatore non siano state apposte tassativamente, ma dimostrativamente. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 10. *pag.* 91.

— La vedova, a cui dal marito predefunto sia stato legato il trattamento con queste parole « *l'uso, e l'abitazione della casa ec. e generalmente tutto quello, e quanto averà la medesima per fino a quel tempo ricevuto* » può domandare non ostante l'accettazione del lodo, e l'esecuzione di esso, in parte l'aumento del trattamento, quando siano cresciuti i prezzi dei generi inservienti all'uso quotidiano. Il legato dell'uso, e l'abitazione della casa concepito per mezzo di parole indefinite non si risolve nel semplice uso di una parte della casa, che basti per il legatario, ma si deve estendere a tutta la casa abitabile *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 47. *pag.* 523.

— Quando il testatore non ha ordinato nel testamento, che il legatario degl'alimenti debba convivere coll'erede, il legatario può legittimamente domandare, che gl' alimenti gli siano passati fuori della casa del medesimo. *Decis. del Supr. Consigl. del dì* 18. *Sett.* 1820. *in causa Cordelli, e Cordelli: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 52. *pag.* 204.

— Quando le parole di una disposizione testamentaria sono dirette ad una sola legataria, e le altre persone incluse nel legato non vengono nominate, se non nella parte condizionale, morta la legataria, non si fa luogo al *gius accrescendi*, ma cessa il legato per tutti: *Sent. del Trib. di Barga del dì* 29. *Marzo* 1809. *in causa Carrara, e Carrara. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 50. *pag.* 225.

— Per togliere un legato lasciato in un testamento si ricerca un atto egualmente solenne, o una dichiarazione del testatore emessa avanti cinque testimoni. *Tesor. Ombr. tom.* 12. *dec.* 49. *pag.* 477.

— Quando dal testatore fu lasciato in legato una quantità annua in genere, e per mezzo di separato discorso fu fatta l'assegnazione dei beni, dai quali si devono ritrarre i frutti, l'assegna s'intende fatta non tassativamente, ma dimostrativamente: perciò mancando, o diminuendosi i beni assegnati, è tenuto l'erede a supplire fino all'intiera quantità legata. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 38. *pag.* 344. L'erede è liberato dalla prestazione del legato, quando venga provato, che l'eredità è assorbita dai debiti; ed ancora ciò può aver luogo, se vi sia sospetto contro il legatario, che nelle di lui mani siano pervenuti dei denari esistenti nell'eredità del defunto, o se il legatario medesimo si sia dimostrato ingrato verso il testatore. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 39. *pag.* 360.

— Il legato della dote fatto ad una fanciulla povera, che il testatore ha chiamato di lei figlia naturale, si sostiene, come legato pio. *Tes. Ombr. tom.* 8. *dec.* 6. *p.* 39.

— Nella valutazione dell' eredità non possono detrarsi dal patrimonio stabile, se non che i legati di specie dovendosi i legati di quantità considerare all' effetto del pagamento del diritto alla pari dei debiti dell' eredità defalcabili soltanto da esse nel modo indicato rispetto ai debiti dell' *art.* 10. *della Legge de'* 30. *Dic.* 1814. *Circol. dell' Uffizio del Registro del* 23. *Ottobre* 1823.

— S'esamina la questione, se nel legato della villa si comprenda la supellettile. Distinzioni. *Tesor. Ombr. tom.* 9. *dec.* 6. *pag.* 64.

— Si dicono istrumenti del fondo quegli animali, che servono ai fondi, o per la loro cultura, o per concimare i terreni, o per trasportare le messi, o per percipere i frutti. Nei legati particolari non vengono le pecore, e gl' altri istrumenti del fondo, se non siano espressi. Si esamina diffusamente tal materia. *Tesor. Ombr. tom.* 7. *dec.* 23. *pag.* 232.

— Quello, che si obbliga di pagare per l' erede beneficiato il legato al legatario, assume l' adempimento di un' obligazione aliena, e per quanto siasi obligato con espressioni amplissime la sua obligazione deve sempre considerarsi subordinata alla sufficienza dell' eredità, quando da' patti si deduce esser questa la sua volontà. *Dec.* 45. *del Supr. Consig. de'* 9. *Giugno* 1823. *in causa Zabagli, e Belvederi: Tesor. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 195.

— Quando è stata lasciata in legato una cosa per l' uso s' intende lasciata la proprietà. Quando poi è stato lasciato l' uso di una cosa, s' intende lasciato l' uso soltanto: Ma su ciò si deve molto deferire alla volontà del testatore. *Tesor. Ombr. tom.* 5. *dec.* 5. *pag.* 45.

— I legati e oneri pii si possono affrancare colla creazione di censi corrispondenti col frutto al legato, purchè il debitore si obblighi al rinvestimento equivalente nel caso di estinzione di esso, o della piena evizione del fondo censito ai termini di ragione sotto la

garanzia di tutti i suoi beni. I Vicarj rimetteranno ogni sei mesi al Magistrato Supremo di Firenze, e di Siena la copia dei Decreti, che interporranno nel conoscere delle cautele dell'affrancazione, dopo la quale resta vincolato al legato pio il solo fondo censito. *Notif. de' 6. Febbrajo* 1789.

— Il testatore, che lascia per legato due taberne, o negozi di traffico coi capitali in somma indeterminata, e dichiara, che gli appartengono in parte, come socio, si intende, che abbia compreso nel legato stesso non solamente la parte propria, ma ancora la parte aliena, e si deve parimente credere, che abbia incluso nel legato medesimo l'avviamento, e l'entratura, e tutto ciò, che appartiene alle taberne. *Dec. del Supr. Consig. del dì* 7. *Agosto* 1823. *in causa Benini, e Guasti, e Cipriani, e Casini*: *Foro Toscano vol.* 7. *dec.* 1. *pag.* 3.

— Se il padrone nel suo testamento ha condonato il debito a tutti i lavoratori delle sue terre, e poderi sono compresi nella detta disposizione pure i lavoratori di terre anche non proprie del testatore, ma che riteneva a titolo di possesso in Salviano: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 18. *Maggio* 1819. *in causa Brachetti, e Renuccini* : *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 79. *pag.* 367.

— D'ABITAZIONE. In quanto all'abitazione per ragione di legato di una casa, lasciata per un tratto di beneficenza, ad una donna maritata, non può il marito in forza della comunione della vita coniugale, reclamare in nome proprio l'adempimento di un tal diritto, e se la moglie nel tempo che il suo marito ha sostenuto questa sua pretensione, non è comparsa in giudizio, non ha luogo in tal caso alcun riservo a di lei favore. *Dec.* 63. *Regia Rota Fior. del dì* 27. *Ottobre* 1823. *in causa Della Fonte ne' NN., e Calamaj. Tes. del For. Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *p.* 523.

— DI DOTE. Se la donna, che fa un legato della metà

delle sue doti, che di tanto può disporre secondo l'antico statuto della sua patria, in seguito ella consuma questo assegnamento, in tal caso ha fatto un legato, che resta senza subietto, e resta esclusa ogni azione a domandarlo: *Dec.* 30. *del Supr. Consiglio de'* 25. *Luglio* 1823. *in causa Marchesi Vedova Fabbrini*, e *Fabbroni*. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 108.

LEGATI PII. Possono i legati pii estinguersi mediante il possesso centenario: *Tesor. Ombr. tom.* 3. *dec.* 34. *pag.* 297.

LEGISLATORE. L'interpetrazione di un rescritto spetta al Principe. Il Principe non può derogare all'ultime volontà, se non in caso di utilità pubblica. Il Principe può prescrivere ai sudditi quelle Leggi, che crede più utili, e può moderarle, e abolirle. Si esamina diffusamente la materia. *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 44. *pag.* 511.

LEGISLAZIONE TOSCANA. Per *Dispaccio de'* 21. *Maggio* 1792. l'Avv. Lampredi fu incaricato di formare un Codice: *le Circolari de'* 21. *e* 23. *Agosto detto* vollero, che tutti gl'impiegati, e amministrazioni si considerassero come associati a quell'opera, e dessero al compilatore tutte le notizie, che richiedesse: le *Istruzioni de'* 14. *Marzo* 1745. avevan già ordinato, che si raccogliessero da tutti i pubblici depositi i materiali necessarj a formare un Codice. Il *Rescritto dei* 7. *Giugno* 1802. incaricò il Sig. Cantini di raccogliere tutte le Leggi Toscane. Questa collezione non è autentica, se non in quanto concorda con li originali autentici § 3. *del Rescritto suddetto*. Le Illustrazioni del collettore si considerano come un'opinione privata, e non hanno forza di Legge § 4. Le Leggi, che fossero omesse nella collezione non s'intendono abrogate §. 5. Questo Rescritto ordinò a tutte le Comunità di prenderne un'esemplare, e un altro il Tribunale locale. L'*Editto de'* 9. *Maggio*

1814. creò una Commissione per la riforma della Legislazione Civile. La *Legge de'* 15. *Novembre* 1814. §. 5. richiamò in vigore la Legislazione Civile Toscana osservata nel *primo Dic.* 1807. Dall'abolizione delle Leggi francesi furono provvisoriamente eccettuati il Codice di Commercio, la Legislazione ipotecaria, quella sul Registro, e su i diritti di Cancelleria (di cui i diritti proporzionali furono ridotti alla metà,) sul Notariato, e sulla prova testimoniale, il tutto però in quanto non fosse in opposizione colle nuove Leggi; furono preservati i diritti quesiti dai terzi, e tenuta ferma l'abolizione della feudalità, e fidecommissi, delle Commende, e di ogni altro vincolo di stabili §. 1. 2. 3. 4. e 7.

LEGITTIMA. *V*. LEGATO.

— È regolata dalla moderna Legge *de'* 15. *Novembre* 1814., e da quella *de'* 18. *Agosto detto* sulle successioni §. 32. e segg.

— Colui che deve ottenere dal patrimonio del padre defunto la sua legittima, che non ha altre risorse per vivere, che i proventi del suo giornaliero lavoro, ha diritto pendente la causa di liquidazione della paterna eredità ad un sussidio in *causam declarandam*, al quale non può opporsi la vedova madre per essere usufruttaria universale del suddetto patrimonio. *Dec.* 81. *R. Rota di Fir. degli* 8. *Maggio* 1823. *in causa Gasbarri, e Dini vedova Gasbarri, e Gasbarri. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 398.

LEGITTIMAZIONE. Si può legittimare dal Principe anche lo spurio, e il figlio di un Ecclesiastico, e basta, che il padre abbia dimostrata la volontà preordinata di legittimare, o ricercando il consenso dai successori, designando le cose da lasciarsi ai figli, o in altra simile maniera, potendo allora il figlio anche dopo la morte del padre ottenere una valida legittimazione, che si retrotrae: compete a questi figli la legittima. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 42. *pag.* 579.

LEGITTIMITA'. La filiazione, e la legittimità si può concludentemente provare per mezzo di testimoni. Nei fatti antichi, ed accaduti in remoti paesi si deve specialmente concorrendo degl' amminicoli, presunzioni, e verisimiglianze aver fede ai testimoni, trattandosi anche di un testimone vescovo, ma scismatico: specialmente quando verta la causa tra i scismatici. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 23. *pag.* 230.

— Quello che ha un possesso di stato conforme al suo titolo di nascita gode la presunzione legale di legittimità, ed ha nella sua qualità di erede del padre il diritto di esigere i crediti del medesimo. *Dec.* 41. *de'* 15. *Maggio* 1823. *in causa Franceschi ne' Longo, e Lambruschini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 182.

— Per provare la legittimità per l' effetto della successione bastano prove anche leggiere. Si presume la legittimità dal matrimonio contratto in faccia alla chiesa dalla coabitazione dei conjugi, o dall' aver trattati i figli come legittimi per lo spazio di 40. anni. *Tesoro Ombr. tom.* 6. *dec.* 8. *pag.* 76.

LEGGI IN GENERE. Le Leggi, e Atti del Governo si firmano dal Sovrano col *visto* del Consigliere Direttore della Segreteria, da cui emanano, e la firma del Segretario respettivo. *Circol. de'* 28. *Novembre* 1770. Le Leggi, e Bandi si affiggono dai cursori dei Tribunali: i donzelli delle Comunità affiggono i soli Atti concernenti il servizio di questa. *Circolari* de' 12. e 19. *Ottobre* 1782. L' interpetrazione della Legge in materia criminale presentandosi un caso nuovo si domanda dai giudici alla Real Consulta. *Legge de'* 30. *Agosto* 1785. §. 29. Le Leggi, Circolari, e Atti del Governo, le Decisioni del Consiglio di Giustizia, e l' Almanacco di Corte si stampano privativamente nella Stamperia Granducale: ne è proibita la stampa ad altri, e l' introdurre in Toscana, o vendere ristampe fatte in frode della Legge, il tutto sotto pena della perdita, e di

scudi 50. e la seconda volta oltre la perdita, e di scudi 100. e la carcere ad arbitrio, oltre i danni in tutti i casi. Un terzo delle multe spetta allo stampatore del Governo, e un terzo al notificatore. *Notif. de'* 15. *Nov.* 1814. La *Notif. de'* 21. *Gennajo* 1815. ha fissati i prezzi della rivendita di esse al pubblico.

— PENALI. *Un Bando de'* 16. *Gennajo* 1699. volle, che certi delitti si punissero secondo le Leggi comuni, e non più secondo le municipali. Vi è sopra i delitti, e le pene una Legge generale *de'* 28. *Maggio* 1807. ma è in vigore secondo l'*Editto degli* 8. *Luglio* 1814.

LEGNE E MATERIE DA ARDERE. Non si possono imbarcare alli scali di Maremma senza licenza del Castellano. *Notif. de'* 12. *Febbrajo* 1774. I Bastimenti che caricano legna, e carbone non possono depositarsi per vendergli, nè costruire le loro baracche altro che presso le Torri sotto pena della perdita, e arbitrio: il terzo spetta al notificatore, il resto alla Sanità. *Editto del* 1766.

LENOCINIO. Sua pena. Legge *de'* 14. *Ottobre* 1558. Ordini *de'* 15. *Gennajo* 1744. §. 9. Legge *de'* 30. *Nobre* 1786. §. 101.

LESA MAESTA'. Sua pena. Legge *degli* 11. *Marzo* 1598. La Legge *de'* 30. *Novembre* 1786. §. 62. abolì questo delitto. La Legge *de'* 30. *Agosto* 1795. lo fece rivivere, e ne prescrisse la pena

LESIONE. Non si ammette secondo la pratica dei Tribunali il reclamo della lesione, se prima non viene dimostrato un riscontro della medesima per mezzo di una perizia anco stragiudiciale. *Dec.* 75. *R. Rota Fior. del dì* 10. *Aprile* 1823. *in causa Sassolini, e Saccomanni. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 312.

— Il prezzo stabilito nel contratto di compra, e vendita si presume giusto, e chi allega l'ingiustizia del prezzo, ossia la lesione deve concludentemente provarla. La lesione si misura dal giorno del fatto con-

tratto. *Dec.* 19. *del Tes. Ombr. tom.* 1. ivi si esamina diffusamente la materia.

— La lesione enorme ha luogo tra le persone non privilegiate, quando risentono un danno oltre le sei once (*semisse*) del giusto prezzo: ed ha luogo l'enormissima, quando il danno oltre le sei once è di un terzo di più, o sia in tutto di otto once (*bes*). Tra le persone privilegiate ha luogo la lesione enorme, quando queste risentono un danno oltre la sesta parte, o sia due once del giusto prezzo: e per identità di ragione ha luogo l'enormissima, quando vi è il danno oltre la sesta parte di un terzo di più di essa. *Dec. del Supremo Consiglio di Giustizia del dì* 20. *Settembre* 1819. *in causa Bartoli Filippi, e Luti. Giornale Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *decis.* 42. *pag.* 189.

LETTERA DI CAMBIO. *V.* RIVALSA DI PAGAMENTO.

— *V.* SEQUESTRO.

— La clausula « *valuta cambiata* » apposta, che sia nelle lettere di cambio, e gire delle medesime avrà in avvenire l'istessa forza, e vigore dell'altre clausule importanti vero, ed effettivo pagamento contemplate dall' art. 110. del Codice di Commercio, salvo però il diritto della reivendicazione a favor del datore, e girante nel caso di valuta non pagata in contanti, in merci, o in altra specie senza che la lettera non abbia fatto passaggio nei terzi giratari a titolo oneroso. Tal disposizione non è applicabile ai casi, e questioni anteriori alla publicazione della Legge. *Motuproprio de'* 16. *Dicembre* 1824.

— Se accaderà la decozione dello scrivente dopo il consenso dell'accettante, e avanti il consenso di quello, a cui dall'accettante fu dato l'ordine di pagare, e di quello, che fu aggiunto al pagamento, il caso della decozione cede soltanto a danno del remittente, non però dell'altro, che avrebbe dovuto adempire la tratta in

vece, e nome dell' accettante. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 54. *pag.* 375.

— Per il semplice protesto di un pagamento trasmesso dal giratario è obbligato lo scrivente alla restituzione del prezzo, e del valor delle lettere, benchè la cambiale non sia stata trasmessa. Si esamina diffusamente la materia. *Tes. Ombr. tom.* 8. *dec.* 28. *pag.* 330.

— Quando il traente non è debitore di quello, a cui ha commessa l'esazione delle lettere, ma si serve di esso, come organo, o aggiunto per comodo dell'istesso traente, può il trattario anche dopo l' accettazione delle lettere opporre tutte le eccezioni contro il mandatario, colle quali può respingere il traente. E così oppone l' eccezione del non contato denaro, la quale si può in qualunque tempo opporre, quando con una prova concludente s' esclude la numerazione del denaro. Le parole *per suo conto* non costando in contrario indicano, che il mandatario fu un mero aggiunto. Il traente non vien liberato per l' accettazione del trattario, e però il trattario può escipere dell' estinzione del debito sopravenendo un credito dell'istesso traente col mandatario. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 18. *pag.* 242.

— Il giratario della lettera di cambio non può esigere giustamente il valore, sebbene il girante non abbia ritirato il valore della medesima da quello, che essendo debitore del giratario procurò la gira medesima a favore del creditore per estinguere il suo debito, essendo seguito il fallimento di questo dentro il termine concessogli dal girante. *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 19. *pag.* 185.

— Il negoziante, che per onore di firma paga una lettera di cambio stata tratta a vuoto, ha diritto di avere presso di se i recapiti a fine di agire per il rimborso, e se il girante, in riguardo del quale è stato eseguito il pagamento, trattiene questi recapiti, e assume la qualità di gestore, è tenuto a tutti i danni.

Sent. della Rota di Pisa del 15. *Settembre* 1819. *in causa Padapopulo, e Dupouy. Giorn. Prat. Leg. suppl. dei* 5. *ann. dec.* 12. *pag.* 78.

— Accettate le lettere di cambio, e non pagate queste nel termine stabilito, l'accettante è tenuto al pagamento di quelle insieme con i danni, ed interessi senza che possa opporre l'eccezione del non contato denaro, massimamente se vi siano le parole « *valuta avuta* » e la revoca del mandato per la decozione del mandante, se il mandatario sia Procuratore *in rem propriam*. I danni, e gl'interessi si dicono bastantemente domandati per mezzo della semplice protesta fatta giudicialmente. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 15. *p.* 121.

— Il negoziante, che accetta una lettera di cambio per le promesse avute dal traente di rimettergli i fondi dell'accettazione, il che non ha luogo atteso il fallimento del traente medesimo, ha diritto all'indebito, se trovando la cambiale da esso accettata girata ad altro negoziante da quello, a di cui favore fu tratta, e di poi fattane l'estinzione riscontra, che a quello non faceva alcun debito. *Dec. del Supr. Consigl. di Giustizia del dì* 28. *Agosto* 1822. *in causa Pensa, Reali, e Wolff. For. Tosc. vol.* 6. *dec.* 71. *pag.* 350.

— Il portatore della lettera di cambio ha per debitori i suoi cedenti, i precedenti giranti, i traenti, e i debitori della lettera. *Sent. della Rota di Siena del dì* 2. *Settembre* 1815. *in causa Castelnuovo, Gallichi, Ricciardi, e Gerbini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 64. *pag.* 374.

— Il pagatore di una lettera di cambio rivestendosi delle ragioni del possessore della cambiale dimesso, che ha già fatta proferire una sentenza a di lui favore, non può *ex integro* intimare gl'altri debitori della lettera, ma deve prevalersi della sentenza già proferita. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 16. *Settembre* 1818. *in causa Cecchi, e Bargellini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 20. *pag.* 86.

— Il possessore di una lettera di cambio è tenuto nel termine prescritto dall' art. 60. del Codice di Commercio francese a presentarla per l' accettazione sotto pena di perdere il suo regresso contro i giranti, e contro il traente: e se allegasse di non aver potuto esigere per causa di qualche impedimento, deve pienamente giustificarlo. *Sent. della Rota di Pisa del dì primo Luglio* 1819. *in causa Greco, e Walser, e Bacomi. Giorn. Prat. Leg. suppl. agl' ann.* 5. *dec.* 23. *pag.* 170.

LETTERE. Tariffa postale *de'* 20. *Gennajo* 1768. per Firenze, Pisa, e Livorno. La *Notificazione de'* 14. *Aprile* 1801. ne aumentò la Tariffa. Altra Tariffa per le 4. principali Città *de'* 21. *Luglio* 1803. Ultima Tariffa *de'* 23. *Maggio* 1814. ordina che i pieghi per fuori di Stato si franchino, altrimenti non hanno corso.

LEVATRICI. Non possono esercitare senza essere matricolate; per matricolarsi devono prendere le lezioni di ostetricia nel R. Spedale di Santa Maria Nuova, e vi sono ammesse giustificando i loro onesti natali, e buoni costumi, di saper leggere, e scrivere, e di avere attitudine al mestiero. *Bando de'* 19. *Maggio* 1763. §. 1. devono frequentar detta scuola per tre anni continui, e in tal tempo far pratica presso una levatrice matricolata, e anziana §. 2. Per la matricola subiscono un' esame avanti quattro medici, e due chirurgi, previa la giustificazione del suddetto tempo di studio, e pratica esprimente le cognizioni necessarie §. 3. e 4. Le levatrici matricolate non possono esercitare che nei parti naturali: nei difficili, e laboriosi devono far chiamare un chirurgo §. 5. Non possono curar le malattie sopravvenute a donne gravide, o puerpere §. 6. Nell' altre Città dello Stato le levatrici per la matricola s' esaminano da due medici nel Pretorio in presenza del Giusdicente, e per esservi ammesse dovranno presentare l' attestato di tre

anni di pratica presso una levatrice matricolata §. 7. 8. e 9. Trovate capaci, il Giudice rimetterà al Collegio Medico l' attestato degli esaminatori, e della maestra, e la sua informazione sopra i requisiti espressi al §. 1. e allora sarà spedito *gratis* la matricola colle limitazioni prescritte ai §§. 5. e 6. §. 10. La matricola non s'otterrà mai che in conformità dei precedenti articoli §. 11. Per le levatrici dello Stato Fiorentino l'esame si farà come a quelle di Firenze previ gli attestati, di che al §. 9. e l'informazione voluta dal §. 10. „ §. 12.

— Deve fissarsi a queste dai respettivi consigli Comunitativi una discreta mercede a titolo di residenza con obbligo di servir *gratis* le partorienti miserabili. *Circol. dell' Ufizio Generale delle Comunità del primo Marzo* 1822.

LIBELLI FAMOSI. Sua pena. *Legge dei* 31. *Novembre* 1786. §. 63. e 73.

LIBRI *V.* TERRITORIO RIUNITO.

— ESTIMALI *V.* VENDITA.

— Colui, che domanda contro un mercante la produzione dei libri relativi al di lui commercio, non è tenuto a provarne l'esistenza, se non nel caso, che dal mercante venga concludentemente dimostrata la non esistenza. *Dec.* 81. *R. Rota Fior. del dì* 27. *Novembre* 1823. *in causa Grilli, e Chellini, e Nesti. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 381.

— L'asportazione de' libri, e documenti di un negozio senza precedente inventario si può provare per mezzo di testimoni, quantunque non siavi alcun principio di prova in scritto. *Dec.* 82. *Supr. Cons. del dì* 25. *Agosto* 1823. *in causa Pellegrini, e Lemmi. Tesor. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 365.

— I libri di privata scrittura tenuti con regolarità fanno fede in giudizio. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 25. *Agosto* 1819. *in causa Sansedoni, e Fusi. Gior. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 9. *pag.* 71.

— I libri dei mercanti quantunque tenuti regolarmente non provano, quando il preteso debitore iscritto nei medesimi giustifica, che nel giorno della registrata consegna delle mercanzie medesime era lontano dal luogo del contratto. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 21. *Agosto* 1820. *in causa Seghetti, e Saker. Gior. Prat. Leg. supp. al vol.* 5. *dec.* 15. *pag.* 86.

— DEI MERCANTI. Si esamina nella *Decis.* 40. *del Tes. Ombr. tom.* 8. *pag.* 526., come debbano esser tenuti i libri dei mercanti, e qual fede debba prestarsi ai medesimi.

— I negozianti, che hanno un traffico di piccola entità non sono obbligati a tenere i libri nelle forme prescritte dalla Legge. *Diar. Leg. ann.* 1. *decis. pag.* 68.

— PARROCCHIALI. La *Circol. del* 5. *Marzo* 1767., e la *Circol. de'* 31. *Marzo* 1781. prescrivono il modo di tenerli, e ordina di rimetterne ogn' anno gl' estratti alla Curia Vescovile. Le *Circolari de'* 10. *Maggio* 1804., *e* 11. *Giugno* 1814. ne hanno raccomandata l'esecuzione. Le *Circolari de'* 28. *Maggio* 1824., *e* 11. *Febbrajo* 1815. vogliono che i Parochi rimettano nella forma ivi prescritta ai Cancellieri Comunitativi la nota dei nati, morti, e matrimoni, e questi ne spediscano un duplicato in carta bianca alla Regia Segreteria di Stato, rendendo conto ai Vescovi, e alla Camera delle Comunità dei Parochi morosi.

— PUBLICI. La *Dec.* 27. *del Tesor. Ombr. tom.* 8. *pag.* 313. parla delle cancellature, e rasature di detti libri, e se sieno attendibili.

LICENZIATI. Regolamento transitorio *de'* 15. *Novembre* 1814. per l' ammissione de' licenziati nell' Accademia Pisana ne' Ruoli degl' Avvocati, e Procuratori.

LICEO. Fu creato presso il Museo di Fisica, e Storia Naturale di Firenze con *Notif. del* 6. *Marzo* 1807.

LICITAZIONE. Non è mai luogo alla licitazione, se non quando manca qualunque mezzo di divisione, o

vi sia il consenso delle parti interessate. Il rimedio della licitazione è odioso, nè si deve usare, se non in mancanza di tutti gl'altri mezzi. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 20. *pag.* 206.

LIQUIDAZIONE. In quanto ai frutti da restituirsi *ved. Regol. di Proc. Civile* §. 590. ed in quanto liquidazione di spese il *Regol. sudd.* §. 603. *e segg.*

— La liquidazione approvata dalle parti toglie il diritto a quella, che è debitrice dell'altra per dipendenze diverse da quelle già liquidate, di dire che sia stato compensato il debito, di cui nella liquidazione non si è fatta menzione. *Dec.* 58. *R. Rota Fior. del dì* 25. *Settembre* 1823. *in causa Vallerini, e Monti. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 236.

LIVELLI DI COMUNITA'. *V.* ALIENAZIONE.

— La *Circolare de'* 7. *Giugno* 1783. prescrive varie regole per le cessioni, ed affrancazioni dei livelli di dominio diretto di Comunità, luoghi Pii, o pubbliche amministrazioni creati avanti i nuovi Regolamenti del 1774. Era anche necessaria l'annuenza Sovrana. Se in tali livelli il primo investito pagò a titolo di mallevadoria una somma eguale al laudemio, il successivo enfiteuta non è tenuto rinnovar tal pagamento, nè dar mallevadore fuorchè in caso di nuova allivellazione per caducità, o linea finita. *Regolamento de'* 7. *Gennajo e* 27. *Dicembre* 1782. Il riparare il deterioramento anche interessante la sostanza del fondo è a carico dell'enfiteuta, e non del padron diretto, che dee risentire le sole conseguenze della deperizione totale, o parziale del fondo seguita per caso fortuito, e ciò in forza dei patti, per cui i livelli moderni partecipano della natura della compra e vendita. *Notificazione de'* 4. *Dicembre* 1788. Le affrancazioni si regolano sul capitale del canone al tre per 100. dedotto il laudemio, e quant' altro fu pagato nell' originaria concessione, perchè il canone sta in rigorosa correspettività coi frutti del fondo nei livelli moder-

ni. *Motupr. de' 10. Settembre* 1789. Nei livelli (anche di dominio diretto di particolari) e negli affitti a lungo tempo i beni devono esser voltati per l'intiera massa estimale in testa del conduttore. *Circolare de' 26. Aprile* 1792. Tratta anche nel caso, in cui il padrone diretto Ecclesiastico avesse affrancato la tassa di redenzione nelle cessioni di livelli di Comunità, luoghi Pii, e pubbliche amministrazioni si deve impetrar l'assenso del padrone diretto sotto pena di caducità, nel quale caso fermo stante nelle mani morte l'obbligo d'impetrare il Regio assenso prima di prender possesso dei beni, procederanno a riallivellarli dentr' un anno, e un giorno: il padron diretto non può negare il suo consenso, nè ricusar di procedere al contratto col nuovo enfiteuta. *Notificazione de'* 30. *Ottobre* 1792. Eguali diritti a quei dei livellari di mano morta hanno quelli il cui livello, spettava a mano morta nel 1769, benchè poi uscisse dalla loro proprietà. L'obbligo di munirsi del consenso del padron diretto per le alienazioni ha luogo per i soli livelli moderni: Per gl'antichi i luoghi Pii padroni diretti, s'uniformeranno alla *Circ. de' 7. Giugno* 1783. Tratta anche nel caso, in cui il padron diretto Ecclesiastico avesse affrancata la tassa di redenzione. Tal obbligo ha luogo per i livelli anche antichi nelle semplici cessioni delle ragioni livellarie durante il diritto dei cedenti senza alterazione dei patti. *Circol. dei* 9. *Maggio* 1794. Ha luogo pure sotto la stessa pena di caducità nei livelli di dominio diretto dell'Ordine di S. Stefano, e la voltura non si eseguisce senza la presentazione dell'atto di consenso. *Notif. de'* 7. *Agosto* 1782. Spirato il tempo fissato nel contratto, o stabilito dalla Legge a pagare il canone, il padrone diretto può intimare l'enfiteuta nel termine di due mesi a saldare, e colla dichiarazione che ora per allora si intenda incorsa caducità. Se nel contratto l'enfiteuta renunzia anche senza giuramento alla purgazione della

mora il Giudice sull'istanza del padrone diretto, e senza l'assegnazione del suddetto termine dichiarerà incorsa la caducità. In ambi i casi dichiarata la caducità non ha più luogo la remissione in buon giorno o altro rimedio neppure *re integra*, e benchè i beni non siano stati riallivellati. I minori, pupilli, e sottoposti, contro di cui sia incorsa la caducità devono escutere efficacemente i tutori, e amministratori, e soltanto se non possono esserne indennizzati, o perchè non vi fu loro colpa, e per insolvenza, otterranno la restituzione *in integrum* ai termini di ragione, ma il padrone diretto sarà indennizzato di qualunque pregiudizio, e deteriorazione dei suoi diritti. *Motuproprio de' 22. Maggio* 1800. La *Legge de'* 19. *Gennajo* 1804. concerne la sistemazione dei livelli della Comunità di Orbetello. La *Circol. de'* 2. *Giugno* 1817. riunisce il diritto di proprietà, e dominio alla percezione dei canoni nella cessione delle rendite livellarie fatta dal Governo Francese.

— Nell' alienazione, e cessione delle ragioni livellarie di beni spettanti alle mani-morte alienabili per Legge, o consuetudine col consenso del padrone diretto in caso di devoluzione al medesimo del dominio utile o per linea finita, o per caducità, o per qualunque altra causa, che necessiti un investitura *ex-integro*, qualora si tratti di semplice cessione delle ragioni livellarie durante il diritto dei cedenti, e senza alterazione alcuna dei patti, e condizioni contenute nel contratto d'investitura, non è necessaria per la prestazione del consenso permissivo del padrone diretto la celebrazione di un pubblico istrumento di recognizione *in dominum*, ma deve il padrone diretto contentarsi di rimettere tal suo consenso per mezzo di semplice dichiarazione dietro la sola esibizione dell' atto di cessione delle ragioni livellarie. *Circol. dell' Uffizio del Registro, e Aziende riunite del dì* 3. *Gennajo* 1820.

— DI SPEDALI. Trattandosi di livelli perpetui fatti avanti i nuovi Regolamenti il consenso della domandata riconduzione in forma alienabile non deve riguardarsi, come coattivo, ma come facoltativo, e sottoposto alla Sovrana approvazione da impetrarsi volta per volta. In caso di simili domande deve procedersi sempre alle nuove stime a tenore delle Istruzioni del 1783. per determinare il canone pagabile dal conduttore. La presunzione legale della spirazione del livello anco perpetuo dopo il lasso di dugento anni deve considerarsi, come operativa a favore del luogo pio dominino diretto, non per escludere in massima la domandata riconduzione anche di questi livelli in forma alienabilie, ma per regolare giustamente le condizioni. Senza adottare una regola normale devono dette condizioni esser volta per volta concordate coi nuovi conduttori in proporzione delle circostanze, che rendano più, o meno grave la presunta spirazione del livello, al quale effetto potranno aversi in vista le regole fissate per l'affrancazione dei livelli della stessa specie. *Circol. della Deputaz. sugli Spedali del dì* 14. *Settembre* 1822.

— I livelli pazionati esistenti in Toscana avanti l'attivazione del Codice Francese non restarono soggetti alla Legge abolitiva dei fidecommissi. *Sent. della R. Rota di Firenze del dì* 18. *Giugno* 1816. *in causa Donnini, e Gori nei Bensi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 53. *confermata dal Supr. Cons. il dì* 7. *Luglio* 1817. *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 2.

— I beni livellari Ecclesiastici a forma della *Legge di Ammortizzazione del dì* 2. *Marzo* 1769. si considerano, come liberi, talchè passano, come liberi ed ereditari in qualunque successore del possessore, e tanto per atti tra i vivi, che d'ultima volontà, ed anche *ab intestato*. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 61. *pag.* 609. *e dec.* 62. *pag.* 616.

— Per consuetudine si possono alienare i beni enfiteutici col consenso del padrone diretto, qual consenso non può denegarsi, e basta, che preceda, o sia unito all'atto. Nell'obligazione generale dei beni si comprendono anche i beni livellari alienabili. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 56. *pag.* 550., *e dec.* 57. *pag.* 572.

— Nei livelli pazionati anteriori alla promulgazione delle Leggi Francesi in Toscana succedono i maschi in esclusione delle femmine: nè a questa successione ostò la pubblicazione di dette Leggi. *Dec. del Supr. Cons. del* 27. *Agosto* 1821. *in causa Raimondi, e Raimondi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 98. *pag.* 397.

— I beni livellari della Mensa Arcivescovile Pisana non possono dirsi dopo il caso della devoluzione ipotecati per la restituzione della dote per la ragione, perchè per consuetudine si possono rettamente alienare. Questa consuetudine d'alienare invalse soltanto in quanto al pregiudizio dei compresi nell'investitura, non però in quanto al pregiudizio della Mensa padrona diretta specialmente quando non sia provata la mancanza dei beni liberi: perciò da questa consuetudine non si può in alcun modo dedurre la facoltà d'ipotecare, attesochè arrecherebbe alla Mensa medesima maggior danno, che l'istessa alienazione di beni in pregiudizio solo dei chiamati. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 79. *pag.* 612.

— Il Rettore della Chiesa, o Benefizio ha diritto di obligare i successori degl'ultimi compresi alla rinnovazione del livello: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 30. *Marzo* 1822. *in causa Paganini, e Bettini, e Carrani ne' Merli. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 14. *pag.* 118.

— Nel fondo enfiteutico di diretto dominio di una Chiesa, che nel contratto enfiteutico si dice concesso, e respettivamente condotto nudo, e spogliato di piante e coltivazioni, se si verifica, che il medesimo fondo

sia stato migliorato prima della *Legge del* 2. *Marzo* 1769. nel caso della riconduzione del livello dell' istesso fondo devono per giustizia valutarsi i fatti miglioramenti. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 27. *Marzo* 1822. *in causa Ciucci, e Baroni: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 11. *pag.* 90.

— Il diritto di vocazione dei maschi ai livelli pazionati fu abolito dalle Leggi Francesi. *Sent. della Rota di Arezzo del dì* 10. *Sett.* 1818. *in causa Brutti, e Giorgi, e Brutti. Giorn. Prat. Leg. ann.* 2820. *vol.* 6. *dec.* 35. *pag.* 138.

— La causa utile a favore della Chiesa nelle concessioni a livello dei beni della medesima serve, che sia relativa; e perciò concorrendo questa causa, la concessione deve sostenersi, e reputarsi legalmente valida, nè può opporsi alla validità di un tal contratto l' eccezione della lesione fondata nel moderno trattato del fondo allivellato. *Sent. della Rota d' Arezzo del dì* 8. *Gennajo* 1822. *in causa Seriacopi, e Seriacopi. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 28. *pag.* 223.

— Per la recognizione del dominio diretto di una massa di beni enfiteutici, e per la ratizzazione del canone da farsi posare sopra una porzione dei medesimi, che venga alienata, deve attendersi la denominazione, descrizione, confinazione, ed estensione contenuta nei documenti autentici, che esistono, in unione dell' estimo antico della Comunità, nella quale sono situati senza farsi alcuna considerazione di un estimo più moderno, quando questo è stato ritrovato erroneo. *Dec. della Rota di Pisa del dì* 11. *Settemb.* 1822. *in causa Serragli, e Gerbi, e Marràcci. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 26. *pag.* 206.

— DI MANO MORTA. I livelli di mano morta restano compresi nella generica disposizione del testatore. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 20. *Settembre* 1822. *in causa Carrani, ne' Merli, e Bettini. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 56. *pag.* 323.

LIVELLO. *V.* CONDUTTORE. — *V.* AFFITTO.

— Il livello di patto, e provvidenza non può dopo la morte del primo conduttore essere alienato da possessori in pregiudizio de chiamati, e dei possessori aventi diritto alla rinnovazione, la quale compete all' ultima femmina della famiglia, che ha un *gius quesito*, ancora in vita dell' ultimo maschio possessore, quando questi si è obbligato a Dio con voto perpetuo di castità, per cui è divenuto incapace di successione. Nè può dirsi, che le Patrie Leggi in Toscana abbiano sottratto dalle regole, colle quali si considerano questi livelli, quelli che sono di diretto dominio della Comunità, perchè a favore di queste cessa ogni influenza della Legge d'ammortizzazione *del primo Febbrajo* 1751. *Questa fu tolta col Motupr. del* 23. *Novembre* 1769. *Dec.* 94. *Supr. Cons. del dì* 22. *Agosto* 1823. *in causa Sarti, Magi, e Donnini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 413.

— I Rappresentanti una Comunità, che in pagamento dei canoni di livello, convengono col livellario di ricevere non il genere secondo il convenuto nel contratto di concessione, e respettiva conduzione livellaria, ma il contante, e a tale effetto hanno concordemente dato al genere un prezzo medio, e legale hanno posto in essere un' atto valido, subito che vi sia concorsa una giusta causa, tanto più se l'atto è stato approvato da quelle autorità, che il sommo Imperante ha incaricato di sorvegliare gli interessi delle Comunità. *Dec.* 69. *R. Rota Fior. del dì* 30. *Settembre* 1823. *in causa Bartolini, e Comunità di Santa Maria a Monte. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 326.

— La nuova concessione d' enfiteusi fatta con patti diversi dall' antica non può dirsi una prosecuzione di questa, benchè sia stipulata con i congiunti del vecchio enfiteuta. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 20. *Luglio* 1820. *in causa Malaspina, e dell' Uomo di*

Arme. Giorn. Prat. Leg. supp. al vol. 8. dec. 12. *pag.* 56.

— Il domino diretto per ritornare al possesso dei beni concessi a livello a tre generazioni, è in obbligo di provare colle fedi di morte l'estinzione degli ultimi chiamati; e se il reo convenuto pretende, che esistano altri soggetti capaci di conservare i diritti del livello, deve esso farne la prova. *Dec.* 20. *R. Rota Fior. del dì* 21. *Agosto* 1823. *in causa Capitolo di S. Lorenzo, e Vettori. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 90.

— Finita la linea investita si devolvono i beni enfiteutici alla Chiesa padrona diretta. Il dominio diretto si prova dall'asserzioni fatte nell'istrumento d'investitura, e dai patti convenuti nel medesimo. Sotto nome di discendenti per linea masculina si comprendono anche le femmine nate dai maschi nella linea mascolina. L'enfiteusi Ecclesiastica regolarmente si intende rispetto soltanto ai maschi. Si riportano alla massima nella *dec.* 43. *del Tes. Ombr. tom.* 2. Se costa di due confini di beni livellari, sebbene per causa dell'ultimo investito, o di lui autori i beni livellari siano rimasti confusi con altri, di modochè non si possa provare la loro precisa quantità, è tenuto l'erede dei conduttori finita l'enfiteusi mediante l'estinzione a fare una congrua, e verisimile indicazione di altrettanti beni della misura, che abbia i medesimi confini reali, e restituirgli al padrone diretto « *ivi* » *dec.* 314.

— Il livello oneroso, e lucrativo può cedersi validamente, e con effetto in pregiudizio dei chiamati dai primari acquirenti, che restano per tali qualificati dal nome di ciascuna di essi espresso in lettera nell' istrumento di concessione, e respettiva conduzione livellaria. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 11. *Settembre* 1822. *in causa Paciscopi, e Pini. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 82. *pag.* 413.

— Gl' atti di caducità di un livello per canoni non pagati fatti contro un pupillo sono efficaci, allorchè vengono notificati alla madre in qualità di tutrice; e la sentenza che viene emanata fa stato, ed affligge il medesimo. Questo però per le disposizioni delle Leggi Romane, e Patrie deve godere dell' equitativo rimedio della restituzione in intiero ristretto alla condizione di pagare al domino diretto dentro un termine da assegnarsi dal Giudice non solamente i canoni decorsi, ma ancora tutte le spese, che ha sofferte per far dichiarare incorsa la caducità. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 10. *Settembre* 1822. *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 38. *pag.* 266.

— Il compratore di un fondo livellare, che si trova obbligato a voltare in conto proprio una maggior posta di decima di quella, che fu contemplata nel contratto di compra, e vendita ha diritto di repetere dal venditore il capitale corrispondente al maggiore aggravio, di cui viene onerato il fondo comprato. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 9. *Settembre* 1822. *in causa Opera di Carità, e Rusca, e Cappellani del Duomo. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 45. *pag.* 275.

— È in arbitrio del Giudice di determinare l' importare dei diritti di reversibilità al Padrone diretto di un fondo enfiteutico, e precisarne la deduzione del prezzo del dominio utile, la quale può esser maggiore, o minore a misura del maggiore, o minore allotanamento del pericolo della terminazione dell' enfiteusi, e dei diritti domandati ai conduttori di alienarlo, e di affrancarlo; nel qual caso è trovata conveniente la deduzione della sesta parte. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 14. *Aprile* 1818. *in causa Balestri, e Taddei*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni decis.* 40. *pag.* 260.

— Il possessore di un livello pazionato antico di una Comunità deve riportare il consenso del padrone diretto in caso di cessione: e se aliena le ragioni utili

di detto livello senza riportarne il consenso del padrone diretto, ottenendo per equità la remissione in buon giorno, deve rifondere al medesimo tutte le spese, che ha sofferte. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 17. *Agosto* 1821. *in causa Comunità di Pisa, e del Paio. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 83. *pag.* 362.

— Il livello condotto per i figli, e descendenti maschi dei conduttori non s'estende alle femmine. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 13. *Luglio* 1821. *in causa Bartorelli, e Bartorelli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 51. *pag.* 252.

— Il Padrone diretto di beni concessi a livello nel domandare la caducità dei beni per mancanza di pagamento di canone deve citare il possessore attuale dei beni livellari senza, che sia necessaria la citazione a tutti quelli, che vi hanno diritto. *Sent. della Rota Civile di Fir. del dì* 17. *Maggio* 1821. *in causa Tutori Cecchi, e Iacopini. Giorn. Prat. Leg. anno* 1821. *vol.* 7. *dec.* 74. *pag.* 331.

— Il primo conduttore di livello a titolo oneroso può disporre del dominio utile anche in pregiudizio dei compresi, e così prosciogliere il vincolo enfiteutico. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 20. *Giugno* 1819. *in causa Rossi, e di Colo. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 17. *pag.* 137.

— Un possessore mancante di documento, che giustifichi il possesso di un fondo, può essere espulso come affittuario, sebbene lo possieda da lungo tempo, ed abbia pagato dell'annue somme a titolo di livello resultanti da ricevute difformi però nella quantità. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 8. *Agosto* 1815. *in causa Lanfranchi, e Barsottini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 42. *pag.* 200.

— Trattandosi di livello improprio, in cui si paga il canone in correspettività dei frutti, le spese occorrenti per i lavori necessari alla conservazione del fondo

sono a carico del padrone diretto. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 52. *pag.* 401.

LIVORNO. Privilegj del Granduca Ferdinando I. concessi a quelli che vanno ad abitarvi: *de'* 12. *Febbr.* 1591. Altri *de'* 10. *Giugno* 1595. *Rescritto de'* 14. *Ottobre* 1656. che conferma i privilegj de' Livornesi. *Rescritto de'* 2. *Luglio* 1693. contenente varj Ordini sull' ancoraggio, e altro da operarsi dai Capitani di Nave, che danno fondo in quel Porto. *Deliberazione de'* 2. *Luglio* 1693. interpetrativa dei privilegj dei Livornesi, e limitativa dell' esenzioni concesse agli stabili per il caso che vengano alienati a favore dei forestieri. *Deliberazione de'* 21. *Agosto* 1616. che esenta Livorno, e suo Capitanato dalla Gabella dei Contratti. *Motuproprio de'* 23. *Agosto* 1751. concernente la fabbrica del subborgo dalla parte di levante; e *Motuproprio de'* 23. *Novembre* 1758. che concede varie esenzioni agli abitanti del medesimo. *Motupr. de'* 13. *Novembre* 1766. che accorda alle Cause dei Livornesi il privilegio di esser giudicati in prima Istanza dal Tribunale di Livorno, a fronte di altra persona privilegiata. *Regolamento annonario* per la Città di Livorno *de'* 19. *Settembre* 1767. *Editto degl'* 11. *Ottobre* 1768. prescrivente varie regole per la superedificazione delle case e fabbriche di Livorno. *Notificazione de'* 20. *Gennajo* 1769. sulla Gabella dei grani e farine che si portano a Livorno. *Legge de'* 10. *Giugno* 1776. che libera quella Città da varj antichi vincoli sulla fabbricazione, e vendita del pane, e sopra i forni, macelli, pesce ec. *Editto de'* 20. *Maggio* 1783. dichiarante, che la franchigia accordata dall' articolo 4. de' privilegj *de'* 10. *Giugno* 1593. per i debiti contratti dentro i 4. mesi antecedenti al giorno dell' impetrato salvocondotto, ma soltanto per quelli contratti avanti i 4. mesi: Tutti i salvicondotti si danno con questa clausula. *Legge de'* 17. *Settembre* 1784. sul fido di porto di lettere, e francatura per i

negozianti di Livorno. *Regolamento de'* 15. *Luglio* 1785. *e* 5. *Luglio* 1787. *Regolamento*, *e Tariffa* per i lazzeretti di Livorno. *Regolamento de'* 24. *Maggio* 1787. per il porto di Livorno. *Regolamento*, *e Tariffa de'* 18. *Ottobre* 1791. per l'introduzione delle merci in Livorno, e pene relative. *Notific. de'* 21. *Novembre* 1815. sul modo di punire i danneggiatori del nuovo acquedotto di Livorno. *Notif. de'* 26. *Febbrajo* 1803. che ordina, che tutte le spese, e gravezze, non esclusa quella degli acquedotti si repartano egualmente, e senza distinzione fra tutti i comunisti in proporzione della loro massa estimale.

— Disposizioni relative all' amministrazione e custodia dei grani nella città, e porto di Livorno. Modificazione di Tariffa. *Notif. dell' Amministr. delle RR. Rendite del* 30. *Sett.* 1822.

— Disposizioni relative al pagamento dei debiti della Comunità di Livorno. *Notif. della Deputaz. del* 30. *Sett.* 1823.

LITTORALE. *Regolamento de'* 25. *Giugno* 1757. per la custodia del littorale, e *Istruzioni* per i Castellani, Cavalleggieri, e Soldati.

LOCANDIERI, OSTI, ALBERGATORI. *V.* FORESTIERI.

LOCATORE. Il conduttore, che da a mutuo del danaro al locatore diminuendo la pensione forma un contratto usurario, il quale deve ridursi avuto riguardo al lucro cessante, e danno emergente. *Tesor. Ombr. tom.* 9. *dec.* 19. *pag.* 252.

— Il locatore ha per il pagamento della pigione il privilegio sopra i mobili di casa a preferenza di tutti i creditori del debitore, e della moglie del medesimo. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 10. *Aprile* 1823. *in causa Morelli, e Tinghi. Diar. Leg. ann.* 1. *p.* 118.

LOCAZIONE. *V.* MIGLIORAMENTI.

— La locazione di una bottega fatta per un triennio, e non disdicendosi alcuna delle parti sia prolungata

per un' altro triennio, se le parti continuano anche per un lunghissimo tempo nella locazione, e conduzione cogli stessi patti, e condizioni, si dovrà in caso di disdetta considerare, come semestrale. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 15. *pag.* 134.

— La mancanza nelle scritte di locazione della determinazione della pigione non rende nulle le stesse scritte, quando successivamente resta dichiarata la conveniente pigione per mezzo di periti concordati dalle parti. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 2. *Aprile* 1822. *in causa Bombicci, e Giorgi. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 40. *pag.* 249.

— In forza della *Leg. aede cod. locat.* si rescinde in tronco la locazione, quando il locatore prova l' imprevista necessità di servirsi del fondo locato, e che in altro modo non possa procedere a detta necessità. *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 23. *Giugno* 1820. *in causa Berteau, e Guidi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 70. *pag.* 309.

— Quando un debitore ha riacquistato mediante il pagamento del suo debito il possesso di una casa ritenuta dal suo creditore, come possessore salvianista, si risolve qualunque scritta di locazione. *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 3. *Ottobre* 1820. *in causa Trinci, e Somigli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 71. *pag.* 317.

— Se nel contratto di locazione, e conduzione è stabilito, che il conduttore non possa espellersi, finchè è puntuale al pagamento della pigione del fondo, o nel caso, in cui il locatore si determinasse di voler in persona abitare lo stabile, la locazione è perpetua. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 84. *pag.* 105.

— Non è luogo alla resoluzione di un contratto di locazione d'opera domandata per avere il locatore prestata l'opera ad'altri, quando non è provato, che col secondo contratto esso trascuri l' incombenza convenuta col primo contraente. *Dec. della R. Rota di*

Pisa del dì 30. *Agosto* 1816. *in causa Gradara, e Bertelli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 10.

— La locazione di un fondo enfiteutico fatta dall' enfiteuta di triennio in triennio cessa, quando dal conduttore fu accettata la disdetta della locazione, benchè ciò apparisca da una lettera. La disdetta non si presume simulata, quando non sussistono le addotte cause di simulazione. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 32. *pag.* 430.

— Nella locazione perpetua il locatore, nè il di lui successore anco singolare può aumentare la pensione, nè espellere il conduttore, nè servirsi della cosa sopravvenendogli la necessità di servirsi della cosa locata. Il lungo possesso di dugento anni, e più induce la presunzione della locazione perpetua, benchè in origine fosse temporaria. L' aumento della pensione fa presumere, che la locazione temporaria si sia convertita in perpetua. Il pagamento della decima fatta dal conduttore fa presumere la locazione perpetua. Si veda sopra la detta materia la *dec.* 30. *del Tes. Ombr. tom.* 7. *pag.* 357.

— Se in una scritta di locazione benchè fatta di 3. in 3. anni è stata apposta la dichiarazione, che non possa trasmettersi la disdetta nè al conduttore, nè ai figli; questa deve considerarsi fatta a lungo tempo durabile per tutta la vita dei figli del conduttore. *Sent. della Rota Civile del dì* 4. *Dicembre* 1821. *in causa Magi, e Ferrati. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 43. *pag.* 210.

— Pendente una locazione se ne può tra l' istesse persone formare un' altra, la quale non distrugge la prima, cessando questa al principio dell'altra. *Sent. del Tribunale di S. Quirico del dì* 7. *Agosto* 1821. *in causa Boccardi, e Marcucci. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 99. *pag.* 431.

— Durante il tempo della locazione può il conduttore espellersi sopravvenendo la necessità non solo del fi-

glio del locatore, che contrae il matrimonio, ma ancora della figlia, che prende marito in casa. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 66. *pag.* 477.

— La locazione di un fondo urbano fatta per tre anni colla dichiarazione, che non disdicendosi due mesi avanti la terminazione, s' intende confermata per altri 3. anni; se dopo il secondo triennio continua un più lungo tempo per tacito consenso delle parti, la durata in tal caso depende dalla consuetudine locale. *Dec.* 34. *Supr. Cons. de'* 26. *Giugno* 1823. *in causa Civili, e Gignoli, e Puliti. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 148.

— Quando in un contratto di locazione è convenuto il pagamento della pensione in proporzione dei frutti, e non in recognizione del dominio diretto il contratto è sempre di locazione, e non di enfiteusi. Nel caso di contratto di locazione è luogo alla riduzione del canone, quando per qualche disgrazia, o infortunio, come di freddo, viene a diminuire una parte del frutto: il che non accade nell'enfiteusi.

I patti apposti nel contratto della promessa della pensione, del pagamento di questa di semestre in semestre, la promessa dell' evizione, la clausula *ad habendum*, la cessione, e traslazione dei diritti, la promessa di pagar le contribuzioni pongono in essere la locazione, benchè dalle parti contraenti il contratto si chiami enfiteutico. Su tal materia si veda la *dec.* 18. *del Tes. Ombr. tom.* 1.

— Il locatore dell'opera, sebbene non l'abbia prestata, non ostante deve conseguire l'intiero salario, purchè ciò sia seguito senza sua colpa. Si fa una distinzione tra l'opere corporali, intellettuali e miste. Al locatario dell' opere corporali, se non può prestar l' opera, si fa la riduzione del salario. Al locatore dell' opere intellettuali non si diminuisce il salario, se non presta l' opera. In quanto all' opere miste, quando cioè si tratta d' opere, che consistano parte nella fatica

del corpo, e parte nell' operazione dell' intelletto si procede con distinguere, se sia stato convenuto un solo salario per tutto il tempo, o se sia stato convenuto ad un tanto l'anno. Nel primo caso la malattia sopravvenuta al locatore dell' opera non l' impedisce di conseguire l' intiero salario: nell'altro poi, sebbene egli non possa conseguire il salario per tutto il tempo, per cui era stato condotto, deve però avere l'intiero salario di quell'anno, in cui ha cominciato. Si tratta diffusamente della locazione d'opere nella *dec.* 39. *tom.* 7. *del Tes. Ombr. pag.* 453.

LODO. *V.* ESECUZIONE PROVVIS. DI SENTENZA.

— Sebbene le parti compromittenti abbiano stipulato un' atto di compromesso colla dichiarazione di trattarsi l' affare « *senza strepito di giudizio* » gl' arbitri proferiscono nullamente il lodo, quando la parte non sia stata citata formalmente avanti gl'arbitri medesimi per dedurre le sue ragioni. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 27. *Febbrajo* 1821. *in causa Pastacaldi*, *e Pacinotti*. *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 44. *pag.* 214.

— Il lodo proferito dagl'arbitri è nullo, quando questi non hanno pronunziato a forma del compromesso. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 15. *Ottobre* 1815. *in causa Orlandini, e Franceschi*. *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 66. *pag.* 396.

— Il Tribunale, che deve decidere sulla domanda di lesione, e reduzione *ad arbitrarium boni viri* da un lodo proferito dagli arbitri è quello, nella di cui giurisdizione ha domicilio il reo convenuto. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 39. *pag.* 40.

— La transazione omologata per mezzo di lodo non può annullarsi, se non concorra la concludentissima prova della falsa causa, e molto più, quando il lodo è stato fatto « *per via di stralcio* » e quando il lodo, e la transazione fatta colle solennità fu per molto tempo osservata dai transigenti. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 30. *pag.* 223.

— Non può dedursi la nullità del lodo per mancanza di periti, quando a questi procedono le ragioni, che hanno mosso gl' arbitri a pronunziare, nè serve, che questi motivi siano irrilevanti. Quando i compromittenti hanno convenuta l' inappellabilità del lodo, lo stesso lodo è inappellabile. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 19. *Febbr.* 1822. *in causa Giuntini, e Maffei. For. Tosc. vol.* 7. *dec.* 38. *pag.* 239.

LOTTI. Un lotto in luogo d'imposizione fu per la prima volta immaginato da Bartolommeo Concini Segretario del Gran-Duca Cosimo I. nel 1556., e vi è su questo una *Deliberazione del primo Giugno* 1557. Si formò per tal causa una società con varj mercanti, che davano i premj in denari, e gioje. Il profitto delle prime otto estrazioni fu di 30000. ducati, ma non durò a lungo. *Il Bando degl'* 8. *Agosto* 1737. proibì il lotto di Genova. Fu poi introdotto stabilmente con i *Bandi de'* 30. *Maggio, e* 21. *Novembre* 1739. e dato in appalto. Sotto il qual regime di questa regalìa furono publicati gli *Editti de'* 18. *Giugno* 1748., 14. *Giugno* 1757. *e* 16. *Giugno* 1766. L' *Editto de'* 16. *Giugno* 1775. la messe in amministrazione per conto della Finanza. L'Amministrazione è diretta da due Deputati residenti in Firenze, ed ha la privativa del giuoco in tutta la Toscana. *Notif. del primo Giugno* 1784. §. 1. e 2. L' Amministrazione gode i privilegi delle altre amministrazioni di Finanza §. 34: Così i prenditori secondo l' articolo 29. dell' *Editto de'* 16. *Giugno* 1775. L'estrazioni sono pubbliche: a quella di Firenze assistono l'Auditore delle Regalìe, o suo Cancelliere (ora un Auditore, e il Cancelliere del Magistrato Supremo), l'Avv. Regio, e due Segretarj di Finanza: in provincia vi assiste il Giusdicente (e il Notaro Civile, e il Cancelliere Comunitativo) §. 3. Le liste contengono i nomi di 90. fanciulle approvate da S. A. R. e questi nomi s' imborsano ciascuno col suo numero avanti ogni estrazione §. 4.

Le cinque fanciulle estratte ad ogni estrazione hanno ciascuna una dote di lire 100. fiorentine, che si paga subito, e senza la condizione del matrimonio §. 32. L' Amministrazione può fare il giuoco anche per l' estrazioni estere, ma le poste, e premj si regolano a forma dell' articolo 10. §. 5. È proibito ricever giuoco, o denari per lotti privati o esteri, giuocarci, cooperare al giuoco, e prendere azioni, o interesse nel medesimo senza licenza Sovrana sotto le infrascritte pene. Queste hanno luogo anche per i prenditori, che distribuissero i pagherò senza firma del ministro autorizzato dall'Amministrazione §. 6. e 7. Le trasgressioni ai due predetti articoli si puniscono con multa di scudi 400. per i giuocatori, e di scudi 2000. per i prenditori, cooperatori, azionisti, e interessati, e sempre colla perdita del denaro del giuoco, e altre ad arbitrio: gl' insolventi sconteranno le multe colla carcere, si può procedere *ex officio*, e per inquisizione, e sarà indizio bastante per la condanna l'invenzione del pagherò illegittimo §. 8. Ciò riforma i *Bandi de'* 16. *Maggio* 1724., 17. *Giugno* 1732. e 17. *Ag.* 1737. La metà delle multe spetta all' Amministrazione, e metà all'accusatore §. 9. L'art. 7. dell'*Editto de'* 16. *Giugno* 1775. dava l' impunità, e la partecipazione suddetta a quello dei rei, che rivelasse i complici. Sono proibiti in pubblico, e in privato i lotti di merci, generi, e altro sotto pena della perdita del genere: e per chi vi giuoca di multa ad arbitrio da repartirsi a forma dell'art. 9. Per tali lotti si può chiedere la licenza dell'amministratore §. 31. La *Notif. de'* 13. *Ott.* 1784. aveva già proibiti i lotti, che si facevano da Congregazioni, e Ordini regolari, per doti, indulgenze, ed altro, permettendo quei soli della Congregazione di S. Gio. Battista. Le vincite hanno un'aumento del 20. per 100. negl'ambi, e di 80. per 100. nei terni. L'ambo di bajocchi 45. dà la vincita di scudi 120. Romani: il terno di bajocchi tre, e due quattri-

ni dà la vincita di scudi 180. Romani, compreso l'aumento. L'estratto di scudi 7. e bajocchi 50. dà la vincita di scudi 100. Romani. L'estratto dichiarato di scudi 1. e bajocchi 50. dà la vincita di scudi 100. Romani. Le poste maggiori, o minori si regolano colla suddetta proporzione, ma l'aumento del giuoco sugli estratti si regola di soldo in soldo moneta fiorentina. Sull'ambo non si può giuocare meno di bajocchi 2. e 2. quattrini. Sul terno secco non meno di bajocchi 2. e 3. quattrini. Sul terno con ambo di tre numeri in tutto non meno di bajocchi 2. e un quattrino: sopra l'ambo, e terno uniti, o separati, e composti di quattro numeri non meno di bajocchi 4. e 2. quattrini; e se son composti di 5. numeri non meno di bajocchi sei, e un quattrino; se sono composti di più di 5. numeri la posta, e la vincita si regoleranno secondo la tavola di ragguaglio approvata nel 1752. Sull'estratto semplice, e dichiarato non si può giuocare meno di bajocchi 5. e un quattrino §. 10. l'Amministrazione ha un fondo di scudi 150,000. fiorentini §. 11. Le vincite si pagano a chi presenta il pagherò; l'Amministrazione ha tempo a pagare 10. giorni dopo l'estrazione per fare gli spogli, e riscontri §. 12. Tre mesi dopo l'estrazione, o se è seguita fuori di Toscana tre mesi dopo arrivata la nuova di essa a Firenze, se non è stato presentato il pagherò l'azione della vincita è prescritta, benchè il vincitore abitasse in paese lontano, salvo il ricorso alla grazia in caso di legittimo impedimento §. 3. I prenditori sono patentati dall'Amministrazione, che è garante del loro fatto §. 14. Non possono ricevere mance dai vincitori, pena la restituzione, e la perdita della patente §. 15. L'Amministrazione stà alle note originali del giuoco rimesse dai suoi prenditori, e ciò anche se discordano dal pagherò quanto ai numeri giuocati, alla posta o alla promessa di vincita dovendo il giuocatore assicurarsi, che il pagherò sia

conforme alla nota, ma se scuopre la diversità prima dell' estrazione può riportare, il pagherò, e farsene dare uno conforme alla nota. Se per caso mancasse la nota originale si sta al pagherò firmato dal ministro dell'Amministrazione §. 16. L'Archivio, ove si depositano le note originali, si chiude a tre chiavi avanti ogni estrazione, e si sigilla: dopo l'estrazione si apre, e si fa il riscontro delle note §. 17. Se il prenditore fa errore, talchè vi sia differenza fra il riscontro manoscritto, che da al giocatore, e la nota originale, o l'errore è nei numeri, si stà alla nota anche quanto al prenditore, o è nella promessa di vincita, e allora provato l'errore il prenditore indennizzerà il vincitore §. 18. E se il giocatore prova d'aver pagato più della posta scritta nella nota, può pretendere dal prenditore l'intiera indennità anche per la vincita tanto se si tratti di colpa, che di dolo; in quest'ultimo caso perde la patente, e si punisce ad arbitrio: ma l'Amministrazione paga soltanto la vincita resultante dalla nota originale §. 19. Il prenditore darà al giocatore un riscontro manoscritto, e firmato del giuoco, esprimente il numero della prenditoria, il numero della nota originale, la somma, e i numeri giuocati, il tutto sotto pena di perdere la patente: il riscontro resta al giocatore anche dopo che ha avuto il pagherò, ma per segno della consegna il prenditore può intaccarlo §. 20. È necessario per riscontrare la vincita presentare il pagherò: presentare il riscontro non basta, se non quando non vi sia stato tempo di stampare, e dare i pagherò, e anche allora bisogna che non vi siano dubbi sulla legittimità del riscontro, e che combini colla nota originale §. 21. In caso di numeri chiusi, o calati i prenditori terranno affisso il manifesto dell'Amministrazione, ove son notati §. 22. In questo manifesto è indicato il giorno, ed'ora, in cui i prenditori restano di ricevere giuoco per quell'estrazione. Devono tenere affissa anche la presente

Legge, e la loro patente §. 23. Se per caso un prenditore foraneo non può spedire in tempo il giuoco ricevuto all'Amministrazione, ne sarà fatta dichiarazione, e protesta al Tribunale locale, giustificando i motivi e mettendo un avviso alla prenditoria, con cui esibirà ai giuocatori la restituzione del lor denaro §. 24. I prenditori affiggeranno la stampiglia contenente la estrazione tal quale la ricevano §. 25. Sono responsabili all'Amministrazione, e ai giuocatori di ogni strasgressione alla presente Legge anche per parte dei loro ajuti, salvo il regresso contro di questi, e le pene di ragione in caso di dolo §. 26. Chi facesse pagherò falsi, o alterasse, o viziasse i legittimi, o la firma del ministro, o altra parte di essi, si punirà secondo le Leggi e così i complici §. 27. Si può fare il giuoco direttamente coll'Amministrazione anche per lettera §. 28. Si possono chiedere alle medesime tutte le notizie, e riscontri sul giuoco §. 29. Lo storno delle giuocate fatte è permesso prima che siano rimesse all'Amministr.; non dopo §. 30. È proibita la vendita, e dispensa degli storni, e biglietti di lotto per le strade e piazze; e a tutti fuorchè ai prenditori, in ogni luogo pena la perdita di essi, e del denaro, ed altre ad arbitrio. *Notif. de' 2. Ottobre* 1815. Le cause civili, o miste coi giocatori, prenditori e altri, si giudicano dai Tribunali locali, e le criminali dai Tribunali criminali §. 33. *Notif. suddetta del dì primo Giugno* 1784. Le *Notif. del dì* 12. *e* 29. *Sett.* 1814. hanno rimesso in vigore questi Regolamenti, e l'aumento di lire — — 4. per riscontro a favore dello Spedale di S. M. Nuova. I prenditori che non si uniformano alle Leggi e alle Istruzioni si puniscono con multa di lire cento a favore dello Spedale viciniore, e la seconda volta la trasgressione si presume fraudolenta, e si punisce a tenor delle Leggi dello Stato, e col ritiro della patente.

Il *R. Motuproprio de' 21. Dic.* 1821. organizza il sistema della lotteria Toscana.

LUCCA. Convenzione per la reciproca consegna de' malviventi con quel Governo *de' 12. Settembre* 1782.

LUCRO DOTALE. Dato, che una donna abbia donato ad alcuno l'usufrutto della di lei dote, e che il donatario nell'atto di divenire di lei marito abbia renunziato validamente a qualunque diritto maggiore, che in forza delle Leggi veglianti, e future potesse acquistare, morta la moglie senza figli può lucrare la metà della dote in forza della Legge *del* 15. *Nov.* 1814. senza aver riguardo a detta renunzia. *Sentenza del Trib. di Monte Pulciano del dì* 23. *Febbr.* 1819. *in causa Cocconi, e Mazzoni. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 9. *pag.* 33.

LUOGHI PUBBLICI come ripe di fiumi, scali ec. Sono imprescrittibili *Circ. del* 1579. senza giorno. La *Circ. del dì* 6. *Settembre* 1815. ha abolite le denominazioni date a strade, piazze, ed altri luoghi pubblici sotto i precedenti Governi, ed ha ripristinato gli antichi nomi.

— DI STUDIO. In forza della *Circol. del dì* 29. *Apr.* 1786. si conferiscono nei mesi d'Agosto, e Settembre.

LUPI. I lupai possono portare spada, spiede, accetta, e fucile a palla, ma questo soltanto, quando abbiano gli arnesi necessari alla caccia dei lupi. *Bando del dì* 22. *Luglio* 1794. §. 1. Così il *Motuproprio del dì* 21. *Marzo* 1770. Le Comunità daranno loro mediante pagamento le bestie necessarie al trasporto dei loro arnesi, il legname, le corde, e quant'altro loro occorra §. 2. Sono esenti da ogni pedaggio, o passo di barca per loro, e loro istrumenti §. 3. Possono fare i taglioni, e stanghe nel luogo assegnato loro dalla Comunità §. 4. Dal Camarlingo della Comunità, dove uccidono un lupo, si pagheranno loro scudi 8. di oro, e scudi uno per ogni lupattino con obbligo di lasciare le teste. Secondo la *Notif. del dì* 22. *Maggio* 1804. il premio era di scudi 4. per un lupo grosso, e mezzo scudo per un lupattino, e il premio statutario per i non

lupai, secondo la *Legge del dì* 4. *Ottobre* 1806. il premio di lire 120. per ogni lupo, o lupa, e di lire 25. pel lupattino non maggiore di un'anno. Restano fermi stanti i premi statutari per quelli, che non sono lupai §. 5. È a tutti proibito offendere, o ingiuriare i lupai anche a motivo di cani caduti nelle tagliole: gli osti sono tenuti ad alloggiarli, e le autorità pubbliche daranno loro assistenza §. 6. I Giusdicenti possono dar *gratis* la licenza dell'armi per la caccia dei lupi in ogni tempo dell'anno, ma in brigate non minori di 8. persone. *Legge del dì* 4. *Ottobre* 1806. *V.* CACCIA.

LUSSO. Le prime Leggi suntuarie sul vestire delle donne sono *de'* 19. *Ottobre* 1546., *e* 30. *Luglio* 1568. proibirono portar pietre, ori, argenti, ricami, o tessuti d'oro, e altri ornamenti dispendiosi, e regolarono il vestire degl'uomini delle diverse classi, e dei fanciulli sotto varie pene. Vi sono pure la *Legge de'* 18. *Settembre* 1558. per Pistoja e sua Provincia: La *Riforma de'* 4. *Dicembre* 1562. La *Legge de'* 4. *Marzo* 1563. per Pisa. La *Legge del* 1563. (senza giorno) per Arezzo. Le *Provvisioni de'* 5. *Ottobre* 1588., *e* 30. *Luglio* 1593. e le *Leggi de'* 2. *Gennajo e* 26. *Ottobre* 1637. per Firenze. La *Circolare del dì* 10. *Agosto* 1781. condanna il lusso del vestire specialmente nelle donne rilevandone gl'inconvenienti; dichiara che il Legislatore determinato a coartare il meno possibile la libertà dei sudditi, non vuol fare una Legge proibitiva, ma che confida nel loro rispetto; che vedrà volentieri comparire alle gale, e appartamenti di Corte in semplice abito nero, il quale meglio conviene d'ogni ornamento caricato, e teatrale: che non dal vestire, ma dal carattere, dall'educazione, e dal buon uso delle sostanze misurerà la nobiltà, e valuterà molto la modestia degl'abiti per farsi un'idea della condotta, e della debolezza, o saviezza di pensare; lo che influirà molto nella distribuzione delle grazie Sovrane, specialmente per gl'impieghi, per cui

richiedesi, giudizio, e sicurezza da ogni sconcerto economico. Il *Motupr. del dì* 29. *Luglio* 1807. raccomandò la modestia del vestire, specialmente nelle Chiese: l'altro *del dì* 18. *Agosto detto* proibì ai particolari di correggere, e redarguire sotto tal pretesto.

M

MACELLI. Al *primo Maggio* 1825. resta abolito il sistema dei proventi dei macelli, e qualunque tassa. Chiunque potrà macellare con farne dichiarazione al Giusdicente, e Gonfaloniere. *Motupr. del dì* 15. *Novembre* 1824.

— La *Provvisione de'* 31. *Marzo* 1546. volle, che tutti i proprietari di poderi in certe province allevassero due castroni, e non gli mandassero al macello, finchè non erano giunti al loro perfetto incremento. La *Provvisione de'* 7. *Maggio* 1566. inventò gl'appalti dei macelli, e la loro privativa: fu seguita dalla *Legge del dì* 21. *Luglio* 1770. per Firenze proibirono macellare vacche da frutto. Una *Legge del primo Dicembre* 1771. concerne la libertà di macellare in Livorno: quella *de'* 3. *Dicembre*, e la *Notif. de'* 10. *Dicembre detto* hanno l'istesso oggetto per Arezzo; e la *Legge de'* 10. *Dicembre* 1771. per Pistoja: vi è pure la *Legge de'* 14. *Giugno* 1773. sulla vendita delle carni in Siena. La *Notif. de'* 3. *Agosto* 1778. permesse ai pizzicagnoli e osti provvedersi di carni fresche al macello, che loro piaceva, ma volle che prendessero quelle salate, o da salare dal loro proventuario. La *Notif. de'* 17. *Maggio* 1781. soppresse i proventi dei macelli, e il sigillo delle carni nella

Maremma Volterrana, e Pisana: e così la *Notif. dei 26. Agosto* 1781. per Lajatico, e Pomaja. Per *Notif. de' 4. Luglio* 1786. è esente anche Castel Nuovo della Misericordia, e Spedaletto. I proventuarj de' Macelli in vista del canone, che pagano, hanno la privativa di vender carne macellata nel loro circondario, e mandarla alle case, e di esigere i diritti di sigillo, e aumento delle carni dai pizzicagnoli, bottegai, e particolari, che macellano bestie, e per le carni fresche, e salate, che s'introducono nel circondario loro dall'estero, o di fuor del territorio riunito per ivi consumarsi, oltre la gabella. A tenore della suddetta *Provisione del* 1565. la pena per i trasgressori è di scudi 3. per bestia; e di sc. 5. per i majali a forma della *Legge del* 1704. oltre la confisca delle carni trovate in frodo: il quarto delle multe spetta al notificatore: il resto al proventuario. Ma per le carni macellate in un circondario anche non tassato, che fresche, o salate, si portano in un'altro circondario: per proprio uso resta ferma l'esenzione concessa dal *Rescritto de' 2. Giugno* 1777., e *Notif. del primo Luglio detto* come pure le facoltà concesse agl'osti, e bottegai dalla *Notificazione del* 1778. *Legge generale de' 5. Dicembre* 1783. §. 1. *e* 2. Ogni macello ha un conduttore particolare; il canone è fissato in proporzione della popolazione, e smercio, e si paga alla Comunità §. 3. L'amministrazione provvede al servizio del pubblico nel caso, che resti vacante qualche macello senza che vi sia chi sia tenuto a continuarlo: fissa le cautele da darsi dai proventuarj. Questo articolo accordò la prelazione ai proventuarj di allora. Gli appalti si fanno per un'anno, ma s'intendono sempre confermati di anno in anno colle stesse condizioni, e senza nuovo contratto ogni volta che due mesi prima dello spirare della condotta corrente i proventuarj abbiano pagato tutto il canone, e fatta in scritto al Giusdicente l'istanza per la continuazione, ora in forza delle

nuove scritte al Cancellier Comunitativo: il Giusdicente da il Certificato di cui tratta lo stesso art. 7. Il Giusdicente le riceve *gratis*, e le rimette un mese almeno avanti lo spirare della condotta all'Amministrazione indicando, se alcuno dei concorrenti ha pregiudizii gravi colla giustizia, per cui meriti di essere escluso §. 7. L'inosservanza dei patti fa decadere dall'appalto senza Decreto del Giudice §. 9. Sono esenti dalle tasse, e proventi le Comunità, che lo sono state finora, o che hanno redenti questi pesi §. 10. I Tribunali locali sono cognitori delle Cause civili, e criminali, salvo l'appello per le prime, e ad essi spetta l'ispezione sulla salubrità delle carni §. 11. e *Legge de' 21. Marzo* 1789. §. 6. La *Notificaz. de' 4. Febbrajo* 1806. (occasionale) prescrisse varie precauzioni per assicurar la salubrità della carne porcina, in specie da insaccarsi. I proventuarj devono provare le contravvenzioni, per cui agiscono: le perquisizioni nelle case, e botteghe particolari, essendo di niuna prova, ed effetto non si autorizzeranno, fuorchè nei casi di ragione, e come negl' altri delitti. *Circolari de'* 12. *Luglio* 1788., e 29. *Settembre* 1789. Un' altra *Circolare de'* 30. *Marzo* 1790. dichiara, che basta per autorizzarle ogni probabile congettura, e riscontro benchè non sia della classe dei prossimi, e concomitanti: possono autorizzarle anche i Potestà con renderne conto al Vicario. La riscossione dei canoni dei macelli è a carico, e rischio delle Comunità per mezzo del Camarlingo. *Legge de' 21. Marzo* 1789. §. 1. 4. L' Amministrazione dei macelli dipende dal capo dell' Ufizio di Soprintendenza Comunitativa. §. 2 La *Legge de'* 14. *Giugno* 1802. aveva creato un Dipartimento per l'Amministrazione delle tasse di macine, e macelli. La *Notif. del* 26. *Settembre* 1814. le ha di nuovo riunite agl'Ufizi di Soprintendenza Comunitativa. Le Comunità per i rischi, e onere delle rimesse del denaro hanno il 4. per 100. §. 5. Le Comunità possono

prendere in appalto i macelli pagando il canone col defalco del suddetto 4. per 100. *Circol. de' 5. Giugno* 1794. Il contenzioso in materia di macelli è di cognizione dei Vicarj Regi. I Potestà compileranno i processi, e dopo concluso in causa li parteciperanno al Cancelliere Comunitativo, e poi li rimetteranno al Vicario, perchè decida: *Motupr. de' 7. Luglio* 1795. vi sono annesse delle Istruzioni ai Giusdicenti, e Magistrati Comunitativi. La *Circolare de' 23. Dicembre* 1814. *e la Notif. de'* 3. *Febbrajo* 1815. riguardano i nuovi appalti, canoni, e altri patti, e i circondarj d'ogni provento, e i diritti di sigillo in ogni Comunità, e riconducono questa branca all'antico sistema. Un modello delle scritte è unito a detta Notificazione. *La Notif. de'* 20. *Marzo* 1793. concerneva la macellazione, e vendita della malacarne. La *Notif. dei* 20. *Marzo* 1805. permesse a tutti i macellari tener macello di malacarne, ma separato dall'altre carni, e con cartello indicante la qualità della malacarne, che si vende, il tutto a pena di scudi 10. di cui metà al Fisco, e metà all'accusatore.

MADRE. *V.* DOTE.

MAESTRO DI NAVE. Il maestro di nave, che si obbligò alla restituzione della sorte, e dei frutti sotto la condizione, che la nave, sulla quale erano cambiati i denari, ritornasse *a buon salvamento*, non resta liberato, se non nel caso, in cui la nave abbia provato un contrario evento della fortuna. Le parole *a buon salvamento* non devono prendersi nel senso, che la nave ritorni nel medesimo stato, in cui è partita dal porto. *Tes. Ombr tom.* 3. *dec.* 10. *p.* 79.

— DI SCUOLE COMUNITATIVE. I maestri suddetti non sono sottoposti al partito annuale di conferma. *Circol. dell'Uffizio gen. delle Comunità del* 30. *Settembre* 1822.

MAGISTRATI COMUNITATIVI. I Magistrati Comunitativi nella concessione dell'acque di un fiume a

più persone non sottopongono le Comunità ad alcuna obbligazione di rilevazione de' danni, che alcuno dei concessionarj potrebbe risentire per divenirli inutile la concessione atteso le opposizioni degl' altri concessionarj malgrado il pagamento di una somma, che non sta in luogo di prezzo dell' acque concesse, ma dee considerarsi come un riguardo a quelle superiorità, che hanno le stesse Comunità sopra le acque di fiumi. *Dec.* 77. *R. Rota Fior. del dì* 10. *Giugno* 1823. *in causa Comunità di Loro, e Bindi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 316.

MAGISTRATO DEI PUPILLI. Le Rote di prime appellazioni sono subentrate all' antico Magistrato dei Pupilli, per conoscere sull' appello concernente il mero economico dei sottoposti. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 46 *pag.* 91.

— Era regolato secondo la *Legge de'* 19. *Luglio* 1560. *Statuto de'* 31. *Gennajo* 1565. *Ordine de'* 16. *Luglio* 1567. *Provisione de'* 27. *Aprile* 1577. *Ordini de'* 15. *Dicembre* 1638. *Riforma de'* 24. *Gennajo* 1647. *e* 19. *Luglio* 1680. *Bando de'* 28. *Giugno* 1717. *e Editto degl'* 8. *Giugno* 1767. Fu organizzato con *Legge de'* 27. *Maggio* 1777. e composto di un Provveditore, due Senatori, e tre Auditori. Ricompose pure la Cancellerìa, e ne regolò i diritti, l' udienze, e il servizio. L' *Editto de'* 28. *Giugno* 1782. gli confermò la sua giurisdizione, che era privativa per tutti quelli, che godevano il privilegio della Legge unica. „ *Codice Quando Imperator* „ e l' estese ai Vicarj Regi di Provincia per l' economico, e contenzioso dei pupilli, e sottoposti, salvo il ricorso al Magistrato. La *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. non lo ha fatto rivivere.

— SUPREMO. Ha la preeminenza sulla Rota (i Senatori) *Rescritto de'* 27. *Gennajo* 1684. *Motuproprio dei* 21. *Luglio* 1690. *e* 30. *Aprile* 1791., *e Deliberazione de'* 2. *Dicembre* 1698. ma non sugli Auditori del

Principe. *Regolam. de' 14. Giugno 1589. Circolari de' 28. Gennajo 1588. e 1589.* senza giorno. Il *Decreto de' 13. Settembre 1720.* designa le cause di una privativa cognizione. Ora questa privativa giurisdizione ha luogo per le cause della Religione di S. Stefano, e sue Commende, per quelle delle persone addette alla Regia Corte, e per quelle di deroghe di Fidecommissi, e ultime volontà: interpone i decreti di ammortizzazione, e le altre dichiarazioni in ordine alle Leggi di mano-morta in seguito dei Sovrani Rescritti, e licenze della Segreteria del Regio Diritto; sospende quanto a Firenze soltanto il privilegio dottorale, previa l'assegnazione ai dottori a pagare i loro debiti, e approva l'età dei settuagenari. *Legge de' 30. Dicembre 1771.* §. 15. Riceveva pure l'emancipazioni, e repudie (vedi questi titoli) *Motuproprio de' 28. Maggio 1777.* Il *Motupr. dei 23. Dicembre 1776.* prescrisse un nuovo Regolamento interno per il Magistrato Supremo, e sua Cancelleria, e distribuzione d'incerti, dei quali tolse ogni partecipazione agli Auditori, assegnando 700. scudi l'anno al primo, 600. al secondo, e 500. al terzo. Ora è composto di sei Auditori divisi in due Turni, ed esercita le funzioni di Tribunale di prima Istanza per Firenze, e per il Territorio assegnatoli nel Compartimento annesso alla *Riforma de' 13. Ottobre 1814.* il di cui §. 30. e segg. riguardano il medesimo, e sua competenza. Il Regolam. di Procedura Civile §. 455. e segg. assegna le regole particolari per la trattativa delle cause avanti di esso. Il Regolam. interno del medesimo è compreso nel Regolamento generale dei Tribunali *de' 15. Novembre 1814.* §. 50. e segg.

— **Il Magistrato Supremo di Firenze è competente a giudicare in appello le cause decise dai Vicari Regj soggetti alla giurisdizione della Rota di Firenze, il merito delle quali non eccede lire 200. *Sent. della***

Rota di Fir. del dì 11. *Giugno* 1822. *in causa Milanesi, e Romanelli: Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 57. *pag.* 297.

— CIVILE E CONSOLARE. Creato a Livorno in luogo dei Consoli di mare di Pisa (vedi questo titolo). Colla *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 5. si regola a tenore degl'articoli 37. e segg. di questa Riforma. È composto di un Presidente, di tre Auditori Consoli, e di due Negozianti Consultori, ed è il Tribunale ordinario per le cause di merito incerto, o superiore a lire 200., ed è pure il Tribunale di Commercio di Livorno, e suo Capitanato: soprintende all' economico, e contenzioso dei pupilli, e sottoposti, e conosce degli appelli inferiori a lire 200. (*ivi*).

MAGISTRATURE. Nei casi d' urgenza i Gonfalonieri, mancando l' intervento dei necessari residenti in Magistrato, sono autorizzati a farvi supplire dal primo dei Consiglieri secondo la tratta. *Circol. dell' Uffizio Generale delle Comunità del dì* 4. *Dicembre* 1824.

— COMUNITATIVE. *V.* RESIDENTI. I residenti nelle Magistrature, che mancheranno di intervenire all' adunanze votive, ed all' uscite per funzioni sacre, e feste solenni saranno soggetti alla multa di lire 3. per ogni mancanza, salvo il diritto alle dette Magistrature di assolvere, chi fosse realmente impedito per giuste cause. *Circol. dell' Uffizio della Camera delle Comunità del dì* 6. *Aprile* 1821.

MAGONA. Il *Bando de'* 28. *Aprile* 1622. sulla privativa della Regia Magona proibisce il ferro greggio forestiero pena la perdita, e multa eguale al suo valore. Il *Bando de'* 16. *Febbrajo* 1725. rinnovato *li* 11. *Luglio* 1741. sulla conservazione dei Boschi della Magona proibisce il taglio, addebbiamenti, semente, bruciaticci ec. in essi, e in loro vicinanza, e il pascolo dei bestiami sotto varie pene: proibì anche introdurre fuori di Stato chiodazioni, e bullettame, e di fare, o ritenere chiodaje: in quest' ultima parte è stato re-

vocato dalle *Notificazioni del primo Luglio* 1776., e 9. *Dicembre* 1780. salvo l'obligo di servirsi per far chiodi ec. di ferro della Magona, proibito il forestiero. La *Notif. de'* 21. *Agosto* 1779. §. 1. abolì la privativa della vendita del ferro a favore di quei, che pagavano la tassa alla Magona, e creò (§. 2. 3.) varj magazzini per la vendita del ferro, e chiodazione. Chi compra da essi, ne riceve un bullettino indicante la provenienza, e può rivendere detti generi all'ingrosso, e a minuto, ma in botteghe pubbliche §. 4. 5. e 6. Ma se altera i prezzi fissati dalla Tariffa (stampata in calce di questa Notificazione) incorre nella pena di scudi 20. divisibili fra il notificatore, e la Magona oltre le pene legali, se inganna nel peso §. 6. L'articolo 7. tien ferma la proibizione dell'introduzione, e vendita delle ferrarecce forestiere, di cui contiene il catalogo. La *Legge de'* 24. *Ottobre* 1780. abolì la privativa, che la Magona aveva sopra tutti i boschi situati dentro le 8. miglia dai suoi edifizi, e permesse ai proprietarj usarne, e disporne a beneplacito. La *Notif. de'* 12. Febbrajo 1780. permesse il ferro forestiero nei Territorj di Barga, e Portoferrajo. *Vedi* BOSCHI.

MALLEVADORE. Il creditore, che non ha presa l'iscrizione contro il debitore per quanto non possa mediante tal mancanza cedere utilmente le sue ragioni al mallevadore solidale, non perde il diritto contro il medesimo mallevadore, restando questo sempre obligato al pagamento del debito garantito. *Sent. della Rota di Firenze del dì* 26. *Luglio* 1821. *in causa Bertolini, e Fabbroni. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 60. *pag.* 266.

— Il compratore di beni immobili, quale si obbliga pagare col prezzo dei creditori cambisti aventi a loro favore un mallevadore solidale con riportarne la cessione, soffrendo un'evizione sopra il fondo comprato, può in forza della riportata cessione agire contro il

mallevadore per il rimborso delle somme pagate ai detti creditori cambisti. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 8. *Marzo* 1820. *in causa Pasqui, e Frizzi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 68. *pag.* 287.

— Il creditore ha diritto di agire liberamente a suo piacimeno contro il debitore principale, o contro il mallevadore, quantunque la di lui fidejussione sia giudiciale: e può esercitare la sua azione contro il mallevadore, ancorchè avesse introdotte le molestie contro il debitore, e nel caso ancora, in cui da questo, o da altri avesse per il medesimo ricevuti dei pagamenti parziari in conto del suo credito. *Dec. del Supremo Cons. del dì* 23. *Agosto* 1822. *in causa Capitolo della Pieve d' Arezzo, e Ruscelli*: *Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 13. *pag.* 122.

— Il patto stipulato tra il locatore, e l' affittuario di poter domandare la resoluzione dell' affitto nel caso di morosità al pagamento, e di potere esigere i frutti sopra quelli decorsi, non libera il mallevadore, perchè non induce alcuna novazione, specialmente quando la mallevadoria è solidale. *Sent. della Regia Rota di Fir. del dì primo Agosto* 1822. *in causa Rindi, e Micheli*; *Foro Tosc. vol.* 7. *decis.* 22. *pag.* 154. Il mallevadore solidale è soggetto all' istesse leggi del debitore principale, nè v' ha distinzione alcuna fra l'uno, e l' altro; non potendosi applicare al mallevadore solidale quest' istessi principj, che sono applicabili al mallevadore d' indennità. *Sent. della Rota Fior. del dì* 23. *Maggio* 1822. *in causa Grilli, e Boboli*: *Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 23. *pag.* 160.

— Una sentenza, che condanna al pagamento il principal debitore, non affligge il mallevadore, se non nel caso, in cui costi di una valida difesa fatta dal debitore medesimo: *Sent. della R. Rota Civile di Fir. del dì* 30. *Settembre* 1815. *in causa Baldi, e Calderoni*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 56. *pag.* 289.

— Non compete al creditore l' esecuzione contro il mallevadore per un credito illiquido, tanto per ragione della causa, che per ragione della quantità. *Tesoro Ombr. tom.* 3. *dec.* 36. *pag.* 261.

— Il mallevadore può per provvedere alla propria indennità estinguere il censo. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 30. *pag.* 336.

MALLEVADORIA. Quello, che presta la sua mallevadoria per il venditore di un fondo a favore del compratore colla condizione di avere nelle mani il prezzo, e ritenerlo, finchè non resti liberato dalla sua obbligazione, non può dirsi, che abbia renunziato a questo patto, se successivamente con nuovo atto promette di pagare in rate la somma, che ritiene presso di se, non ostante, che ne determini le scadenze. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 30. *Settembre* 1819. *in causa Zazzari*, *e Calendini. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 36. *pag.* 235.

— Il mallevadore a favore del creditore del censo non può in alcun tempo domandare la liberazione dalla sua obbligazione, ma può ottenere contro il debitore del censo la dazione di un mallevadore, o rilevatore, e in difetto l'immissione in possesso dei fondi censiti per poter soddisfare gl' annui frutti. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 6. *Maggio* 1819. *in causa Graziani*, *e Madonna delle Grazie*, *e Bassini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 67. *pag.* 275.

— La mallevadoria, che non resulta da contratto scritto, ma che deve porsi in essere per mezzo di prove si rende necessario, che queste siano univoche, e concludenti, poichè trattandosi di un obligazione improvida, ed esorbitante non può presumersi, e qualunque dubbio è sufficiente per rigettarla. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 30. *Agosto* 1822. *in causa Gherardi*, *e Patrimonio Jacoponi. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 27. *p.* 137.

— Annullata l'obligazione principale viene a mancare anche la fidejussione. Si limita tal regola, quando

alcuno si costituisca debitor principale, purchè la fidejussione, e l'obligazione siano nel medesimo istrumento: diversamente però si è, se la fidejussione è in un separato atto. L' obligazione dei minori giurata è nulla, e rende inutile la fidejussione, sebbene il mallevadore si sia costituitò debitor principale. *Tes. Ombr. tom. 7. dec. 1. pag. 1*. Prorogato il tempo a pagare, il fidejussore, e i di lui beni rimangono liberi da ogni vincolo d'obligazione massimamente esistendo la novazione, la quale basta a liberare il fidejussore. La proroga fatta al debitore principale non in quanto alla sostanza dell'obligazione, ma in quanto alla dilazione del pagamento non libera il fidejussore. Le nuove convenzioni intorno alle cose accidentali del contratto non lo mutano, ma rimane intiero contro il fidejussore massimamente, quando vi è il riservo, che il contratto rimanga intiero. Quando si è detratta, o aggiunta qualche cosa intorno al modo, e il tempo del pagamento ciò non induce novazione, massimamente, quando non vi è alcun danno del fidejussore. S'intende liberato il fidejussore sussidiario, quando è stato il creditore negligente, e che il debitore ha variato stato *Tesoro Ombr. tom. 7. dec. 3. pag. 14.*

— Quello, che in un giudizio criminale per un inquisito, usa l'espressione « *di stare a ragione, patire, e pagare il giudicato, e di rappresentarsi ec.* » estende questa sua obligazione a favore del dannificato medesimo anche nel giudizio civile: *Dec. della R. Rota Civile di Firenze del dì 20. Agosto* 1816. *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 6.

— *V*. PROVA TESTIMONIALE.

MANDATARIO. Quando alcuno munito di mandato riceve del denaro a mutuo in nome proprio, egli resta obligato, e non il mandante a favore del creditore, sebbene dal procuratore il danaro sia stato passato in mano del mandante, ed il procuratore abbia dato in pegno una cosa spettante al mandante. *Tes. Ombr. tom. 6. dec. 58. pag. 587.*

— Il procuratore a esigere sostituito dal procuratore principale dopo, che ha accettato il mandato, ed ha riconosciuto nel padrone il creditore del denaro, e fu approvato dall' istesso creditore, si considera, come se fosse stato direttamente costituito dal creditore; e perciò è tenuto a render ragione dell'esazione, ed ai danni provenienti dalla di lui colpa lata, o leve. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 26. *pag.* 304.

— Il mandatario, che eccedè i confini del mandato, e non osservò anche alle cose piccole veruna forma, non acquista veruna azione contro il mandante; e neppure col pretesto della ratifica dell'eccesso del mandato dedotto dalla recezione, e reduzione di una lettera, mediante la quale il mandante veniva istruito dell' eccesso, perchè la recezione di tal lettera mancante di altre circostanze non conclude per detto effetto. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 12. *pag.* 81.

MANDATO. *V.* PROVA TESTIMONIALE.

— Il mandante non è tenuto per le obligazioni contratte dal mandatario oltre i limiti del mandato. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 11. *Agosto* 1820. *in causa Sbragia, e Puntelli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 69. *pag.* 300.

— Il mandante è obligato a rifare il danno cagionato al mandatario. Per indurne il mandato si ricerca una prova chiara, e che concluda necessariamente. Il mandato si intende, quando la volontà precede, e non sussegue l'atto. Il mandato s'esclude, quando il mandatario ottenesse tutto il vantaggio, ed il mandante il pericolo. Il mandato si deve provare concludentemente, e si esclude dalle circostanze, che rendono dubbia la prova. *Tes. Ombr. dec.* 37. *tom.* 1.

— Il mandato di sua natura revocabile non può dal mandante revocarsi, quando non solo interessa il di lui favore, ma anche quello del mandatario: *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 53. *pag.* 58.

— Il chirografo che contiene un mandato, e insieme

una convenzione fra il mandante, e il mandatario diretta a stabilire il sistema da tenersi relativamente ad una rilevazione, alla quale lo stesso mandante è tenuto a favore del mandatario, è un atto irretrattabile. *Dec.* 48. *R. Ruota Fior. del dì* 12 *Agosto* 1823. *in causa Pieri, e Puccini Manzini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 205.

— Il mandato non si presume, ma deve provarsi. Il mandato ad esigere si deve provare più concludentemente. L'asserzione del mandatario non basta per provare il mandato. Quello, che ha il mandato per la trasmissione delle mercanzie non s'intende, che l'abbia per l'esazione del prezzo. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 23. *pag.* 223.

— Il mandato determinato in un tempo non si può adempire dopo che il termine è decorso. Il procuratore, che eccede i limiti del mandato, non ha azione contro il mandante. Il mandante, che non ha prescritto nel mandato una Legge, si presume, che abbia voluta la di lui durazione, finchè non vien revocato. Si esaminano più questioni relative al mandato. *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 11. *pag.* 104.

— Il mandato generale si estende a quelle cose per le quali si desidera un mandato speciale, se dopo l'espressione di alcune cose, che ricercano una ragione esplicita sia stata aggiunta la clausula generale. *Tesor. Ombr. dec.* 18. *tom.* 12. *pag.* 109.

MANIFATTORI. *V.* PRIVILEGIO.

MANNA. Per farne la raccolta non si possono intaccare le piante prima del 10. Agosto, pena un mese di carcere, lire 20., e la perdita della manna. *Motuproprio de'* 18. *Giugno* 1748.

MANI-MORTE. Le disposizioni testamentarie fatte da un Religioso a favore di mano-morte sono nulle, non ostante, che il Principe abbia rescritto alle preci del Religioso, che la Legge d'ammortizzazione *del dì* 2. *Marzo* 1769. non debba servir d'ostacolo all'esecu-

zione di dette disposizioni: *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 15. *Dicembre* 1817. *in causa Ginori, e Mannelli*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 67. *pag.* 423.

— Son mani-morte tutti i Corpi, Collegi, e Università Ecclesiastiche, e Laiche, e tutte quelle persone imaginarie, che per esistere devono necessariamente esser rappresentate da amministratori, o legittimi, o lasciati con atti fra i vivi, o d'ultima volontà. *Legge de'* 2. *Marzo* 1769. §. 1. Ogni disposizione di sudditi, che trasferisce in mano-morta dominio, o possesso di mobili che passino il valore di zecchini 100. o di stabili, luoghi di monte, e crediti pubblici, è nulla senza la licenza Sovrana di ammortizzazione, i beni restano nel disponente, e passano in chi sarebbero passati non esistendo la disposizione. *Legge degl'* 11. *Febbrajo* 1751. §. 1. Ciò comprende tutti gli atti fra i vivi, e di ultima volontà, che a titolo lucrativo, correspettivo, e oneroso anche resolubilmente, e a tempo faccino passare in mano-morta dominio, possesso, comodo, uso, usufrutto, o servitù, come pure le locazioni a lungo tempo, vitalizi, e altri atti capaci di tal traslazione §. 2. Si applica pure alle disposizioni pendenti, di cui non fosse purificata la condizione §. 3. La grazia di ammortizzazione non è necessaria per i soli acquisti inferiori a zecchini 100. Si accorda da S. A. R. e dopo di essa il Magistrato Supremo, o il Giudice ordinario di Siena, verificato ciò che è da verificarsi interpongono il Decreto, che si dee inserire nell'atto, altrimenti niun Notaro se ne può rogare, e se è rogato fuor di Stato non può essere archiviato, nè ottenere il *Regio Exequatur* §. 4. Negl'atti di ultima volontà da restare occulti, basta che il disponente dica di voler disporre ai termini della Legge, e incarichi l'esecutore di impetrare la grazia §. 5. In tal caso esso, o l'amministratore della mano-morta onorata presenteranno la supplica dentro due

mesi dall'apertura del testamento §. 6. Spirato tal termine i beni passano a forma dell'artic. 1. nè si attendono i rimedj concessi dalle Leggi ai minori, ai quali si sogliono equiparare le mani-morte §. 8. I sudditi devono disporre dei loro beni a forma dei §§. 4. e 5. della *Legge del* 1751., ma se non hanno verun agnato, o cognato fra gli ascendenti, e descendenti, nè niun collaterale dentró il terzo grado civile inclusive possono disporre per ultima volontà a favore di opere pie interessanti la pietà pubblica fondate, o da fondarsi nel Granducato, come case di educazione, doti di fanciulle, e fabbriche sacre, o profane, rispetto alle quali opere la grazia sovrana si dovrà per disposizione della Legge, e si ricercherà solo per aver la sicurezza che sieno laiche, sotto la regia protezione, e che non si defraudi la Legge, ma i beni di suolo si venderanno dentro l'anno, e un giorno per rinvestirli in luoghi di monte, o si daranno a livello perpetuo a laici §. 5. *Legge del* 1769. Ma se hanno parenti come sopra non possono disporre a favor di dette opere, che della ventesima parte dell'eredità al netto dei pesi, e debiti fermo stante l'obbligo di vendere i beni di suolo, e con che tal vigesima non ecceda scudi 500. surrogati ai 100. zecchini, di cui parla l'articolo 1. della *Legge del* 1751. e ferma stante la libertà di disporre in qualunque altro caso di zecchini cento a favore di mano-morta, ma purchè questa somma non ecceda la ventesima dell'eredità libera del disponente. §. 6. L'anno, e giorno assegnato alle mani-morte per vendere, e allivellare i beni di suolo si conta dal giorno, in cui ottengono il possesso pacifico di detti beni spirato tal termine senza che i beni sian stati venduti, o allivellati, l'erede laico del disponente ha regresso sopra detti beni §. 7. Gli eredi fiduciarj, o esecutori, se la fiducia, o esecutoria si risolve a favor di manomorta devono dentro il termine prescritto dalla *Legge del* 1751. presentar la supplica, e spi-

rato quel termine la fiducia, o esecutoria cessa, e l' erede, o esecutore se si provi essersi in essa ingerito incorre una multa di scudi 500. divisibile fra l'accusatore, e lo spedale di S. Maria Nuova §. 8. I godenti privilegio chericale, o per qualunque titolo sottoposti all' Ecclesiastico non possono essere eredi fiduciarj, esecutori, tutori, amministratori, o economi di eredità di laici, o di ecclesiastici senza grazia Sovrana §. 9. Se s'ingeriscono prima di averla ottenuta, i loro atti sono nulli, e si puniscono come espilatori di eredità §. 10. Possono però il Magistrato Supremo di Firenze, e il Giudice ordinario di Siena, e altrove i Governatori, e Giusdicenti accordare provvisoriamente tal licenza per due mesi, ritirando però l'obligazione in valida forma di dimettersi avanti il Tribunale non esibendo la grazia dentro detto termine, e di render conto a chi di ragione §. 11. Si hanno per valide le solite disposizioni a favore di mani-morte, se son fatte colle solennità del gius comune, e municipale, e colla protesta di voler disporre a tenore delle Leggi §. 20. Quanto alle ultime volontà soltanto la mancanza di tal protesta, e formula non vizia tutto l'atto, ma soltanto ciò, che è proibito dalla Legge, restando fermo quanto concerne persone, e corpi capaci d'acquisto. Se la nullità cade sull'istituzione dell'erede, l'eredità passa agli eredi intestati coi medesimi pesi, che fossero scritti in un testamento anteriore §. 21. I Religiosi, finchè non hanno professato si considerano come laici tanto all'effetto di acquistare, che di disporre: possono disporre anche nell'atto della professione, purchè ciò importi la renunzia abdicativa di tutti i loro beni, salva la facoltà di riservarsi un'annuo livello vitalizio coi patti propri dell'atto, ed altri che credano di loro interesse, purchè non vi resista la volontà del testatore, cui non s'intende di derogare, e purchè ciò, che si riserva non ecceda la ventesima dell' eredità al netto, nè scudi

cento l'anno: per assicurarsi il pagamento possono condizionare a loro favore tanti luoghi di monte, o crediti pubblici, che producano egual frutto §. 12. Se prima di professare non renunziano, e non si riservono alcun livello, la professione equivale all'effetto delle successioni alla morte civile, e i loro beni, e azioni passano subito per ministero della Legge in quelli, nei quali sarebbero passati in caso di loro morte naturale §. 13. I Religiosi professi sono capaci senza bisogno di grazia, di ricever legati che per una volta, o vitalizi venissero loro fatti per atti fra i vivi, e di ultima volontà dai loro congiunti paterni, e materni dentro il terzo grado civile, e non più oltre, purchè si paghino in contante, e non eccedano in tutti, anche se son fatti da diversi parenti gli scudi 100. §. 15. Il Convento non ha azione per esigere i livelli, e vitalizj maturati in vita dei religiosi, e non esatti questi arretrati passano in chi di ragione §. 16. Non sono compresi nelle Leggi di mano-morte i patrimonj, delle Città, Comunità, e luoghi Pii laicali. *Rescritto de'* 19. *Aprile* 1769. *Motuproprio de'* 23. *Nov.* 1769. Sono compresi nella censura di questa Legge i Patrimonj Ecclesiastici, che si fanno per promovere una persona agli Ordini Sacri. Non ostante se ne otterrà la grazia Sovrana, quando costi dalla fede degl'ordinarj della necessità assoluta di promovere i supplicanti agli Ordini Sacri per supplire al servizio della Chiesa, quando il fondo da sottoporsi al Patrimonio Ecclesiastico sia capace della rendita annua fissata nella diocesi, e quando con fede di estimo o del Monte Comune, se si tratti di luoghi di monte si giustifichi, che son nel pieno dominio del costituente §. 23. *Legge del* 2. *Marzo* 1769. È permesso acquistare alle manimorte, che dentro due mesi avvenire esibiranno al Regio Diritto la grazia di ammortizzazione §. 2. I mercanti di Livorno capaci di goder dei privilegj concessi loro nel 1593. possono disporre dei proprj averi posti

nel Granducato, o fuori a favor di mani-morte suddite, o estere a condizione, che i beni di suolo posti in Toscana si vendano dentro, l'anno e un giorno così che la mano-morta riceva il solo prezzo in contante sempre però a forma di ragione per ciò, che concerne l'interesse dei terzi §. 3. I forestieri tutti godono della stessa libertà per i luoghi di monte, e altri crediti pubblici, che possiedono nel Granducato: ma cadono sotto la Legge i beni di suolo, di cui avessero il dominio diretto, o utile, o fossero loro ipotecati §. 4. Nella Segreterìa del Regio Diritto si terrà un registro delle mani-morte esenzionate, che si saranno uniformate al §. 2. della presente Legge per conservarsi l'esenzione: un duplicato si trasmetterà agli Archivi dei Contratti di Firenze, e di Siena: in questi registri si noteranno tutte le esenzioni successive §. 34. Una *Notificazione del* 1774. (senza giorno) estende l'esenzione all'opera de' Bagni di S. Giuliano. I *Motupropri de'* 21. *Giugno* 1781. permettono alle mani-morte di acquistare senza grazia case, e terreni nella Provincia Inferiore, e nel Pisano. Sono esenti i Patrimonj Ecclesiastici Diocesani. *Circolare de'* 6. *Agosto* 1786. A titolo oneroso, o correspettivo le mani-morte possono acquistare beni, Luoghi di Monte, e crediti pubblici nel Granducato §. 17. *Legge del* 1769. I beni di suolo di diretto dominio di mano-morta, di cui il dominio, o possesso a titolo di enfiteusi, livello, precario, o affitto perpetuo sia in mano di laici all'epoca di questa Legge anche resolubilmente per i patti del contratto, si considerano, come appodiati, e allodiali de' possessori, i quali ne possono disporre, come dei proprj fra i vivi, o per ultima volontà, salvi i diritti, prerogative, e interessi, che per disposizione di ragione si competono al padrone diretto, e all'enfiteuta per natura del contratto, per la recaducità, rinnovazione necessaria a favore di quei, che hanno il diritto di domandare la recognizione *in dominum*, investitura,

canone, e laudemio, attuali convenuti nell' ultimo contratto, per cui il dominio utile passò nei laici senza poterlo accrescere direttamente, nè indirettamente, e i miglioramenti, e accrescimenti di qualunque genere, che avvenissero dopo la publicazione della presente Legge nei beni livellarj saranno sempre del patrimonio libero dell'enfiteuta, e suscettibili di tutti i vincoli di ragione §. 18. e se vegliante l'ultimo contratto, e avanti la presente Legge son seguiti miglioramenti, e accrescimenti, che meritino aumento di canone, o laudemio, in tal caso, può la mano-morta domina diretta accrescere l'uno, e l'altro nel successivo contratto soltanto, e unicamente per quella volta §. 19. I livelli pazionati di dominio diretto di mani-morte, se il possessore non ne dispone per atto tra i vivi, o di ultima volontà, non passano ai di lui eredi intestati, ma al prossimiore compreso nell' investitura, e se il morto era l'ultimo chiamato si fa luogo alla caducità per linea finita. *Circol. de'* 30. *Novembre* 1778. Ogni possessore laico, corpo, o individuo può, non ostante qualunque patto, disposizione di testatori, o proibizione, affrancare i fondi obbligati per legati, Cause Pie, surrogando tanti luoghi di monte, o crediti pubblici del Granducato eguali in rendita alla prestazione annua §. 24. Così il debitore laico di prezzo di beni può assegnare alla mano-morta creditrice tanti luoghi di monte valutati a prezzo corrente §. 25. La voltura dei luoghi di monte nel caso dei due precedenti §§. fatta con gli opportuni decreti libera i beni in qualunque caso contingibile da ogni molestia per l'onere, o debito affrancato §. 26. Le mani-morte possono sperimentare avanti ai Tribunali laici tutte le azioni reali, e personali loro competenti §. 22. Nei casi dubbj la presente Legge come favorevole al pubblico bene s'interpetra estensivamente §. 12. *Legge del* 1751. Tutte l'espressioni della *Legge del* 1751. e della presente devono intendersi nel senso più natu-

rale, comune, e conveniente al suo spirito, che è quello di assicurare il commercio dei fondi, che sono presso i laici, e di restituire alle contrattazioni quei delle mani-morte per quanto sia possibile senza offendere la giustizia, e diritto pubblico §. 35. *Legge del* 1769. L' interpetrazione è riservata al Sovrano: I Tribunali non possono, che rappresentare l'occorrente al medesimo §. 36. Le suppliche in ordine a questa Legge si presentano al Regio Diritto, e il giorno dell' esibita prova a tutti gli effetti il tempo, in cui si è chiesta la grazia. Non si ammettono negli atti suppliche per dichiarazioni, o grazie preventive contro, o in favor di mani-morte, se non sono rimesse al Regio Diritto con Rescritto Sovrano munito della clausula „ *non ostante* „. Il Segretario del Regio Diritto spedisce senza partecipazione le suppliche, in cui la grazia è dovuta per disposizione della Legge, e rimette le altre alla Regia Segreteria di Stato colla sua informazione §. 32. Le une, e l' altre si conservano registrate colla resoluzione nell'Archivio del Regio Diritto, e sopra di esse si spediranno le licenze con obbligo di esibirle al Tribunale competente §. 33. Le questioni sopra i termini assegnati a domandar la grazia si risolveranno malgrado qualunque regolamento, o ordine col puro fatto, cioè con vedere se la grazia è stata chiesta nel termine, o nò, nè alle mani-morte si accorderà veruno dei rimedj ordinarj, o straordinarj, di cui parla l'articolo della *Legge del* 1751. senza un Rescritto speciale, munito della clausula „ *non ostante* „ §. 37. Nelle disposizioni, per cui si lascia a mani-morte la nuda proprietà, e ai laici l' usufrutto, il termine a chiedere la grazia decorre non dalla consolidazione della prima col secondo, poichè l' usufrutto non ha condizione, ma dall' apertura del testamento, o codicillo §. 28. L'articolo 40. riguarda le cause decise, o pendenti in virtù dell' articolo 41. 42. L' Archivio de' Con-

tratti di Firenze compilò un istruzione in data *dei 12. Dicembre* 1771. Tutti i notari devono prenderla, onde sappiano di quali atti possono rogarsi: vi è infine la nota delle mani-morte esenzionate. La *Notificazione de'* 9. *Settembre* 1814. rimesse in vigore le Leggi di mano-morte. Non è necessario decreto di giudice per l'esecuzione de' regolamenti di ammortizzazione, bastando la licenza del Regio Diritto spedita *gratis* dietro i medesimi: e lo stesso per le licenze, che senza scritto si accordano dalla Segreteria del Regio Diritto per l'esecutorie, e tutele degl'Ecclesiastici, costituzioni di Patrimonj Ecclesiastici, caducità di livelli, affrancazione di oneri, esecuzione di Sentenze d'immissione in Salviano, aggiudicazioni di beni in pagamento di crediti, e colla condizione di alienare, o allivellare altrettanti beni, per l'acquisto oneroso, o correspettivo di censi, luoghi di monte, e altre grazie dovute per disposizione della *Legge del* 1769. Tanto nelle grazie spedite con Rescritto, che dal Segretario del Regio Diritto colle sue facoltà, questo darà le licenze previe le sole verificazioni necessarie per impedir le frodi: o se l'esecuzione della grazia dipende da qualche condizione da giustificarsi in giudizio, nella licenza si farà la commissione ai Tribunali competenti. Quando nell'alienazione di beni Ecclesiastici, il prezzo, e il conguaglio in contante, se si tratti di permuta, non ecceda scudi 50. si può accordare dal Regio Diritto la permissione senza spesa, e senza atti, previa soltanto le verificazioni stragiudiciali, che saranno credute necessarie, e tal licenza starà in luogo di Decreto di Giudice. *Motuproprio de'* 10. *Gennajo* 1784. Le frodi alla presente Legge con simular atti, persone, o altro per far passar beni in mano-morte senza il Regio assenso, e Decreto di Ammortizzazione si puniscono con pena pecunaria, o afflittiva ad arbitrio §. 9. *Legge del* 1751. Per i Notari, che contravvenissero a quanto sopra la

pena è l'inabilitazione al rogito, e una multa di scudi dugento, di cui metà allo Spedale di S. M. Nuova, un quarto all'accusatore, e un quarto al Giudice, che condanna, e in caso d'insolvenza la carcere per un anno §. 10. I Tribunali, e ministri non possono far verun caso di atti a favor di mani-morte, nè seguir volture senza vedere il Decreto di Ammortizzazione pena la nullità, la perdita dell'impiego, ed altre ec. §. 11. In aumento delle pene imposte dalla *Legge del* 1751. le mani-morte possono essere sempre spogliate degli acquisti illegittimi con dover rendere a chi di ragione i frutti percetti, come possessori di mala fede: se i beni, e frutti appartenessero al Fisco questo darà la metà di tutto all'accusatore §. 27. *Legge del* 1769. Per la contravenzione alla Legge possono agire tutti quelli, a di cui favore si è aperta la successione testata, o intestata secondo la prerogativa del grado, e in difetto il Fisco §. 28. Il termine per intentare l'azione è di un anno e un giorno per ciascun grado, e per il Fisco: per il primo grado decorre dal giorno della trasgressione; per gl'altri da quello, in cui è spirato per il grado precedente §. 29. Ma contro le mani-morte l'azione non perisce mai: possono sempre esser convenute dagli eredi, o dal Fisco non ostante la prescrizione centenaria, o immemorabile §. 30. Anche passati i termini suddetti averà luogo la prevenzione fra gli eredi, ed il Fisco; gl'eredi in quarto grado in linea descendentale, e in secondo in linea trasversa, qualora competa loro la purgazione della mora, o la restituzione *in integrum* escludono il Fisco, ancorchè avesse prevenuto, e in tal caso quelli, in cui passa l'eredità, daranno all'accusatore la partecipazione assegnatagli dall'articolo 27. §. 31.

MANUTENZIONE. Quello, che possiede pacificamente mediante più atti il diritto di nominare una fanciulla ad ottenere una dote, deve mantenersi nel possesso. *Tes. Ombr. dec.* 24. *tom.* 1.

MARITO. Non può dirsi fatta in frode dei creditori la confessione del marito a favore della moglie per dependenza di spillatici, benchè mancante della firma di tre testimoni, quando questa confessione è stata emessa avanti la di lui oberazione. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 14. *Agosto* 1820. *in causa Tamburini, e Nati, e Donatini: Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 47. *pag.* 92.

MARINA. *Capitoli de'* 28. *Febbrajo* 1552. per la marina militare. *Regol. generale* di marina, e navigazione *de'* 10. *Ottobre* 1748. *Ordini, e Regol. di disciplina de'* 6. *Giugno* 1790. sulla marina di guerra. *Motupr. de'* 12. *Marzo* 1761. sopra i bastimenti con bandiera Toscana.

MARMI. *Notif. de'* 9. *Agosto* 1773. sulla loro gabella, e franchigia.

MARROCCO. *Trattato de'* 24. *Marzo* 1778. di questo Impero colla Toscana.

MASCAGNI. Si accorda la privativa della stampa della grande Anatomìa del professore Paolo Mascagni ai Signori professore Vaccà, Barzellotti, e Rosini. *Notificazione della Segr. del Buon Governo del dì* 22. *Marzo* 1823.

MASCHERE. È proibito alle maschere portare, o far portare ad altri di loro seguito, a piede, o in vettura armi di ogni sorte benchè ne avessero la licenza, sassi, bastoni, mazze ferrate ec. sotto pena della Legge dell'armi, più l'arbitrio, se non hanno licenza. È proibito imitare il vestiario Religioso, o Ecclesiastico; pena tratti due di fune, e la perdita dell'abito, e scudi 10. È proibito alle maschere uscire dopo le ore 24. (derogato) insultare, offendere, o percuotere, anche per scherzo, e fermarsi a fare strepito avanti le Chiese, e Conventi di Monache, pena tratti due di fune, e scudi 10., e si procede *ex officio*, e per inquisizione. *Bandi degli* 11. *Gennajo* 1600., *e* 10. *Gennajo* 1738., *e* 1744. (senza gior-

no) son proibite le maschere fuori del tempo, in cui la polizia le permette, pena scudi 100., di cui un quarto và al querelante. *Bando de' 6. Febbrajo* 1731. È proibito il suono del tamburo dopo le ore una di notte, pena la cattura e la carcere. *Notif. degli* 8. *Gennajo* 1799. *Circol. de'* 9. *Gennajo* 1802. La *Notif. de'* 21. *Marzo* 1785. regolò i tempi, in cui erano permesse le maschere, e le proibì in tutte le stagioni fuori che nelle quattro principali Città; ora vien ciò determinato ogni anno con Notificazione particolare della polizia. Vi era pure sulle maschere la *Notif. de'* 25. *Gennajo* 1804.

MATERNITA' Il *Motuproprio de'* 21. *Dicemb.* 1815. ne istituisce l'Ufizio nello Spedale degl' Innocenti della Città di Firenze, ordinando in esso la riunione di dodici allieve, per essere istruite nell'ostetricia da nominarsi dette allieve per turno dalle Comunità dello Stato, a carico delle quali resta il pagamento di lire 600. annue nel biennio del turno a favore del detto Spedale per il loro mantenimento. Le condizioni volute nelle allieve sono la moralità, la capacità, e la docilità riconosciuta maggiore fra le concorrenti. Le allieve restano abilitate all'esercizio della professione dopo diciotto mesi d'istruzione teorica, e pratica. *Ordine de'* 19. *Agosto* 1816.

MATITA NERA E ROSSA. Quella di Toscana è esente da ogni gabella d'introduzione nel Territorio riunito, e nelle Città gabellabili, e da ogni dazio d'estrazione, purchè sia accompagnata da un certificato del Giusdicente locale dichiarante l'origine, peso, e qualità. *Notif. de'* 10. *Luglio* 1792.

MATRIMONI. I matrimoni segreti sono proibiti: se i Vescovi ne credono necessario alcuno, ne renderanno conto al Trono con i motivi. Si asterranno anche dal dare con troppa facilità le dispense dalle denunzie. *Circolare del Settembre* 1788. (senza giorno.) Le promesse di sponsali non danno azione per obligare

al matrimonio, ma soltanto per i danni, e spese. L'attore può dimandare che lo sposo dissenziente sia esaminato in Tribunale per assicurarsi, se vuol recedere di sua volontà, o se vi è costretto. *Notificaz. de'* 9. *Novembre* 1790. Le promesse di sponsali, di pupilli, e figli di famiglia sono nulle, se non sono in scritto con tre testimoni, e col consenso del padre, o tutore, salvo il ricorso al Tribunale in caso d'ingiusto dissenso: per quelli, che sono fuori della patria potestà, e maggiori di anni 20. la questione è rimessa a disposizione di ragione, non ostante il disposto della *Notificaz. de'* 9. *Novembre* 1790. *Legge de'* 30. *Gennajo* 1793.

MATRIMONIO. Il padre non può utilmente farsi opponente al matrimonio, che il figlio è per contrarre con una figlia di uno già mancato di vita, e che fu un tempo esecutore di Giustizia. *Sent. del R. Magistrato Supr. del dì* 19. *Dicembre* 1821. *in causa Kindt, e Kindt. Gior. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *ann. dec.* 41. *pag.* 269.

— Il contratto di matrimonio celebrato sotto l'influenza delle Leggi francesi soltanto avanti l'ufiziale dello Stato Civile, si risolve in contratto di sponsali *per verba de futuro* in forza della *Legge del primo Maggio* 1814. ed è luogo alla restituzione della dote che potesse essere stata pagata. *Sent. della Rota di Fir. in causa Benini, e Muzzi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 5. *pag.* 382.

MEDICI. Sull'arte de' medici e speziali vi sono: 1.° Li *Statuti de'* 24. *Luglio* 1556. 2.° La *Deliber. de'* 17. *Dicembre* 1556. sull'inesigibilità dei conti per non osservanza delle formalità prescritte dalli Statuti. 3.° La *Provvisione de'* 23. *Febbrajo* 1559. sulle tare. 4.° L'*Editto de'* 20. *Agosto* 1552. che ordina agli speziali di uniformarsi al ricettario approvato da Governo. 5.° La *Riforma degli Statuti de'* 30. *Settembre* 1644. I medici e chirurgi non devono ese-

citare oltre i limiti dell'arte, e della matricola (cioè i primi per l'interno, i secondi per l'esterno del corpo umano) pena l'arbitrio, e scudi 25. di cui un terzo và al notificatore: le ricette devono essere scritte, e firmate da loro; altrimenti gli speziali non possono eseguirle sotto pena di scudi 10., e devono conservarle in filza. *Provvis. de' 12. Ottobre* 1560. Per esser pagati delle loro mercedi devono dentro 3. anni dalla visita, o cura produrre in Tribunale la notula giurata, e far piena prova: spirato tal termine il credito deve provarsi nei modi ordinarj; *Ordine*. I medici e chirurgi condotti devono curare *gratis* i militari distaccati nel paese, perchè fanno parte di quella popolazione. *Circol. de' 12. Dicembre* 1815. ha ristabilito i medici, e chirurgi Fiscali, e ne ha fissati gl'obblighi, ed i diritti.

— I crediti dei medici resultanti da visite si prescrivono col lasso di tre anni dal dì dell'ultima visita in forza dolla *Legge de'* 20. *Ottobre* 1767. *Sent. della Rota Civile di Fir. del dì* 11. *Aprile* 1820. *in causa Billi, e Ronchi Ghinazzi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 25. *pag.* 103.

— E IMPIEGATI AGLI SPEDALI COMUNITATIVI. Non potranno esser confermati dalle Magistrature Comunitative, se non presenteranno un certificato rilasciato dalle autorità dirigenti lo Spedale, col quale si attesti il buon servizio da essi prestato al Luogo Pio. *Circol. dell' Uffizio Generale delle Comunità del dì* 18. *Ottobre* 1822.

MEDICO. *V*. PROVA TESTIMONIALE.

— *V*. PRIVILEGIO. Siccome la professione del medico riguarda il massimo degl'oggetti della publica utilità, i di lui stipendi, allorchè è addetto al servizio di una Comunità, devono godere del privilegio, che godono le provvisioni di tutti i publici impiegati, vale a dire di non esser soggetti ai diritti dei creditori, i quali non potranno fare sopra di essi al-

cun sequestro. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 14. *Marzo* 1822. *in causa Lensi, e Biagi*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 61. *pag.* 339.

MENDICANTI. Il *Bando de'* 27. *Ottobre* 1623. proibì di questuare in Firenze, e creò un Reclusorio a S. Marchio Vecchio. I *Bandi de'* 3. *Agosto* 1671., 22. *Giugno* 1688., 13. *Genn.* 1701., *e* 24. *Aprile* 1727. proibirono questuare in Firenze senza la licenza della Congregazione di S. Gio. Batista, e sempre ai Forestieri, il tutto sotto gravi pene. L'*Editto de'* 16. *Agosto* 1765. proibì accattare sopra sedie, carrucci, e letti, o mostrando piaghe, e mutilazioni sul motivo, che per gl'infermi eranvi li Spedali, e proibì questuare dopo le ore 24., il tutto sotto pena della carcere, e arbitrio. La *Notific. de'* 31. *Ottobre* 1793. §. 1. *e* 2. ha proibito parimente il questuare in Firenze senza il segno della Congregazione, ed a tutti dalle ore 24. al levar del sole, e per le Chiese sotto le pene ivi espresse. La stessa Notificazione indicava le qualità necessarie per ottenere il segno. Ora la *Notif. de'* 18. *Dicembre* 1815. ha creato in Firenze una Pia Casa di refugio, ed è proibita la questua nella Città, e per i recidivi la carcere da' tre giorni a un mese.

MERCANTI, BOTTEGAI, E ARTEFICI. I loro libri per oggetti relativi alla mercatura fanno fede contro i mercanti, e artefici; contro i non mercanti fanno fede se il debitore è convenuto dentro un anno dal giorno, in cui fu scritta la partita, o dalla scadenza, se nella partita era fissato il termine a pagare: passato l'anno non fanno fede, salve le altre prove. *Legge de'* 15. *Febbrajo* 1789. Disposizioni transitorie per i casi anteriori. *Notificaz. de'* 9. *Febbrajo, e* 24. *Agosto* 1791. Ora ciò è regolato dal Codice di Commercio.

MERCANZIA. Quello, che esercitando qualche specie di mercatura emette dei biglietti, o promesse semplici

relative ad operazioni commerciali, è sottoposto alla Giurisdizione dei Tribunali di Commercio: *dec. del Supr. Consiglio del dì* 17. *Luglio* 1820. *in causa Guillard, e Lambruschini*: *Giorn. Prat. Leg. vol.* 6. *ann.* 1820. *dec.* 59. *pag.* 229.

— Per l'effetto d'indurre in alcuno la qualità mercantile è necessaria la prova della reiterazione degl'atti di commercio. *Sent. del Trib. di Comm. di Fir. del dì* 4. *Genn.* 1819. *in causa Turlonia, e Vallis*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 20. *p.* 85. L'artefice, che unisce l'artifizio colla negoziazione, e che compra la materia per trasmutata in altra forma, e rivenderla, come pure l'artefice, che si serve dell'opera di un terzo per immutare la materia medesima deve dirsi mercante. E quell'artefice, che compra, o prende a nolo un istrumento d'arte per formare degl'oggetti di speculazione commerciale, esercita un atto di commercio; ed è perciò sottoposto alla Giurisdizione dei Tribunali di Commercio: *Sent. del Trib. di Comm. predetto del dì* 27. *Settembre* 1819. *in causa Lapi, e Bardi: Giornale Prat. Leg. anno* 1819. *vol.* 5. *decis.* 21. *pag.* 89. Quello, che compra, o riceve la materia, che gli serve per fare un qualche lavoro, o rivende, o restituisce la materia stessa non più intiera, ma immutata, non è negoziante. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 30. *Ottobre* 1819. *in causa Bertelli, e Nannei*; *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 23. *pag.* 93.

— Il debitore mercante può esser convenuto civilmente avanti il Tribunale di Commercio per l'effetto, che sia dichiarato il credito, e quindi può esser richiamato dal creditore avanti l'istesso Tribunale, come Tribunale di Commercio per ottenere contro di esso l'arresto personale: *Sent. della R. Rota Civile di Fir. del dì* 26. *Settembre* 1818. *in causa Magnani, e Montanelli*. *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 51. *pag.* 330.

— L'intraprenditore di fabbriche, che contrae dei debiti per compra di materiali, che servono alle fabbriche medesime pone in essere degl'atti di commercio, e può essere astretto al pagamento per mezzo dell'arresto personale: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 11. *pag.* 26.

— Per qualificare alcuno per mercante è necessario provare, che le mercanzie acquistate da una bottega abbiano formato oggetto di speculazione mercantile, giacchè in caso diverso l'acquirente, che se n'è servito per lavorarle, si considera, come artefice. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 25. *Maggio* 1819. *in causa Cosi*, e *Micheletti*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 16. *pag.* 71:

— L'artista che compra i generi necessarj all'esercizio della sua arte per lavorarli, e rivenderli dipoi a tutti quelli, che si presentano per farne acquisto, entra nella classe delle persone commercianti. *Dec.* 32. *R. Rota Fior. del dì* 10. *Luglio* 1823. *in causa Pignaro, e Burroni*: *Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 143.

— Colui, che impugna la quantità del debito proveniente da mercanzie, del quale vien richiamato alla soddisfazione, asserendo di aver fatto dei pagamenti parziali, è in obbligo di farne la prova, senza la quale è giusta la sentenza, che lo condanna con arresto personale. *Dec.* 33. *R. Rota Fior. del dì* 7. *Agosto* 1823. *in causa Bernardi, Bosi, e Comp. e Ulivi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 146.

— Si dice mercante quello, che compra dei generi di commercio oltre il proprio bisogno: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 9. *Marzo* 1820. *in causa Levantini, e Duranti*. *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 32. *pag* 144.

— Il compratore, se abbia contrattata col venditore di comprare totalmente una quantità di mercanzia, e per quella abbia data una caparra, e abbia in conto pagata una parte di prezzo, non potrà in seguito pre-

tendere di ricevere la parte della mercanzia pagata, ma deva costringersi a ricevere tutta la mercanzia dedotta in contrattazione; nè il venditore sarà tenuto ai danni, e interessi, se abbia ricusato di consegnare al compratore la quantità equivalente al prezzo pagato. *Tes. Ombr. dec.* 39. *tom.* 3. *pag.* 243.

— Suoi Statuti *de'* 26. *Marzo* 1585. E per la Corte di Mercanzia di Siena *de'* 2. *Aprile* 1644. *Riforma* degli Statuti di Mercanzia in Firenze *degl'* 11. *Aprile* 1713., conferma nella medesima. *Ordine del* 1733. (senza giorno.) La *Legge del primo Febbrajo* 1770. soppresse il Magistrato, o Corte de' sei di Mercanzia. *Tariffa* del nuovo Tribunale, o Corte di Mercanzia *de'* 4. *Nov.* 1775. *Legge de'* 12. *Giugno* 1778. sulla giurisdizione di esso: vi sono inserite le Istruzioni per i Tribunali in materia esecutiva. *Legge de'* 4. *Agosto* 1782. che lo sopprime, e ne affida le attribuzioni ad altri Tribunali.

— *V.* PRELAZIONE.

— *V.* RIVENDICAZIONE.

— Il contratto di compra, e vendita di mercanzie si prova mediante la consegna delle medesime, e le condizioni del contratto non concordate possono legittimamente resultare dall' asserzione del sensale anche preso, come testimone mediatore. *Sent. della Rota di Firenze del dì* 28. *Settembre* 1815. *in causa Fortini*, *e Taviani*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *volume* 1. *dec.* 53. *pag.* 275.

— La vendita delle mercanzie fatta da un commissionato è nulla, quando non è munito di mandato; e ciò non ostante, che abbia un credito col committente, e che questo sia stato per lettera avvisato della diminuzione del prezzo delle mercanzie medesime, e che era nella determinazione di venderle: *Dec. del Supremo Cons. del dì* 10. *Luglio* 1816. *in causa Brunel*, *e Berardi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 12.

— Il commissionato per la vendita delle mercanzie non

può esitarle a fido senza il consenso del proprietario. *Sent. della R. Rota di Firenze del dì* 28. *Gennajo* 1817. *in causa Dubbame, e Yenghidumia: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 52.

— Le mercanzie sortite dal magazzino del venditore, o di chi le spedisce, viaggiano senza una convenzione in contrario a rischio, e pericolo di quello, a cui appartengono: E non si rende il venditore responsabile dell' avaria, e della perdita della merce medesima. *Sentenza del Tribunale di Commercio del dì* 25. *Agosto* 1815. *in causa Frullini, e Guidotti, e d'Angest: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 46. *pag.* 219.

— *V.* REIVINDICAZIONE. Provata l'identità della merce compete al venditore la reivindicazione della medesima, quando non si ebbe fede del prezzo non ostante la consuetudine di concedere al compratore la dilazione di un mese a pagare, e che la compra fu fatta *a pronti contanti. Tesoro Ombr. tom.* 10. *dec.* 8. *pag.* 61.

— Il venditore di una merce, a cui dal compratore è stato promesso di pagarne il prezzo dentro un determinato tempo, e di cautelarlo colla solidale obbligazione di un mallevadore, ha diritto di ottenere, che l'esibito mallevadore sia esaminato su tal proposito, allorchè non gli è stata mantenuta questa cautela, e che viene richiesto ad eseguire la consegna del genere contrattato. *Dec.* 71. *Regia Rota di Arezzo del dì* 5. *Agosto* 1823. *in causa Sabatini, e Scarpaccini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 340.

MERCATI. *Regolamento de'* 28. *Agosto* 1741. sulle contrattazioni del bestiame al mercato di Borgo a Buggiano. *Bando del dì* 8. *Marzo* 1643. che assegna il posto ai venditori di ciascun genere nei mercati di Firenze. *Bando de'* 23. *Giugno* 1770. che circoscrive il circondario dei mercati di Firenze, e assegna il posto ai venditori, come sopra. *Notif. del*

dì 13. *Gennajo* 1789. che proibisce il mercato di paglia, carbone ec. presso la Chiesa di S. Giovanni, e lo trasferisce sulla Piazza vecchia di Santa Maria Novella. *Notif. del dì* 21. *Dicembre* 1792. sopra i mercati di Firenze in esecuzione delle Leggi annonarie. *Regolamento* per i medesimi, e altri dentro le 25. miglia, tassò le pene per le vendite di roba mal sana, e frodo nel peso, o misure; e volle che i prezzi si tenessero affissi dai venditori, *de'* 26. *Marzo* 1693., e *Circol. de'* 19. *Luglio* 1794. dichiarante che esso non deroga alle privative dei proventuarj dei macelli. I *Motupropri de'* 26. *Aprile, e* 13. *Settembre* 1773. abolirono ogni diritto di preferenza nelle compre ai mercati, e ogni vincolo di luogo, ed ora. *Editto de'* 20. *Febbrajo* 1796. sul mercato di bestiame fuori della porta alla Croce di Firenze; ai mercati di commestibili sopraintende la polizia per la salubrità dei generi, ed esattezza dei pesi, e misure: ad essa i grascieri faranno i loro rapporti. Chi insulta i grascieri in esercizio si punisce colla carcere fino in 15. giorni, e inabilitazione a poter vendere, e tener bottega fino in tre anni. I Giusdicenti, o a querela dei lesi, o sull'avviso dei grascieri visiteranno le botteghe di tempo in tempo: e trovata una delle suddette contravvenzioni, la puniranno economicamente con multa da lire 20. a 100. e la carcere fino in 15. giorni, o inabilitazione a vendere per 6. mesi, o un'anno, e quanto ai recidivi con inabilitazione per 3. anni, o esilio dal luogo, e 5. miglia attorno fino in un'anno; e sempre avrà luogo la restituzione del prezzo mal percetto, il sotterramento del genere insalubre, e la confisca delle stadere non giuste, o non segnate; salvo il ricorso ai ministri superiori di polizia. *Motupropr. de'* 17. *Marzo* 1803.

MERCURIALI. Il prezzo dei prodotti campestri, quando non è stato convenuto, s'intende domandato se-

condo quello, che resulta dalle mercuriali. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 27. *Aprile* 1821. *in causa Carletti, e Petessi. Gior. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 89. *pag.* 375.

MERCEDE. *V.* PROVA TESTIMONIALE.

MERCI. *V.* DANNI.

MERETRICI. La *Legge del primo Ottobre* 1558. proibì comprar roba da esse, perchè essendo forestiere non defraudassero i creditori; non godono della tolleranza, se non in quanto non diano scandalo, nè siano causa di risse, e disordini: non possono abitare dentro braccia 100. dai Conventi di Monache. *Legge de'* 29. *Luglio* 1561. I *Bandi de'* 6. *Marzo* 1579., 8. *Maggio* 1628., 23. *Agosto* 1630., *e* 15. *Giugno* 1639. l'obbligarono sotto gravi pene, ad abitare in certe strade: proibivano loro di portare certi ornamenti, e di andare di giorno in vettura, o carrozza per Firenze; le astrinsero a rassegnarsi periodicamente all'Uffizio dell'Onestà, e vietarono loro il mascherarsi, senza licenza di esso, uscir di notte, o assentarsi, ritener seco veruna donna anche per serva, o benchè fosse parente, e non era descritta all'Uffizio come meretrice, e di tener gioco; le obligarono a portare un segno giallo nel velo, o altro ornamento da testa; regolarono i loro atti, e contratti, e proibirono a tutti offenderle, o insultarle: La *Provvisione de'* 3. *Luglio* 1625. ammesse le meretrici dette private, cioè non descritte all'Uffizio, e le sottopose a una tassa: ora questa materia dipende liberamente dalla polizia nel doppio aspetto della publica salute, e dell'ordine publico.

MERITO DI CAUSA. Il merito della causa è calcolato sull'importare della domanda: *dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 6. *Marzo* 1818. *in causa Lemmi, e Poggianti. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 1. *pag.* 1.

— Il merito di una causa per la competenza del Tribunale dipende non dalla quantità, che è dovuta,

ma dalla quantità espressa nella domanda, e quando è riconosciuta pettorale, cioè inferiore alle lire 20. è dovuta la restituzione delle spese, che sono state fatte. *Dec.* 78. *R. Rota di Fir. del dì* 5. *Giugno* 1823. *in causa Cavini, e Naldini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 325.

— Le cause, le quali non eccedono la somma di scudi 200. sono dalla Legge sottoposte, per motivo della più celere spedizione, e minor dispendio, all'esame d'un solo giudice ne' Tribunali Collegiali, e sono perciò rivestite del carattere, e natura delle cause sommarie. *Dec.* 84. *R. Rota di Fir. de'* 5. *Giugno* 1823. *in causa Castelli, e Mercatali. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 363.

— Le cause, il merito delle quali non oltrepassa la somma di scudi 200. possono quantunque si agitino alle R. Rote esser decise validamente da un solo giudice, e non possono essere attaccate di nullità. *Dec. del Supr. Cons. del* 5. *Maggio* 1823. *in causa Magnani, e Formigli, e Marri. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 69. *pag.* 338.

— Le cause di merito incerto non possono essere esaminate, e decise in appello da un solo giudice di Rota; e se esso pronunziasse la sentenza, questa è nulla. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 13. *Maggio* 1822. *in causa Cavigli, e Berretti· Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 64. *pag.* 348.

— Le spese aggiunte alla sorte formano merito di causa, quando con una sentenza esecutoria d'altra procedente si condanna il debitore al pagamento dell'una, e dell'altre: *Dec. del R. Supr. Cons. di Giustizia del dì* 24. *Aprile* 1820. *in causa Fojanesi, e Donnini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 38. *pag.* 150.

MESSE, E SUFFRAGI. I lasciti per tal capo, se eccedono il valore di zecchini 100., o la ventesima dell'eredità non possono essere eseguiti senza la grazia

Sovrana, esistano, o non esistano congiunti in qualunque grado del disponente. *Motuproprj de'* 18. *Agosto* 1777., *e* 6. *Giugno* 1778.

MESSI. Devono avere 25. anni compiti, saper leggere, e scrivere, essere di buoni costumi, e senza pregiudizi colla Giustizia. *Legge degl'* 8. *Febbrajo* 1775. §. 1. Sulla loro elezione anticamente vedi i §§. 2. e 3. di questa Legge, e la *Circolare de'* 7. *Agosto* 1779. Ora si nominano dal Presidente del Buon Governo. Agli eletti si spedisce il Decreto di nomina, e danno le solite mallevadorie, e sodi senza spesa §. 6. Non possono esercitare nello stesso Tribunale il padre, e il figlio: il nipote, e il zio paterno, o materno, due fratelli, o cugini, il suocero, e il genero §. 7. I messi non possono esser bargelli, o famigli §. 8. I messi hanno scudi 4. il mese, fuorchè a Campiglia, e Livorno, ove ne hanno 5., e ai bagni di S. Giuliano, ove ne hanno 2. *Regolamento degl'* 11. *Ottobre* 1783. §. 1. 2. 3. (per il Fiorentino) si pagano dal Camarlingo Comunitativo dopo il 20. di ogni mese §. 4. Se il messo è anche donzello della Comunità, questa li pagherà per tale ufficio un salario a parte §. 8. Si mutano dopo un discreto tempo secondo i ricorsi, che vi saranno senza lasciarli troppo in un Tribunale, e con lasciarveli quanto basti, perchè prendano la necessaria pratica dei luoghi: se ne muterà ogni anno un piccolo numero, e non si faranno mute a truppa di gran distanza §. 4. *Legge suddetta degl'* 8. *Febbraio* 1775. Nei Tribunali, ove ne è più di uno non si muteranno tutti in un tempo senza gravi cause, perchè rimanga sempre uno pratico del paese §. 5. Sulle loro attribuzioni vi è una *Provvis. de'* 6. *Giugno* 1668. Devono ad ogni richiesta accompagnare gl' esecutori alla casa delle persone da esentarsi, o arrestarsi, pena, se ricusano la dimissione: non devono però, nè portar armi, nè prender parte nell' esecuzione, o arresto sotto la stessa

pena, ma unicamente assicurare alla persona da arrestarsi, che quelli sono gli esecutori. *Circolare dei* 9. *Marzo* 1769. Non possono tenere ajuti non approvati, nè si approveranno mai, che a loro rischio, e coll' obbligo di pagargli. §. 9. *Legge del* 1771. Dove è l' ajuto, il messo principale risiederà presso il Tribunale, e il Giusdicente invigilerà, che presti il servizio, che può, e non divenga un' ozioso pensionato §. 10. Non possono far questue, nè ricever regali in denaro, o generi, pena la perdita dell' impiego: i Cancellieri Comunitativi, e i Giusdicenti ne daranno parte §. 11. e *Regolamento degl'* 11. *Ottobre* 1783. §. 11. Devono risedere dove risiede il Giusdicente §. 12. *Legge del* 1775. Le Comunità di concerto col Giusdicente gli provvederanno l' alloggio, ma essi ne pagheranno la pigione §. 13. e *Regolamento degl'* 11. *Ottobre* 1873. Stanno personalmente a Sindacato a finir d' anno per rispondere ai ricorsi avanti l'Autorità, che gli ha eletti, presentando i benserviti del Giusdicente, de' Magistrati delle Comunità locali, e degli Ufizi superiori della Città capo-luogo della Provincia, e sono soggetti alla conferma annuale. *Legge del* 1775. §. 15. 16. 17. e *Regolamento degl'* 11. *Ottobre* 1783. §. 7. e 12. Ove son più messi, il Giusdicente divide le gite, e le funzioni, ma devono supplirsi a vicenda, e l' uno può sempre essere incaricato del servizio attribuito all' altro §. 19. *Legge del* 1775. Son riunite ai messi le funzioni di Sindaci dei malefizi, e rettori de' popoli, e cavallari che sono soppressi, e servono i grascieri nelle loro ingerenze §. 21. 25. e *Regolamento degl'* 11. *Ottobre* 1783. §. 9. Tutti gl' incerti civili, e criminali si mettono in una cassetta, e si dividono ogni mese fra tutti i messi del Tribunale §. 22. 26 e *Regolamento del* 1783. §. 6. Ove le funzioni di soprastante si fanno dai messi, ciò spetta al messo più anziano, e gli altri lo suppliranno, mentre è occupato in questo ser-

vizio: onde gl'incerti di soprastante si mettono nella cassetta. §. 27. 28. *Legge del* 1775. Il Giusdicente può sospendere i messi con renderne conto, e destinare un'interino. §. 30. 31. Un messo inabilitato a servire in una Giurisdizione, non vi può andare neppure, come famiglio §. 33. I messi non possono fare atti civili, fuori della Giurisdizione civile del loro Tribunale, nè criminale fuori della Giurisdizione criminale, pena la nullità, spese, e danni. §. 34. Sotto le stesse pene non possono fare atti neppure nel loro territorio, senza mandato del Giusdicente, o del Notaro, e nemmeno per ordine di un'altra autorità, dovendo ricevere tutte le commissioni da detti ministri. §. 35. Il Giusdicente si varrà dei secondi esecutori, se il messo referisse nulla da gravare, o anche in vece del messo, se la parte istante lo allega a sospetto. §. 36. I messi per loro affari possono essere convenuti, ed esentati, come ogni altro avanti il Tribunale competente. Il §. 38. darà alla parte l'azione di convenirli avanti il Tribunale di Firenze; è unito a questa Legge il ruolo de' messi del Fiorentino, e loro salario. §. 37. Le nuove Leggi hanno dato ai messi il titolo di cursore: sopra i loro atti. Vedi il *Regolamento* di Procedura Civile. §. 1023. e segg. *La Circolare de'* 23. *Novembre* 1814. prescrisse varie disposizioni provvisorie sulle loro funzioni, e salarj fino al 1815.

MEZZANI. Sono essi tenuti a denunziare ogni mese all'ufizio dell'esazione del loro circondario i contratti, e partiti interessanti beni immobili da essi stipulati, e di fare apporre il visto ogni anno al loro registro dall'ufizio suddetto. *Circolare de'* 29. *Marzo* 1816.

MEZZANO. Quegli, che come mediatore, o mezzano ha trattato, e concluso una vendita, e respettiva compra di beni, per quanto non sia un mezzano approvato, contuttociò se interpone la sua mediazione per professione a simili affari, ha diritto a quella mercede,

che è solito di pagarsi, nè può dal compratore impugnarsi il di lui intervento, quando ha convenuto col venditore di pagare il mediatore. *Dec. della R. Ruota di Pisa del 6. Maggio* 1823. *in causa Cofacci, e della Longa, e della Bianca. Tesoro del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 68. *pag.* 330.

MIGLIORAMENTI. Quando si tratta di miglioramenti fatti nel fondo dotale si devono distinguere gl' utili dai necessarj. I primi si fanno, perchè il fondo divenga migliore, ed i secondi, perchè non perisca il fondo. Nei necessarî può essere vero, che il marito, o il di lui erede lucri i frutti dei miglioramenti, nè che si devano compensare colle spese. Negl' utili poi non può l'erede del marito lucrare i frutti decorsi dopo lo scioglimento del matrimonio, o se percipe i medesimi sono da compensarsi colle spese dei miglioramenti. *Tesoro Ombr. tom.* 3. *dec.* 14. *pag.* 105.

— I miglioramenti utili, e volontari non debbono abbuonarsi al possessor di mala fede. Quello, che è obbligato a rifare i miglioramenti può scegliere, o di rifare le spese, o i miglioramenti. I frutti di miglioramenti spettano a quello, che ha migliorato, quale non può imputargli nelle spese fatte. La compensazione dei frutti percetti dal fondo coi miglioramenti non si fa *ipso jure*, ma mediante l'eccezioni. I frutti percetti s'acquistano dal migliorante, finchè non venga opposta la compensazioue. *Tes. Ombros. decis.* 31. *tom.* 1.

— I miglioramenti dovuti al possessore di buona fede dal proprietario del fondo, di cui ha ottenuta la reintegrazione, si regolano colla proporzione del meno tra lo speso, o migliorato. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 17. *Aprile* 1821. *in causa Riccesi, e Riccesi: Gior. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 78. *pag.* 349.

— I miglioramenti del fondo gravato di un' ipoteca eventuale non restano obbligati a favore di quello, a cui è ipotecato, ma formano un patrimonio libero a van-

taggio del migliorante, il quale può con giustizia separargli in specie a benefizio di colui, che ha cooperato ai medesimi colla somministrazione del denaro, o della materia, o coll'opera: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 21. *Marzo* 1822. *in causa Ricci, e Kiguè de' Ricci* : *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 48. *p.* 296.

— Quando il conduttore anche senza il consenso del padrone eseguisce nel fondo locato dei miglioramenti utili si devono rifondere al conduttore migliorante le spese colla distinzione del *quid minus inter impensum, et melioratum. Sent. del R. Magistrato Supr. del dì* 23. *Giugno* 1819. *in causa Bacheri, e Lombardi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 9. *pag.* 188.

— Per l'effetto di ripetere i miglioramenti si deve provare lo stato antico, e si devono giustificare i miglioramenti fatti da se, o da quello, che aveva causa per effetto di repetergli. *Tes. Ombr. tom.* 6. *decis.* 50. *pag.* 500.

— L'enfiteuta possedendo con titolo di dominio diventa vero padrone dei miglioramenti a differenza di quello, che non possedendo con titolo di dominio diviene semplice creditore di miglioramenti ; e perciò la diminuzione del valore dei miglioramenti determinato dall'antico cede in danno del migliorante; e perciò bisogna provare precisamente il valore del tempo, in cui i miglioramenti si devono detrarre. *Tes. Ombr. tom.* 8. *dec.* 39. *pag.* 520.

— I miglioramenti, che secondo la Legge d'investitura si devolvono al padrone diretto non restano obligati al creditore, che agisce in quel tempo, in cui quelli si ritrovano presso il padrone diretto. Se poi si trovano presso i chiamati, e sia stato convenuto, che ritornino di qualunque genere siano, allora sono affetti all'ipoteche. Si esaminano diverse questioni *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 15. *pag.* 200.

— I miglioramenti tanto in genere, che in specie si

provano per mezzo di periti. Se esista il patto, che in qualunque caso di devoluzione i miglioramenti, benchè piccoli siano devoluti al padrone diretto insieme col fondo enfiteutico, quelli che dovevano farsi per patto del contratto, non posano durante l' investitura nell' erede del miglioramento, ma nel chiamato successivo. Il valore degl' altri dependenti unicamente dall' arbitrio del migliorante si deve rifare all' erede avuto riguardo però al pericolo della devoluzione. Tali questioni si esaminano nella *decisione* 54. *tom.* 12. *p.* 528. *del Tes. Ombr.*

— Il patto della perdita dei miglioramenti aggiunto ad una locazione a breve tempo, quando il conduttore manchi per un triennio al pagamento della pensione, è del tutto invalido, non dovendosi aver riguardo, che si tratti di piccoli miglioramenti, mentre nella materia di locazione specialmente a breve termine non ha luogo la distinzione tra i miglioramenti piccoli, e grandi. Indipendentemente anche dall' invalidità del patto non è luogo alla perdita dei miglioramenti, o quando non sia stata provata la caducità, o quando sia stata provata, si presume rimessa per essere stato accettato il pagamento del canone senza riservo di diritto dopo la denunziata caducità, e dalla lunga acquiescenza del locatore. In ogni caso non si deve denegare al conduttore la purgazione della mora, la quale indistintamente compete tanto, se detto patto si consideri separato dal contratto di locazione, quanto se si prenda, come parte, e sequela della locazione medesima. *Tesor. Ombr. tom.* 12. *dec.* 31. *pag.* 232.

MILITARI. *V.* CANNONIERI GUARDA-COSTE.

— Non possono contrar matrimonio senza licenza Sovrana: e senza la presentazione di essa i Parochi non daranno loro la Benedizione Nuziale. *Circolare de'* 14. *Novembre* 1752. *Motuproprj de'* 21. *Novembre* 1764., *e* 24. *Luglio* 1765. Così le promesse di

sponsali di militari sono nulle senza il Regio assenso anche dopo il congedo dal militare, e benchè precedute da stupro. *Legge de' 7. Luglio 1778. Notif. de' 30. Agosto 1815.* I Vicarj dopo che è stato compilato un processo contro persone godenti del privilegio militare, lo rimetteranno all'Auditore militare. Se vi sono implicati anche altri non militari la copia, che serve per la partecipazione al Supremo Tribunale di Giustizia si rimetterà da essi all'Auditore militare, che dopo statuito l'occorrente quanto ai militari, la passerà per gl' altri al Tribunale di Giustizia. *Circol. de' 24. Gennajo 1794.* I militari Toscani, o Esteri, che giungono in Toscana devono dentro 24. ore fare visitare le loro carte dal Comando della Piazza; senza tal *visto* niuno albergatore può alloggiarli, e saranno arrestati. *Notif. de' 24. Novembre 1814.*

— Regolamento sul trasporto dei militari. *Circol. della Camera delle Comunità del dì 18. Febbrajo 1820.*

— In aumento alle disposizioni contenute nel *Rescritto del dì 19. Febbrajo 1819. publicato dall' I. e R. Consulta del primo Marzo detto* relative al modo di convenire giudicialmente i militari avanti i Tribunali civili viene ordinato, che rapporto all' esazione delle poste di diritto Regio, allorchè vengono portate avanti i Tribunali ordinari non è necessario il consenso del Comandante. In quanto all' esecuzione reale che fosse ordinata contro i militari, non potrà eseguirsi, che dietro la facoltà ottenuta dal Comandante, ed alla presenza di due militari. In quanto ai militari in ritiro, che abitano in luoghi, ove non è Comando, si potrà fare l' esecuzione senza l' assistenza dei militari. Le cause pettorali tra militari, o tra un militare, e paesano, quando il militare è reo convenuto, e debitore, si decideranno dall' Auditore militare fino al merito di lire 70. *Circol. dell' I. e R. Consulta de' 17. Aprile 1820.*

— In quanto alle mancanze commesse da alcuno dei militari componenti le due quarte compagnie dei terzi Battaglioni dei Reggimenti stabiliti fissamente in Portoferrajo, e nei casi contemplati dal §. 29. *degli Artic. di Guerra pubblicati il* 15. *Marzo* 1815. sono sostituite alle pene di esilio, confino ec. quelle della carcere, o reclusione nei lavori forzati, osservato quell' ordine, e proporzione nella durata di tali pene, che trovasi determinata dalla *Legge de'* 22. *Giugno* 1816. per i rei di furto. *Motupr. de'* 30. *Agosto* 1824.

MINIERE. È abolita ogni regalia, e privativa sulle medesime; tutti possono senza licenza scavarle, e fare suoi metalli scavati, semi-metalli, e pietre dure, e preziose *Legge de'* 13. *Maggio* 1788. §. 1. Ma se si fa lo scavo nel suolo altrui, o con pericolo di danneggiare gli altrui edifizi, o fondi si dee riportare il consenso degl' interessati, e adempire le condizioni, sotto cui fu prestato, e se sono in prossimità di strade Regie, o Comunitative si osservi la *Notificazione de'* 2. *Agosto* 1787. sono abolite tutte le grazie contrarie alla presente Legge meno quelle a titolo correspettivo o oneroso, e quando esse pure siano estinte per lasso di tempo si osserverà la presente Legge §. 3.

MINISTRI ESATTORI. Ricevono essi il rimborso delle spese Fiscali ne' processi criminali a forma delle note loro rimesse dalla direzione, con obligo di farne i versamenti ogni mese alla cassa del Regio Fisco. *Circol. de'* 9. *Gennaio* 1816.

MINORI. Sebbene il testatore abbia dichiarato, che il di lui erede proprietario non possa fare alcun inventario, nè pretendere alcuna cauzione dell'usufruttuario: se quest' erede è minore, il di lui padre può legittimamente formare l' inventario dei beni componenti l' eredità. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 18. *Giugno* 1820. *in causa Brunetti, e Bargelli* : *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 57. *pag.* 225.

— Il minore, benchè tacitamente emancipato, non può

esercitare la mercatura senza autorizzazione. *Sent. del R. Tribunale di Commercio del dì primo Settembre* 1817. *in causa Papasoli, e Fallani*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 4. *dec.* 67. *pag.* 304.

— Il *Bando de'* 12. *Agosto* 1731., *e la Circolare de'* 13. *Novembre* 1795. vollero che le obbligazioni dei minori, e donne maritate si facessero avanti i Capitani di Orsanmichele colle solennità statutarie. I messi daranno notizia ai Giusdicenti, e i Potestà al Vicario della morte di quei, che lasciano minori senza tutore. *Circol. de'* 6. *Giugno* 1565. *Istruz. degl'* 8. *Giugno* 1782. Agli effetti civili si avevano per maggiori quei che avevano compiti i 20. anni: ai criminali quelli che ne avevano compiti 18., i minori di anni 12. non potevano punirsi per verun delitto *Bando de'* 23. *Luglio* 1561. *Ordini de'* 15. *Gennaio* 1744. §. 4. Vi sono delle istruzioni ai Giusdicenti *de'* 21. *Settembre* 1621. *oltre le suddette degli* 8. *Giugno* 1782. sulla minore età, che vi ha in parte derogato. Vi è pure una Legge sulla tutela, e cura *degl'* 8. *Giugno* 1767. *Legge*, *art.* 13. *e segg.* vogliono che sian riguardati come miserabili, e esenti da ogni spesa i pupilli, che non hanno più di 500. scudi di patrimonio netto e fruttifero. Una *Legge dei* 26. *Settembre* 1802. sopra i contratti de' figli di famiglia, minori, o sottoposti dichiarò, che non davano azione civile, nè criminale contro di essi, e stabilì varie pene contro i contraenti, complici e mezzani. La *Circolare de'* 30. *Settembre detto* sulla di lei esecuzione volle, che si tenesse registro nei Tribunali delle obbligazioni già contratte. Ora ciò è regolato dalla *Legge de'* 15. *Novembre* 1814. che contiene anche le disposizioni transitorie; I ricorsi contro i Sindaci rispetto all'economico dei patrimoni di minori, e sottoposti si portano alla respettiva Ruota Civile. *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 27. 76.

MISSIONI. I Giusdicenti non le permetteranno senza li-

cenza del R. diritto: in essa si ordinerà di farle nella Chiesa senza spettacolo, in tempi da non distrarre i contadini, e altri dal lavoro, e di finirle al tramontare del sole. I Giusdicenti possono derogare ad alcuna di tali condizioni, ove le circostanze locali lo esigano *Circ. del Novemb.* 1776. (senza giorno) La *Legge de'* 13. *Ottobre* 1793., *e quella de'* 30. *Gennaio* 1793., da facoltà ai Vescovi di permetterle in Chiesa con obbligo di prevenire 8. giorni prima il Segretario del R. Diritto.

MISURA. Se dall'istrumento di vendita non si rilevi, come si deve misurare il fondo comprato, si deve usare quella misura, che i testimoni istrumentari, ed il Notaro asseriscono essere stata convenuta tra i contraenti: mentre in questo caso non ha luogo la conclusione, che la misura si deve fare secondo lo stile di quel luogo, ove si celebra il contratto. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 11. *pag.* 96.

MOBILI. *V.* EREDITA'.

— Sotto nome di mobile non si contiene tutto ciò, che può moversi, ma la sola supellettile, massimamente se le altre cose, che si muovono furono esposte sotto altre parole: nè sotto questo nome si comprende il grano, vino, olio ec. Nel legato di un fondo fornito si comprende quella porzione di frutti, che sia necessaria per un'anno ad uso del fondo, e del padre di famiglia.

— Il legato di tutto *il mobile* di casa è più esteso del legato *dei mobili*. La parola *arnesi* denota la supellettile. Sotto il legato di tutte le cose, e masserizie non si comprendono il grano, e i frutti della terra. Le parole *mobili*, *e masserizie* nei legati si prendono per sinonimi. Sotto il legato di tutto il grano, che il testatore abbia in casa, non si comprende il grano da vendersi, ma solo quella parte, che è necessaria per un anno. Sotto nome il legato di un fondo, e di tutte le cose ivi esistenti, benchè non vengano le mer-

canzie acquistate per farne mercatura, vengono tuttavia quelle, che sono state dal testatore raccolte nel suo fondo, benchè destinate alla vendita. Le mercanzie, o i frutti dell'effetto, che restino compresi nel legato di un fondo delle cose ivi esistenti si ricerca, che abbiano una vera, e propria esistenza. *Tes. Ombr. dec.* 23. *tom.* 2. in cui si riportano altre massime.

MOGLIE. *V.* DONAZIONE.

— *V.* LEGATO. *V.* DOMICILIO.

— *V* LEGATO.

MOLINI. La licenza per costruire molini, e Edifizi a acqua si da dalla Comunità operati i metodi veglianti, e col pagare le solite tasse. *Regolamento de'* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorentino) §. 36. Per ogni molino nuovo o aggiunta di doccia, o palmento ad un vecchio, senza denunziarlo a decima vi è la penale di lire 21. a favore dell' accusatore. Non ha luogo la penale, se la trasgressione è scoperta dal Tribunale, o dal Cancellier Comunitativo, o denunziata spontaneamente dal trasgressore. *Circolare de'* 23. *Agosto* 1782. Allorchè è domandato di erigere nuovi molini il Magistrato Comunitativo farà affiggere gli Editti con un termine ai possessori, o abitanti interessati alla densione delle acque a dare il loro consenso, o ricusarlo con i motivi in scritto. Quindi il partito, e tutte le carte si rimetteranno al Senatore Soprassindaco, che le ritornerà per l'esecuzione, se la cosa è regolare, e se i voti dei consenzienti a fronte dei dissenzienti sono eguali ai due terzi, o ne renderà conto a S. A. R. se occorre; se l'opposizione è relativa al solo interesse privato si rimettono le parti al Tribunale competente. *Circolare de'* 9. *Ottobre* 1795. *La Circolare de'* 17 *Novembre* 1815. ha rimessa in vigore dopo il primo Gennaio 1816. la tassa sopra i molini, e edifizi a acqua.

MONASTERI, E CONSERVATORJ. I vestimenti, e

professioni si faranno di mattina, e finiranno a mezzo-giorno. *Legge de' 29. Novembre* 1753. §. 1. Questa Legge ne regola il modo, e proibisce ogni pompa sotto pena di scudi 500. a favore dello Spedale di Santa Maria Nuova. La proibì pure la *Notif. de' 24 Agosto* 1784. §. 1. e 2. che soppresse tutti gli emolumenti soliti di queste occasioni. Non possono vestirsi neppure, come converse nemmeno nei Conservatorj quelle, che non hanno 20. anni compiti, nè essere accettate, che tre mesi prima di detta età. *Motuproprio del 4. Maggio* 1775. §. 2. La monacanda prima di essere accettata deve stare sei mesi fuori di qualunque Monastero §. 4. I seguenti articoli, la *Circol. del 7 Gennajo* 1777, *le Istruzioni* ai Giusdicenti, e Operai *de'* 18 *Maggio* 1775. e la *Circol. del* 19. *Luglio* 1777. riguardano l'esame delle monacande avanti l'accettazione, e sua forma, e le licenze dei Giusdicenti per la vestizione. Tutto il presente Motuproprio si applica anche ai Conservatorj senza voti, nè clausura §. 3. Per l'ammissione di quel numero di monache, che ogni Convento può mantenere, si preferiranno sempre quelle del luogo, e poi le suddite: le forestiere non si accetteranno mai come converse. *Motuproprio de' 30 Luglio* 1782. §. 5. e 6. Nei Monasteri dopo l'anno del noviziato la novizia invece di professione potrà promettere l'osservanza delle costituzioni dopo di che sono abili a tutti gli ufizi delle monache professe, e godono de' medesimi diritti, ma possono sempre tornare alle loro case. Tale promessa si farà privatamente in mano della superiora senza alcuna funzione Ecclesiastica, e colla clausula, che la novizia non intende di far voto, nè semplice, nè solenne, ma di restar sempre nella sua libertà *Notif. de' 28 Marzo* 1786. §. 6. e *Circol. de' 16. Settembre* 1789. Non si può professare che compiti i 30. anni; prima di questa età sono proibiti anche i voti semplici sotto pena dell'esilio per chi gli consigliasse, e se fossero le mona-

che della proibizione di più vestire nel Monastero §. 7. e 10. Ne' Conservatorj i vestimenti saranno privati, e senza funzioni di Chiesa, gli abiti saranno uniformi, senza velo, o altro segno monastico; non vi si fanno professioni, nè voti §. 11. Le suddite non possono monacarsi in Conventi esteri, che previo il solito esame, e il pagamento a uno Spedale della Toscana del doppio della dote, che si dovrebbe, se si monacassero in Toscana: anche se viene concessa la dispensa Sovrana devono pagare la dote semplice allo Spedale Toscano. *Notif. de'* 4. *Settembre* 1788., *e Circol. de'* 30. *Gennajo* 1790. Sono esenti dall' obligo di stare sei mesi fuori del Convento prima della vestizione le oblate dei Conservatorj. *Circol. de'* 2. *Luglio* 1789. Per le oblate de' Conservatorj non è necessario l'esame avanti la vestizione. *Circol. de'* 19. *Novembre* 1791. Niuna fanciulla può essere ammessa a fare le prove, se non ha 18. anni compiti. *Circol. de'* 30. *Nov.* 1782. La dote delle fanciulle per monacarsi in Toscana sarà doppia di quella delle suddite: non si diminuirà, che di consenso dell' Operajo in vista delle circostanze del Monastero, ma in guisa, che sia sempre molto maggiore di quelle delle suddite: Tal consenso è necessario per diminuire la dote anche a queste ultime. *Circol. de'* 15. *Febbrajo* 1777., *e Motuproprio de'* 30. *Luglio* 1782. §. 8. Per le converse non si può esigere dote ma solo un corredo del valore di scudi 25. e non più: ne' Conservatorj senza voti, se la conversa vuole uscire non è tenuta pagare gl' alimenti, che si hanno per compensati col servizio. Alla dote suddetta abolita non si sostituirà altro peso a titolo di livello, o altro, nè si diminuirà ciò, che i Conventi erano soliti somministrare alle converse. *Motuproprio de'* 4. *Maggio* 1775., *e Circol. de'* 18. *Maggio* 1775. §. 1. *e segg. Il Motuproprio de'* 30. *Luglio*. 1782. abolì le doti per le converse, e oblate, e in vece sostituì una elemosina allo Spedale locale, e in man-

canza a quello che riceverà i malati del luogo: questa elemosina fu fissata a scudi 25. per le converse, e per le velate in una somma eguale alla dote, e ciò anche per l'oblate dei Conservatorj §. 1. 2. 3. e 4. Per le serventi negli Spedali non aveva luogo nè elemosina, nè dote. Lo Spedale può sempre congedare quelle, che per impotenze o cattiva volontà non sanno il loro dovere §. 5. Lo Spedale, che riceve l'elemosine delle monacande doveva renderle in tutti i casi, in cui il Convento avrebbe dovuto rendere la dote. §. 6. Alle suddite S. A. R. accorda secondo i casi condonazione, e diminuzione, onde il sacrifizio della monacanda non serva di compenso economico alla famiglia §. 9. Il Convento non può esigere nulla dalle monacande nè a titolo di livello, esenzione di ufizi, regalo, corredo, mobili, o altro titolo anche correspettivo sotto pena di restituire, e arbitrio fino alla soppressione del Monastero §. 10. Le famiglie possono assegnare alle monacande un annuo livello per i loro bisogni personali, ma il Monastero non può intervenire a pattuirlo sotto pena dell'articolo precedente §. 11. Gli Operai sono responsabili delle contravvenzioni; fisseranno per ogni Monastero una ristretta somma per le vestizioni, e professioni comprese le maucie, e regali, e oltre questa somma la famiglia della monacanda non potrà fare veruna spesa §. 12. Vi è una *Notif. Transitoria del 5. Novembre* 1782. Le elemosine allo Spedale sono tassate come segue: Per le velate, o oblate Nobili di Firenze scudi 750. Per le Nobili di Provincia scudi 450. Per le Cittadine di Firenze scudi 100., e come per le Cittadine di Provincia scudi 100., e come per le Cittadine di Provincia per le ragazze delle Città di famiglie, che vivono civilmente con patrimonio, impieghi, o industria, per le ragazze di famiglie di terre, e campagne, che posseggono quanto basta per essere imborsate nelle borse della Comunità scudi 80. Per le artiste

di qualunque luogo scudi. 50. e per le forestiere che non possono accettarsi, se non come velate, sempre il doppio. Per le converse scudi 25. L' elemosina si paga allo Spedale prima della vestizione, che non si permette, se non è presentata la ricevuta all' Operajo. *Motupr. de'* 26. *Gennajo* 1784. *Notif. del primo Settembre* 1798. Nascendo dubbio sulla condizione della monacanda si chiederà sempre la somma maggiore per lasciare, che la famiglia produca al Giudice competente le giustificazioni necessarie, onde pronunzi secondo la giustizia. *Circolari del* 27. *e* 28 *Agosto* 1794. Si restituisce la dote alle ragazze, che prima di professare escono dal Monastero; devono restituirla anche i Conservatorj, se escono per maritarsi, o se vi sono restate meno di dieci anni. Se vi sono state più di dieci anni, e non escono per maritarsi, la dote si compensa in tutto, o in parte con gli alimenti, e si concerta col Sopraintendente dello Spedale, a cui fu pagata la somma da restituirsi. *Notif. de'* 28 *Marzo* 1785. §. 9. Per le elemosine si possono consegnare allo Spedale le cartelle di doti ricevute da luoghi Pii con supplire in contante ciò, che manca, o ritirare ciò che avanza, e ciò quando lo Spedale le riscuote. La cessione si fa con la firma di chi di ragione in calce della cartella. La vestizione purifica la condizione del pagamento senza aspettare la professione, ancorchè fossero conferite sotto condizione del matrimonio temporale, perchè le oblate possono sempre contrarlo *Circolare de'* 30. *Luglio* 1785., *e Notificazione de'* 30. *Gennajo* 1786. Se nelle cartelle vi è un eccedente, questo si rende subito in contanti almeno in somma eguale all' importare della cartella, che forma il sopravanzo: diversamente quest' eccedente non si rende, che dopo la professione, e se non segue tutta la dote si restituisce al Luogo Pio, che la conferì. *Circol. de'* 24. *Maggio* 1793. La dote ricevuta dallo Spedale si lucra da esso, se la monacan-

da muore dopo un'anno dalla vestizione, benchè senza professione. Se muore prima si rende a chi di ragione; e si rende sempre se esce dal Monastero prima di giugnere all'età della professione. *Notif. de'* 28. *Maggio* 1795. Una *Notif. de'* 13. *Agosto* 1804. riguarda le doti per i Conservatorj ripristinati in Monasteri per Decreto degl'Ordinari. La *Circol. de'* 5. *Maggio* 1786. tolse agli Spedali, e rese ai Conservatorj la dote dell'oblate. Non possono collocarsi in educazione, e convitto ne' Monasteri ragazze minori di anni 10. compiti; meno che nei Conservatorj senza voti. *Motupr. de'* 4. *Maggio* 1775. §. 1. *Motupr. de'* 30. *Dic.* 1779. *Notif. de'* 15. *Genn.* 1780. Nei Conservatorj, ove ciò è possibile si farà scuola gratuita alle ragazze del paese *Notif. de'* 28. *Marzo* 1785. §. 16. su questa Legge vi è una *Circol. Transitoria de'* 15. *Agosto* 1785. Gli Operaj annunzieranno al Regio Diritto la vacanza de' posti gratuiti con rimettere le suppliche delle concorrenti, e il loro parere. *Circolare de'* 18. *Giugno* 1803. Il servizio spirituale dipende dagl'Ordinari: Il temporale, ed economico dagl'Operaj *Provvisione de'* 17. *Aprile* 1545. Gli Operaj devono tenere lo stato attivo, e passivo del Monastero. *Ordini* 3. *Luglio* 1766. §. 1. I ministri del convento consegneranno all'Operaio ad ogni richiesta tutti i libri, scritture, notizie ec. § 4. Tutti gl'impiegati temporali devono essere confermati ogni anno nel Dicembre dall' Operaio, altrimenti si hanno per congedati §. 5. Essi dipenderanno unicamente dall'Operaio pena la perdita dell' impiego, e i danni non eseguiranno altri ordini §. 6. *Circol. de'* 18. *Maggio* 1775. §. 8. Gli Operai faranno ogni tre anni almeno visitare da periti probi, e capaci gli stabili rustici, e urbani del convento, e se ne faranno rimettere la relazione: *Ordini suddetti del* 1766. §. 7. e *Circol. de'* 18. *Maggio* 1775. §. 9. *La Notific. de'* 5. *Settembre* 1782. ordinò la vendita, o allivel-

lazione di tutte la case, e botteghe spettanti a conventi, e conservatorj, e non inservienti all' uso di essi, o loro impiegati, e terreni. In spiegazione di essa, e sulla prelazione nell'acquisto vi sono le *Notif. de'* 23. *Settembre* 1782., 1. *Luglio* 1783. *e le Circol. de'* 25. *Febbraio* 1783. *e* 20. *Ottobre* 1784. Niuno può essere operaio di più di tre monasteri. §. 8. *Ordini del* 1766. e §. 12. *Circolare del* 1775. Gli operaj invigileranno, che gl' Ecclesiastici addetti al servizio spirituale del Monastero facciano il loro dovere. *Circolare de'* 18. *Maggio* 1775. §. 1. Questi non si ingeriranno nell'economico, che spetta ai soli operai, come l'amministrazione degl'effetti, riscuotere, pagare, regolare le spese §. 2. 3. L' operaio elegge gli scrivani, procuratori, fattori, ortolani, e altri ministri, e le camarlinghe procurando quanto a queste di combinare il gradimento delle monache. Vacando il posto di medico, o chirurgo presenterà alle monache una nota di più soggetti capaci §. 4. L'operaio si fa render conto, e fa i saldi col procuratore, fattore ec. cercherà che si aumentino l'entrate, e diminuiscano le spese. §. 5. 6. La conferma annua di esso non è necessaria per le camarlinghe, e per i medici e chirurghi §. 7. Per alienare, allivellare, o ipotecare stabili è necessario il decreto del Magistrato Supremo §. 10. e *Circolare de'* 7. *Agosto* 1775. Lascieranno alle monache la nomina ai benefizi di loro patronato, insinuando loro se si tratta di curati di assicurarsi dall'ordinario della capacità dei concorrenti; e se per regola la nomina spetta a loro, e che il benefiziato deva esercitare qualche funzione nel monastero procureranno di combinare il gradimento delle monache. *Circolare de'* 18. *Maggio* 1775. §. 11. Non promiscueranno i loro interessi con quei del Monastero, nè si varranno dei di lui beni, e ministri per uso proprio §. 14. Gli operai, confessori, procuratori, predicatori ec. hanno diritto all' ono-

rario, cui possa esser luogo, ma non a regali in commestibili, o altro dal monastero, o monache. *Circolare de'* 18. *Febbraio* 1778. Sono soppressi i Direttori Ecclesiastici dei monasteri, e rimpiazzati nelle sacre funzioni dai Vescovi, o dal Confessore, o dal Parroco. *Notificazione de'* 24. *Agosto* 1784. §. 3. In tutti i monasteri s'introdurrà la vita comune, e se l'economia lo impedisce non si ammetteranno altri individui, finchè si possa introdurla. §. 4. Introdotta questa restano aboliti tutti i livelli, e prestazioni, che le famiglie pagavano alle monache. §. 5. Ogni monastero avrà un solo operaio §. 6. I Vescovi invigileranno sulle buone scelte dei Confessori, e loro condotta, e affinchè non facciano conferenze colle monache alle grate. È abolito ogni regalo, che ritiravano dal monastero, o dalle monache alle grate. E' abolito ogni regalo che ritiran dal monastero, o dalle monache. Avranno una provvisione da fissarsi dall'operaio, e dal Vescevo, in proporzione delle forze del monastero, numero degl'individui, incomodi, tempo, e gita necessaria, se il monastero è fuori di città, ma non eccederà scudi 4. il mese. Fisseranno pure un discreto trattamento da non potersi eccedere, per il medesimo, quando debbasi trattenere nel monastero. Invigileranno, che le monache non gli diano regali, neppure per messe o altro, essendo ciò contrario alla vita comune, e che non ne ricevano, fuorchè la messa cantata in occasione di vestimenti, professioni, e mortorj neppur dalle famiglie delle monache. *Circolare de'* 18. *Dicembre* 1784. Si considerano come monasteri quei soli, ove si pratica la vita comune: gli altri sono Conservatorj. *Notific. de'* 28. *Marzo* 1785. §. 1. 2. i Conservatorj dipendono da' Vescovi, quanto alla Chiesa, Funzioni Sacre, e elezione di confessori, e nel resto dal Regio Diritto: devono avere un operaio secolare. *Notificazione de'* 28. *Marzo* 1736. §. 10.

Nei Conservatorj si ammettono anche le vedove; non vi si fa verun giuramento, o promessa di osservare le costituzioni. La Comunità può disfarsi delle oblate, che ne disturbassero la quiete, e non si prestassero ai loro doveri, e ciò con partito formale, col consenso dell'operaio, o partecipazione al Regio Diritto. Le oblate possono uscir sempre, ma in tal caso non saranno più ammesse in quel Conservatorio §. 12. Nei Conservatorj non entrano altri uomini, che i parenti più prossimi delle oblate col consenso dell'operaio, e della superiora, col quale possono andare qualche volta alla loro casa, purchè siano accompagnate da alcun altra oblata, e ritornino la sera al Conservatorio §. 13. Vi si ricevono anche le vedove, e le donne separate dai mariti, e le ragazze in educazione sempre con pagare la dozzina §. 14. e 15. Gl'operaj decadono dal loro ufizio, quando vengono sottoposti al curatore; Il Giusdicente ne informerà la Segreteria del Regio Diritto. *Circolare de' 2. Aprile* 1797. Gli operaj non devono trascurare nessuna delle cautele, che si praticano nelle amministrazioni pubbliche. Devono esigere mallevadore da quei, che maneggiano denari, o robe del convento, e conoscere della di loro idoneità. Ogni cinque anni nel mese di Giugno rimetteranno al Regio Diritto lo stato attivo, e passivo firmato dal Procuratore, o computista con indicare le variazioni seguite nel quinquennio: Rimetteranno pure nel Febbraio di ogni anno il bilancio d'entrata, e uscita dell'anno scorso in capi separati, e una tabella a parte degl' individui distinguendo le professe dalle non professe, le converse, quelle che fanno le prove per velate, converse, le secolari, convittrici, o serventi, e i fattori, e altri inservienti, che ricevono il vitto dal Convento: così il Convento conoscerà se può vestire altri individui. *Circolare del Novembre* 1793. (senza giorno) Vi è un *Regolamento generale dei* 6. *Settembre* 1785. in 24. capitoli per i Conserva-

torj: è spiegato colle *Circol. de'* 22. *Ottobre, e* 3. *Novembre* 1785. *e* 9. *Gennajo, e* 4. *Maggio* 1786. La *Notificazione de'* 13. *Agosto* 1804. riguarda pure il regime dei Conservatorj, e l'accesso degli estranei ai medesimi secondo la *Notificaz. de'* 30. *Luglio* 1807. Ogni Monastero, o Conservatorio doveva avere due operai, i quali non poteano agire, che insieme: uno poteva esser Ecclesiastico, e a nomina del Vescovo. Gli articoli 2. e 8. della *Legge de'* 15. *Aprile* 1802. rimettono in vigore le costituzioni canoniche, e conciliari, e vogliono che gli operaj non dispongano di cosa notabile, senza il consenso dei Vescovi.

MONDUALDI. *Bandi de'* 30. *Luglio* 1568., *e* 1589. (senza giorno) che danno facoltà ai Capitani di Orsanmichele d'interporli. *Circol. de'* 13. *Novembre* 1745. *Motuproprio de'* 18. *Aprile* 1776. che ordina un registro generale dei Mondualdi nella Cancelleria del Magistrato Supremo sulle portate rimesse dai Tribunali.

MONDUALDO. L'eccezione della mancanza di mondualdo in un'atto di cessione di dote è opponibile soltanto dalla donna, che sia ceduta la dote medesima. *Sent. della R. Rota di Fir. del dì* 5. *Settembre* 1816. *in causa Baldacci ne' del Rosso, e Poli ne' Pellegrini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 39.

— È nullo quel decreto, col quale viene autorizzata la donna a scorporare una porzione delle sue doti, emanato alle istanze della stessa donna per supposte cause d'urgenza non provate da un giudice, nella di cui Giurisdizione la donna non ha, che un domicilio precario, e forse momentaneo; ed è egualmente nullo, quando è stato interposto senza precedente citazione del marito. *Dec.* 57. *Supremo Cons. del dì* 18. *Apr.* 1823. *in causa Ristori, e Marescotti, in Ristori: Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 263.

MONETE. Sono in grandissimo numero le disposizioni

occasionali, che proibiscono, o permettono secondo i tempi diverse specie di monete forestiere, o ne regolano il corso. La prima moneta d' oro fu battuta dai fiorentini verso il 1252. Il *Bando de'* 9. *Marzo* 1537. proibì fondere, o struggere le monete Toscane fuori della Zecca, tosarle, sfogliarle ec. e coniare, o far coniare, monete fuori della Zecca, o in Zecche estere, e ritenere arnesi atti alla monetazione, il tutto sotto pena della perdita, e arbitrio; e i *Bandi de'* 18. *Maggio* 1552., 5. *Gennajo* 1563., 18. *Marzo* 1614., e molti altri proibirono le monete Estere, e Toscane tosate. Il *Bando de'* 28. *Marzo* 1597. regolò il peso, e la valuta delle monete Toscane di quel tempo. I *Bandi de'* 12. *Dicembre* 1684., *e* 21. *Giugno* 1692. proibirono l'estrazione della moneta nostrale, e il fare la professione di cambia-monete a tutti riducendola di privativa della Zecca. Il *Bando de'* 7. *Maggio* 1768. permesse ricusare le monete molto tosate, come fino al cordone dell'impronta. La *Circol. de'* 22. *Ag.* 1788. proibisce inquietare i forestieri di passaggio per la ritenzione di monete proibite descritte nella Tariffa ivi annessa fino al valore di una lira, ferma stante la proibizione di spenderle. La *Notif. de'* 18. *Aprile* 1796. pubblicando una lunga Tariffa delle monete estere permesse, loro peso, e corso, proibisce introdurre tutte le altre, pena la perdita a favore della R. Zecca, che paga il valore intrinseco divisibile fra l'accusatore, e lo Spedale più vicino degl' infermi. Le monete proibite si possono contrattare come mercanzia, ma se si vendono per più del valore intrinseco vi è la pena di chi vende merce falsa, o alterata (*ivi.*) Vi è la *Notif. de'* 30. *Novemb.* 1802. sul corso delle monete estere: quella *de'* 23. *Novembre* 1803. per le monete di cinque lire: *de'* 16. *Novembre* 1804. sulla moneta di due soldi, *e* 31. *Agosto* 1805. sulla moneta di mezzo soldo.



— Si circolano delle monete nuove da paoli cinque.

Notif. del Regio Magistrato Supremo del dì 16. *Marzo* 1820.

MONTE COMUNE. Fu creato verso il 1400. per causa del debito publico le *Provvisioni de'* 16. *Ottob.* 1591. 27. *Luglio* 1629., 2. *Giugno* 1643., *e* 23. *Agosto* 1725., e altre fanno vedere, che in diversi tempi furono creati per i publici bisogni dei Monti vacabili con frutto fino al 9. per 100., e poi estinti, quando le circostanze lo permettevano. Le *Provvisioni dei* 3. *Marzo* 1738., *e primo Marzo* 1739., e il *Motuproprio de'* 17. *Marzo* 1770. sulla diminuzione del debito publico prescrissero la dimissione dei creditori montisti. L'*Editto de'* 3. *Luglio* 1739. ordinò che i frutti de' Luoghi di Monte si pagassero a tutto Nov., cioè in tre rate, e che le contrattazioni di spezzature non si ammettessero, che per un quarto, una metà, o 3. quarti di luogo, salvo il ridurle a dette proporzioni con supplire in contante, restando infruttifere le spezzature inferiori a un quarto di luogo. Il lasso di qualunque tempo non fa perdere ai creditori montisti nè il capitale, nè i frutti. Ma se un creditore sta senza esigere i frutti più di 36. anni non può esigere i frutti arretrati, che per 36. soli anni. *Editto de'* 15. *Novembre* 1768. §. 1. e 2. La natura, carattere, e i privilegi dei Luoghi di Monte non possono essere variati, nè i loro frutti diminuiti, o gravati d'imposizione, salvo al Governo il restituirli volendo a 100. per 100. *Legge de'* 2. *Dicembre* 1791. I Luoghi Pii, e Amministrazioni pubbliche non possono senza approvazione alienare i loro Luoghi di Monte neppure per rinvestirli a frutto maggiore. *Motupr. de'* 23. *Luglio* 1792. Le due *Leggi degli* 11. *Gennajo* 1800. crearono un nuovo Monte Redimibile per estinguere il debito publico. Fu riunito con *Legge degli* 11. *Agosto* 1802. al Monte Comune, che così prese il nome di Monte Comune consolidato.

MONTI DI PIETA'. *Riforma* del Monte di Pietà di

Firenze del 1573. (senza giorno) regola le incombenze di tutti gl' impiegati. Il capitolo terzo gli obbliga al segreto su tutti gli affari del Monte, pena due anni di carcere. questa *Riforma capit.* 5. *e quella del* 1583. (senza giorno) *Rubrica* 15. regolano le vendite dei pegni, e loro formalità: il capitolo della prima proibisce vendere i pegni a perdita senza il consenso dello stimatore, e del padrone, che non possono negarlo altro, che redimendo il pegno con pagare la sorte, e i meriti. Queste perdite sono a carico dello stimatore col regresso contro il proprietario, e del proprietario se dipendono da peggioramenti eventuali seguiti nel Monte *capit.* 11. *e Notif. de'* 14. *Dicembre* 1773. §. 2. e 3. I massai sono responsabili de' pegni, che mancassero, se non costa del reo: *capitolo* 12., *Notif. de'* 14. *Dicembre* 1773. §. 6. Gli oggetti falsi portati a impegnare si distruggono, e poi si vendono a benefizio del Monte colla partecipazione del quarto allo stimatore, che scoprì la falsità *capitolo* 16., *e Riforma del* 1583. *Rubrica* 8. Si avverta, che il pegno costi un terzo più della somma, che si da, e il doppio se è di gioje. *Rubrica* 9. I ministri non possono fare risquotere pegni, e per i loro bisogni devono ricorrere ad un altro Monte. *Riforma del* 1573. *capitolo* 18., *e Notif. de'* 14. *Dicembre* 1773. §. 7. I pegni non possono levarsi dal Monte pena la perdita dell' impiego, multa del 10. per 100. della stima del pegno, e arbitrio: *capitolo* 20. *Riforma del* 1583. *Rubrica* 13. *e Notif. de'* 14. *Dicembre* 1573. §. 8. I ministri non possono essere mallevadori in verun' affare, in cui il Monte abbia interesse. *Riforma del* 1583. *Rubrica* 7. Non devono neppure ricevere polizze dagli oppignoranti per riscuotere, esigere i resti, far riscontri, o altro pena l' arbitrio, e fiorini 50. di cui un terzo va al notificatore. *Ordini de'* 4. *Dicembre* 1591. Il *Bando de'* 7. *Luglio* 1671. re-

gola il servizio de' così detti Vetturini. I massai dei Monti di Pietà non possono prestare sopra i pegni più di scudi 60. senza licenza del Provveditore. *Notif. de'* 14. *Dicembre* 1773. §. 1. Non possono ricevere pegni di cose sacre senza licenza del Provveditore, nè scampoli di seta, nè pezze di drappi mancanti di tirella sotto e sopra, nè panni lani in pezze o scampoli senza licenza dell' arti respettive, nè seta in matasse al di sotto di libbre 10. §. 4. e 5., e *Legge de'* 19. *Settembre* 1800. Dai sarti non si riceveranno pegni di abiti non cuciti, nè da tappezzieri, e altri artefici pegni di lavori imperfetti, nè dai pupilli, figli di famiglia, o sottoposti cosa alcuna. *Legge suddetta del* 1800. I ministri non possono prender regali per verun titolo a causa del loro uffizio. *Notif. de'* 14. *Dicembre* 1773. §. 11. Saranno diligenti nel riporre i pegni, onde non soffrano, e nell'attaccarli, perchè non seguono sbagli. Terranno scrittura con diligenza: tratteranno i ricorrenti con cortesia, gli spediranno subito, e saranno all' uffizio alle ore debite §. 9. 10. e 12. I meriti sopra i pegni di più di 50. scudi sono del 5. per 100. *Notif. de'* 20. *Dicembre* 1773. §. 1. Nei pegni per più di 10. scudi oltre i meriti come sopra, chi gli redime pagherà per la polizza lire — 5. 4., e nei pegni di scudi 10. o meno lire — — 8. §. 2. In ciascuno dei Presti di Firenze non si passerà mesi 40. per l' impegnatura, e mesi 20. per la vendita così, che in 5. anni ogni Presto abbia finita l' impegnatura, vendita, e revisione §. 3. Fra gl'impiegati dei Monti Pii foranei sono proibite le sopravvivenze, e le sostituzioni. *Circol. de'* 5. *Maggio* 1789. È proibita la loro conferma se hanno debito col Monte per causa di Uffizio. *Circol. degl'* 8. *Luglio* 1797. La *Notif. de'* 27. *Luglio* 1815. ha ripristinati gli antichi Regolamenti del Monte di Pietà di Firenze.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Fu soppresso con *Legge degl'* 11. *Aprile* 1778.

MONTERIPALDI. Condizioni del subaffitto della Cava di pietra di Monteripaldi. *Notif. della Comunità Civica di Fir. del* 23. *Luglio* 1822.

MONUMENTI. È proibito togliere, cancellare, coprire, alterare, o ledere in tutto, o in parte l'armi, iscrizioni, busti, insegne, e altre memorie esistenti sull'esterno delle fabbriche pubbliche, o private, o aggiungerne a quelle del fondatore, benchè la di lui linea fosse estinta: ma non essendovene alcuno del fondatore il proprietario può mettervi la sua, il tutto sotto pena di scudi 2000. d'oro, di cui un quarto spetta ai padroni dell'arme, o monumento, e loro eredi. *Legge de'* 30. *Maggio* 1571. Ma chi ha collocato l'arme, o monumento può sempre levarlo. *Regolamento de'* 26. *Maggio* 1628. Si possono removere per risarcire la fabbrica: se si demolisce, si metteranno in altra fabbrica pubblica a dichiarazione del Giusdicente, e sempre in luogo apparente. *Regolamento de'* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorentino) §. 12. È proibito ai ministri della R. Zecca, agli orefici, argentieri ec. struggere medaglie, monete, e altre cose rare ed antiche senza licenza del Fisco da prendersi direttamente, o per mezzo del Giusdicente, pena l'arbitrio, e la perdita di esse, o loro valore, di cui la metà spetterà all'accusatore. *E del* 1766. (senza giorno) E' a tutti permesso fare scavi per trovare monumenti di antichità, e altre cose preziose, ed antiche col consenso del padrone del fondo, e dei fondi contigui se possono esserne danneggiati, e adempiendo le condizioni, sotto le quali si è ottenuto. *Legge de'* 25. *Agosto* 1780. §. 2. Chi scava senza tali consensi, è tenuto ai danni, e per il turbato possesso e ingiuria civilmente, e criminalmente, e le cose trovate spettano al padrone del suolo, ove si trovarono senza nemmeno poterne dedurre le spese. Se l'invenzione segue a caso le cose trovate si dividono fra l'inventore, e il padrone del fondo §. 2.

Gli oggetti rari, e antichi si possono acquistare a prezzo rigoroso dalla Regia Galleria §. 3. È permessa la libera contrattazione di tali oggetti rari, ed antichi salvi i diritti Doganali §. 4. L' estrazione era proibita dal *Motuproprio de' 26. Dicembre* 1754. Le questioni sul diritto di dare il consenso, o sulla proprietà delle cose trovate senz' esso, o a caso nel suolo altrui quando più vi abbiano diritto, si decideranno secondo il Gius Comune, cui si ricorrerà in tutti i casi omessi dalla presente Legge §. 5. I Giusdicenti conoscono sommariamente delle questioni relative all' interesse privato §. 6.

MORA. Se il debitore, a cui sono stati accordati dei pagamenti a rate protesta avanti la scadenza dei diritti, e ragioni per non pagare dette rate, non può accusarsi di mora, nè può intentarsi la caducità. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 11. *Gennajo* 1820. *in causa Cappelli, ed eredità Corsini. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 17. *pag.* 92.

— Quello, che è negligente ad adempire a quelle cose, alle quali in forza di una sentenza è tenuto, si dice essere in mora, ed è tenuto ai danni, ed interessi. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 13. *pag.* 99.

MORTE. La pena di morte fu abolita con *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 51. e 53. La pena di morte ignominiosa, ed infame fu ristabilita coll' *Editto de'* 30. *Giugno* 1790, *e Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 9. per i capi di ribellione, e sedizione, e altri gravi delitti. La *Legge de'* 22. *Giugno* 1816. la stabilisce contro gli aggressori a mano armata.

MORTO SENZA EREDI CONOSCIUTI. Accadendo la morte di alcuno senza eredi conosciuti il giudice del luogo, ove si è aperta la successione, dovrà all' istante delle persone interessate, ed anche *ex officio* ordinare l' apposizione dei sigilli su gl'oggetti mobili dell' eredità, e prendere ogn' altra misura conservatoria. Contemporaneamente dovrà il giudice ordinare l' af-

fissione degl'editti e questi saranno inseriti nella gazzetta della Capitale. Spirato i termini senza, che sia comparso alcuno il giudice procederà all'elezione di un curatore. Questo farà l'inventario, e stato. Il decreto, che dichiara l'eredità jacente sarà publicato per via di editti. Si assegnerà nuovo termine, e sarà inserito in gazzetta. Non comparendo alcuno l'eredità sarà dichiarata devoluta al Fisco. Questo realizzerà gl'assegnamenti per pagarsi i creditori. *Notif. dell' I. e R. Consulta de'* 7. *Agosto* 1823.

MOTIVI. *V.* LODO.

MULINI. Non è permesso al possessore di un mulino, il quale ha il diritto di far passare le acque necessarie per la lavorazione nei fondi di un terzo di variare a capriccio la presa dell'acque medesime, e può essere astretto a designare per mezzo di perizia un punto fisso, dal quale possano prendersi l'acque. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 7. *Settemb.* 1815. *in causa Giannoni, e Baldi. Giorn. Prat. Leg. vol.* 6. *dec.* 29. *pag.* 114.

— Chiunque per disposizione di ragion comune, e delle Patrie Leggi può nel proprio suolo edificare dei mulini, non ostante, che inferiormente ne esistano altri. *Giudici delegati in causa Riccobaldi del Bava, e Pagani*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *decisione* 30.

— Il danno causato ad un mulino da un insolito impeto del fiume spetta al padrone. E così la rovina della casa cade a danno del locatore, sebbene si tratti d'enfiteusi, in cui il canone sia corrispondente ai frutti. E quando la rovina accade per un caso insolito non è tenuto il conduttore alla manutenzione del mulino, o casa, sebbene si sia obligato con promesse effrenate a qualunque caso pensato, o impensato. La rovina della casa non può dirsi la perenzione del mulino; e per questo mediante questa rovina non si può recedere dalla locazione, ma

è tenuto il padrone alla refezione. *Tes. Ombr. tom. 8. dec. 36. pag.* 446.

MULTE. Per esse i beni dei rei sono obligati, e tacitamente ipotecati al Fisco dal giorno del commesso delitto senza pregiudizio de' creditori anteriori. *Provvisione de'* 5. *Marzo* 1565. La *Deliberazione del primo Maggio* 1568. volle, che i Rettori nel rilasciare gli imputati prendessero mallevadore di pagare le multe, in cui fossero condannati, altrimenti fossero tenuti del proprio, come pure se accettavano un mallevadore non idoneo. Le multe si scontano colla carcere in caso di insolvenza, come i danni in materia criminale. Le multe ora si esigono colla procedura stabilita per esigere le spese processali. Prima eravi sopra di ciò il *Decreto de'* 18. *Marzo* 1554. *e la Circol. de'* 10. *Gennajo* 1788. *Istruzioni de'* 26. *Ottobre* 1715. §. 28. La condonazione per grazia non comprende le rate assegnate dalle Leggi ai partecipanti. *Legge de'* 15. *Marzo* 1542. I Tribunali criminali devono partecipare ai Rettori degli Spedali, a cui le Leggi attribuiscono porzione delle multe, le condanne relative. *Circolari de'* 31. *Agosto, e* 4. *Settembre* 1793. La *Circol. de'* 13. *Gennajo* 1816. proibisce agli esattori qualunque transazione avanti la sentenza, o decreto di giudice.

— *Colla Circol. della Presidenza del Buon Governo del dì* 9. *Dicembre* 1820. Sono richiamati i Giusdicenti a dare la notizia delle condanne pecuniarie ai Rettori delli Spedali. E dovranno le Rote criminali indicare nel caso di condanna alla multa nelle sentenze il nome dello Spedale, a cui si deve la multa.

— Si deve formar lo spoglio delle multe, e condanne a favore degli Spedali. *Circol. della Presidenza del Buon Governo del dì* 2. *Marzo* 1822.

MURO. Il muro comune si presume divisorio non destinato a fabbricarvi. Sopra il muro divisorio si per-

mette la fabbrica, se apparirà dai segni, che sia destinato a ciò, come sarebbe il muro, che divide i giardini, e i cortili. È compatibile, che il muro sia divisorio, ed insieme destinato alla fabbrica. Si prova, che il muro sia atto ad alzarsi per mezzo della relazione dei periti. Si dice, che la parete, ed il muro comune è atto a fabbricare, quando ha buoni fondamenti, e la grossezza della parete. I muri semplicemente divisori sogliono esser sottili, e bassi. Il muro divisorio si presume non atto all' edifizio, quando è terminato nella sua sommità, o con tetto, o con mattoni pendenti da ambe le parti a schiena d'asino, o con merli, o con altr' opera, che denoti termine. Si esamina estesamente la detta materia. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 27. *pag.* 293.

— La proprietà del muro si conosce dalla di lui uniformità coll' altre parti del muro, che senza dubbio spettano al padrone dell' area inclusa tra essi, dalle finestrelle esistenti nel muro, e che penetrano quasi tutto il muro, e dal dominio del suolo, in cui fu edificata la parte controversa del muro, non curati gl' altri segni di uso promiscuo, e di comunione. Il muro semplicemente divisorio non si può elevare, nè in alcun modo variarsi contro voglia del vicino, o socio, quale contradicendo quello, che vuole edificare è tenuto a provare la destinazione del muro per alzarsi. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 34. *pag.* 389.

MUTILAZIONE. Questa pena fu abolità colla *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 54.

MUTUO. *V.* CENSO.

— Benchè il mutuo debba essere gratuito, e non si debba per questo alcun frutto, tuttavia è opinione dei dottori ricevuta nel foro, che si deva per ragione del lucro cessante, e danno emergente, e specialmente quando fin dal principio nel contratto fu convenuto tra il mutuante, e il mutuatario un determinato interesse verisimile, e ragionevole. *Tes. Ombros. tomo* 7. *dec.* 15. *pag.* 164.

— Per la causa di mutuo non si devono i frutti, se non quando il mutuatario interpellato non paga, massimamente quando si tratta di mutuante, che abbia la qualità di negoziante: I frutti si devono dopo l'interpellazione stragiudiciale, e per l'ufizio del giudice. La mora una volta incorsa sempre dura. *Tesoro Ombr. tom.* 12. *dec.* 28. *pag.* 213.

N

NARRATIVE. Le narrative per le sentenze da proferirsi dovranno esser portate ai giudici in carta non bollata. *Circol. dell' I. e R. Consulta de'* 25. *Settembre* 1820.

NATURALIZZAZIONE. Non abilita l'impetrante, nè i suoi figli a conseguire benefizi Ecclesiastici, nè da esenzione dalla *Legge de'* 20. *Luglio* 1782. sulle doti delle monacande quando non si abbia il domicilio decennale nel Granducato, posteriormente alla naturalizzazione, o quando non siano con grazia speciale abilitati a godere de' diritti degli altri sudditi. *Notificaz. de'* 27. *Gennajo* 1795.

NAUFRAGIO DI MERCI. *V.* MERCANZIE. Il danno accaduto per il deperimento delle mercanzie condotte per acqua è a carico del vettore, quando egli non provi essere accaduto il deperimento medesimo per vero caso fortuito, e che egli non sia imputabile neppure di colpa levissima: *Decis. del Supremo Cons. di Giustizia del dì* 6. *Giugno* 1815. *in causa Rossi, e del Conte. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 52. *pag.* 205.

NAVE. Il patto di raccomandazione della nave, che si

legge inserito nel contratto di caricazione, che è la polizza di carico, nè forma parte integrale, e non è più una semplice obbligazione del capitano, ma un obbligazione della nave, alla quale deve esser sodisfatto, e adempito da chiunque la rappresenti. *Dec.* 24. *Supr. Cons. del dì* 24. *Febbrajo* 1823. *in causa Krause, e Jousca, e Slade. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 114.

NEGOZIANTE. Il negoziante che agisce in operazioni non commerciali per interesse di un committente, ha diritto ad una ricompensa, colla quale, quegli, che rappresenta lo stesso committente, non può utilmente domandare di compensare i danni, che pretende esser derivati da alcune operazioni del committente medesimo, quando questi danni non sono stati reclamati. *Dec.* 50. *R. Rota di Pisa de'* 30. *Luglio* 1823. *in causa Mercader, e Arevolo. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *pag.* 244.

— Quel negoziante, che compra in rimoto paese una quantità di merci, ne effettua un pagamento in conto, se all'arrivo di quelle al luogo del suo domicilio presso il corrispondente del venditore con ordine di farne la consegna contemporaneamente al pagamento del prezzo, il compratore invece di dare una cauzione approssimativa al valore delle mercanzie arrivate, attesa la mancanza della nota del costo della medesima, per potere con questa cautela ottenerne senza indugio la consegna, si contenta di riceverne una porzione, e per il restante di attendere l'arrivo della nota di costo, e spese, non può che a se stesso attribuire le conseguenze dannose del ritardato ricevimento delle stesse mercanzie. *Dec.* 59. *R. Rota di Pisa del* 17. *Dicembre* 1823. *in causa Senn, e CC. e Nocetto. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 241.

NEOFITI. Un *Bando del* 1720. (senza giorno) stabiliva varie misure di sorveglianza rispetto ai neofiti di Livorno.

NEVE. E' proibito di tirar neve per le strade, e piazze di Firenze pena la cattura, e altre pecunarie, e afflittive ad arbitrio: per le prime, e per i danni è tenuto il capo di casa. *Bando de' 5. Gennajo* 1738., 10. *Gennajo* 1747., *e* 20. *Gennajo* 1767., *e Notif. del* 1803. (senza giorno.) Appena cessato di nevicare ogni capo di casa farà spalare, e pulire avanti la sua abitazione, con ammontare la neve in mezzo della strada, e staccare i diaccioli dal tetto, pena la cattura, i danni, ed arbitrio. *Editto de'* 20. *Giugno* 1764.

— E' ingiunto a tutti gli abitanti della città di fare spalar la neve dirimpetto alle botteghe, e case, e di far levare i diaccioli dai tetti. *Circol. del Sig. Gonfaloniere della Com. di Fir. del dì* 11. *Gennajo* 1820. Si rinnova il prescritto nella citata Circolare, e si proibisce di fare statue, e monti nelle strade. *Circolare del dì* 14. *detto.*

NOBILTA', E CITTADINANZA. Sono nobili quei, che posseggono, o hanno posseduto feudi nobili, che non sono ammessi ad ordini nobili, quei che hanno ottenuto Diploma Sovrano di nobiltà, e la maggior parte di quelli, che sono abili a godere il primo onore delle Città nobili loro patrie; quelli, che sono abili a tutti i suddetti onori fuori del primo, sono cittadini. Sull'ammissione alla cittadinanza fiorentina vi era la *Provvisione degl'* 11. *Aprile* 1691. *Legge del primo Ottobre* 1750. §. 1. Nella Città di Firenze, Siena, Pisa, Pistoja, Arezzo, Volterra, Cortona, Borgo S. Sepolcro, Montepulciano, Colle, S. Miniato, Prato, Livorno, e Pescia le famiglie nobili si descriveranno in un libro a parte come tali, e tutte le altre ammesse nelle borse in altro libro come cittadine §. 1. suddetto. E' Città nobile anche Pontremoli. *Motupr. del primo Agosto* 1778. Nelle prime sette suddette Città nobili si distinguono in due classi, cioè in patrizi, ed in nobili. *Legge del* 1750.

§. 2. e 3. Le Città non nominate di sopra non fanno nobili, perchè in esse attesa la poca popolazione tutti sono ammessi ai primi onori §. 4. Si descrivono come patrizie le famiglie, di cui le prove sono state ammesse per giustizia nell'Ordine di S. Stefano, e l'altre che per alcuno de' requisiti espressi all'articolo primo proveranno la continuazione della propria nobiltà per 200. anni compiti §. 5. Gl'individui di Paesi o Città, che non fanno nobili, ma che si possono riguardare come tali si registreranno al libro d'oro della Città nobile più vicina, ma non vi saranno ammessi alle Magistrature, se non vi pagano le gravezze, e non vi acquistano domicilio a forma delle Leggi, Statuti locali, e Consuetudini §. 6. L'ammissione nelle suddette classi dei patrizi, e dei nobili, avrà luogo purchè le famiglie respettive vivano col dovuto splendore: ne sono escluse quelle, che hanno derogato alla nobiltà coll'esercizio di arti vili, o in altro modo designato dall'articolo 25. e segg. §. 7. Fra le famiglie, e persone ammesse ai primi onori delle Città nobili da 50. anni in poi, si riconoscono per nobili quelle sole, che acquistatovi domicilio, e imparentatisi nobilmente vi posseggono tanti beni da potere coll'entrate vivere decorosamente §. 8. I registri della nobiltà si conservano nell'Archivio di Palazzo, e con duplicato, nella Cancelleria Comunitativa di ciascuna Città nobile §. 11. Ogni volta, che a un nobile, o patrizio nasce un figlio, o figlia legittimo, o naturale lo farà descrivere in detti libri presentando la fede di Battesimo: la filza di queste fedi, e la nota dei nati, e descritti come sopra, si rimetterà ogni anno dai Giusdicenti (Cancellieri Comunitativi) all'Archivio di Palazzo §. 12. 13. I soli descritti in questi libri sono riconosciuti nobili, o patrizi: fra gli uni, e gli altri vi è la sola differenza, che i primi hanno la precedenza nelle publiche ceremonie §. 14. 16. L'articolo 15. trattava dell' ele-

zione, funzioni, e prerogative dei rappresentanti nobili. In avvenire la nobiltà si accorderà dal Sovrano, e si proverà giustificando l'iscrizione del diploma al libro d'oro: e lo stesso per il passaggio dalla nobiltà al patriziato mediante il godimento per 200. anni del primo onore §. 18. e 20. I nobili esteri durante il loro soggiorno in Toscana sono trattati in conformità del loro grado: possono ottenere dal Sovrano l'ammissione al patriziato, o nobiltà Toscana §. 21. I Toscani fatti nobili da' Sovrani esteri non sono conosciuti tali in Toscana senza il diploma di conferma §. 22. I sudditi fatti nobili per grazia Sovrana, o di Sovrani esteri, confermata da S. A. R. pagheranno alla Comunità, alla di cui nobiltà sono ascritti, la tassa fissata dal regolamento particolare di quella Comunità. *Notif. de'* 28. *Luglio* 1794. §. 2. In Firenze per essere cittadini bisogna avere a decima tanti beni per fiorini 10. l'anno di decima §. 33. Quei che vi sono già descritti resteranno cittadini, purchè tutta la famiglia anche divisa in più rami addecimi per sei fiorini l'anno §. 34. Nelle altre Città per esser cittadini bisogna pagare almeno lire cinquanta l'anno di decima, o altro peso reale sopra i beni posti nel Comune di quella Città, e i già ammessi per conservare il rango, almeno lire 25. in tutto come sopra §. 25. I cittadini seguiteranno a godere i soliti onori della loro patria, e possono usare l'armi colorite in semplice scudo senza cimiero, corona, o altro fregio nobile §. 38. I dottori laureati nelle università Toscane godono del rango di cittadini §. 39. La cittadinanza si perde solamente per delitto nel modo, che per tal capo si perde la nobiltà §. 40. Gli esclusi per mancanza di fondi dai registri dei cittadini, e i loro discendenti restano capaci di tutti i sussidj, doti, luoghi di studio ec. concessi ai cittadini sulla presentazione della fede del loro rango passato da darsegli *gratis* §. 41. Le fedi

di nobiltà, e delle sue prove non si danno, che dall'Archivio di Palazzo: è proibito a tutti i ministri il darne, e il rilasciar copie, pena la nullità, e la perdita dell'impiego: è pure proibito ad ogni Magistrato il conoscere delle prove di nobiltà, o altro riguardante la nobiltà delle famiglie; ciò spettando al solo Archivio di Palazzo §. 23. 24. Per la prova della nobiltà si comincia dall'esibire l'albero, colla discendenza provata per mezzo dei libri di estimo, decima, squittinj, gabelle, battesimi, e altri registri publici, notando per quanto si può i matrimoni delle persone descritte nell'albero. *Istruzioni annesse alla Legge* §. 4. Le sentenze si attendono, se essendo state proferite in contradittorio con una famiglia nobile esistente, resulta da esse essere stato dichiarato, che il richiedente, o suoi autori appartenevano a quella famiglia, ma se con esse vuolsi provare di appartenere a una famiglia nobile estinta, o bisogna, che siano state proferite in contradittorio fra il richiedente, o suoi autori, e gli eredi di quella famiglia, o loro procuratore, o che sian passati 100. anni dalla di lei pubblicazione, e che in tal tempo il richiedente faccia costare di essersi imparentato nobilmente egli, e i suoi, ed esser vissuto, e poter seguitare a vivere nobilmente colle proprie rendite §. 5. Si esibiranno pure le armi colorite colle proprie insegne, e i diplomi, copie autentiche di rescritti, e altro per provare la nobiltà delle persone descritte nell'albero §. 6. 7. Quando occorra provare il proprio stato di fortuna si esibiranno le fedi di estimo, contratti, testamenti ec. §. 8. Si produrrà pure la fede di godimento, e abilità al primo onore estratta per i Fiorentini, e per i tempi anteriori al Principato dal Priorista, o dai libri degli squittinj ai tre maggiori ufizi, e loro annessi; e si ammetteranno tutte le famiglie provenienti da individui squittinati, e vinti per le arti maggiori; ma degli squittinati, e vinti

per le minori quelle sole, che proveranno di aver giustificata la propria nobiltà per l'ammissione ad ordini nobili, di essersi sempre imparentate, e trattate nobilmente, e di poter seguitare a farlo; e per i tempi posteriori al Principato dal solo registro dei Senatori, che è il primo onore §. 9. Le antiche famiglie, che non possono far la prova dell'abilità a tali oneri per essere state descritte ai libri dei grandi, basterà, che provino ciò con fede estratta dai libri publici, come quei degli statuti, degli ordinamenti di Giustizia ec. §. 10 Le famiglie nobili di altre città nobili ammesse già anche alla cittadinanza fiorentina si noteranno fra i nobili, o anche fra i patrizi Fiorentini se appartengono a città, che abbiano patrizi, e se fanno le prove richieste §. 11. Si averà sempre speciale riguardo all'attual domicilio, parentele nobili, e stato di fortuna §. 12. Le domande si risolvono dalla deputazione della nobiltà a pluralità di voti; su quelle rigettate si scriverà in calce il motivo: il richiedente può sperimentare la via di grazia §. 13. Nell'Archivio di Palazzo gli alberi dopo verificati si copieranno ai registri delle respettive classi, come pure le armi, e si faranno delle filze distinte delle domande approvate, e delle non approvate, ciascuna coi suoi documenti §. 16. I Giusdicenti non devono dar fedi di nobiltà, e cittadinanza; ciò spettando alla sola deputazione di Firenze, nè aggiunger titoli alle famiglie nobili, o fregi ai loro stemmi, poichè ciò non può farsi, che per Sovrana concessione, e con scriverlo ai registri: e lo stesso per l'ammissione alla nobiltà. I capi delle famiglie nobili in occasione di nascite, o matrimoni, devono rimetterne la fede al Cancelliere Comunitativo, perchè le rimetta alla Deputazione, ove si registra ai libri originali, e poi essa ordina al Cancelliere d'inscriverla sul registro esistente nell'Archivio della Comunità. L'Avvocato Regio è l'Assessore Legale della Deputazione:

interviene alle sedute con voto: rende conto a S. A. R. per mezzo della Regia Segreteria di Stato di tutte le petizioni per ammissione alla nobiltà, che sembrassero attendibili. *Notific. de'* 14. *Giugno* 1793. I nobili di una città, che ottengono per grazia l'ascrizione alla nobiltà, o patriziato di un'altra, pagano la tassa secondo il regolamento Communitativo di questa §. 3. *Notificaz. de'* 28. *Luglio* 1794. I nobili esteri ascritti alla nobiltà di una Città di Toscana pagano la tassa come i sudditi, a meno chè S. A. R. la condoni per l'opulenza della persona, o altre circostanze, che ridondino in vantaggio della Città, a cui è ascritta §. 3. Si perde la nobiltà per delitto, e per l'esercizio di arti vili, e meccaniche §. 25. *Legge del primo Ottobre* 1750. Se si perde per delitto in quello solo di lesa Maestà, la perdita si estende anche ai figli, e nipoti del reo nati avanti, o dopo la condanna, che tutti si cassano dai registri §. 26. Negli altri delitti dopo la sentenza anche contumaciale, il solo nome del reo si cassa dai registri, e ciò noce ai soli figli nati dopo la condanna, non a quelli nati avanti, nè agli altri parenti §. 27. Il delinquente graziato ha bisogno di grazia speciale per la riabilitazione sua, e dei figli nati dopo la condanna; in tal caso questa grazia s'inscrive ai registri §. 28. Gl'impieghi di Giudicatura non derogano alla nobiltà, la quale anzi da essi riceve lustro, e splendore. *Regolamento de'* 16. *Novembre* 1682. Non derogano alla nobiltà la mercatura all'ingrosso, purchè si tenga un ministro al negozio, nè la professione di banchiere, giudice, avvocato, medico, pittore, scultore, e architetto §. 29. Deroga alla nobiltà il tener bottega, o vendere a minuto, o taglio, e il mestiere di speziale, chirurgo, notaro, procuratore attuario, e Cancelliere, e ogni altra arte meccanica. Nei suddetti casi ha luogo la radiazione dai registri, e non si può esservi iscritti di nuovo senza un nuovo di-

ploma §. 30. La donna patrizia, o nobile, che sposa un ignobile, non si cassa dai registri, ma costante il matrimonio si reputa della condizione del marito. Il nobile, che sposa una donna ignobile, conserva la propria qualità, e così i descendenti §. 31. I Giusdicenti devono denunziare al Secretario di Stato le condanne, e gli altri fatti, che fanno perdere la nobiltà §. 32. Le professioni di Cancelliere, o notaro civile, e di rogito non derogano alla nobiltà. *Notif. de'* 9. *Novembre* 1790. *Legge degl'* 11. *Febbr.* 1815. Capitolo 1. §. 4. La *Notific. de'* 9. *Settembre* 1814. ha rimesso in vigore queste Leggi.

NOLEGGIO. Il contratto di noleggio produce nei contraenti l'azione *locati, et conducti*: e tale azione a favore del capitano della nave persevera contro il noleggiatore, finchè non è stato sodisfatto dell'importare del nolo. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 7. *Settembre* 1821. *in causa Cacace, e Valser. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 29. *pag.* 156.

— Il capitano di una nave, che nel contratto di noleggio ha convenuto col noleggiatore di un carico in quantità determinata, e si è riservato di provvedere fino alla salutifera portata della nave, diviene non un semplice caricatore, ma un socio ancora del noleggio; ed è obbligato a pagare la provvisione su i noli anche per quelle merci, che sono di sua proprietà, al raccomandatario designato dal noleggiatore, a cui è obbligato di dirigersi. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 15. *Maggio* 1822. *in causa Mospignotti, Jallia, Despotti, e Vianello Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 60. *pag.* 345.

— Per quanto nei contratti di noleggio passati in stati esteri si calcoli per consuetudine in Livorno il cambio corrente in argento, con tuttociò il nolo si paga in oro, quando è stato dedotto in patto. *Dec. della Rota di Pisa del dì* 29. *Maggio* 1822. *in causa Boysson, e Gamarri, e Bastogi. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 25. *pag.* 200.

— Il capitano di una nave, che nel contratto di noleggio dichiara di dare al noleggiatore tutto il suo bastimento fino alla di lui giusta, e salutifera portata, è intieramente obligato, ed il noleggiatore è tenuto ad eseguire l'intiero carico. Per determinare la vera portata della nave non è sufficiente la considerazione delle sole tre principali dimensioni, cioè lunghezza, larghezza, e altezza, ma ancora quella della cubatura totale del di lei corpo. *Dec. della Rota di Pisa del dì* 19. *Aprile* 1822. *in causa Busetto, e Taurel*: *Foro Tosc. vol.* 5. *decisione* 20. *pag.* 159.

NOMINA. *V*. MANUTENZIONE.

— AD UN BENEFIZIO. Se alcuno avrà renunziato la facoltà di eleggere congiunta col carattere di esecutore, e concessa all'ultimo sopravvivente degl'esecutori, non può esercitare quella benchè sia sopravvissuto a tutti: ma si sostiene l'elezione fatta dall'ultimo defunto esecutore, non ostante che il renunziante abbia acquistato il nome d'esecutore dopo la renunzia, e sia qualche volta intervenuto ai contratti fatti dall'altro esecutore: *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 32. *pag.* 311.

NOTARI DI ROGITO. Sull'abilitazione del notaro, e suo esercizio eravi le *Provvisioni de'* 10. *Febbrajo* 1569., *e* 4. *e* 29. *Gennajo* 1582. sull'abilitazione al notariato, e requisiti a ciò necessari: eravi pure la *Legge de'* 10. *Luglio* 1771. §. 1. 2. 3. 4. *e* 5. L'*Istruzione de'* 5. *Aprile* 1772. §. 1. 2. 3. 5. e 6. La *Legge de'* 23. *Settembre* 1788. L'*Istruzione de'* 18. *Febbrajo* 1789. e per il Senese la *Legge de'* 10. *Settembre* 1773. §. 1. 2. e 3. Ora è in ciò da consultarsi la moderna *Legge generale degl'* 11. *Febbrajo* 1815. Il *Motuproprio de'* 20. *Luglio* 1779. sottopose i notari, che si matricolavano a una tassa di lire 167. a favore della Camera di Commercio, e di lire 192. per quei, che non erano dottori. So-

no abili a tutti gl' uffici, e onori della loro patria. *Legge del primo Giugno* 1565. La *Deliberazione de' 26. Giugno* 1569. prescrive l'intestatura dei loro atti, come si usa al presente, pena scudi 25. per volta. Ogni notaro, che roga atti di ultima volontà deve domandare al disponente, se vuol lasciare nulla alla Congregazione di S. Gio. Battista, e far menzione di tale interpellazione, e della risposta sull'atto nel luogo ove si parla della tassa all'Opera di S. Maria del Fiore, e dopo di essa, pena scudi 25, di cui un terzo va al notificatore, e il resto alla Congregazione, e la sospensione del rogito per 3. anni, e quella della falsità se roga non ostante tal sospensione. Se è lasciato qualche cosa alla Congregazione, deve sotto pena della stessa multa, e arbitrio, farne la denunzia in scritto alla medesima dentro un mese dalla data copia del testamento, o atto. *Bandi de'* 27. *Gennajo* 1701., 22. *Maggio* 1702. *primo Luglio* 1706., i due ultimi applicano quanto sopra ai notari del Pisano rispetto ai poveri degl'Ospizj di Pisa. Il *Bando de'* 30. *Marzo* 1730. riduce a scudi 10. d'oro la multa per la non fatta denunzia dentro un mese dalla morte del disponente. È proibito ai notari apporre negl' atti di ultima volontà clausule, che ordinino, preghino, o compiglino l'esecuzione di cedole, biglietti, o altre disposizioni separate, se nell'atto di cui si rogano, non si enuncia la data, la somma, e la persona onorata con esse. *Ordine de'* 2. *Dicembre* 1746. §. 1. Il tutto sotto pena di scudi 25. e privazione del rogito per 3. anni, e altre più gravi ad arbitrio in seguito §. 2. In oltre tali clausule sono nulle, come pure tutti gli atti giudieiarj, e tutte le convenzioni particolari, che intervenissero sopra di esse, non ostante qualunque renunzia alla nullità per parte degli interessati. Chi profitta della nullità della cedola, o biglietto pagherà la gabella della disposizione in essi contenuta §.

3. Se tali cedole, e biglietti si eseguiscono volontariamente sono solidamente tenuti per la gabella anche quei, che ne sentino vantaggio §. 4. Sotto pena di scudi 10. i notari devono dentro un mese dalla morte del testatore dar notizia ai Buonomini di S. Martino dei lasciti fatti a detta Pia Casa. *Ordini del* 1766. (senza giorno). Il *Motuproprio dei* 9. *Ottobre* 1779. contiene la Tariffa dei notari, e Archivio Fiorentino, e proibisce eccederla sotto pena d' inabilitazione temporale, o perpetua, ed altre afflittive ad arbitrio. Ora una nuova Tariffa degli emolumenti notariali è stata pobblicata *li* 12. *Giugno* 1815. La *Legge de'* 12. *Luglio* 1781. prescrisse le condizioni, sotto le quali i notari Fiorentini potevano rogare nel Senese, e viceversa. La nuova organizzazione del notariato l'ha resa inutile. Dopo soppresso il conservatore delle Leggi, i rogiti, e firme dei notari si legalizzano dal Cancelliere dell' Archivio de' Contratti. *Notif. degli* 8. *Maggio* 1784. La *Circol. de'* 23. *Settembre* 1788. che soppresse la Consulta, aveva data la soprintendenza al notariato al Presidente del Buon Governo. Gli atti rogati dai cosí detti notari Imperiali non abilitati a forma delle Leggi Toscane, siano tali notari Toscani, o Esteri sono nulli, e non possono ammettersi da verun Tribunale Toscano. *Notif. de'* 6. *Ottobre* 1788. I notari devono rimettere all'Archivio colle mandate degl' atti di ultima volontà la tassa di lire 3. 10. —. dovuta all'Opera di S. Maria del Fiore, di cui l'esazione è a loro carico. *Regolamento de'* 22. *Febbrajo* 1785., *e Circol. de'* 28. *Gennajo* 1790. Il *Motuproprio de'* 6. *Giugno* 1803. organizzò il notariato negli Stati dei Presidj. I giudici e i Cancellieri, che esercitano funzioni giudiciarie, non possono essere notari. *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 80. *Legge degl'* 11. *Febbrajo* 1815. §. 5. *capitolo* 1. La *Legge generale degl'* 11. *Febbrajo* 1815. contiene una

nuova organizzazione del notariato, e regola tutto ciò che lo concerne, e la *Notif. de'* 10. *Marzo* 1815. contiene alcune disposizioni transitorie.

— DEI VICARIATI REGI. Per essere notari civili bisogna avere studiato le Istituzioni civili per due anni in Pisa, e presentare la fede del professore, e delle rassegne di due intieri anni scolastici: per i notari criminali è necessario di più una simil fede del professore d'istituzioni criminali. *Legge de'* 10. *Luglio* 1771. §. 6. *Istruzioni de'* 18. *Febbrajo* 1789. I notari civili devono inoltre giustificare lo studio dell'arte notariale, e gli altri requisiti prescritti per i notari di rogito, e passando per gli stessi esami ottengono la patente di notaro, e il decreto di abilitazione agli uffici civili; per i notari criminali si esige di più la fede di due anni di pratica nel Supremo Tribunale di Giustizia, o presso un'Assessore, e un'esame sulle materie criminali §. 7. *Istruzione de'* 18. *Febbrajo* 1789. Con tali patenti, e decreti la Consulta, se avrà buone informazioni sulla condotta del candidato, e se sarà in età di 24. anni compiti, lo farà descrivere sulle liste degli uffici provinciali §. 8. Queste liste erano di due sorte, cioè per gli uffici notariali criminali maggiori, e minori. I descritti nelle liste dei maggiori erano abili anche ai minori, ma non viceversa; e non si passava ai maggiori, che dopo esercitato lodevolmente per 3. anni almeno i minori §. 9. 10. 11. e 12. *Legge suddetta del* 1771., *e Legge de'* 30. *Settembre* 1772. I notari criminali sono abili anche ai notariati civili perchè ne hanno i requisiti, ma non i notari civili ai notariati criminali §. 12. I notari, che passano nelle liste de' giudici restano abili a tutti gli uffici notariali civili, e criminali maggiori, e minori. Sull'abilitazione ai notariati civili, e criminali del Senese vi è la *Legge de'* 10. *Settembre* 1773. §. 4. 5. 6. e 19. Le di lei disposizioni sono simili

alle precedenti, salvo che gli studj, e le pratiche possono farsi nell' università, e nel Tribunale di Siena, e gli esami si subiscono colà avanti il giudice criminale, il giudice ordinario, e il lettore di giurisprudenza criminale. I notari civili di quello stato devono avere gl'istessi requisiti dei notari criminali, e subire gl'istessi esami, ed i criminali quelli dei notari civili, perchè possono supplirsi a vicenda.

— E CANCELLIERI CIVILI DEI TRIBUNALI. I cancellieri, e notari dei Tribunali dei Vicari Regi sono dalla *Legge de' 12. Giugno* 1784. autorizzati nella mancanza dei Vicari a decidere le cause urgenti, ma non possono spedire le cause ordinarie non urgenti. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 18. *Luglio* 1822. *in causa Centurioni vedova Alberti, e Galgani. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 78. *pag.* 401.

NOTIFICAZIONE. Notificato un atto in esecuzione di un decreto s'intende notificato anche il decreto medesimo, e le dichiarazioni in queste contenute obligano le parti interessate. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 17. *Aprile* 1818. *in causa vedova Tiezzi, e Tiezzi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.*4. *dec.* 18. *p.* 70.

— La mancanza di notificazione del giorno fissato della discussione al procuratore avversario non porta nullità, e la simulazione nè contratti d'imprestito non ha luogo, quando il mutuo è costituito parte in contanti, e parte in una obligazione. *Dec. della R. Rota Fior. del* 6. *Marzo* 1823. *in causa Panchetti, e Buti. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 37. *p.* 225.

— DI SENTENZA. *V.* ACCETTAZIONE DI SENTENZA.

— DI SENTENZA CON PRECETTO. Nelle sentenze commerciali, in cui sia stata ordinata l'esecuzione provisoria della sentenza non ostante opposizione, o appello, non è necessaria la notificazione con precetto a forma del disposto dell'art. 690. del regolamento di procedura civile. *Sent. del Magistr. Supr.*

del dì 18. *Agosto* 1819. *in causa Martini, e Magi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *decisione* 32. *pag.* 139.

— DI SENTENZA. L'appello interposto da una sentenza supplisce alla mancanza della notificazione di essa. Interposto tal'appello non può dedursi l'ineseguibilità della sentenza appellata per mancanza del registro del rapporto della notificazione. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 72. *pag.* 147.

— D'ATTI DA NOTIFICARSI ALL'ESTERO. Tutti gl'atti da notificarsi all'estero saranno accompagnati da un invito, o rogatoria del Presidente del Supremo Consiglio di Giustizia, il quale potrà fare l'invito, o rogatoria in piè dell'atto da notificarsi. *Circol. dell' I. e R. Consulta del dì* 6. *Aprile* 1820.

— SETTENNALE. La notificazione settennale, che il creditore del capitale di cambio, per conservare il diritto agli annui frutti, è in obligo di fare al debitore per disposizione delle *Patrie Leggi del* 1693., 1717., *e* 1782. se fu omessa sotto l'impero delle Leggi Francesi, benchè alla loro emanazione fosse incominciato il settennio, il debitore non acquista alcun diritto alla prescrizione: ma può proporsi utilmente la prescrizione quinquennale indotta dall'art. 2277. del Codice civile Francese. *Dec.* 80. *R. Rota Fior. del dì* 8. *Settembre* 1823. *in causa Venturini, e Catani. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 338.

NOVAZIONE. La novazione s'induce, quando dal prezzo di qualche cosa si crea un cambio. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 57. *pag.* 397.

— La prima obligazione s'intende novata, quando i contraenti nella seconda hanno stipulate delle sostanziali variazioni nel titolo, nella somma, nel frutto, e nelle convenzioni, che non sono compatibili col contratto precedente ancorchè non sia espressamente dichiarata la novazione; restando posta in essere col

fatto. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 21. *Giugno* 1822. *in causa Torsellini, e Vettori. Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 15. *pag.* 129.

NULLITA'. Quello, che pretende, che una sentenza sia dichiarata nulla, deve insistere nella decisione della nullità, e non del merito. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 31. *Maggio* 1820. *in causa Carlesi, e Sozzifanti: Giorn. Prat. Leg. supp. al vol.* 6. *dec.* 89. *pag.* 335.

— La nullità degl' atti, che nasce dall' inosservanza delle forme può sanarsi colla notificazione degl' atti attaccati di tal vizio: e può il giudice confermare la sentenza, quando la riconosca giusta. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 28. *Settembre* 1821. *in causa Capacci, e Sestini, e Brunacci. Giorn. Prat. Leg. supp. al vol.* 6. *dec.* 56. *pag.* 220.

— Quello, che propone un' incidente, e non lo prosegue secondo le forme, non può opporre la nullità. *Dec. del Supr. Cons. di Giustia del* 31. *Gennajo* 1821. *in causa Becagli, e Scarlatti. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 31. *pag.* 163.

— I giudici delle R. Rote, quando l' appello è stato interposto per il solo capo della nullità, non possono prender cognizione della giustizia intrinseca della sentenza appellata. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 11. *Aprile* 1822. *in causa Maggioli e CC. Magi: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 58. *pag.* 331.

— L' inosservanza del regolamento di procedura non porta nullità, se questa non è nel medesimo dichiarata. *Dec. del Supr. Cons. del* 12. *Febbrajo* 1819. *in causa Bardi, e Salvetti. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 30. *pag.* 213.

— DI DONAZIONE. La donna, che ha fatta donazione universale fuori del suo paese, e che poi vi è ritornata, contrae nullamente, perchè si presume, che ciò abbia fatto per sottrarsi alle indennità prescritte nel paese medesimo. Le congetture per supporre

la donazione estorta con frode sono la di lei eccessività, e liberalità verso un' estraneo coll' esclusione dei nipoti *ex filio*, l' apposizione di clausule insolite, e di cautele affettate, le false asserzioni espresse nella donazione, la qualità dei testimoni, la celebrazione dell' istrumento fuori del luogo soggetto alle proprie Leggi, e nella casa istessa del donatario, l' età decrepita, ed il riservo dell' usufrutto a favore del donante colla libera amministrazione dei beni a favore del donatario. *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 27. *pag.* 287.

— D' OBBLIGAZIONE. È nulla l' obbligazione fatta dal figlio di famiglia. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 1. *pag.* 1.

— DI SENTENZA. Nelle cause sommarie, nelle quali il reo convenuto ha fatta la nomina di Procuratore, non può domandarsi la dichiarazione della contumacia senza la preventiva citazione all' udienza, altrimenti la sentenza, che senza detta citazione venisse proferita, è nulla. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 36. *pag.* 38.

— La sentenza nulla, ma giusta può confermarsi avanti i giudici d' appello *ex bono jure*. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 16. *Giugno* 1818. *in causa Ramazzotti, e Rezzi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 13. *pag.* 55.

— La questione riguardante la nullità d' un atto, e la competenza di un giudice, comecchè interessante la disciplina dei Tribunali, e l' ordine publico, deve esaminarsi in seconda istanza dalle RR. Rote, abbenchè la causa principale fosse di un merito non maggiore di lire 200. *Dec. del Supr. Cons. del* 23. *Giugno* 1823. *in causa Arrighetti N. N., e Becci. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 11. *p.* 132.

— L' omissione fatta per parte dei rappresentanti un patrimonio in concorso della notificazione della sentenza di prima istanza ad un succumbente, e la man-

canza della nomina di procuratore di detti rappresentanti non rendono infetta del vizio di nullità la sentenza di seconda istanza. *Deç. del Supr. Cons. del* 3. *Settembre* 1823. *in causa Guidotti, e Prat, e Creditori Riccardi, e Giannoni. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 17. *pag.* 158.

— La sentenza proferita senza citazione di tutti quelli, che hanno interesse in causa è nulla, ne può operare alcuno effetto: È egualmente infetta del vizio di nullità la sentenza emanata da un Tribunale di egual Giurisdizione di altro, che abbia nella medesima questione giudicato. I legatarj hanno diritto al benefizio della separazione dei beni del Testatore, nè può essergli di ostacolo la mancanza d'iscrizione, l'obbligo della quale non investe le successioni aperte avanti la pubblicazione del Codice Francese. *Dec.* 83. *R. Ruota Fior. del dì* 30. *Settembre* 1823. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 356.

— Se un succumbente appella da una sentenza tanto per il capo della nullità, che dell'ingiustizia, e nella scrittura di esposizione di gravami dichiara d'insistere soltanto nella nullità, non può il giudice d'appello decidere sul merito della causa. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 2. *pag.* 2.

— In una causa, in cui vi siano i rappresentanti la massa dei creditori, se viene proferita una sentenza senza, che i detti rappresentanti abbiano fatta la nomina di procuratore, questa non è nulla. *Dec. del Supremo Cons. del dì* 3. *Settembre* 1823. *in causa Guidotti, e CC. Riccardi, e Giannoni. Diar. Leg. ann.* 1. *pag.* 127.

— All'effetto, che la frode, il dolo, e la prevaricazione dei difensori operi, e induca la nullità *ipso jure* della sentenza, che venga dal giudice pronunziata, è necessario vi concorrano tre estremi consecutivamente, cioè 1. Che il difensore abbia di fatto prevaricato, e indotto il giudice a così pronunziare dietro le false

allegazioni, o produzioni del difensore medesimo 2. Che la corruzione, o prevaricazione del difensore sia stata fraudolentemente procurata, ed eccitata dal dolo dell' avversario litigante: 3. e che la sentenza sia stata proferita contro l'assente; che per conseguenza abbia ignorato l' andamento della causa, ne abbia potuto rimovere le frodi, e le dolose operazioni dei difensori, e dell'avversario medesimo. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 2. *Settembre* 1822. *in causa Livi, e Tortoli. Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 66. *p.* 338.

— Quello dei litiganti, che non cita la parte contraria per sentire ammettere le posizioni prodotte, e che omette la citazione ancora per discutere, o decidere la questione incidentale, non può attaccare di nullità la sentenza sul merito proferita dal giudice senza che sia stato deciso l' incidente. Non può darsi di nullità alla stessa sentenza per mancanza di notificazione di un decreto incidentale, quando questi non è ignoto alle parti, che è stato eseguito. *Dec. del Sup. Cons. del dì* 10. *Maggio* 1822. *in causa Aliotti, e Lambardi, e Martelli, e Donnini: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 35. *pag.* 253.

— È nulla la sentenza proferita da un giudice f. f. di Tribunale di Commercio, quando si tratta di causa non commerciale, essendo *ex-officio* obbligato a rimandarla al Tribunale civile: *Dec. del Supr. Cons. del dì* 27. *Aprile* 1821. *in causa Carletti, e Peretti: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 89. *pag.* 375.

— Non può darsi legittimamente di nullità ad una sentenza per essere stata proferita in tempo feriato, quando ne è stata riconosciuta l' urgenza; e non è necessario, che nella sentenza medesima se ne faccia menzione: *Dec. del Supr. Cons. del dì* 19. *Febbrajo* 1821. *in causa CC. e Patrimonio Feroni, e Grassi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 38. *pag.* 196.

— Non può dirsi infetta del vizio di nullità per mancanza di citazione la sentenza, essendo presumibile, che le parti litiganti siano state monite dal giudice nell'atto della discussione del giorno destinato alla emanazione della sentenza. *Dec.* 23. *R. Rota Fiorentina del dì* 14. *Agosto* 1823. *in causa Branchi, e Basili, e Scaramucci. Tes. del Foro Toscano tom.* 9. *anno* 1823. *pag.* 105.

— La sentenza emanata senza, che dalla parte comparente alla discussione l'altra parte non comparente sia stata legalmente notiziata del giorno, in cui fu fissata con Decreto di giornaletto, la sua prolazione è nulla. *Decis.* 4. *Supremo Consiglio del dì* 23. *Luglio* 1823. *in causa Magi, e Majoli. Tesoro del Foro Tosc. tom.* 9. *anno* 1823. *pag.* 20.

— Quella sentenza che riunendo l'incidente della perenzione decide, e sopra l'incidente, e sopra il merito, è nulla.

Colui, che ha accettata una donazione, e quella ratificata mediante la sodisfazione di alcuni oneri, e l'esperimento de suoi diritti per l'esazione di uno degli assegnamenti nella medesima donazione compresi, non gli può esser permesso di non riconoscersi per donatario, e di non essere soggetto agli obblighi, che in tal qualità venne ad assumere, e che alla donazione medesima furono correspettivi. *Dec.* 13. *Supr. Cons. del dì* 27. *Agosto* 1824. *in causa Bianchi, e Fattori. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 43.

— La sentenza emanata senza precedente citazione è infetta dal vizio di nullità, non opera alcun'effetto contro il succumbente, e non può allegarsi per un titolo atto a poter domandare, ed ottenere la conferma di un sequestro. *Sent. della Rota di Firenze del* 30. *Maggio* 1820. *in causa Acconci, Tizzoni, e Tempestini*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 93. *pag.* 343.

NUNZIATURA. Fu soppressa con *Legge de'* 20. *Set-*

tembre 1788. §. 1. 2. 3., che tolse ogni Giurisdizione al Nunzio Apostolico dichiarando, che si doveva riguardare, come gli altri ministri esteri. Le cause di competenza del Nunzio son devolute agli ordinarj Diocesani: le risoluzioni de' Vescovi di Fiesole, Pistoja, Arezzo, S. Sepolcro, Cortona, Montepulciano, Colle, e della Romagna nelle parti soggetta a Diocesi estere si portano in appello all' Arcivescovo di Firenze: quelle dei Vescovi di Pescia, Volterra, S. Miniato, e della parte di Toscana soggetta alla Diocesi di Lucca, Brugneto e Sarzana, si portano in appello all'Arcivescovo di Pisa: quelle dei Vescovi di Grosseto, Massa, Chiusi e Pienza, Montalcino, e Sovana all'Arcivescovo di Siena §. 5. 6. 7. Dopo due decisioni conformi non si da ulteriore istanza §. 9. In caso di due difformi si può appellare ad uno degli altri due Arcivescovi a scelta dell' appellante: e così dalle Sentenze di prima istanza di un Arcivescovo per gli affari della sua Diocesi; e in caso, che abbia luogo un nuovo appello si porta avanti l'Arcivescovo, che rimane §. 10. Ciò comprende tutte le cause, che si portavano a Roma, o si delegavano ai Giudici sinodali, che restano soppressi, e tutte le cause di nullità di professioni e simili §. 11.

NUOVA PERIZIA. Quando i periti nella relazione dai medesimi fatta, non hanno esternato il loro sentimento relativamente ad alcuni compensi equitativi interessanti la pendente questione, devono nuovamente sentirsi senza bisogno di ricorrere a perizia. *Sent. della Rota di Fir. del* 4. *Dicembre* 1821. *in causa Agente Romiti, e Badozzi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1801. *vol.* 7. *dec.* 33. *pag.* 184.

O

OBLIGAZIONE. I patti stipulati in un contratto, in cui uno dei paciscenti abbia stipulato per se, o suoi ec. e l'altro per se soltanto sono rispetto a quest'ultimo personali, e non trapassano negl'eredi. *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 20. *Aprile* 1820. *in causa Lascialfare*, *e Cambi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 26. *pag.* 107.

— Non è valida l'obligazione di colui, che promette di pagare il debito altrui, quando questa obligazione vien riferita ad altra, che suppone di aver fatta, e che dice contenersi in un publico precedente istrumento, nel quale realmente nulla si legge di ciò, che il promittente ha supposto, poichè questa seconda obligazione manca di causa, ed è l'errore, che l'ha posta in essere. *Dec.* 31. *Supr. Cons. del dì* 8. *Agosto* 1823. *in causa Cappelli erede Cambi*, e *Da Filicaja vedova Looz. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 112.

— Quello, che presenta alcuno ad un negoziante per farlo conoscere, e preparargli un mezzo per fare delle operazioni commerciali, esercita un semplice, e buono ufficio; e non incontra veruna obligazione col negoziante per il pagamento delle merci, che possa vendere al presentato. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 15. *Marzo* 1819. *in causa Sibilla*, *e Magnani. Giorn. Prat. Leg. suppl. agl'anni* 5. *dec.* 37. *pag.* 238.

— *V.* DONAZIONE *causa mortis.* Un atto mancante di tutte le formalità prescritte dalla Legge per considerarlo come donazione per causa di morte, non potendosi qualificare per testamento, o codicillo, deve caratterizzarsi per atto fra i vivi contenente una vera, e propria obligazione. *Sent. della Rota di Fir. del*

dì 20. *Giugno* 1821. *in causa Lampaggi*: *Giornale Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 76. *pag.* 340.

— Sussiste l'obligazione, come erronea, e fatta per una causa falsa, qualora l'errore non solo non si prova, ma s'esclude dalla precedente scienza, e dalle parole dell'apoca obligatoria si rileva la causa vera, e finale dell'obligazione. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 41. *pag.* 361.

— DELLA DONNA. Il censo sotto l'obligazione della donna è nullo insieme col decreto, quando per mancanza della cognizione della causa necessaria fu imposto per una somma maggiore; nè a sostenere la validità del decreto, e dell'atto è sufficiente tra più cause dell'obligazione, che una sia vera, quantunque la causa vera sebbene principale non è capace a sostenerlo. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 29. *pag.* 201.

— La donna, che sotto l'impero delle Leggi Francesi obligava le sue doti costituite, quando erano in vigore gli statuti, non poneva in essere alcuna obligazione se non era cerziorata dal giudice delle conseguenze, che ne potevano derivare, e l'obligazione medesima doveva essere ad essa di utilità, e vere le cause, per cui s'induceva ad obligarsi: *Dec. del Supremo Cons. del dì* 28. *Agosto* 1822. *in causa Pisanelli ne' Sabatini, e Alvarez, e Cammei. Foro Toscano vol.* 6. *dec.* 56. *pag.* 284.

OFFERTA. L'offerta del 2. per 100. fatta dentro i 10. giorni sopra il prezzo della liberazione deve accettarsi, benchè sia fatta da persona, che non può obligarsi, o che non sia idonea, purchè però sia idonea la persona, che per la medesima presta la cauzione. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 7. *Giugno* 1816. *in causa Marchetti, e Brunozzi, ne' Puccini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 60.

— L'offerta della sesta fatta dopo i 40. giorni dal dì dell'approvazione della liberazione è ammissibile, quando nata questione sulla liberazione medesima è

stata pronunziata una sentenza, e che l'offerta è stata fatta dentro 40. giorni dal dì della sentenza: ***Diar.*** *Leg. ann.* 1. *dec.* 67. *pag.* 77.

— Se da alcuno viene dopo l'approvazione della liberazione dei beni subastati offerta la vigesima nei primi venti giorni, e che a questa offerta venga fatta opposizione; il termine degl'altri venti giorni per offrire la sesta non incomincia a decorrere, se non dal giorno, in cui sia con sentenza terminata la questione sull' ammissione della vigesima: *Decis. della Rota di Fir. del dì* 5. *Marzo* 1822. *in causa Lensi, e Torrigiani*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 15. *pag.* 133.

— REALE Il debitore, che offre, e quindi deposita a favore del suo creditore una somma minore di quella, che è stata giudicialmente dichiarata, non può esimersi dall' eseguire il deposito completo: mentre il creditore può sempre legittimamente ricusarlo, finchè non è fatto nella sua integrità: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 3. *Luglio* 1821. *in causa Fancelli, e Cosci*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 102. *pag.* 486.

— DELLA VIGESIMA. L'offerta della vigesima tolta di mezzo per volontà delle parti non produce l'effetto della paralizzazione della liberazione del fondo, ma si reputa come se non fosse mai esistita, ed intrattabile diviene la definitiva liberazione: *Decis.* 17. *R. Rota Fior. de'* 6. *Maggio* 1823. *in Causa Reali, e Zoppi, e Paolini, e Mengoni*: *Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 77.

— Spirato il termine di 8. giorni assegnato a quelli al quale sono stati liberati i beni esposti per la vendita al pubblico incanto ad avere equiparata l'offerta della vigesima, o della sesta, tanto il venditore, quanto quello che ha offerta la vigesima, o la sesta hanno diritto di domandare la sentenza d'accettazione di tale offerta. *Sent. della Rota del dì* 24. *Luglio* 1822. *in causa Bianchi, e Corboli ne' NN. Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 34. *pag.* 212.

OFFERTE REALI. *Vedi il Regol. di Procedura civile* §. 995. e segg. *V. Depositi*.

OFFESE, E FERITE LEGGERI. Loro pena. *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 72. *e* 91. Offese contro i Magistrati, e Ministri (*Vedi Ingiurie*).

OLIO. L' *Editto de'* 17. *Febbraio* 1739. ne proibì l'estrazione, come pure i *Bandi de'* 10. *Gennajo* 1742., *e de'* 31. *Luglio* 1748. La *Notif. de'* 25. *Ottobre* 1761. abolì le gabelle per i trasporti dell' Olio da un territorio all' altro dello Stato, e la *Notif. de'* 14. *Febbrajo* 1782. abolì le tasse sulla rivendita, e l' assegnazione de' prezzi.

OLIVE. Non si possono introdurre in Firenze senza licenza del proprietario, o fattore, altrimenti l' introduttore si accompagna avanti il Commissario del quartiere, ove se non giustifica la provenienza, si rimette al Tribunale criminale. *Notif. de'* 24. *Ottobre* 1803. La *Circol. de'* 30. *Ottobre* 1815. dà varie Istruzioni ai Vicari per prevenire i furti di Olive.

OMBRONE. *Notif. del* 1773. (senza giorno) sull'imposizione di questo fiume.

OMICIDJ. *Legge* degli omicidi *degl'* 11. *Marzo* 1548. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 67. *e segg.*, *e* §. 102. *Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 13. 14. *e* 15. Negli omicidi e ferimenti si prenderanno per periti i medici, e chirurghi condotti, e non si tasserà loro nulla, quando sono loro tenuti agire di uflicio. *Circol. de'* 14. *Agosto* 1814. §. 5.

OMOLOGAZIONE DI PERIZIA. La sentenza di omologazione di perizia, e di domanda di vendita è definitiva: *Diar. Le. ann.* 2. *dec.* 83. *pag.* 172.

ONERE. L' onere apposto nel testamento non si dice revocato per mezzo di una nuova disposizione fatta nei codicilli. Distinzioni, e limitazioni: *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 23. *pag.* 241.

OPPOSIZIONE. *V.* GRAVAMENTO. Il gravamento fatto non ostante l' opposizione del debitore al pre-

cetto è valido, purchè l'opposizione sia fatta dentro i tre giorni assegnati nel precetto medesimo. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 24. *Aprile* 1818. *in causa Carletti, e Benocci*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 59. *pag.* 385.

— L'opposizione, che il debitore fa al richiamo fattogli dal creditore di pagare il suo debito, consistente nel dichiarare di non essere debitore di tutta la somma richiesta, e di volere devenire alla liquidazione, e conteggio del respettivo interesse, può utilmente essere proposta ancora nel caso, che il credito, e respettivo debito si deduca da resultati materiali di un publico istrumento. *Dec.* 37. *della Rota Fior. del dì* 5. *Agosto* 1823. *in causa Branchi, e Mengozzi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *p.* 203.

— Non vi ha opposizione legale plausibile, che possa impedire l'esecuzione di una sentenza, passata in cosa giudicata. *Dec. della R. Rota d'Arezzo del dì* 8. *Luglio* 1823. *in causa Diligenti, e Benedetti. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 28.

— Colui, contro del quale non citato, nè intervenuto è stato proferito un decreto, con cui vien condannato a pagare una somma maggiore di quella, della quale è debitore, ha il diritto di fare opposizione all'esecuzione di un tal decreto ancora fuori dei termini, dentro i quali è permesso all'interveniente di opporre. *Dec.* 36. *Supr. Cons. diei* 29. *Januarii* 1823. *in causa Tirinnanzi, e Romani. Tes. del Foro Toscano tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 160.

ORDINE DI S. STEFANO. Si tratta dei privilegi della collazione delle commende nella *dec.* 16. *del Tes. Ombr. tom.* 8. *pag.* 157.

— Fu creato con *Legge de'* 18. *Marzo* 1561. Professa la Regola di S. Benedetto: comprende ordinariamente 700. individui, tra i quali diversi distinti personaggi esteri: è stato l'onore della Toscana, e il terrore dei Barbareschi, come lo dimostrano i trofei, di cui sono

coperte le muraglie della Chiesa dell'Ordine in Pisa. I suoi statuti sono *de'* 29. *Marzo* 1590. un aggiunta fu loro fatta *il primo Aprile* 1665. Il *Bando de'*9. *Marzo* 1683. concerne le visite delle Chiese, Cure, Benefizj, e Spedali dell'Ordine. Il *Motupr. de'* 20. *Agosto* 1775. prescrive il *Regolamento* delle Carovane nel Palazzo Conventuale. Le denunzie, e referti per delitti di membri dell'Ordiue si presentano al Consiglio del medesimo in Pisa, e altrove al Giusdicente Criminale, il quale compilato il processo lo rimette al Consiglio perchè giudichi *Provvisione de'* 18. *Luglio* 1565. *Motupr. de'* 30. *Aprile* 1778.

I Cavalieri si possono far catturare per delitti meritevoli di pena afflittiva con darne parte al consiglio dell'Ordine. *Circol. de'* 24. *Settembre* 1565. I processanti de'Tribunali Criminali si hanno per delegati ogni volta, che occorre sentire un membro dell'Ordine: però non vi è bisogno di grazia Sovrana, ma esprimeranno nell'atto di procedere come delegati. L'esaminando non potrà sentirsi, che una sola volta, e non potrà ritenersi; se non è presente nel luogo, ove si fa il processo, si sentirà per via di sussidiaria: il tutto ferma stante la Giurisdizione dell'Ordine pel giudizio di tali cause criminali. *Motupr. de'* 5. *Agosto* 1783. Secondo una *Lettera de'* 3. *Luglio* 1751. non potevano i Cavalieri esser chiamati in giudizio senza la licenza del Serenissimo Gran Maestro: fu abolito l'obbligo di tal licenza (che non si negava mai) col *Motupr. del primo Dicembre* 1783. È abolita la Giurisdizione del giudice delegato, e consiglio dell'Ordine nelle cause d'appello, e vien trasmessa nei Giudici locali ordinarj, quanto ai preti ministri della Conventuale, e Monasteri dipendenti dall'Ordine; e nel Magistrato Supremo di Firenze, e nell'Auditor del Governo di Siena per le cause interessanti le commende, o il patrimonio dell'Ordine. *Motuproprio del primo Dicemb.* 1783. I Cavalieri hanno il privilegio di sedersi avanti qua-

lunque Magistrato. *Regolamento de'* 13. *Nov.* 1743. Le Commende dell'Ordine non cadono sotto le Leggi dei fidecommissi: si regolano secondo gli atti di fondazione, ed investitura. *Legge de'* 22. *Giugno* 1747. §. 22. È tenuto fermo l'effetto delle Leggi Francesi abolitive delle commende, quanto al passato. *Legge de'* 15. *Novemb.* 1814. §.4. L'Ordine è stato ripristinato con *Motupr. de'* 15. *Agosto* 1815. Il *Motupr. de'* 22. *Dicemb.* 1817. ripristina l'Ordine restato soppresso dal Governo Francese. Il *Motupr. de'* 18. *Marzo* 1817. stabilisce in Toscana l'Ordine civile, e militare di S. Giuseppe distribuito nei gradi di Gran Maestro, Gran Croci, Commendatori, e semplici Cavalieri.

ORDINI SACRI. I Vescovi, e Arcivescovi un mese avanti d'amministrar gli Ordini Sacri devono rimettere alla Segreteria del Regio Diritto la nota degli Ordinandi secolari, e regolari coi loro nomi, patria, e ordini da conferirsi per ottenere il Regio Exequatur. È proibito ai Toscani secolari, o regolari ricevere gli Ordini sacri da Vescovi esteri. E proibito vestire l'abito Ecclesiastico, o professare in qualunque istituto senza licenza Sovrana. I contravventori si considerano come forestieri, e sono incapaci di ottenere qualunque benefizio, o prerogativa in Toscana. *Notific. de'* 26. *Settembre* 1788. Si farà dai Vescovi una sola nota di tutti quelli, cui vogliono conferire gli Ordini minori, diaconato, e sacerdozio, e la rimetteranno un mese prima al Regio Diritto. Faranno un'altra nota dei tonsurandi, degli ordinandi a suddiacono, e la rimetteranno due mesi prima, e in questa uniranno le informazioni sulla condotta, studi, talenti, e vocazione di ciascuno, non esclusi i regolari. *Circol. de'* 12. *Giugno* 1789. La *Circol. de'* 15. *Gennajo* 1778. raccomandò ai Vescovi di esser cauti nell'amministrare gli Ordini Sacri, di non ammettervi persone non dotate de' necessarj requisiti, e di vera vocazione, e di proporzionare il numero dei Preti piuttosto al merito dei postulanti, e

al bisogno spirituale dei popoli, che alla necessità di sodisfare gli oblighi Pij, e gli autorizzò a ridurre il numero di tali obblighi per aumentare l'elemosina delle messe, e migliorare la sorte de'Parrochi. I Vescovi possono accordare gli ordini minori senza l'Exequatur. *Notific. de'* 19. *Ottobre* 1792. §. 1. Il Regio assenso è necessario per il suddiaconato. Nell' impetrarlo rimetteranno al Regio diritto le informazioni del Tribunale laico ottenute, allorchè l'Ordinando ricevè gli Ordini minori. Dopo il suddiaconato possono promovere liberamente agli Ordini maggiori §. 1. 2. e *Legge de'* 30. *Gennajo* 1793. §. 4. Possono dispensare dagl' interstizi per sollecitare la promozione al Sacerdozio. *Notificaz. del* 1792. §. 3. e *Legge del'* 1793. §. 4. Ora la *Legge de'* 13. *Aprile* 1802. §. 6. permette ai Vescovi d'amministrare liberamente gli Ordini Sacri.

— REGOLARI. I forestieri non possono essere ammessi nei Conventi Toscani di uomini. *Circol. de'* 17. *Gennajo* 1782. Niuno può vestir l'abito di Frate, o monaco in Conventi con professione, o voti, e *Motupr. de'* 4. *Maggio* 1775. §. 1. L'età si giustifica in Firenze avanti l'Auditor Segretario del Regio Diritto, in Siena avanti il Luogotenente, e altrove avanti il Giusdicente, de quali è necessaria la licenza §. 2. I Toscani, che si vestiranno in Conventi esteri si considereranno come figli di essi, e come esteri per escluderli dalla nazionabilità, e per l'inabilitazione a tutti gli uffici Ecclesiastici §. 3. Salvo l'Autorità dei superiori per la disciplina interna, e osservanza della regola, i Vescovi esercitano sopra i Conventi la stessa autorità, che sopra le altre Chiese, ed Ecclesiastici secolari, ne visitano le Chiese, si assicurano della sodisfazione degli oblighi, permettono, o moderano le loro feste, e processioni, approvano i predicatori di esse, invigilano, che i religiosi aiutino i Parochi nell' istruire il popolo, assistere gl'infermi, amministrare i Sacramenti ec., e soprintendono ai loro studi; per

le mancanze dei regolari negli Ecclesiastici ministerj, e per la loro condotta nel Chiostro possono ammonirli, correggerli, e punirli, come gli altri Ecclesiastici: possono anche senza concerto col superiore rimovere dalla Diocesi qualunque religioso, che lo meriti mandandone l'ordine al superiore, e se non l'eseguisce domandar l'assistenza del Governo: per i Conventi Toscani dipendenti da Diocesi estere le suddette attribuzioni si esercitano in nome del Vescovo dal Vicario foraneo esistente in Toscana. Le trasgressioni dei regolari a quanto sopra si puniscono coll'esilio, e colla soppressione del Convento, di cui i superiori facessero opposizione ai suddetti Ordini. *Circ. de'* 10. *Luglio* 1802. *Legge de'* 2. *Ottobre* 1788. *Circolare de'* 4. *Aprile* 1789. I religiosi forestieri sono esclusi dal Governo dei Conventi Toscani se non hanno la grazia Sovrana. *Legge de'* 30. *Giugno* 1781. *Le Circ. de'* 19. *Giugno* 1784. *e* 11. *Agosto* 1793. riguardano la figliolanza, e l'amministrazione degl'Ordini Saçri ai regolari per parte dei Vescovi. I regolari per celebrare la S. Messa, e amministrare i Sacramenti fuori della Diocesi, ove furono ordinati, hanno bisogno della licenza del Vescovo locale, o del Vicario foraneo; se il Vescovo risiede fuor di stato non si accorda senza l'attestato del Vescovo, dalla di cui Diocesi vengono, benchè vi avessero dimorato per breve tempo: i Vescovi possono esigere altre giustificazioni, e accordar la licenza per quel tempo, e con quelle limitazioni, che credono. *Circ. de'* 19. *Giugno* 1784. La *Legge de'* 2. *Ottobre* 1788. sciolse i Conventi Toscani da qualunque dipendenza da superiori esteri, o tassa pagata fuor di stato; proibì sotto pena di esilio perpetuo dal Granducato l'intervenire a capitoli generali, e diete fuori di stato, e riceverne gli atti, o obbedirvi, e li sottopose totalmente ai Vescovi, ai quali si devono rivolgere per ottenere le dispense dalla regola nei casi occorrenti. L'articolo 6. ordinò un'an-

nua visita Episcopale ai Conventi, e ne prescrisse le forme, e l'oggetto. L'articolo 8. e segg. regolarono le attribuzioni dei Provinciali, e Definitori, e i Capitoli generali: l'articolo 13. esclude i regolari esteri non naturalizzati dai Conventi Toscani, fuorchè per l'ospitalità in caso di passaggio; e l'articolo 14. considerò come tali anche i Toscani, che si vestono, fanno noviziato, professione, o gli studi, o ricevono gli Ordini Sacri fuori di Stato; l'articolo 15. permette ai religiosi ricorrere contro i superiori, quanto allo spirituale al Vescovo, quanto al temporale al Giusdicente. Una *Circol. de'* 15. *Aprile* 1802. §. 2. rimesse gli Ordini regolari sotto la dipendenza dei loro superiori generali, e sotto l'ubbidienza immediata della Santa Sede, e ripristinale libertà dei vestimenti, e professioni a tenore del Sacro Concilio di Trento. La *Circol. de'* 14. *Agosto* 1814. contiene delle istruzioni per la ripristinazione delle Religioni mendicanti.

OREFICI. Il *Bando de'* 20. *Settembre* 1702. proibì ammettere ad apprendere quest'arte giovani, che non fossero di onesti natali, e costumi. La *Notificazione de'* 12. *Luglio* 1816. ordina agli orefici, battilori, fonditori, tiralori, e rigattieri di tenere un libro per registrare le compre giornaliere; e la *Circol. contemporanea de'* 12. *Luglio* 1816. ne prescrive la forma: i lavori sono sottoposti al marchio, e volendo i particolari far lavorare quantità inferiore, devono munirsi della licenza dell'ufizio della garanzia. *Notif. de'* 14. *Dicembre* 1818.

ORI E ARGENTI. La *Legge de'* 18. *Marzo* 1655. e altre antiche sul marchio di questi metalli furono abolite colla *Legge de'* 10. *Luglio* 1782. Chiunque può far marchiare alla Zecca i lavori d'oro, e d'argento: essa non percipe altro, che il metallo grattato per applicare il marchio §. 1. *Legge del* 1781. Il marchio è per l'oro un giglio, e per l'argento un leone: non si applica, che dopo il saggio a coppellazione, e dopo

trovato l'oro a 18. carati di fine, e l'argento a once 10. per libbra colle tolleranze descritte nell' istruzione data al ministro per le saldature, e altro §. 2. Si possono vendere liberamente anche i lavori non marchiati. Il compratore può garantirsi come crede sulla loro finezza, salve le pene legali per il venditore nei casi di frode §. 3. 4. La Zecca può vendere agli orefici l'oro, ed argento allegato alla suddetta bontà, e prova l'oro a lire 80. 5. — l'oncia, e l'argento a lire 73. 12. 4. la libbra §. 5. La presente Legge è per tutta la Toscana §. 6. Nei lavori di più pezzi saldati, ogni pezzo si saggerà, e marchierà separatamente sempre, che sieno tutti della bontà legale. Altrimenti non può marchiarsi neppure il pezzo trovato di bontà legale. *Notific. de' 12. Ottobre 1787.*

ORREZIONE. L'orrezione, o surrezione, di cui possa essere affetta la grazia ottenuta dal Principe, non rende sempre nulla la grazia medesima. *Diar. Leg. anno 2. dec. 24. pag. 50.*

OSTERIE. *V.* FESTE.

— In Firenze si possono tenere aperte fino alle ore 11. della sera. *Notific. della Presid. del Buon Governo del 26. Settembre 1791.*

— E BETTOLE. Gli osti possono nello stesso locale esercitare mestieri (era proibito dalla *Legge del Sale del 1704. Notific. de' 24. Genn. 1778.*

Devono esser chiuse nell'ore delle Sacre Funzioni, della Dottrina, e del Catechismo. *Notificaz. de' 16. Marzo 1782.*

L'oste è debitore della cattiva condotta degl' inservienti; il Tribunale può astringerlo a mutargli. *Notific: de' 27. Dicembre 1785.* §. 2. Gli osti sono soggetti alle infrascritte pene, se ricevono persone soggette al precetto delle osterie dopo esserne prevenuti dal Tribunale §. 4. Il giuoco è proibito nell' osterie, e nelle stanze, e case annesse all' osteria, e con essa comunicanti §. 5. Così le *Leggi de' 14. Dicembre*

1565. e 13. *Aprile* 1773. §. 1. 2. Per le contravvenzioni a quanto sopra si procede *ex officio*, e per inquisizione §. 6. L'osterie, e bettole della Città saranno chiuse a ore dieci di sera in tutte le stagioni e altrove a ore otto dal 10. Novembre a tutto aprile, e negli altri tempi a ore 9. §. 7. Ciò era prima regolato dal *Bando de'* 14. *Agosto* 1765. *Legge de'* 27. *Novembre* 1763. §. 9. e *Notific. de'* 23. *Genn.* 1773. Il primo permette ricevere in tutte l'ore i forestieri. Il *Bando del primo Novembre* 1570. aveva proibito agl'osti di Firenze di ricever persone della Città sotto pena di multa. Quanto al giuoco avranno luogo le pene delle Leggi su i giuochi *de'* 13. *Aprile* 1773. e 24. *Maggio* 1781., e vi sono soggetti gli osti, che anche senza premio danno il comodo di giuocare oltre il dover rifare tutte le perdite, che seguiranno nell'osterie, o bettole: per l'altre trasgressioni la pena è di lire 25. — — per ciascheduna applicabili agl'esecutori, che querelano, e l'inabilitazione *ipso facto* a tenere osteria §. 8. e *Notific. de'* 17. *Ottobre* 1795. Il *Motuproprio de'* 7. *Dicemb.* 1778. abolì la *Legge del primo Ottobre* 1720., che proibiva in Firenze a tutti quelli, che non erano descritti all'ufizio del Sale, e pagavano la tassa di tenere osteria, o bettola, e locare quartieri ammobiliati. La *Notificaz. del primo Febbrajo* 1782. e la *Notific. de'* 24. *Agosto* 1784. abolì per tutto lo Stato fuorchè per Livorno le tasse, che pagavano all'ufizio del sale, o altre casse, e i vincoli a cui erano soggetti gli stabili destinati a tale uso. L'abolizione non comprese li stabili destinati ai siti dei deschi, e macelli in campagna, e alle porte delle Città gabellabili. Nelle terre, e campagne, chi vuole aprire osteria, o bettola deve darsi in nota al Giusdicente, e promettere con mallevadore di tenerla sempre provvista a sufficienza; e di non chiudere, che previa dichiarazione un mese avanti. Questi obblighi sono stati in parte tolti colla *Legge de'* 16. *Novemb.*

1785. La *Notific. de'* 27. *Dic.* dello stesso anno 1785. vuole, che si prenda la licenza del Giusdicente Criminale, che si da *gratis*, ed in scritto, ma soltanto alle persone di buoni costumi. §. 1. e *Circ. de'* 10. *Ottobre* 1795. *Notificaz. de'* 17. *Ottobre* 1795. Alla mancanza di licenza si applicano gli artic. 6. 8. della *Notif. de'* 27. *Dicembre* 1795. La licenza non è necessaria per dar mangiare, e bere in occasione di feste, fiere, e mercati. *Legge de'* 30. *Sett.* 1786. Non si permetteranno osterie in numero superiore al bisogno del paese: i Giusdicenti le faranno invigilare, e in caso di trasgressione alle Leggi ritireranno la licenza. Questa non si darà a persone sospette, o che per far l' oste volessero abbandonare un altro mestiere; nè si permetterà, che i venditori di vino diano anco il comodo di beverlo. *Notific. de'* 17. *Ottobre* 1795. *Circolare de'* 27. *Novembre* 1795. Bettola è quella, ove vi si vende il vino, e si da il comodo di beverlo. *Notific. suddetta de'* 27. *Dicemb.* 1785. §. 9. Delle trasgressioni alle Leggi sull' osterie si conosce economicamente con partecipazione al Presidente del Buon Governo. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 119.

OSTRICHE. Condizioni per l' appalto del provento del casino dell'ostriche. *Notif. dell'Amministraz. Gen. delle RR. Rendite del* 30. *Ottobre* 1824.

OZIONE. Un canonico d' una Cattedrale costituito in dignità superiore non può ottare ad una dignità inferiore: *Sent. del Commissariato di Volterra del dì* 30. *Settembre* 1817. *in causa Salvetti, e Guerrini* · *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 46. *e vol.* 4. *ann.* 1818. *dec.* 54. *pag.* 345.

P

PADRE. *V.* DONAZIONE.

— Dal consenso del padre alle obligazioni contratte nel matrimonio di un figlio instituito poi nella sola legittima, nè viene l'obligo agli altri figli, e respettivi fratelli dello sposo, che hanno la rappresentanza ereditaria del padre di prestar gli alimenti alla cognata, indipendentemente ancora dall'escussione del primo obligato suo marito, i quali per altro possono agire contro di lui per la rilevazione. *Decis.* 32. *R. Rota di Fir. del dì* 23. *Settembre* 1823. *in causa Morini, e Mostardini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 119.

— Il padre negoziante è tenuto a pagare i debiti contratti dai figli per ragione di commercio, allorchè specialmente si prova, che le mercanzie, per cui è stato contratto il debito, sono state dai figli trasportate nei magazzini, e nella casa del padre. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 27. *Luglio* 1815. *in causa Lapi, e Guarducci*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 38. *pag.* 174.

— Il padre è tenuto personalmente per i debiti del figlio contratti per causa di mercatura, quando sia sciente degl' atti di commercio, che eseguisce. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 30. *Settembre* 1819. *in causa Pegna, e Pagani, e Segni*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 31. *pag.* 121.

PADRONE DI NAVE. Il padrone della nave, che elegge un ufiziale di nota probità, e integrità non è tenuto del delitto dal medesimo in seguito commesso. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 74. *pag.* 166.

PAGAMENTO. *V.* CAMBIO MARITTIMO.

— *V.* GIUDIZIO ESECUTIVO SOMMARISSIMO.

— *V.* MALLEVADORE.
— Quegli, che ha commessa un'opera, ed ha ricusato di eseguire il pagamento del prezzo per sembrargli eccessivo, è obbligato di pagare l'aumento, se i periti, al giudizio de' quali è stato d' uopo ricorrere, hanno il prezzo medesimo senza contradizione dello stesso committente giudicato superiore a quello richiesto in principio. *Dec.* 62. *R. Rota di Pisa del dì* 1. *Agosto* 1823. *in causa Terreni, e Chamus, Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 298.
— Il pagamento di un debito anche in una somma grave si può provare senza ricevuta, non ostante, che il debitore fosse solito di riportarla, se il pagamento sia stato fatto per mano di un terzo. Una delle congetture del pagamento sarebbe quella, che quasi nel medesimo tempo del presunto pagamento il creditore povero avesse pagato una somma della medesima specie. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 23. *pag.* 248.
— Il pagamento, e la liberazione del debitore si deduce dalla compensazione domandata dal venditore, e da altre congetture. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 27. *p.* 209.
— I debiti ereditari devono pagarsi dall'erede non ostante, che il testatore abbia ordinato all'usufruttuario, che questi saranno pagati col patrimonio, e coi frutti del medesimo. *Sent. della R. Rota di Fir. del* 14. *Giugno* 1817. *in causa Pinucci, e Pinucci*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 47.
— Esistendo in un solo foglio delle ricevute di pagamenti fatti, l'ultimo dei quali porta il saldo senza determinazione di somma alcuna, si deve credere, che i pagamenti dipendono da un solo titolo, e da una sola causa. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 26. *Agosto* 1816. *in causa Acciajuoli, e Taddei*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 21.
— Il pagamento fatto al Procuratore, o a quello, che era solito di esigere per il creditore, libera il debitore, sebbene si serva del denaro per uso proprio. Al

contrario quando il principale non è solito di mandare ad esigere il suo ministro, o procuratore, se non al di lui ordine scritto, non resta facilmente scusato quello, che paga in virtù di un ordine falsificato. *Tes. Ombr. dec.* 42. *tom.* 2.

— La ricevuta dei pagamenti fatti in Livorno alle stanze non fanno prova di pagamento, se non sono firmate dai negozianti creditori, ai quali il pagamento viene eseguito; e non sono considerate regolari, e complete quelle munite del semplice sta bene dei cassieri; perciò queste non fanno alcuna prova per la repetizione dell'indebito, che non si accorda, se manca la prova dell'errore, o della falsa causa, che ha indotto a pagare indebitamente. *Dec.* 12, *R. Rota di Pisa del dì* 3. *Febbrajo* 1823. *in causa Mellini, e Mellini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 99.

— Il debitore, che si è obligato di pagare in una determinata specie di moneta può sodisfare il suo debito anche in moneta diversa, purchè sia di simile specie metallica, e di un egual bontà, e sia spendibile. *Sent. della R. Rota di Firenze del dì* 3. *Marzo* 1818. *in causa Alduini, ed eredi Pomi*: *Giornale Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 12. *pag.* 51.

— Quando in un compromesso stipulato tra compratore, e venditore è stato convenuto, che debba dentro il termine di giorni quindici stipularsi il publico Istrumento, ed eseguirsi un pagamento in conto, non essendosi stipulato, il venditore non può pretendere il pagamento. *Diar. Leg. ann.* 1824. *dec.* 35. *pag.* 37.

— L'inesecuzione dei patti stipulati in una scritta di affitto non è una causa sufficiente per ritardare il pagamento del canone dovuto dall'affittuario. *Diar. Leg. ann.* 1. *pag.* 31.

— Il giudice valendosi del regolato arbitrio, che gli danno le Leggi, deve determinare il tempo del pagamento, quando per l'incertezza del tempo contem-

plato nel contratto resterebbe il giorno del medesimo indefinito all'arbitrio del compratore. *Sent. della R. Rota di Fir. del dì* 16. *Agosto* 1821. *in causa Lepri, e Buccianti*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 19. *pag.* 100.

— Se il compratore di un fondo non ostante il patto del pagamento, teme di essere molestato, può sospendere il pagamento. *Sent. della R. Rota di Fir. del dì* 30. *Luglio* 1820. *in causa Marchi, Tosetti, e Ponci*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 51. *pag.* 206.

PAGAMENTO A RATE. Il patto convenuto, che sia in facoltà del debitore di pagare un debito a rate, non può essere nel caso, in cui non sia stato determinato il tempo per la restituzione, operativo contro il creditore per impedire al medesimo, che non possa esigere il suo credito nella sua totalità. *Diario Leg. ann.* 1. *dec.* 4. *pag.* 3.

— DI CANONE. Quando nel contratto enfiteutico è stato convenuto il pagamento del canone in *grano buono, e mercantile* non può pretendersi dal padrone diretto, che questo sia di qualità gentile, ma basta, che abbia la qualità sopra espressa. *Sentenza della R. Rota di Pisa del dì* 8. *Marzo* 1820. *in causa Baroni, e Ciucci*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 5. *pag.* 27.

PAGGI. Due *Motupr. de'* 20. *Agosto* 1775. riguardavano l'elezione, e servizio dei paggi Magistrali presi dall'Ordine di S. Stefano.

PAGHERO'. Quando è stato ceduto un pagherò all'ordine S. P. non può opporsi contro il giratario veruna dichiarazione fatta dal creditore al traente, e accettante, dalla quale resulti, che il pagherò è stato fatto a comodo. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 13. *Febbr.* 1818. *in causa Orvieto azionario Pegna, e Chiari. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 4. *p.* 14.

PALCHI. Per costruire palchi in Firenze in occasione

di spettacoli è necessaria la licenza della Comunità, che indicherà il luogo, e la dimensione del palco; questo sarà finito al mezzo giorno anteriore alla festa. L'ingegnere Comunitativo visiterà tutti i palchi, e farà demolire i mal sicuri. Finita la festa il padrone del palco lo disfarà, e non potendo portar via tutti i materiali avanti la notte vi metterà un lume. *Notificaz. del Giugno* 1804. (senza giorno), *e* 30. *Agosto* 1806.

PALJ. È proibito impedire i cavalli, che corrono, perquotergli con bacchette, e altro, far loro paura col cappello, o altrimenti trattenergli, e sollecitargli, pena tratti due di fune, e multa ad arbitrio a favore del querelante: vi è pure la perdita della bandiera per chi l'avesse vinta in tali modi. Sotto l'istesse pene è proibito ai cocchieri, e altri che guidano, l'attraversare il corso, o fermarvisi mentre devono arrivare i barberi; sotto l'istesse pene è proibito fermare, o ripigliare questi ultimi, fuorchè dopo che hanno passata la meta, e per quei soli, che hanno la commissione dai proprietarj: per meta s'intende quella, ove è appesa la bandiera. *Bando de'* 12. *Agosto* 1741. (per la Città, e Contado di Firenze), e *Notificazione de'* 20. *Giugno* 1789. *V.* COCCHIERI. La *Notificazione de'* 4. *Settembre* 1787. proibì agli abitanti delle case sulla Piazza di S. M. Novella di Firenze il lasciar salire gente sopra i tetti in occasione di feste sotto pena economica di lire 50., e di cattura e carcere per tre giorni per quei, che vi salissero. *V.* PALCHI. SPETTACOLI.

PALI, E PENDICI. I pali, e pendici spettano al padrone del fondo, e non ne partecipa il colono: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 23. *pag.* 24.

PALIO. Quando sono state dal trombetta intimate le mosse per la corsa senza licenza di chi presiede, le mosse non sono valide, e nessuno dei cavalli corre il palio. *Tes. Ombr. dec.* 2. *tom.* 2.

PALLONI AREOSTATICI. Sono proibiti nelle Città, Terre, e Castelli senza la licenza, la quale non si darà che colle debite cautele per prevenire gl' incendi, e per causa di fare utili sperimenti sotto pena all' arbitrio, oltre i danni, e spese. *Notific. de'* 13. *Aprile* 1784.

PANNINE, E SOTTIGLIUMI. *Leggi degl'* 11. *e* 19. *Dic.* 1775. sulla loro introduzione, estrazione, circolazione, e gabella. Ora ciò è regolato dalle Leggi, e Tariffe Doganali.

PAROCHI. La *Circol. de'* 15. *Gennajo* 1778. ordinò ai Vescovi di occuparsi di migliorare la sorte dei Parochi con unire alle Cure benefizi semplici, o altrimenti, e fare, che ogni Paroco avesse almeno scudi 80. di congrua. *Notific. de'* 27. *Luglio* 1803. sul pagamento delle congrue in Luoghi di monte. *V.* BENEFIZJ. La *Circol. de'* 20. *Marzo* 1779. volle, che le Parrocchie dipendenti da conventi di Frati, ma staccati da quelli, e fin' allora amministrate da Religiosi avessero un Paroco Prete secolare con congrua di scudi 100. almeno, e che fosse affatto indipendente dal Convento, salvo il di lui patronato. I Parochi delle Chiese di Regia nomina sono obligati a dare cauzione per la buona manutenzione dei fondi dentro tre mesi dalla fattali intimazione, colla comminazione della sottoposizione all' amministrazione dei vacanti. *Circol. de'* 26. *Marzo* 1816. La *Notific. de'* 18. *Giugno* 1817. ordina ai Parochi la compilazione dei Registri di Nascita, matrimonj, e di morte. E la *Circol. de'* 20. *Febbrajo* 1818. impone loro l'obligo di rimettere alla Cancelleria Comunitativa la recapitolazione dello stato dell' anime della respettiva Parrocchia.

— Il nuovo Rettore, che è investito d'una Chiesa di patronato, e nomina Regia, o libera collazione, il quale non reclama i danni, e deterioramenti inferiti nei beni, e arredi sacri della stessa Chiesa dal Rettore precedente nel termine prescritto dalle *Circ. della Segr.*

del R. Diritto de' 26. *Sett.* 1789., *e* 15. *Sett.* 1819. perde l'azione al suddetto reclamo, e tutte le mancanze, e deterioramenti sono a di lui carico. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 10. *Giugno* 1822. *in causa Fossi, e Manescalchi. Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 22. *pag.* 162.

PARTITE. Le partite liquide, e concordate dalle parti si devono distinguere da quelle, che sono illiquide, e non concordate: ed il giudice sulle prime deve pronunziare le sue dichiarazioni, e riservare alle parti le respettive ragioni sulle seconde. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 25. *Settembre* 1822. *in causa Nesti, e Pagliai: Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 36. *pag.* 235.

PARTO. *V.* CAUZIONE.

— ESPOSTO. Sua pena. *Ordini Criminali de'* 15. *Gennajo* 1744. §. 7. e 8. Quest'ultimo dice, che non scusa l'essersi delinquito per salvare l'onore della madre, e dei parenti.

PASCOLO. Si può proibire in qualche territorio per farne prosperare l'agricoltura. *Legge del* 1532. (senza giorno).

PASTICCIERI. La *Notific. de'* 26. *Novembre* 1774. abolì la tassa dei pasticcieri, e bozzolari, e permesse a tutti l'esercizio di quest'arte con darsi in nota all'Uffizio del Sale, e pagare lire 35. l'anno, pena lire 20. per ogni volta, che alcuno fosse trovato in contravvenzione.

PATENTINI. Per i patentini, che si rilasciano alla metà del mese di Agosto si esige la tassa di lire 4. Regolam. su' detti patentini. *Circol. della Presid. del B. Gov. del* 3. *Agosto* 1820.

PATIBOLI. La *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 54. ordina, che fossero tolti i patiboli dalla pubblica vista, e che si rimovessero da tutti i pretorj le carrucole destinate a dar la corda ai rei.

— *V.* FUNE. PENE.

PATRIA POTESTA'. Suoi effetti, e durata: peculj, usufrutto legale ec. *Legge de'* 15. *Novembre* 1814.

PATRIMONIO DELLA CORONA. La *Legge de'* 6. *Apr.* 1789. separò la di lui amministrazione da quella delle

Regie Finanze, e l'affidò a un'amministratore generale dipendente soltanto dal Sovrano. Ordinò, che gl'interessi di questo patrimonio si trattassero, come quelli dei privati, e avanti gli stessi Giudici. *V.* CORTE. La *Notific. de'* 10. *Luglio* 1789. attribuì al suddetto amministratore gli affari di caccia, e pesca.

PATRIMONJ ECCLESIASTICI. Gli amministratori potevano convenire a prezzo giusto, e una volta per tutte coi livellarj, e venditori il pagamento dei canoni in generi. *Circol. de'* 16. *Febbrajo* 1785. Il *Motuproprio de'* 30. *Ottobre* 1784. creò in ogni Diogesi un patrimonio Ecclesiastico per il soccorso dei Parochi, e per gl'altri bisogni della Diogesi. Vi sono unite le Leggi per gl'amministratori, e altre ve n'erano *de'* 22. *Ottobre* 1785. La *Circol. de'* 27. *Febbrajo* 1787. ordinò, che i beni dei patrimonj Ecclesiastici si alienassero all'incanto, o coll'aumento del 10. per 100. sulle stime a favore di quelli, che avevano un titolo di prelazione. La *Circol. de'* 2. *Maggio* 1789. rese indipendenti dalla Segreteria del Regio Diritto i patrimonj Ecclesiastici di Firenze, Siena, e Pistoja. La *Circol. del* 30. *Gennajo* 1793. per prepararne lo scioglimento volle, che le riforme, e publiche amministrazioni affrancassero i pesi di essi colla consegna dell'uno e mezzo per 100. oltre il capitale. La *Circ. de'* 10. *Gennajo* 1794. li soppresse, e ridusse quello di Firenze a un semplice scrittojo di resti. La *Notif. de'* 23. *Settembre* 1797. riguarda l'appuntamento dei loro resti.

PATRONO. Il patrono di un benefizio anco Curato, che sia povero ha diritto sulle rendite dello stesso benefizio ad un'annua pensione, a fine di potersi alimentare, ed è la persona più privilegiata, a preferenza ancora dei parrocchiani. *Dec.* 65. *Supr. Consiglio de'* 23. *Giugno* 1823. *in causa Pierucci, e Morelli. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 306.

— Il patrono povero può ottenere una tassazione alimentaria sopra i beni dei benefizi. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 82. *pag.* 101.

— Il patrono povero ha il diritto di ottenere una somma alimentaria sopra i frutti dei beni della Chiesa; nè devono questi prestarsi per la sola, e semplice necessità, ma deve aversi riguardo allo stato, e condizione del patrono. Questo ha diritto alle rendite superflue a preferenza anche dei parrocchiani. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 20. *pag.* 21.

— Il patrono, che prova lo stato di miserabilità di se, e della sua famiglia, può domandare contro il benefizio provvisto altronde tutti gli avanzi del benefizio, detratte le spese. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 28. *Febbrajo* 1820. *in causa Gallaccini, e Vannini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 32. *pag.* 122.

— La mancanza del consenso del patrono nell'alienazioni, che si fanno dei beni spettanti al benefizio non rende l'atto dell'alienazione nullo *ipso jure*, ma dà al patrono un diritto di poterlo impugnare, e farlo dichiarar nullo. *Tes. Ombr. dec.* 35. *tom.* 1.

PATRUO. *V.* ALIMENTI. Il patruo, che vive in stato comodo è tenuto ad alimentare in sussidio i nipoti poveri. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 54. *pag.* 59.

— *V.* DOTE. Il patruo in stato di sufficiente comodità, ed in mancanza di ascendenti paterni, e materni, e di trasversali più prossimi, è tenuto a dotare la nipote povera. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 15. *pag.* 17.

PATTO DI REDIMERE. Il patto di redimere dentro il Quadriennio spira decorso questo. L'offerta verbale del prezzo è sufficiente; è necessaria l'offerta reale, se vi è un'espressa convenzione. S'esamina diffusamente la materia. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 43. *p.* 414.

PECULATO. Sua pena. *Leggi del* 4. *Febbrajo* 1560. 15. *Giugno* 1562. *Legge de' Furti de'* 9. *Settembre* 1681. §. 8. *Legge de'* 30. *Dicembre* 1786. §. 75.

PEGNO. *V.* SEMOVENTI.

— Quello, che con rilasciare un pegno in mano del creditore ha ricevuta una somma a titolo di imprestito, è obligato a redimere gli oggetti pignorati, benchè la

somma ricevuta sia servita per un terzo. *Sent. della R. Rota di Firenze del dì* 8. *Agosto* 1820. *in causa Canovai, e Zondadari, e Giovannozzi: Giornale Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 67. *pag.* 273.

— Si può formare un pegno sopra il bestiame, quando venga descritto in una nota capo per capo: *dec. della R. Rota Civile di Firenze del dì* 30. *Marzo* 1816. *in causa Accollatari Sassi, e Tassinari: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 3. *dec.* 9., *e dec.* 58. *del Cons. di Giust. del dì* 12. *Giugno detto in causa Finzi, e Martini.*

— Colui, che ha contratto un debito pagabile dentro un determinato tempo, e che ha consegnato al creditore in pegno degli oggetti vendibili alla terminazione del tempo convenuto, non può utilmente dedurre per provare la proroga della scadenza del suo debito il pagamento dei frutti oltre la scadenza stabilita, e di una somma in conto del capitale. *Dec.* 51. *R. Rota Fior. del dì* 23. *Dicembre* 1823. *in causa Nuzzi, e Francia Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 247.

PELLEGRINI. *Legge de'* 18. *Novemb.* 1751. Sugli spedali dei Pellegrini, e loro regolamento. *Leggi analoghe de'* 26. *Settembre* 1767.

PENA CORREZIONALE. La pena correzionale stabilita a titolo di danno tra due contraenti nel caso, in cui alcuno di essi eseguisca dei lavori di fabbrica nei propri fondi contigui l'uno all'altro, non è dovuta anche nel caso di contravvenzione, quando il lavoro eseguito contro il patto convenuto non reca danno all'altro contraente. *Sent. della R. Rota Civile di Firenze del dì* 4. *Febbrajo* 1817. *in causa Panicacci, e Marchiani: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 22.

— *V.* SOCIETA'.

PENALE. L'obligazione di pagare una pena stipulata nel contratto di sponsali da uno dei contraenti per l'inadempimento della promessa, resta senza effetto essendo riprovata dalla Leggi Romane, e Canoniche: e solo la

penale sarà esigibile, come una preventiva liquidazione di danni da quella delle parti, che è restata dannificata. *Sent. della R. Rota di Siena in causa Neri, e Fracassini ne' Cerrini: Foro Tosc. vol.* 5. *decisione* 5. *pag.* 23.

PENE ECONOMICHE. I Vicari Regj sotto la loro responsabilità anche per i danni non devono applicare, nè proporne alcuna senza prima contestare sommariamente all'imputato i suoi addebiti con un termine a giustificarsi.

— La carcere non si può applicare per più di un'anno. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 55. I condannati alla carcere per più di due mesi la subiranno nell'Ergastolo delle Stinche, ove saranno fatti lavorare: i condannati in minor tempo nelle carceri locali. *Circolare de'* 12. *Gennajo* 1787. L'articolo 55. della *Legge del* 30. *Novembre* 1786. enumera tutte le specie di pene, che è permesso ai Tribunali di applicare. L'articolo 118. dichiara, che nei casi omessi si ricorrerà alle Leggi pratiche del Granducato, ma coerentemente allo spirito di essa. I giudici nel pronunziarle devono uniformarsi alla Legge. È loro proibito l'accrescerle. Nell'applicare le pene straordinarie osserveranno la necessaria degradazione legale secondo le circostanze del delitto, e la quantità della prova. *Legge de'* 30. *Ag.* 1795. §. 98.

— *V.* MILITARI.

PENSIONI. *Circol. de'* 12. *Marzo* 1590. Per il ritiro delle pensioni Ecclesiastiche bisogna giustificare la sudditanza con attestato del Giusdicente, l'affiliazione, o vestizione in un Convento Toscano con attestato del superiore dell'Ordine legalizzato dalla Curia Vescovile, e per le Monache il pagamento in Toscana, della dote con attestato degli amministratori dei beni Ecclesiastici: i Religiosi esteri dei due sessi sono esclusi dalla pensione: si hanno per tali anco i Toscani figli di Conventi esteri. *Circol. de'* 17. *Dicembre* 1814.

'ERENZIONE. Per indurre la perenzione dell'istanza

non basta, che siasi verificato il lasso materiale dei sei mesi, ma deve attendersi il lasso materiale. Così non può esser luogo alla perenzione, quando il termine è scaduto per motivo di alcuni atti, o aggiornamenti fatti di consenso delle parti: *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì 2. Agosto* 1819. *in causa Comunità di Bientina, e Buoncristiani. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 1. *pag.* 5.

— Trattandosi di cause introdotte avanti l'attivazione in Toscana delle Leggi Francesi la perenzione di esse accaduta per il solo materiale lasso del tempo rendeva perenta la procedura, ma non estinta l'azione, a differenza di quelle, in cui oltre il lasso del tempo era seguita la dichiarazione del Giudice. *Decis. del Supr. Cons. del* 4. *Giugno* 1821. *in causa Betti, e Ficini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 82. *p.* 358.

— Il termine di sei mesi accordato per interporre l'appello non consiste nel solo lasso del tempo naturale, ma del legale. Così devono tenersi a calcolo tutte le sospensioni, che ordina la Legge, come i feriati, tra i quali vi sono gl'ultimi 4. giorni della settimana Santa. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 12. *Agosto* 1820. *in causa Vettori, Beneventi, e Beneventi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 34. *pag.* 135.

— D'ISTANZE. Nelle cause sommarie il termine dell'istanza incomincia a decorrere dal giorno, in cui previa citazione la causa è portata all'udienza. *Dec. della R. Rota di Fir. del dì* 14. *Settembre* 1816. *in causa Coniugi Ciampolini, e Pifferi: Giorn. Prat. Legale ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 22.

— Le spese del giudizio caduto in perenzione tanto giudiciali, che stragiudiciali sono a carico di quello dei litiganti, per la di cui colpa la causa è rimasta perenta: ma se le parti convengono della perenzione, e la controversia si limita solamente ad esaminare in aggravio di quale delle parti debba portarsi la stessa perenzione, la condanna delle spese è subordinata alle regole di ra-

gione, e non si estende, che alle sole giudiciarie: *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 15. *Luglio* 1822. *in causa Micheli, e Carlini*: *Foro Tosc. vol.* 6. *decis.* 5. *pag.* 89.

— Quando la questione incidentale è cessata, cessa ancora la sospensione della causa, la quale per il silenzio della parte spirati i termini resta perenta: *Decis. del Supr. Cons. del dì primo Aprile* 1822. *in causa Grassi, e Narducci*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 41. *p.* 275.

— Perenta l'istanza per il lasso del tempo possono le parti provocare la sentenza, quando però veruna delle parti abbia fatta la dichiarazione della perenzione: *Sent. della Rota Civile del dì* 4. *Maggio* 1819. *in causa dal Pino, e Boccaccini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 24. *pag.* 99.

— Quando avanti il giudice di prima istanza è stata discussa, e decisa la causa, come ordinaria, può il giudice d'appello considerarla, come sommaria all'effetto di concedere, o denegare la dichiarazione della perenzione *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 8. *pag.* 20.

— Le cause introdotte avanti i Tribunali prima dell'attivazione del Codice Francese non restarono perente per la non prosecuzione dell'ultimazione delle medesime in ordine al *R. Motupr. de'* 13. *Gennajo* 1815. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 65. *pag.* 74.

— Non può domandarsi la perenzione per il lasso del tempo contro quella delle parti, che ha chiamata la causa all'udienza per fissare il giorno della discussione prima, che l'altra parte abbia dichiarato di voler profittare della perenzione medesima: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 80. *pag.* 89.

— Non è luogo per dichiarare incorsa la perenzione la pronunzia di verun decreto, ma è sufficiente la dichiarazione giudiciale dell'attore notificata al procuratore del reo convenuto. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 18. *Febbr.* 1818. *in causa Opera del Duomo di Pisa, e Pardini*; *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 14. *pag.* 59.

— La perenzione avvenuta o sotto le antiche Leggi Toscane, o sotto la Procedura Francese per la non prosecuzione, ed ultimazione delle cause dentro i termini dalle medesime Leggi prescritte, è una mera perenzione di atti, e d'istanza, e non dell'azione. *Decis. del Supr. Cons. de'* 3. *Luglio* 1823. *in causa Pieri, e Baldacci*: *Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *Dec.* 81. *pag.* 398.

— Quando nei giudizj siano decorsi i termini per incorrere la perenzione, può l'attore prevenirne gli effetti con riassumere, e dedurre per via di domanda l'istessa azione, purchè prima però di questa riassunzione, e domanda non abbia il reo convenuto dichiarato di voler profittare della perenzione. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 18. *Settembre* 1821. *in causa Bernardini, e Michi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 97. *pag.* 394.

— L'atto di opposizione alla sentenza contumaciale fa riprendere alla causa il suo corso. Se questa non viene proferita nei termini legali, resta l'istanza perenta a carico dell'attore. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 4. *Sett.* 1820. *in causa Ricci, e Tempestini*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 37. *pag.* 164.

Contro la perenzione nei giudizi di prima istanza ha luogo l'appello. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 7. *Settembre* 1820. *in causa Micheli, e Carlini. Detto Giorn. dec.* 38. *pag.* 167.

— La sentenza, che risolve la disputa a carico di chi sia avvenuta la perenzione, se dell'attore principale, o dell'attore in opposizione, se condanna il succumbente nelle spese coerentemente al disposto nell'art. 111. del Regolamento di Procedura Civile deve intendersi tal condanna ristretta agl'atti di perenzione, e che comprenderà le spese giudiciali e stragiudiciali: e le spese soltanto giudiciali si dovranno per quei giudizi, che terminano con dichiarare la perenzione. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 29. *Agosto* 1822. *in*

causa Ricci, e Tempestini: *Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 73. *pag.* 358.

— *V.* POSIZIONI.

PERITI. *V.* ESECUZIONE PROVISORIA.

PERITO. *V.* DECRETO.

— Dovendosi eseguire una perizia si può eleggere in perito parziario quello, che ha emessa una perizia stragiudiciale. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 6. *pag.* 6.

— Quando un perito ha rimessa la sua relazione, può essere il medesimo intimato a dar degli schiarimenti. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 41. *pag.* 42.

— La nomina di un perito fatta dal giudice per urgenza, e per istruzione dell'animo suo a forma degli articoli 261., e 303. non è irregolare; e la violazione delle forme dall'art. 502. e segg. prescritta è legittimàta dall'urgenza *Dec.* 29. *della Rota Fior. del dì* 6. *Marzo* 1823. *in causa Comunità di Fir., e Mastiani Brunacci, e LL. CC. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 130.

— DI STRADE. Non può essere eletto perito di strade alcuno, che sia cottimante, e tenga in accollo una strada. *Circol. dell' Uffizio Gen. delle Comunità del dì* 14. *Marzo* 1820.

PERIZIA. Non è ammissibile una nuova perizia per determinare il prezzo di un fondo, quando di tre periti giudicialmente eletti due sono concordi, fra i quali il terzo perito, se non nel caso, in cui concorrano delle circostanze, che rendano verisimilmente erroneo il loro giudizio. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 15. *Giugno.* 1822. *in causa Santini, e Brazzini. For. Tosc. vol.* 6. *dec.* 60. *pag.* 303.

— Dopo una transazione di tutte le questioni insorte di lesione fra l'alienante, e l'alienatario di un fondo, non è proponibile una perizia giudiciale a fine di verificarla, sul fondamento di una perizia estragiudiciale, che non è attendibile, specialmente allorchè è anteriore di 30. anni, ed è stato migliorato *Dec.* 44. *del*

Supr. Cons. del 18. *Luglio* 1823. *in causa Teglia, e Tutori Fantozzi, e Montanelli. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1825. *pag.* 239.

— Senza almeno un fumo d'errore, e d'ingiustizia del sentimento espresso dai periti nella loro relazione dedotto da ragionevoli, e ben fondati riscontri non si può ammettere una nuova perizia. *Dec. del Supr. Cons. in causa Sauboin ne' Tartini, e Creditori Tartini. Tesor. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 28. *pag.* 191.

— Una perizia stragiudiciale per far conoscere l'ingiustizia del prezzo e della lesione di un fondo, per quanto sia l'appoggio, su cui l'attore ne' giudizi di lesione fondi la sua domanda, non può meritare altra considerazione, che quella di semplice congettura, la quale è immeritevole di attenzione, quando concorrono dei fatti sicuri, e delle prove incontrastabili della giustizia del prezzo, a fronte delle quali si rigetta ancora la prova testimoniale, come affatto irrilevante. *Dec. della Rota di Pisa del di* 20. *Giugno* 1823. *in causa Chiocchini, e Matteoli. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 8. *pag.* 95.

— La relazione di un perito sopra uno stato antico delle cose non è attendibile specialmente, se non l'ha veduta al tempo, in cui doveva eseguirsi la stima, e se la relazione si scuopra ingiusta, ed erronea. L'antico valore di una casa si prova dall'istrumento di compra, dalle locazioni, e da una stima data nel contratto di divise. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 32. *pag.* 245.

— La perizia di un fondo fatta per l'oggetto d'assicurare la dote della moglie del proprietario non è soggetta alle disposizioni contenute nell'art. 181. riguardanti la notificazione della destinazione del giorno, in cui sarà quella eseguita. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 21. *Dicembre* 1819. *in causa Lori, e Pinucci. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 61. *pag.* 282.

— La nomina dei periti fatta dal giudice a istanza di una delle parti litiganti, è giudiciale, abbenchè a principio per il patto stipulato dalle parti potesse dirsi meramente convenzionale. *Dec.* 10. *del Supr. Cons. del dì* 18. *Giugno* 1823. *in causa Cherici, e Mercanti, e Colacchioni. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 36.

— È valida la perizia fatta non ostante, che dalla parte più diligente sia stato omesso di notificare alla parte contraria a forma dell'art. 281. del Regolamento di Procedura la destinazione del giorno, in cui si deve eseguire la perizia medesima: bastando per adempire al voto della Legge, che tal destinazione sia notificata al procuratore della parte medesima. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 9. *Luglio* 1819. *in causa Papanti, e Puccinelli: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 4. *pag.* 11.

— Dato, che in seconda istanza sia proposto l'incidente di domanda di nuova perizia, e che il Tribunale di appello rigettando l'incidente confermi la sentenza appellata, è luogo all'appello da detta sentenza, che non ha ammesso l'incidente medesimo non ostante la conformità delle due sentenze: *Dec. del Supr. Cons. del di* 24 *Settembre* 1817. *in causa Fratelli Puccini, e Pergolini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 54.

— Il decreto, col quale si ordina *ex officio* dal Tribunale una perizia è inappellabile, o si consideri ordinatorio, o interlocutorio. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 11. *Agosto* 1817. *in causa Grassellini, e Terzi possessori: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 42.

— Le perizie giudiciali devono attendersi, quando non si giustifichi in esse errore, o irregolarità. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 29. *Settemb.* 1820. *in causa Opera di Carità del Duomo, e Montecucchi: Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 6. *pag.* 160.

— La perizia di due periti concordi è attendibile, ed ha forza di rejudicata, quando notificata alle parti interessate non è stato da questa reclamato; e molto più quando tal perizia è stata approvata da quella di un periziore. Quando è stata dal periziore rimessa la perizia, non si può eleggere altro periziore. *Tes. Ombr. dec.* 378. *tom.* 1.

PERQUISIZIONI. Gl'*Ordini de'* 9. *Settemb.* 1746. prescrivevano il modo di farle per causa di frodi.

PESCA. Tenuto fermo per i tre mesi di Maggio, Giugno, e Luglio il divieto di esercitare la pesca nei mari Toscani cogl'istrumenti, o reti, di che nell'artic. 1. della *Legge de'* 22. *Dicemb.* 1822. viene accordato per un biennio, e così a tutto Aprile 1825. la facoltà concessa col *Motuproprio de'* 13. *Sett.* 1823. di pescare cogl'istrumenti, barche, e reti, che si usavano prima della promulgazione di detta *Legge del* 1822. *Circ. dell' I. Consulta de'* 28. *Marzo* 1824.

— È proibito pescare gettando ai pesci calce, filiggine, pasta, mallo di noce, erba, esca, fungo di levante, o altra materia qualunque, che possa attossicarli, o nuocerli, salvo il far uso di cose attraenti, come i lombrichi. *Bandi de'* 21. *Giugno* 1565. 26. *Agosto* 1582. e *Notific. de'* 30. *Marzo* 1759. Nell'anno la pesca è proibita con reti fitte più del modano esistente per modello in tutti i Tribunali. *Bandi de'* 21. *Giugno* 1594. e 13. *Marzo* 1611. É pure proibita la pesca degli avanotti dal primo Aprile a tutto Settembre, ed in tal tempo è a tutti proibito ritenere tali pesci, o venderne. *Notificazioni del* 1745. (senza giorno) e *primo Aprile* 1758. La *Notificazione de'* 7. *Nov.* 1772. abolì l'appalto della vendita del pesce in Firenze conservando il rilascio all'incanto de' 12. siti di vendita sotto le logge di mercato; è permessa la pesca in tutti i tempi dell'anno, fuorchè con tramagli, o reti, per la di cui maglia non passano i modani, che si conservano nei Tribunali Criminali, e

escluse le Regie Bandite, e private. *Legge de'* 27. *Apr.* 1782. §. 9. Sulla pesca in bandita eravi la *Notific. del* 30. *Marzo* 1759. È proibito gettar nell'acqua calcina, o altra materia velenosa, e nociva, o di usare qualunque mezzo per trattenere il pesce, deviar l'acque, o in altro modo, che il pesce resti in secco, o rinchiuso *detta Legge del* 27. *Aprile* 1782. §. 10. Nelle contravenzioni non si può procedere per inquisizione, ma è necessaria la sorpresa in flagrante delitto, nè il reo si catturerà, se non quando manchino testimoni, ed esso reo ricusi di far la confessione in scritto, o non sapendo scrivere di rilasciare gl'istrumenti della trasgressione §. 11. La pena per la contrattazione alla detta Legge è di lire 50. applicabili ai Monasteri delle Convertite di Firenze, Siena, e Pisa: i Giudici possono aumentarla secondo i casi: per chi pesca ne'serbatoj, o vivai privati vi è la pena del furto §. 13. e 16. La pesca di mare è regolata dalla *Legge de'* 5. *Marzo* 1767., che proibì il farla in certi modi sotto le pene ivi prescritte. Vi è pure un *Regolamento de'* 17. *Febbrajo* 1772. sulla pesca dell'acciughe. Vi è una *Notific. de'* 30. *Maggio* 1815. sulla bandita di pesca di Montecellio. La *Notific. de'* 15. *Febbrajo* 1805. (*non è questa richiamata in vigore dalla Notific. de'* 25. *Giugno* 1814. §. 5., *come nemmeno un' altra Legge de'* 7. *Agosto* 1804. *sulla caccia, e pesca devasi osservare quella del* 1782.) permette a tutti la pesca nell'acque bandite, fuorchè ai gamberi neri, ed escluse le reti proibite, e veleni, il lasciare il pesce in secco, e altri modi vietati dalle Leggi.

— Disposizioni relative alla pesca nei mari Toscani. Pene contro i trasgressori. *Motupr. de'* 22. *Dic.* 1822.

— Il *Motuproprio de'* 14. *Aprile* 1823. prescrive le regole per la pesca nei fiumi, e torrenti, le pene contro i trasgressori, e determina il modo di procedere giudicialmente.

— Deroga in parte alla *Legge del* 21. *Dicemb.* 1822. *Motupr. de'* 13. *Settembre* 1823.
— DI CORALLI. I marinari, che avranno preso ingaggio nelle barche coralline, se prenderanno la fuga, saranno considerati, come disertori, e puniti per la prima diserzione con un mese di carcere, ed i recidivi con tre mesi di detta pena. *Notific. della I. e R. Consulta del dì* 18. *Settembre* 1820. Altre relative disposizioni.

PESI, E MISURE. Il *Bando de'* 5. *Maggio* 1705. cui tennero dietro alcuni altri, regolarono il peso, e misura publica, la loro privativa (ora abolita), e le tasse da pagarsi. *V.* PRIVATIVE. La *Legge de'* 21. *Agosto* 1742. fissò i pesi, e misure, di cui devono essere provvisti i diversi venditori con obligo di farli risegnare ogn'anno con proibizione di ritenerne altri, o dei non segnati: lo stesso oggetto ha la *Legge de'* 20. *Maggio, e* 30. *Giugno* 1767., che tenne fermo l'obbligo di far segnare anche i fiaschi ad eccezione di quelli destinati ai liquori, e vini forestieri, sotto pena in caso di usarsi nelle contrattazioni fiaschi non segnati di lire due per fiasco, e per volta: i fiaschi portati a segnare, e non trovati giusti si rompono §. 11. 12. *V.* FIASCHI. I barili nuovi devono tenere fiaschi 21. perchè nell'usarli scema la loro tenuta, e l'anno dopo non sarebbero più buoni. Se tengono più, o meno di fiaschi 21. non si segnano §. 14. I Giusdicenti invigileranno, che non si usino pesi, e misure non segnati, e perciò faranno fare delle perquisizioni §. 34., e *Motuproprio de'* 7. *Dic.* 1770. §. 3. Per uso di pesi, e misure non segnati si applicano pene pecuniarie, ed afflittive ad arbitrio, oltre la perdita del genere venduto §. 35. Il *Motuproprio de'* 7. *Dicembre* 1770. tenuta ferma la proibizione per gli artefici di usare, o ritenere pesi, e misure non segnate li liberò dall'obligo di provvedersi dell'assortimento prescritto per ciascuna arte

dalle predette Leggi coll'obligo di pagare per quelli, che facevano risegnare le tasse enunciate nella tariffa annessa a detto *Bando de'* 30. *Giugno* 1747. La segnatura dovea farsi all'epoche prescritte dalle suddette tariffe, ma si segnavano anche dopo senza multa, se non erano stati querelati. Ora i venditori con bottega, o ne' mercati publici possono tenere, e usare pesi, e misure non segnati, purchè siano giusti. *Legge de'* 7. *Luglio* 1777. §. 7. e *Legge suddetta del* 1782. §. 4. È derogato al benigno *Rescritto de* 30. *Giugno* 1767. e al *Motupr. de'* 7. *Dicemb.* 1770. ma per Firenze restano fermi per ora gl'Ordini veglianti sull'uffizio del segno §. 10. *Legge del* 1777. I venditori publici devono fissare pesi, e misure conforme ai campioni delle Comunità. *Legge degl'* 11. *Luglio* 1802. §. 2. Chi inganna nel peso, o misura è sottoposto alle pene di quelli, che defraudano i terzi. *Legge del* 1777. §. 8. e *Legge del* 1782. §. 5. I Magistrati Comunitativi invigileranno, che non seguano tali frodi nei mercanti, e le denunzieranno al Tribunale §. 9. e *Legge del* 1782. §. 6. Si farà uso del braccio a panno fiorentino anche nelle misure di terreni, e di braccia quadre deche (o dieci braccia quadre), pertiche (o dieci deche) tavole (o dieci pertiche), quadrati (o dieci tavole): negl'atti publici non si ammetteranno altre misure. *Leggi de'* 13. *Marzo* 1781. Tutte le Comunità, e tutti i Tribunali hanno un assortimento completo di pesi, e misure, stadere, e bilance per servir di campioni, e custodirsi serrati, onde non vengano alterati. *Leggi de'* 7. *Luglio* 1777. §. 1. *Legge degl'* 11. *Luglio* 1782. §. 1. 7. Ognuno può fare verificare i suoi pesi, e misure coi campioni delle Comunità in presenza di un Residente del Magistrato, e trovati conformi, farli marcare dalla persona, che la Comunità avrà designato §. 6. *Legge del* 1777. e *Legge degl'* 11. *Luglio* 1782. §. 3. Ad ogni muta del Magistrato Co-

munitativo, l'assortimento dei campioni si paragonerà con quello del Tribunale, e trovatigli corrispondenti, o fatti ridurre tali, se ne prenderà attestato dal Giusdicente §. 8. *Legge del* 1782. Lo stesso confronto si farà ogni volta, che si dubiti, che i campioni delle Comunità siano stati alterati §. 9. I Giusdicenti passeranno il loro assortimento al successore, ritirandone ricevuta, senza di cui non saranno ammessi al sindacato §. 10. In tutti gli atti publici, e contrattazioni si farà uso di pesi, e misure conforme ai campioni, e delle loro denominazioni §. 11. Con questa Legge furono publicate delle tavole di ragguaglio fra gli antichi, e nuovi pesi, e misure. Le *Notificaz. de'* 31. *Maggio, e* 23. *Luglio* 1818. hanno rimesse in vigore le note LL. su i pesi, e misure. Sono legali le sole stadere, che danno il peso conforme ai campioni, abolito l'uso di alcuni luoghi del peso alla grossa, cioè maggiore del 2. per 100. *Notificazione del* 30. *Giugno* 1783.

PIETRE DURE. Il *Bando de'* 10. *Luglio* 1602. ne attribuì la privativa alla Real Galleria, e proibì sotto gravi pene estrarle dallo stato, scavarle, contrattarle, e disporne. Il *Motuproprio de'* 31. *Ottobre* 1758. proibì estrarre, o raccogliere agate, diaspri, amatiste trasparenti, calcedonj, e altre pietre dure del Territorio Volterrano senza licenza della Real Guardaroba, sotto gravi pene. Ora questi ordini son revocati. Vedi miniere. Il *Motuproprio dagl'* 11. *Giugno* 1806. proibì farne lavori, fuorchè nella Real Galleria, e contrattarne, fuorchè con essa pena la perdita, e di scudi trecento a favor del querelante; ne sono cognitori i Tribunali Criminali, che possono procedere anche di ufficio.

PIGNORAMENTO VOLONTARIO. E' valida l'oppignorazione fatta dal debitore degli attrezzi, e utensili, che servono all'esercizio della sua arte a favore del suo creditore, quando è fatta volontariamente, e per

quanto esso debitore abbia convenuto, che sia in facoltà del creditore di far vendere gl' immobili nel caso, che il ritratto degli oggetti oppignorati non sia sufficiente a pagare il suo debito; può lo stesso creditore procedere prima all'alienazione del pegno, e dipoi de beni stabili. *Dec.* 70. *R. Rota di Firenze del dì* 24. *Aprile* 1823. *in causa Wolf, e Comp., e Del Vivo. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 335.

PIGIONE. All'oppignoramento fatto dal locatore di un fondo su i mobili in quello esistenti non può opporsi la donna, benchè agisca per la sua dote sopra di quelli assicurata, essendo anzi anco in essa l'obligo di pagare la pigione. *Dec.* 38. *R. Rota Fiorentina de'* 10. *Aprile* 1823. *in causa Morelli, e Tinghi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 167.

— Il creditore della pigione è preferibile sul pegno gravato alla moglie dal debitore, che allegando il credito dotale domanda di esser preferita sul pegno medesimo. *Sent. del R. Magistrato Supr. del dì* 16. *Giugno* 1821. *in causa Chiti, e Luder: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 54. *pag.* 84.

— *V.* GRAVAMENTO. È nullo un pignoramento fatto per debito di pigione sopra i mobili di un subconduttore, che esistono in un luogo diverso dal fondo locato. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 13. *Settembre* 1816. *in causa Sambuchi, ed Amministrazione de' beni Ecclesiastici: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 11.

PIGNONE. E proibito di depositare del legname, e tenere ingombrato il porto del Pignone. *Notific. della Presidenza del Buon Governo del* 2. *Febbr.* 1822.

PINI. I *Bandi de'* 6. *Settembre* 1569. e 18. *Agosto* 1601. vietavano il taglio dei Pini nella Provincia Pisana, perchè non mancasse mai il legname per la marina. Il *Motuproprio de'* 3. *Marzo* 1769. lo permesse, e permesse dissodare le pinete sotto certe condizioni. *V.* BOSCHI.

PISA. *Legge de'* 24. *Novembre* 1546., che contiene varj graziosi provvedimenti per quella città, onde ripopolarla. Altra *Provisione de'* 20. *Dicembre* 1547. *Decreto de'* 26. *Marzo* 1548., e *Provisione de'* 26. *Luglio* 1562. sullo stesso oggetto. Fiere di Pisa, e loro regolamento. *Provisione suddetta del* 1562. *Riforma de'* 17. *Febbraio* 1570. *Provvisione de'* 9. *Novembre* 1574. *degl'* 8. *Luglio* 1588. *e* 26. *Maggio* 1596. *Legge de'* 29. *Aprile* 1572., che accordava varie esenzioni a chi andava ad abitare a Pisa, e suo distretto per lavorarci la terra. *Regolamento annonario per Pisa de'* 19. *Settembre* 1767. altro per il Magistrato di grascia di quella Città *de'* 26. *Sett.* 1770. *Legge de'* 12. *Ottobre* 1782., che sopprime l'Auditor dell' Uffizio dei Fossi, e crea un Auditore del Commissariato, e un Vicario dell'Auditore coll'appello ai Consoli di mare, fissando le attribuzioni di quest'ultimi. Tariffa delle gabelle alle porte di Pisa, *Notif. de'* 16. *Giugno* 1783. *Notif. de'* 2. *Giugno* 1794. sulle cause avanti l'Auditore, e Vicario di Pisa, loro spese, appello, e procedura, o reparto dell'attribuzioni giudiciarie fra i due suddetti Magistrati. In Pisa il Ministro superiore di Polizia è il Commissario Regio; gli altri dipendono da lui. *Notif. de'* 2. *Giugno* 1794.

PISTOJA. *Motupr. de'* 10. *Luglio* 1739. sulle cause civili, miste, e di danno dato della Città, Contado, e Montagna di Pistoja. *Regolamento annonario per Pistoja de'* 19. *Settembre* 1767. *Motuproprio de'* 14. *Giugno* 1775., che sopprime la Pratica Segreta di Pistoja. Tariffa delle gabelle alle porte della Città. *Notif. de'* 16. *Giugno* 1783.

POLIZIA. La *Provisione de'* 10. *Giugno* 1617. ordinò ai macellari di tener puliti gli ammazzatoj dal sangue degli animali, e altre immondezze, di non scannare, o sventrare bestie per le strade, di vuotarne gli avanzi nell'arno fuori della porta, pena scudi tre, e tratti due di fune. È proibito depositare nelle strade,

e piazze, delle Città, e luoghi murati masse di letame, e farvi scorrere pozzi neri, acque putride, e altre immondezze, pena, remozione, e pulitura a spese del reo, e scudi 10., di cui il terzo spetta all'accusatore. *Circol. de' 6. Agosto* 1767. La *Notif. de'* 20. *Ottobre* 1816. vuole, che le spese negl'affari economici siano refettibili a favor del Fisco, e si tassino sulla tariffa criminale, ma non mai meno di lire 2. Tal condanna ha luogo nei decreti punitivi, e non nei provedimenti diretti a prevenire i delitti, come sono i precetti economici: è solidale contro tutti i condannati: queste spese si esigono nel modo regolato da detta Notificazione. Vi sono altre istruzioni ai Vicarj Regi *de'* 29. *Novembr.* 1815. sul modo di formare gli stati di spese processali negl'affari economici, e di esigerne il pagamento dai rei. Gli atti economici fatti di commissione del Dipartimento di Polizia dai Commissari, e Giusdicenti si ricevono come primordiali nei processi ordinarj, tolto tutto ciò, che non fosse regolare, *Circ. de'* 27. *Agosto* 1791. I Vicarj Regi nel partecipare gli affari economici indicheranno il nome, cognome, età, e domicilio, condizione, stato, e rapporti di famiglia degl'imputati, e dolenti. *Circ. de'* 18. *Ottobre* 1815. Essi Vicarj possono condannare economicamente nella carcere di poche ore fino in tre giorni a pane, e acqua, con render conto dei motivi nei rapporti settimanali. *Legge de'* 30. *Novemb.* 1780. §. 56. I Ministri superiori di Polizia, cioè il Presidente del Buon Governo, i Governatori di Siena, Livorno, e Portoferrajo, e i Commissarj di Pisa, e Grosseto possono condannare in multa fino in cento lire, carcere fino in un mese, casa di correzione, staffilate in privato; esilio dal luogo, e cinque miglia attorno fino in sei mesi, e esilio dal Granducato per i forestieri, e vagabondi: coll'obligo sempre della compilazione degl'atti, e delle contestazioni, e salvo ricorso al Trono, ed il domandare processo formale

nel qual caso si sospende la condanna economica. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 56. Dell' esercizio della Polizia trattava anche la Legge non vigente *de'* 28. *Maggio* 1807. §. 116. *e segg.*

POLVERI, E SALNITRI. Erano una volta di privativa regale, e si davano in appalto. *Legge de'* 9. *Giugno* 1742. Il *Motuproprio de'* 18. *Giugno* 1773. abolì la privativa, e appalto, e permesse a tutti fabbricare venderne, estrarne, e introdurne salve le Leggi Doganali. Nelle Città, e luoghi murati niuno può ritenere più di libbre cinque polvere da fucile, nè i venditori più di libbre venti, e ciò per questi, purchè non la tengano compressa, e ristretta, e in modo da far danno in caso di una disgrazia. Nelle case della campagna se ne può tenere infino libbre 20. colle stesse cautele. L'eccedente delle dette proporzioni deve depositarsi nei publici magazzini posti nelle fortezze, e in luoghi isolati sotto pena della perdita di esso a favore del Fisco. Conoscono delle trasgressioni i Commissarj di Firenze, e i giusdicenti locali. *Motuproprio de'* 16. *Ottobre* 1779. Il magazziniere ha diritto di ripesare la polvere nel riceverla: ogni collo si sigilla a cera forte: il magazziniere ne dà al proprietario una ricevuta coll'impronta del sigillo. La spesa di magazzinaggio è fino a libbre nove nulla: per ogni dieci libbre lire — 3. 4. Da libbre cento in su lire 4. 6. 8. sempre a favore del magazziniere. *Regolamento* (per Firenze) *de'* 24. *Novemb.* 1779.

POMPA FUNEBRE. Notificazioni diverse relative all'esposizione della lugubre spoglia di S. A. I. e R, Ferdinando III., ed al trasporto nelle tombe Imperiali della Basilica di S. Lorenzo, e per l'esequie da eseguirsi nella Chiesa di S. Felicita *Giugno* 1824.

PONTE A SIGNA. Il Ponte a Signa per l'effetto di essere restaurato deve rertar chiuso. *Notific. della Camera della Comunità de'* 30. *Marzo* 1821.

PONTEVECCHIO. Gl' *Ordini del* 5. *Luglio* 1616.

proibivano, che vi fossero botteghe di macellai, pizzicagnoli, o altro, dovendo esser tutto occupato da quelle dei soli orefici.

PORTI DI MARE. È proibito a tutti, ed in specie ai capitani di nave di gettare zavorra nelle Darsene, Moli, e spiagge sotto pena afflittiva ad arbitrio fino alla morte, o al confino secondo il caso. *Legge del* 16. *Ag.* 1753. §. 1. Vi è la stessa pena per quei, che dalla terra, o dai bastimenti vi gettano immondezze, o altro capace di interrare §. 2.; oltre la pena vi è sempre l'obligo della refezione de'danni a meno che abbia luogo la confisca, per il quale obligo è tenuto il bastimento, e gli altri averi del reo. §. 3. E proibito sparare cannonate nel molo di Livorno sotto pena di lire 100. per tiro §. 4.

PORTO-FERRAJO. La *Legge de'* 14. *Settembre* 1556. e quella del 1567. (senza gioruo) dopo la fabbricazione di questa Città concesscro vari privilegi a chi andasse ad abitarvi, o commerciarvi, ed altri ne accordò al porto, e alle navi del medesimo. Comunità. *Regolamento pratico de'* 12. *Settembre* 1782. Il ministro superiore di polizia a Porto-Ferrajo è il Governatore: gli altri dependono da lui: negli affari di difesa militare, neutralità, sanità, e pesca dipende egli stesso dal Governator di Livorno, come comandante del Littorale Toscano. *Motupr. del primo Giugno* 1778. La *Notific. de'* 20. *Settembre* 1815. contiene due disposizioni transitorie sull'occupazione di Porto-Ferrajo nella di lui restituzione alla Toscana. *V.* ELBA, SALINE.

— Condizioni della vendita de'beni per pagarsi i creditori per dependenza degli assedi di Portoferrajo. *Notific. della Commissione destinata per la liquidazione di detti crediti del primo Agosto* 1820.

— Disposizioni relative all'estinzione delle cartelle emesse dall'Amministrazione del Debito Publico, e commissione incaricata della liquidazione dei debiti della Co-

munità di Porto-Ferrajo. *Notific. della Deputazione del* 30. *Marzo* 1822.

POSIZIONI. *V.* GIUDIZIO ESECUTIVO.

— La confessione giudiciale, che emerge dalle posizioni, non può scindersi dalle qualificazioni aggiunte. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 46. *pag.* 48.

— Se le risposte alle posizioni non formano prova in giudizio per non potersi separare dalle qualità aggiunte, formeranno un principio di prova in scritto per potere ottenere l'ammissione alla prova testimoniale. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 3. *pag.* 3.

— Seguita la prima informazione nelle cause ordinarie non si ammettono le posizioni, come un documento nuovo, e rilevante diretto allo schiarimento dei dubbi in sequela della disposizione dell'art. 466. del Regolamento di Procedura. *Dec. del Supr. Cons. del* 3. *Luglio* 1816. *in causa Bolaffi, e Bonsi Buccetti: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 25.

— Le solennità prescritte dalla *Legge del* 15. *Nov.* 1814. per le obligazioni delle donne non sono necessarie per gl'atti, che da essa si fanno in giudizio, talchè sono utilmente contro di loro ammissibili le posizioni: *Sentenza del R. Magistrato Supremo del dì* 5. *Febbrajo* 1817. *in causa Buratti, e Guccerelli: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 48.

— Prodotta in seconda istanza una cedola di posizioni, l'esame può farsi avanti il Giudice di prima Istanza. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 19. *pag.* 20.

— Non possono darsi le posizioni a quello, che non è in causa, e non ha nella medesima un interesse indiretto, o che per la sua rappresentanza di prove alle parti litiganti equivalga al diretto. *Dec. del Supr. Cons. in causa Paulini, Merlini, e Parenti. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 49. *pag.* 198.

— La prova per mezzo delle posizioni è ammissibile nelle cause commerciali in qualunque parte del Giudizio. *Sent. della Rota di Pisa del* 18. *Luglio* 1821.

in causa Campolungo, e Basetti: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 96. *pag.* 224.

— La confessione giudiciale resultante dalle risposte date alle posizioni non può scindersi, e deve attendersi unitamente alle qualità aggiunte. Si limita tal regola, quando un debitore intimato al pagamento abbia negato il debito, e quindi sottoposto all'esperimento delle posizioni l'abbia confessato. *Sent. della Rota di Fir. del* 2. *Genn.* 1821. *in causa Finzi, e Mazzeranghi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 10. *p.* 97.

— L'incidente prodotto dall'ammissione delle posizioni, alle quali è stato dall'intimato risposto fuori del tempo assegnatogli, e senza che il ponente sia stato notiziato, non termina fino alla legale, e giudicial notizia delle seguite risposte: e perciò non ha luogo in questo caso la perenzione dell'istanza: *Dec. del Supremo Cons. del dì* 22. *Settembre* 1819. *in causa Casacci, e Chelli*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 1. *pag.* 3.

— Quando l'eccezione opposta dal reo convenuto resta superata da sicuri mezzi di prova, non devono ammettersi le posizioni da esso presentate negl'atti. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 23. *Dicembre* 1819. *in causa Maioli, e Feroci*: *Gior. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 46. *pag.* 214.

— È nullo il decreto del Giudice, col quale dichiara doversi avere per confessate le posizioni, benchè alle medesime non sia stato risposto, quando il decreto, con cui è ordinato al litigante di rispondere, non è stato notificato al rispondente, ma al di lui procuratore! *Sent. della Rota d'Arezzo del dì* 11. *Dicembre* 1822. *in causa Farulli, e Benci*: *For. Tosc. vol.* 7. *dec.* 61. *pag.* 354.

— Quando le risposte alle posizioni non son chiare abbastanza per porre in essere un fatto, non possono formare principio di prova in scritto all'effetto di ottenere la prova testimoniale. *Dec. del Supr. Cons.*

del dì 5. Febbrajo 1821. in causa Grazini, e MM. dello Spirito S.: Giorn. Prat. Leg. ann. 1821. vol. 7. dec. 94. pag. 391.

— Le posizioni sono una prova ammissibile in qualunque causa, ed in qualunque stato la medesima si trovi, e fintanto che questa prova non ha avuto il suo primo sfogo, resta sospesa l'esecuzione ordinata nella sentenza, colla quale è stato confermato il gravamento. *Decis. 55. Regia Ruota di Siena dei 7. Giugno 1823. in causa Socini, e Bellugi. Tesoro del Foro Toscano Tomo 10. ann. 1823. pag. 227.*

— Le posizioni sono ammissibili anche nei giudizi sommari sommarissimi, e meri esecutivi, ma deve costare della loro rilevanza, altrimenti si rendono inammissibili. *Sentenza della Rota di Firenze de' 23. Marzo 1820. in causa Martinelli, e Verdi: Gior. Prat. Leg. ann. 1820. vol. 6. dec. 7. pag. 45.*

— Le posizioni si ammettono anche nei giudizi esecutivi sommarissimi quando le medesime sono dirette a porre in essere una dell' eccezioni, che possono dedursi in tali giudizi. *Sentenza della Rota di Fir. de' 16. Settembre 1820. in causa Comucci, e Carlini. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol. 6. decis. 48. pag. 193.*

— Le posizioni sono ammissibili sempre nel giudizio di sequestro, quando tendono ad escludere l'eccezzioni del reo convenuto, e non debbono formar prova di credito. *Sent. della Rota di Fir. de' 17. Febbraio 1820. in causa Pinzauti, e Conti. Giornale Prat. Leg. suppl. al vol. 6. dec. 46. pag. 189.*

— Non sono ammissibili nel giudizio di seconda Istanza le Posizioni, che contengono le medesime cose dedotte avanti il Giudice di Prima Istanza: *Sent. della Rota di Fir. del dì 1. Febb. 1820. in causa Naldini, e Ferroni. Gior. Prat. leg. suppl. al vol. 6. dec. 12. pag. 341.*

— Colui che nella causa, che si agita, non è attore, o reo, e non ha alcuno interesse nella lite, non può

essere obbligato a rispondere alle posizioni. *Decis. della R. Rota Fior. de' 14. Marzo 1823. in causa Bechelli Vedova Bicchi, e Bicchi. Tes. del Foro Tosc. vol. 8. ann. 1823. dec. 34. pag. 220.*

— Nonostante il prescritto dell' art. 24. del Regolamento del Tribunale di Commercio si possono dare le posizioni nei modi praticati negl' altri Tribunali: *Sent. della Rota di Fir. del dì 9. Giugno 1819. in causa Mondolfi, Fermi, e Tedesco. Giorn. Prat. Leg. ann. 1819. vol. 5. dec. 26. pag. 105.* Ma un giudizio, che s' agita tra il possessore della cambiale, e l' accettante può essere chiamato a causa l' originario creditore, e se gli può deferire il giuramento per mezzo delle posizioni. *Sent. della R. Rota di Fir. de' 14. Luglio 1819. in causa Grassi, e Gerini. Gior. Prat. Leg. ann. 1819. vol. 5. dec. 28. p. 109.*

— Colui che per provare il preteso pagamento del suo debito, che viene dal creditore richiamato a pagarlo, ricorre alle posizioni, e dichiara esser vera la risposta data ad alcuna dallo stesso creditore rispondente, somministra egli stesso una plausibile presunzione a favore delle altre. *Dec. del Supr. Cons. de' 13. Giugno 1823. in causa Fallani, e Baiocchi. Tesor. del Foro Tosc. vol. 8. ann. 1823. dec. 51. pag. 269.*

POSSESSO. *V.* SEQUESTRO.

— È giusta la sentenza, che ordina la vendita all' incanto a favor del creditore istante dei beni del suo debitore, sopra i quali ha l' ipoteca tacita non ostante, che non ne abbia precedentemeute preso il possesso. *Sent. della Rota di Fir. de' 5. Febbr. 1822. in causa Fabbroni, e Poggi. Foro Tosc. vol. 5. dec. 31. pag. 233.*

— Dalla consegna delle chiavi di una casa s' arguisce il possesso di essa. S' intende fatta la consegna delle chiavi per semplice custodia, quando non esiste alcun titolo abile a trasferirne il dominio. S' acquista il possesso coll' ingresso in qualche parte del fondo con

animo di possedere, ed anche colla semplice vista alla presenza del luogo, e del padrone, quando però il possesso naturale non sia da alcuno occupato. Si giustifica il possesso della cultura del fondo coi propri animali. Per mezzo della clausula del costituto si trasferisce nel costitutario un sufficente possesso per ottener la manutenzione. Si esaminano altri riscontri. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 53. *pag.* 522.

— IN COMUNE. Essendo il possesso dei beni in comune, gl' atti possessori, che da un solo dei soci vengono praticati sopra tutti i beni, non trasferiscono nel socio, che esercita quest' atti, alcun possesso nella porzione, che appartiene all' altro socio. *Sent. della Rota di Fir. de'* 21. *Settembre* 1820. *in causa Gualtieri, e Gamurrini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 48. *pag.* 182.

POSSESSOR SALVIANISTA *V.* DISDETTA.

— *V.* EREDE BENEFICIATO.

— Il creditore, che come possessore salvianista ritiene un fondo del suo debitore, non può farne la vendita, se colle rendite del medesimo nel corso di due anni può conseguire il pagamento del suo credito, e spese. *Dec. del Supr. Cons. de'* 26. *Febbraio* 1823. *in causa Passerini, e Arrighi. Tes. del For. Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 39. *pag.* 229.

— Il possessore salvianista è tenuto a render conto al suo debitore de' frutti percetti dall' effetto di proprietà di questo, senza che da un tal obbligo possa rimaner liberato per la circostanza di aver ceduto ad un terzo a sfruttare il fondo medesimo. *Decis. del Supr. Cons de'* 18. *Giugno* 1823. *in causa Mannucci, e Galletti. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 13. *pag.* 138.

— Il possessor salvianista di un fondo non può devenire alla vendita del medesimo ancorchè si provi, che colle rendite di due anni non possa esser sodisfatto dell' intiero credito, qualora però costi, che in brevis-

simo tempo dopo la spirazione al biennio il fondo medesimo sia capace di dare al creditore tante rendite capaci a sodisfarlo intieramente. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 8. *Giugno* 1819. *in causa Chiti, e Moriani: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 15. *pag.* 68.

— Il possessor salvianista può legittimamente percipere i frutti, che ritrova maturi nel giorno del possesso. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 61. *pag.* 119.

— Il padrone di un fondo urbano ritenuto in possesso da vari di lui creditori, ma da esso posseduto in qualità d'Inquilino, paga legittimamente la pigione ad uno dei possessori salvianisti. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 16. *pag.* 38.

— Il possessor salvianista, che per l'effetto di esigere le pigioni degli stabili del suo debitore si è servito di un'esattore deve esser rimborsato dell'onorario pagato al medesimo. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 23. *p.* 23.

— Il possessor salvianista può espellere l'agente dei beni, di cui ha il possesso senza, che sia tenuto a dirigere gli atti contro il debitore, o di lui erede. *Dec. della Rota di Fir. del dì* 21. *Febbrajo* 1822. *in causa Coen, e Baccani: Foro Tosc. vol.* 5. *decis.* 28. *pag.* 225.

— Il compratore ha diritto di far rimuovere dal possesso dei beni comprati il creditore salvianista, purchè proceda al pagamento del prezzo nelle forme di ragione. *Sent. del Magistrato Supr. del dì* 30. *Settembre* 1816. *in causa Dupasquier, e Settimanni: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 76. *p.* 349.

— Il possessor salvianista non può essere addebitato dei frutti non percetti, se non si verifica in esso la colpa, o una negligenza inescusabile. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 7. *Giugno* 1816. *in causa Galassi, e Banchi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *dec.* 19. *pag.* 80.

— Il creditore salvianista, e amministratore dei beni può esser chiamato a render conto della tenuta

amministrazione da chiunque vi ha interesse. *Dec. 24. R. Rota Fior. de' 15. Luglio 1823. in causa Montelatici, e Bruchi, e Spagni. Tes. del Foro Tosc. tom. 9. anno 1823. pag. 108.*

— Il possessor salvianista non ha titolo per domandare la voltura dei beni. *Circ. della Camera della Comunità de' 16. Ottobre 1822.*

POSTE. Non possono gravarsi per debito i cavalli dei postieri. *Rescritto de' 18. Giugno 1621.* Sulla privativa delle Poste di dare cavalli a quei, che viaggiano per cambiatura, Regolamento, e Tariffa postale vi sono le *Leggi de' 16. Giugno 1746. ripublicate nel 1762.* (senza giorno), *de' 30. Aprile 1752.* per la strada Bolognese, *de' 26. Marzo 1788.* per tutto lo Stato, la *Circol. del primo Luglio 1788.* che proibisce ai postieri dare cavalli a quei, che arrivano in cambiatura a meno che lascino la strada postale, la *Notif. de' 7. Luglio 1788.* sull'arrivo, e partenza dei corrieri Toscani per Roma, e Napoli, la *Notif. de' 10. Maggio 1793.* addizionale all' ultimo Regolamento generale, e un altro Regolamento, e Tariffa de' 27. Giugno 1803. La *Notif. de' 25. Maggio 1779.* abolì la tassa, che i postieri, e vetturini pagavano all' Uffizio del Sale. Ora il Regolamento vegliante è de' 2. Agosto 1814. cui è annessa la Tariffa, e il prospetto delle strade postali di Toscana. Mantiene la privativa dei Postieri, e proibisce loro dare cavalli ai viaggiatori, che non hanno passaporto §. 1. Vieta il cambiar vettura in posta, o viceversa nelle strade postali almeno, che il viaggiatore si fermi per 24. ore, e meno i casi fortuiti con licenza del Giusdicente, e neppure coi propri cavalli sotto pena di pagare la corsa a tutte le Poste percorse avanti, e dopo il cambio dal luogo di partenza, a quello del termine del viaggio, e di giorni 8. di carcere per il cocchiere, o vetturino, e permette di procedere per inquisizione, e a querela, purchè questa sia presen-

tata dentro 15. giorni, altrimenti non se ne fà conto: il querelante ha la metà della multa, e il resto va ai postieri defraudati §. 2. 3. 4. 5. Non possono essere gravati i cavalli, legni, foraggi, e attrezzi dei postieri, nè sequestrate le somme, che loro pagansi dagl' uffizi postali §. 11. Per le contravvenzioni al regolamento postale, che non esigono un processo criminale, è competente il tribunale locale §. 38.

POTESTA' MINORI. *V.* DISDETTA.

— La *Legge* de' 30. *Settembre* 1772. §. 8. divise le Potesterie dello stato fiorentino in maggiori, e minori. Non vi era altra differenza, che le prime aveano un potestà più graduato, e un notaro civile. Il §. 17. enumera le maggiori, e il 18. le minori. La *Legge de'* 12. *Giugno* 1784. abolì la distinzione delle potesterie in maggiori, e minori, e le divise per lo stato fiorentino in tre classi, secondo l'istesse basi, che aveano servito di norma alla classazione dei vicariati · tolse il notaro ai potestà, e vollero che facessero anche da attuarj. Le *Leggi de'* 14. *Giugno* e 10. *Settembre* 1773. e 2. *Gennajo* 1774. organizzarono le potesterie nella provincia superiore Senese colle stesse facoltà, che nel fiorentino. Secondo la *Legge de'* 10. *Luglio* 1771. §. 22. e secondo le altre più antiche i potestà aveano anche una limitata giurisdizione criminale, e per questo erano assistiti da uno, o due notari. Ora i potestà hanno soltanto giurisdizione civile, e mista. Nel criminale non si devono ingerire, che per gl' atti commessi loro dal vicario. *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. §. 4. I potestà fanno le visite, e atti primordiali. Nei casi di morte improvvisa, e altri urgenti di delitto, li rimettono al Vicario Regio, da cui dipendono, cui danno avviso dei furti, omicidj ec. perchè sia eseguita la visita. *Legge de'* 26. *Maggio* 1777. §. 47. Il potestà assente, o impedito si rimpiazza dal potestà più vicino, dal cancelliere comunita-

tivo, o altro a scelta del Presidente del Buon Governo (Real Consulta) *Legge de'* 12. *Giugno* 1784. §. 11.

POZZI NERI. I *Bandi de'* 9. *Marzo* 1643. e 1729 (senza giorno) contengono degl' ordini sulla loro vuotatura. I padroni di case possono costruire nelle strade, e piazze sterrate bottini, pozzi neri, e smaltitoj, ma finito il lavoro rimetteranno la strada come era, e se è selciata, o lastricata ne preverranno la Comunità prima di cominciare il lavoro, e questo finito rimetteranno tutto come prima. *Regolamento de'* 10. *Aprile* 1782. (per il fiorentino) §. 13. La vuotatura dei pozzi neri si comincerà a mezza notte, e si finirà avanti il levare del sole. *Legge de'* 2. *Agosto* 1780. §. 1 (per Firenze) I vasi si introdurranno al serrare delle porte, e si depositeranno in qualche magazzino presso le medesime, o lungo le mura per non trasportarli, che nell' ora della vuotatura. §. 2. I vasi appena empiti si porteranno al magazzino, o lungo le mura, e si estrarranno dalla città dentro mezz' ora dall' apertura delle porte sotto l' infrascritte pene §. 3. Le acque dei pozzi neri inutili al governo dei terreni non si scaricheranno nei pozzi bianchi, strade, piazze, cortili, fogne, orti ec. ma nelle fogne maestre, o in Arno §. 4. Nelle feste intiere, e nei 4. ultimi giorni della settimana Santa non si faranno vuotature, nè trasporti di vasi §. 5. Il vuotatore avviserà detta vuotatura i confinanti a braccia 50. avanti il mezzo giorno precedente, essi possono opporre avanti il Commissario del quartiere le ragioni, che hanno per fare ordinare, che la vuotatura non segua, come se hanno de' malati ec. §. 6. I vuotatori useranno vasi buoni: rompendosene alcuno laveranno, e puliranno la materia versata fino alla fogna più vicina §. 7. Se i pozzi neri sono nelle strade, nel vuotarli si terrà un lume §. 8. E dopo vuotato il vuotatore gli chiuderà, lavando la strada, corte, o altro luogo, dove è il pozzo nero §. 9. Lo stesso avrà luogo, per i bottini, e acquai, le di cui materie solide si possono trasportare con ter-

ra, o coperta di calcinacci, ma non travasarle nè scaricarle fino al posto §. 10. Per le vuotature da farsi all'improviso se ne chiederà licenza al Commissario §. 11. Per le trasgressioni vi è pena la cattura, e lire 25. di cui metà spetta all'accusatore, salvo l'appello dentro tre giorni al Tribunale Criminale §. 12.

— Nella vendita o donazione di un fondo si comprendono i letamaj, e pozzi neri. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 31. *p.* 354.

PRATICA SEGRETA. La *Legge de'* 16. *Aprile* 1784. soppresse la pratica segreta di Firenze.

PRECETTO È valido il precetto, che fa il creditore al suo debitore per conseguire il pagamento del suo credito, quantunque lo stesso creditore abbia omesso di eleggere il domicilio subito, che supplisce in modo equipollente, che è quello d'indicare il suo procuratore legale, che lo rappresenta. *Sent. della Rota di Fir. del dì.* 26. *Sett.* 1822. *in causa Romoli, e Romoli*: *Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 33. *p.* 209.

— È valido il precetto trasmesso dal creditore al debitore, benchè mancante della materiale indicazione dell'atto, in forza del quale si procede, quando nel precetto medesimo è indicata la causa, e il titolo del credito. *Sent. del R. Magistrato Supr. del dì* 5. *Luglio* 1818. *in causa Pollastri, e Pompucci*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1823. *vol.* 6. *dec.* 31. *p.* 120.

PRECI. Le preci presentate al Principe fanno piena prova. *Tes. Ombr. dec.* 37. *tom.* 1.

PREDA MARITTIMA. Le prede fatte dai bastimenti, che appartengono ad un armamento mancante della *lettera di marca*, ossia della necessaria autorizzazione a percorrere il mare, quale si accorda dalla suprema Potestà, sono illegittime, o repetibili di ragione dai depredati: ed i predatori assumono la qualità di pirati, che sono soggetti alla restituzione delle cose, e dei danni. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 1. *Aprile* 1822. *in causa Woinovich, e Costantini*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 8. *p.* 44.

— Sulla validità di esse decide il Governatore di Livorno Comandante generale del Littorale col voto dell' Auditore del Governo. *Legge di Neutralità del dì* 1. *Agosto* 1778. (che ne prescrive il modo.) *Motupr. del dì* 1. *Giugno* 1792., *e Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 49.

— Le questioni riguardanti la legittimità, o illegittimità delle prede marittime si devono avanti il tribunale di commercio trattare in via sommaria. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 24. *Luglio* 1821. *in causa Wonovich, e Costantini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 55. *p.* 248.

— La preda marittima per diritto di guerra sopra il nemico è riconosciuta dal Gius Publico, e dalle Leggi comuni civili, come titolo legittimo d' acquistare il dominio, e proprietà in vantaggio del predatore, e di farlo perdere nel momento a danno del predato. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 24. *Sett.* 1819. *in causa Polli, Sisco, e Lapi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 58. *p.* 268.

PREDICATORI. Non sono ammessi a predicare Ecclesiastici forestieri, se non sono naturalizzati, o domiciliati in Toscana, o se essendo regolari non son figli di Conventi Toscani. *Circ. de'* 27. *Apr.* 1784. revocato con *Legge de'* 15. *Aprile* 1802. §. 4.

PRELAZIONE, E RETRATTO NELLE VENDITE DI STABILI. Furono aboliti egualmente, che tutte le Leggi, Statuti, e Consuetudini, da cui resultavano con *Legge de'* 22. *Feb.* 1778. che prescrisse il modo, e il termine per intentar l' azioni, che si riferivano ad alienazioni già eseguite: così il *Motupr. de'* 21. *Marzo* 1778. preservò i diritti quesiti dai terzi.

— Sopra le mercanzie vendute con atto unico dopo essere stata resoluta la negoziazione di una taberna, e passate dal dominio del compratore in un altra taberna il venditore non può preferirsi ai creditori posteriori della taberna, sebbene nell' istesso atto di vendita

si sia espressamente riservato il dominio. Ogni riservo di dominio attribuisce al riservatario una preambula ipoteca, finchè la mercanzia esiste nel dominio del compratore, non però quando questa è passata nella proprietà di un altro. *Tesor. Ombr. tom.* 3. *dec.* 69. *p.* 482. Quì si esamina più diffusamente la materia.

— Quando siano state ipotecate ad un creditore delle mercanzie notate con un contrassegno certo, se per lá sodisfazione del credito del medesimo siano state debassate delle mercanzie sebbene del medesimo genere, e spettanti al medesimo debitore, ma che hanno un segno diverso, si deve revocare la subasta. Compete però al creditore l'azione per vendicare le mercanzie obligate al medesimo specialmente da qualunque detentore. *Tesor. Ombr. tom.* 3. *dec.* 8. *p.* 61.

— Il proprietario d'un fondo gode la preferenza per i suoi crediti contro il colono sulla parte delle raccolte a quello spettanti, a qualunque creditore dello stesso colono senza, che possa essere obligato alla vendita di esse. *Sent. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 18. *Aprile* 1822. *in causa Pozzi Ved. Bini e Carli, e Bugiani*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 62. *p.* 344.

— SUI FRUTTI DI UN FONDO RUSTICO.

— Il conduttore di un fondo rustico fà suoi i frutti in preferenza del creditore possessor salvianista, quando il contratto di affitto è anteriore alla sentenza d'immissione in Salviano, e che detto contratto non è fatto in frode dei creditori. È regolare l'anticipazione di un'anno di canone, che si fà dal conduttore al locatore. *Decisione del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 10. *Genn.* 1817. *in causa Cheli, e Silvatici ved. Grassi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 1.

PRESCRIZIONE. In materia criminale era regolata con la *Legge de'* 22. *Luglio* 1562. (a 5. e 10. anni.) Era pure regolata dai diversi statuti locali per certi delitti. Lo fu in seguito dal *Motupr. de'* 21. *Genn.*

1774. L'articolo 5. dichiara che per i condannati a morte, o ai lavori publici la sentenza interrompe la prescrizione, non ostante qualunque nullità incorsa nelle citazioni, o altra parte del processo, e che in questo caso il corso della prescrizione si misuri secondo il *Gius* comune. L'articolo 6. vuole, che non ostante la prescrizione, i Tribunali Criminali possono conoscere degl'atti compilati per il delitto perciò che concerne i diritti dei lesi; e l'articolo 7. dichiara nullo il fatto contro il disposto della Legge sulla prescrizione, e commina una pena ai Giudici, che avessero disprezzata una tale eccezione. Il *Motupr.* 15. *Ottobre* 1777. vuole, che per i delitti comuni, e non d'*officio* commessi dai rettori, e ministri la prescrizione si misuri, come contro ogn'altro suddito. Tratta della prescrizione anche la *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 114. *e* 115.

— CENTENARIA. Non può domandarsi un credito di frutti di censo, quando sono decorsi cento, e più anni dal giorno, in cui fu creato il censo medesimo a quello della domanda; e ciò ha luogo non ostante, che nel corso del Giudizio il creditore medesimo notifichi l'istanza, domandando il pagamento dei frutti di soli trenta, o quarant' anni: ed in questo caso si considera estinto il censo: *Sent. della Rota civile di Fir. del dì* 13. *Giugno* 1820. *in causa Mosconi, e Fanti: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *decis.* 21. *pag.* 87.

— Le lettere di cambio sono soggette alla prescrizione dopo il lasso di cinque anni. *Sent. della Rota di Pisa del dì* 27. *marzo* 1822. *in causa Guarnacci, e Battoglia, e Percival, Vard, e CC. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 12. *p.* 101.

— Col lasso di cinque anni dal dì del protesto, o dell'ultimo atto giudiciale si prescrive l'azione, che nasce dalle lettere di cambio, biglietti dell'ordine ec. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 14. *Settemb.* 1820.

in causa Samuel Tedesco, e Ancillotti. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol. 6. dec. 42. p. 177.

— L'azione ipotecaria si prescrive col lasso di lunghissimo tempo tanto secondo il *Gius* civile, che canonico. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 30. *p.* 336.

— Per indurre la prescrizione è necessario, che al lasso del tempo sia congiunta la buona fede in quello, che vuole approfittare della medesima, e che questa buona fede sia continuata per tutto quel tempo, che è nessario per indurla. *Sent. della Rota di Fir. del dì primo Luglio* 1819. *in causa Pinucci, e Vettori: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *decisione* 75. *p.* 344.

— Il tempo, in cui l'eredità del creditore è stata in amministrazione di un usufruttuario non si calcola per dedurne la prescrizione centenaria. *Decisione del Supremo Consiglio del dì* 27. *Luglio* 1821. *in causa Borgarelli, e Nocetti Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 59. *p.* 262.

— D'AZIONE. L'azione resultante da cambiali si prescrive col lasso di cinque anni. *Sent. delle Rota di Fir. del dì* 24. *Febbrajo* 1818. *in causa Del Chiaro, e Pieraccini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 10. *pag.* 45.

PRESENTAZIONE. *V.* BENEFIZI.

— Quando con due conformi sentenze è stata dichiarata la prelazione a favore di uno dei presentati ad un benefizio, non può nella sentenza d'appello confermatoria aggiungersi veruna condizione, che possa sospendere l'istituzione del benefizio medesimo. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 14. *Settemb.* 1821. *in causa Dei, e Casuccini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 25. *p.* 137.

— Quando un fondatore di un benefizio chiama al patronato passivo i maschi, ed agnati della famiglia, in mancanza di questi non può presentarsi un estraneo in concorso dei congiunti mediante il vincolo cognatizio: *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 70. *pag.* 139.

— Gl'eredi estranei d'un patrono, che ha diritto di presentare, come dipendenti dalla famiglia del fondatore del Benefizio non hanno il quasi possesso di presentare, allorquando hanno presentato i compatroni. *Sent. della Rota di Fir. del 7. Settembre* 1815. *in causa Guarducci, e Mascij: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 48. *pag.* 249.

— Si esaminano varie questioni riguardanti la presentazione. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 7. *p.* 71.

— In parità di voci si deve l'istituzione al presentato del sangue del testatore. Ampliazioni, e dichiarazioni.

La grazia derogatoria senza la menzione di questo presentato è surrettizia: *Tesoro Ombr. tom.* 6. *dec.* 38. *p.* 360. *e dec.* 39. *p.* 380.

Nella dec. 40. *p.* 393. si enumerano più casi, in cui cessa la prelazione dei consanguinei dei patroni, e segnatamente, quando il *Gius patronato* compete non per ragione della propria persona, ma della dignità, ufizio ec. o è stato lasciato ad una università, e compete a più non come singoli, ma considerati, come universi, e quando resiste la volontà del disponente; nel qual caso non compete ai consanguinei del fondatore.

PRESIDENTE DEL BUON GOVERNO. Questa carica fu creata con *Legge de'* 22. *Aprile* 1784. Sopraintende alla Polizia: fa i salvacondotti ai condannati, e può prolungare loro il termine ad andare al luogo della pena: sopraintende all'Uffizio del Fisco, e ai Commissarj de' quartieri: sono a lui sottoposti tutti gl'esecutori, messi, e soprastanti di Toscana; e può licenziarli, ma quanto ai bargelli, tenenti, e capi squadra soltanto sospendergli: ordina tutti i pagamenti di spese di giustizia, sopraintende a tutte le carceri, e bagni di forzati; sono passate nel Presidente del Buon Governo le attribuzioni dei già conservator delle Leggi quanto ai Giusdicenti provinciali, e loro ministri: esamina gli abilitandi a tali

Uffizi, ed è sentito sulle loro qualità personali, e sulle dispense da qualche requisito necessario per esser descrittto nelle liste; propone a tutti i suddetti impieghi per lo Stato Fiorentino (ora anche per il Senese) egualmente, che sulle mute, ruoli, provisioni, ed emolumenti: accorda le gite ai ministri, e provvede al loro rimpiazzo (ora la R. Consulta sul di lui parere) conosce de' ricorsi contro i ministri stessi, può richiamarli avanti di se, e sospenderli: può imporre pene economiche fino in 100. lire di multa, staffilate in privato, a un mese di carcere, o sei mesi d'esilio dal luogo, e cinque miglia attorno, esilio dallo stato per i forestieri, la reclusione in casa di correziene, e il servizio militare come discoli; il tutto dietro processo formale, nel qual caso si sospende la condanna economica; nei casi che esigono pene maggiori partecipa le notizie, che ha al Tribunale di Giustizia, perchè proceda in via ordinaria, e da questo vien informato dell' esito della causa: può sempre spedire in Provincia un ministro a verificare qualche fatto. Interviene con voto all' annuo squittinio degli Avvocati, e Procuratori, e vi ha il primo posto uguale a quello del Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia *Legge suddetta del* 1784. *e Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 58. Si deve renderli conto di tutte le condanne *ex Indiciis*, e di tutti quelli, contro i quali è lasciato il processo aperto, perchè gli faccia invigilare. *Legge de'* 30. *Novemb.* 1786. §. 111.

PRESTAZIONE. Il padre, che nell'atto del matrimonio contratto del figlio si è obligato ad una prestazione mensuale con imputare nella somma promessa i lucri personali del figlio medesimo non può, cessando questi senza colpa del figlio esimersi dal pagamento dell' intiera prestazione mensuale. *Sentenza della Rota di Fir. del dì* 28. *Marzo* 1820. *in causa Conjugi Schneiderff. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 41. *p.* 174.

— ALIMENTARIA. *V.* PATRONO.

— ANNUA. Quando l'annua prestazione non fu assegnata dal testatore a titolo di legato, ma in ricompensa del servizio da prestarsi nell'impiego, la persona onorata non può pretendere la detta prestazione, quando ha cessato d'occupare l'impiego medesimo. *Sent. del Magistrato Supr. del dì* 4. *Settemb.* 1815. *in causa Fontani, e Rigoli, e patrimonio Riccardi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 62. *p.* 358.

— Le prestazioni annue con titolo di fitto, che si sono sempre pagate dai vassalli ai signori del feudo, quando derivano non da un titolo universale, ma particolare, e veramente civile, e privato della concessione dei beni esistenti nel circondario della signoria non possono considerarsi, come tributi, e regali imposizioni, ma come pure, e semplici responsioni fundiarie: *Sentenza de' Giudici delegati del* 12. *Luglio* 1822. *in causa Bardi, e Guicciardini, e Comunità di Vernio. Tes. del Foro Tosc. tom.* 6. *decis.* 1. *pag.* 3.

— FEUDALE. La prestazione, che vien pagata dagli abitanti ai Signori del Feudo, che è per mezzo di Legge universale imposta sopra ogni gleba della superficie territoriale del Feudo medesimo, o così sopra tutti i beni di privato dominio dei vassalli è signoriale, e non fundiaria; e questa fu abolita dalle Leggi francesi. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 26. *Settemb.* 1819. *in causa Costantini, e Giugni*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 5. *p.* 32.

PRESTI. Regolamento sull'Azienda dei Presti, che rientra nella classe degli Stabilimenti dependenti dalla Com. Civica di Firenze. *Motupr. de'* 6. *Agosto* 1823.

PRESUNTA MORTE. Una sentenza, la quale dichiara doversi considerare mancato di vita taluno a tutti gli effetti di ragione, ma non dichiara il tempo preciso dell'avvenuta morte, non impedisce, che possa implorarsi utilmente questa speciale dichiarazione, poichè

relativamente a questa la stessa sentenza non fa stato. *Dec. 72. della Rota di Fir. del dì 7. Maggio 1823. in causa Nerozzi, e Antonelli ne' Bucelli, e Farfalli. Tes. del Foro Tosc. tom. 10. ann. 1823. pag. 296.*

PRESUNTO PAGAMENTO. Dalla taciturnità, e negligenza del creditore per il corso di trent'anni a esigere s'induce una sufficiente prova di pagamento anche contro un pubblico istrumento. Si stabilisce la massima, che per il lasso di anni 80., e più stando nel medesimo luogo il creditore, il debitore, e i beni obligati, e verificandosi l'opulenza del debitore, e la ricchezza del creditore, s'induce piena prova del pagamento del debito. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 3. *p.* 18.

PRESUNZIONE. Per la prestazione di un lungo tempo non si induce la presunzione dell'obligazione, e del titolo secondo la *L. cum de in rem vers.* 6. *ff. de usur.* qnaudo costa della verità di un'altro titolo, a cui si possano referire i pagamenti. *Tes. Ombr. tom.* 10. *dec.* 17. *pag.* 164.

— DI PAGAMENTO. Per presumere il pagamento di un debito resultante da publico istrumento si ricercano gravissime congetture, più leggieri, se proviene da scritta privata, minori poi si ricercano, quando costa di un credito fatto con buona fede, e per mezzo di un sol testimone. Quando vi sia la promessa dell'estinzione di un debito dentro un determinato tempo, passato questo si reputa estinto massimamente quando vi concorre la povertà del creditore. Si esaminano altre congetture. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 51. *pag.* 505.

— DI MORTE. Si può dichiarare la morte presuntiva di un' individuo dopo l'assenza di 5. anni senza avere avuta alcuna notizia del medesimo all'effetto, che gli eredi legittimi possano ottenere il possesso della di lui eredità in testata, purchè sia data cauzione: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 90. *pag.* 118.

— I crediti non reclamati atteso il lasso del tempo, la parentela, e la familiarità fra creditore, e debitore, si presumono pagati. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 20. *Settembre* 1822., *in causa Carrani ne' Merli, e Bettini*: *Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 56. *p.* 323.

PRETORJ. I mobili dei pretorj si consegnano con inventario, e stima ai Giusdicenti: sulla stima originaria la Comunità paga ai medesimi il tre per 100. l'anno, e mediante tale abbuono essi devono conservarli, e tener conto al successore delle deteriorazioni, e risarcire i mobili deteriorati, e rimpiazzare i mancanti: allorchè un Giusdicente, o Ministro di provincia è mutato si riscontra l'inventario dei mobili. *Motupr. de'* 16. *Dicembre* 1776., *e Circol. de'* 17. *Novemb.* 1784. Gli affissi si consegnano con inventario, ma non a stima *Circol. de'* 25. *Genn.* 1777. Secondo essa consegnavansi al Giusdicente anche i mobili de' quartieri dei suoi ministri, salvo a lui il prendere le precauzioni, che voleva per garantire il proprio interesse, e così secondo la *Circol. de'* 17. *Nov.* 1784. Ma ora in pratica si consegnano a loro stessi. Il ministro, che parte prima dell' arrivo del successore, darà la consegna dei mobili al Cancelliere Comunitativo, e deputerà nel luogo una persona, che lo rappresenti per convenire col successore dentro tre giorni dal di lui arrivo della stima dei deterioramenti, e pagarglieli. *Circ. de'* 7. *Luglio* 1804.

PREVARICAZIONE. Sua pena. *Legge de'* 30. *Nov.* 1786. §. 64. *e* 65.

PREZZO DI GENERI. *V.* MERCURIALI.

PRIVATIVA. Vien concessa a Giuseppe Pagani la privativa per 10. anni di stampare, e vendere l' opera intitolata « *I Viaggi di Marco Polo* » *Notif. della Presid. del Buon Gov. del dì* 11. *Nov.* 1824.

— È confermata a favore dello Stampatore Carlo Cambiagi la privativa per cinque anni di stampare le Leggi, Editti, Ordini, Bandi, Notificazioni, Regola-

menti legislativi, e Circolari, come pure dell'Almanacco di Corte, non restando però comprese in detta privativa le Decis. del Supr. Consiglio di Giustizia. *Notif. dell' Ufizio delle Riform. del dì* 2. *Sett.* 1820.
— Vien confermata ad Angiolo Bargigli in Firenze, a Sebastiano Nistri in Pisa, e ad Onorato Porri in Siena la privativa per anni 5. della stampa degl'annunzi di vendita, e altro ec. *Notif. delle Riformagioni del* 24. *Maggio* 1820.
— DI MOBILI, E FRANTOI, PROVENTI DI PIAZZE, E MERCATI, PESI E MISURE. Furono tutti soppressi con *Legge degl'* 11. *Dicembre* 1775. in qualunque possessore di essi, fosse stato anche il Regio Erario, o un corpo privilegiato, salvo l'agire per i danni coi mezzi, e nei casi di ragione. In conseguenza tutti possono esporre in vendita ai mercati le loro robe senza pagare verun provento, valersi dei pesi, e misure che piace ai contraenti di usare, mandare a macinare i grani, biade, e olive ai molini, e frantoj, ove vogliono, e costruire tali edifizi colle debite licenze per prender l'acque.
PRIVILEGI. Sono i crediti di funzioni, atti ec. degl'avvocati, e procuratori anche senza iscrizione privilegiati, e preferibili a qualunque creditore del patrimonio del debitore anche munito d' iscrizione: *Decis. del Magistrato Supremo del dì* 13. *Marzo* 1816. *in causa Landi, Lamporecchi, e CC. di LL. e creditori Feroci: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 4.
PRIVILEGIO. Si tratta dell'immunità per il privilegio dei 12. figli. *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 41. *pag.* 455. *e dec.* 42. *pag.* 465., *e dec.* 43. *p.* 473.
— DEI DODICI FIGLIUOLI. Gli *Ordini del* 1765. (senza giorno) enumerarono i pesi pubblici, da cui erano esenti i padri de' 12. figli, ora il padre di 12. figli viventi, è esente da 2. quinti dell'estimo, e imposizioni Comunitative: lo godono dopo la di lui morte anche i figli viventi in comune per i beni pa-

terni. Questo privilegio si accorda con semplice partito Comunitativo. *Motupr. de' 25. Settembre* 1773. *Circ. de' 25. Febbr.* 1791. Esiste il *Motupr. de' 20. Luglio* 1779. per il Senese avendo luogo l'esecuzione dai soli 2. quinti della tassa semplice di redenzione, e dalle spese locali Comunitative, non si estende alle contribuzioni di guerra, e altre straordinarie.

— Alle Comunità compete il privilegio Fiscale per l'esazione delle imposizioni arretrate anche da più di tre anni. La Legge accorda ai manifattori, che hanno somministrata la materia, e l'opera per resarcire, e restaurare uno stabile, il privilegio sul fondo restaurato della poziorità a qualunque creditore anteriore. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 20. *Febbr.* 1821. *in causa Riccesi, e Arrighi, e CC. di LL. Gior. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 1. *pag.* 3.

— L'avvocato, il procuratore, e il di lui copista hanno per il pagamento dei loro onorari, funzioni, e copie il privilegio *super re defensa*, e sopra i beni del cliente, quando la difesa da essi fatta è stata utile al patrimonio. *Sent. della Rota Civile di Fir. del dì* 10. *Maggio* 1821. *in causa Schippisi, e Vedova Casini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 16. *pag.* 90.

— Il credito dell'ufizio delle gabelle dei contratti è privilegiato a preferenza dei creditori anche anteriori. *Sent. del R. Magistrato Supremo del dì* 29. *Novem.* 1815. *in causa Frittelli, e Pruker. Giornale Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 4. *dec.* 61. *pag.* 347.

— Il creditore per dependenza di tasse prediali da esso pagate, ed imposte sopra il fondo, di cui si distribuisce il prezzo, non acquista il privilegio senza iscrizione: *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 76. *pag.* 156. Le spese fatte dal creditore per giungere alla vendita dei beni sono refettibili con privilegio „ *ivi* „ Il creditore con preambula ipoteca sopra un fondo, che si vende, è preferibile anche per i frutti. *ivi* „

— Il maestro muratore non può godere pel pagamento del suo credito nascente da lavori fatti sopra un fondo de privilegi accordati dall' art. 2103. n. 4. del Codice Civile francese a preferenza del riservatario di dominio, quando non ha osservato quelle formalità prescritte nel medesimo articolo, e specialmente allorchè ha dedotto in stipulazione, che ferma stante l'ipoteca competente al venditore del fondo con riservo di dominio intende esso pure di acquistare il privilegio speciale, e l'ipoteca sul medesimo fondo. *Dec.* 55. *della Rota di Pisa del dì* 29. *Agosto* 1823. *in causa Merlini, e Ciulli Tes. del Foro Tosc. tomo* 9. *ann.* 1823. *pag.* 354.

— Il capo maestro, che restaura, e migliora i fondi non può in caso di graduatoria degli stabili migliorati ottenere il privilegio della *L. interdum ec.* quando ha mancato di fare verificare per mezzo di perito giudiciale lo stato dei lavori da farsi, e di fargli riscontrare per mezzo di altro perito, quando sono terminati : *d. Leg. ann.* 2. *dec.* 43. *pag.* 85.

— DOTALE. Un creditore del marito anche anteriore alla moglie non ha diritto d'avocare il credito, che in soluto pagamento sia stato alla medesima ceduto per saldo delle sue doti. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 63. *p.* 120.

— Le donne nate da famiglie, ove non esistevano dei fidecommissi, non hanno per la loro dotazione il privilegio funerario accordato nei congrui casi dalla *Legge del* 23. *Feb.* 1789. *Sent. della Rota d'Arezzo del dì* 16. *Settembre* 1789. *in causa Sarri e Creditori: Gior. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 3. *dec.* 86. *p.* 434.

— DEL FORO. Le *Circol.* de' 5. *Agosto* 1685. *e* 14. *Febbraio* 1701. raccomandarono, che non si ammettessero al privilegio della Legge unica. *Quando Imperator,* che quei soli, cui competeva, e permesse ai giudici, nel conflitto fra i privilegiati di non accodarlo a nessuno. La *Circolare de'* 7. *Marzo* 1783. tolse il privilegio del Foro, di cui godevano, ai Monasteri,

Spedali, e luoghi Pii. La *Legge de' 26. Maggio* 1777. seguitando le antiche mantenne ai cittadini Fiorentini il privilegio di essere in materia criminale giudicati soltanto dal Supremo Tribunale di Giustizia. La *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 77. ha aboliti tutti i privilegi di questo genere.

— Il sottoposto al consultore giudiciario non ha il privilegio del Foro esclusivo accordato alle persone privilegiate dalla riforma dei Tribunali del dì 13. Novembre 1814. *Sent. del R. Magistr. Supr. del dì 28. Febbraio* 1820. *in causa Aliotti, e Lambardi, e Donnini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 8. *pag.* 47.

— I pupilli, minori, e interdetti godono il privilegio del Foro: compete loro questo privilegio tanto come attori, che come rei convenuti. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 12. *pag.* 17.

— DI POVERO, E MISERABILE. Il *Decreto degli* 8. *Febbraio* 1548. ordinò, che le loro cause si trattassero sommariamente. La *Riforma de'* 21. *Luglio* 1568., il *Bando de'* 31. *Luglio* 1568., e la *Riforma de'* 29. *Aprile* 1572. prescrissero delle regole per loro difesa. Il privilegio di povero, e miserabile si accorda ora con Decreto del Tribunale, ove pende la causa. I poveri pagano la metà dei diritti, e spese giudiciarie, come gli altri. *Legge de'* 30. *Dic.* 1771. §. 55. I procuratori che mancassero nel prestare la più pronta, ed esatta assistenza ai poveri, e miserabili vengono sospesi §. 56. Per ottenere il privilegio bisogna presentare al Tribunale la fede del Magistrato Comunitativo e del Paroco. La *Circol. de'* 21. *Febbr.* 1778. ordinò, che i partiti relativi di Magistrati si rendessero col concorso del Giusdicente, e in caso di scissura il Cancelliere rimettesse tutte le carte, e i motivi respettivi al Conservatore delle Leggi. *Motuproprio de'* 5. *Giugno* 1777. I miserabili sono esenti da ogni spesa d'Atti, Cancellerie, Procurato-

ri cc. *Legge de'5. Giugno* 1777. §. 1. *e Legge degli* 11. *Marzo* 1779. §. 9. I poveri ne pagano solo la metà. *Legge suddetta* §. 2. *Legge del* 1779. §. 9. Si avvertirà di dare gli attestati a quei soli, che li meritano, e di non dargli di miserabilità a quei, che sono soltanto poveri. *Legge suddetta* §. 3. e 4. È povero quello, che quantunque abbia qualche assegnamento patrimoniale, o personale, non può senza grave incomodo soffrire le spese della lite avuto riflesso alle sue circostanze di famiglia, e altre, ma che può in qualche modo soffrirne la metà senza restar privo del necessario §. 5. È miserabile chi nulla possiede, e non ricava dal suo personale tanto da vivere sufficientemente secondo la sua condizione, nè può soffrire neppure in parte le spese della lite senza privarsi non di qualche comodo, ma delle cose necessarie §. 6. e 15. Il privilegio esenta da tutte, o dalla metà delle mercedi dei messi. *Circolare de' 28. Agosto* 1781. Si osserva questo privilegio anche nelle Curie Ecclesiastiche. *Circol. de'* 12. *Ottob.* 1782. Quanto alla carta bollata per gl'atti non contenziosi dei sottoposti poveri, e miserabili nei Tribunali, si osservi la stessa regola, che per gli atti contenziosi. *Circ. de'* 19. *Ott.* 1782. Spetta ai soli Vicarj il decidere sull'ammissione a detto privilegio anche per le Potesterie sottoposte dopo sentito il Potestà: la fede del paroco, e il partito della Comunità serviranno loro di Documenti, ma possono risolvere anche senza essi; e dalla risoluzione affermativa, o negativa si può ricorrere al Tribunale superiore. In Firenze il privilegio si accorda dal Magistrato Supremo, sentito il Commissario del Quartiere, o Potestà suburbano, e salvo il ricorso della R. Consulta. Tali pronunzie sono sempre pettorali, e senza spesa. Si accorderà più facilmente nelle cause lunghe, d'indagine, e dispendiose, e quando l'avversario è facoltoso. Il decreto di povero, e miserabile vale per quella sola causa. *Motupr. de'* 7. *Sett.* 1784.

La *Tariffa de' 24. Dicembre* 1814. conferma l'effetto di questo privilegio; non è però applicabile alle multe, e spese processali. *Legge de' 26. Dicembre* 1815. §. 17.

PROCEDURA CIVILE. *Legge del* 1532. (senza giorno) sul modo di trattare l'eccezioni d'incompetenza. *Legge degl' 11. Maggio* 1565. sulle cause Rotali. *Riforma di Procedura de' 21. Luglio* 1568. *Ordine de' 23. Gennajo* 1572. sull'esercizio dell'azione della Legge *si contendat*, e della Legge *Diffamari. Provisione de' 10. Luglio* 1579. portante la nullità del processo, e della sentenza per il non fatto pagamento dei diritti. *Circ. de' 26. Sett.* 1581., che raccomanda ai Giudici di essere cauti nell' accordare proroghe, e sospensioni di termini, e che i loro accessi si facciano nei giorni feriati, perchè non pregiudichino al servizio. *Regolam. de' 28. Gennajo* 1582., che ordina ai Tribunali in caso di conflitto di Giurisdizione di ricorrere alla pratica, (Real Consulta) perchè decida. *Regolam. de' 6. Gennajo* 1584. sull'istanza delle cause fra i congiunti. *Decreto de' 7. Gennajo* 1591. sul modo di citare i contumaci. *Bando de' 10. Ottobre* 1620. dichiarante, che dopo introdotta una causa in Tribunale, il compromesso, o qualunque convenzione delle parti sono nulli, e non sospendono i termini dell'istanza. *Riforma de' Magistrati del 28. Febbr. e 12. Agosto* 1678. *Bando de' 27. Luglio* 1722., che proibisce ai Tribunali di Firenze di avocare le cause pendenti in quei di Livorno per motivo della Legge *unica Cod. Quando Imperator. Motuproprio de' 9. Gennajo* 1722. sugli appelli dei Tribunali di Livorno. *Riforma della Curia Fiorentina de' 30. Dicembre* 1771. *Motupr. de' 25. Gennajo* 1776. sopra i termini delle cause, e loro proroghe. *Motupr. de' 5. Giugno* 1777. sulla commissione delle cause di merito incerto, o maggiori di scudi 300. *Legge degl' 11. Marzo* 1779. sulla procedura avanti i Tribunali Provinciali

del Fiorentino. Altra *de' 20. Ottobre* 1777. per la Curia di Pisa. *Circol. de'* 23. *Aprile* 1781. sulla sospensione dei termini per morte, o promozione di un Giudice, avanti cui pende, o è commessa la causa, fino al preso possesso dal successore. *Motupr. de'* 26. *Giugno* 1781. il quale ordina, che le suppliche di proroga di termini, remissione in buon giorno, revisione, e altre concernenti cause civili passino per il canale della R. Consulta, e respettivamente del Governo generale di Siena. *Motuproprio de'* 28. *Giugno* 1806. sul modo di trattare le cause pettorali. *Legge de'* 2. *Marzo* 1786. sulla trattativa delle cause avanti i Tribunali di Firenze. *Legge de'* 23. *Settemb.* 1788. in occasione della soppressione della R. Consulta sulla trasmissione delle di lei attribuzioni rispetto agli affari civili. *Motupr. de'* 17. *Dicembre* 1788. sulla restituzione in *integrum*, e suoi effetti. *Notif. de'* 29. *Gennajo* 1794. sul consiglio del savio nelle cause avanti i Tribunali Provinciali. *Legge de'* 13. *Settembre* 1806. sopra i giudizi di concorso. Nuovo Regolamento di Procedura civile per tutti i Tribunali di Toscana *de'* 15. *Novembre* 1814. a cui è unito un Regolamento per la riassunzione delle cause pendenti, per la quale riassunzione il termine è stato prorogato con *Circol. de'* 13. *Gennajo* 1815. La *Circolare de'* 16. *Novembre* 1814. ordina ai Tribunali di far conoscere al fine di ogni anno alla R. Consulta le loro osservazioni sopra i cambiamenti, che l'esperienza suggerisce utili al Regolamento di Procedura civile, e altri annessi. *Circol. de'* 17. *Febbr.* 1815. che permette negli affari sommarj, ove non è espressamente ordinato di procedere per istanza scritta, l'agire per domanda verbale *apud acta* senza ministero dei procuratori. *Circol. de'* 22. *Maggio* 1815. interpetrativa dell' art. 517. del Regolamento sul giorno, da cui corre il termine dell'istanze nelle cause sommarie. *Notific. de'* 13. *Giugno* 1815. per la pro-

secuzione delle cause già appellate avanti la Rota di Firenze.

PROCESSI CRIMINALI. *Deliberazione del* 1547. (senza giorno) sopra i confronti. *Deliber. de'* 26. *Maggio* 1548. sulle cauzioni da esigersi nell'abilitare i carcerati. *Provisione de'* 14. *Dicembre* 1548. sul modo di assicurare le cose trovate agl'imputati nel loro arresto. *Deliber. de'* 14. *Giugno* 1541., e *Circ. de'* 14. *Ottobre* 1550., che designano gli atti, dei quali deve cessare il processo prima di parteciparlo. *Deliberaz. de'* 26. *Settembre* 1558., e *Dichiaraz. de'* 3. *Giugno* 1559. sopra i contumaci. *Circol. de'* 26. *Ottob.* 1559., che indica quali processi i Rettori devino partecipare ai Tribunali degl'Otto. *V.* VICARI. *Circol. del* 2. *Marzo* 1559., che proibiva ammettere alle difese i contumaci venuti in forze senza prima parteciparlo al Governo. *Regolam. del* 1559. (senza giorno) sul rilascio del mandato di cattura, e assicurazione delle robe trovate agli arrestati. *Circ. de'* 5. *Giugno* 1561., che proibisce abilitare i carcerati senza partecipazione a meno, che siano confessi, e costi della loro innocenza. *Provvisioni* (*due de'* 19. *Novembre* 1569.) sul modo di compilare i processi. *Decreto de'* 15. *Maggio* 1579. sul modo di tenere il protocollo criminale. *Circolare de'* 29. *Gennajo* 1582. sugl'inventarj dei beni degli imputati d'omicidio. *Ordini de'* 26. *Ottob.* 1598. sulla conservazione dell'armi trovate agli arrestati. *Circolare de'* 14. *Dicembre* 1663. sulle citazioni Criminali, e altro concernente la compilazione de' processi. *Circol. de'* 28. *Novembre* 1664., che proibisce ricevere attestati non riconosciuti in giudizio, e regola il modo di sentire i testimonj a repulsa. *Bando de'* 21. *Apr.* 1679., che proibì dare il giuramento agli imputati anche nelle cause miste, pena la perdita dell'impiego, e l'indignazione Sovrana. *Riforma de'* 16. *Nov.* 1682. sulla facoltà degli imputati di dare interrogatorj ai testimonj fiscali. *Circol. de'* 4. *Ottobre* 1688.

che permesse ai Giusdicenti di farsi pagare i processi dai contumaci colla sola esecuzione reale. *Ordini de' 15. Gennajo* 1774. §. 3. 4. 5. e 6. sulla tortura, confessione dei rei, partecipazione dei processi, e facoltà ai Giudici di condannare in certi casi a pene maggiori delle legali. *Circol. della Camera Granducale de' 25. Giugno* 1759. sulla compilazione dei processi per delitti interessanti la Regalìa. *Circolare del* 1766. (senza giorno) sulle citazioni, e notificazioni criminali, e loro formule. *Circol. de'6. Luglio* 1782. sull'abilitazione dei carcerati con cauzione, o giuramento, quando il delitto non porta a pena di pubblici lavori; si raccomanda di non accordarla subito nei delitti rumorosi, o di scandalo, nei furti ec. *Notif. de'20. Marzo* 1772., che abolisce l'uso della carta bollata nei processi criminali. *Legge de' 13. Sett.* 1774., che ordina tenere il protocollo criminale, e ne prescrive la forma, e sua rivista. *Circol. de'20. Dic.* 1775. per l'esecuzione di questa Legge, e sulle note mensuali delle cause da rimettersi dai Tribunali criminali. *Legge de' 26. Maggio* 1777., che ordina, che dopo la notificazione della sentenza, e spirati i termini si affigge alla porta del pretorio, o alla colonna, il nome, cognome, e patria del condannato, il titolo del delitto, e la pena §. 80. *Legge del 2. Ottobre* 1780., che abolì gl'incerti resultanti a favore de'ministri da processi criminali, e prescrisse il modo di liquidare, e risquotere le spese processali. *Circol. de'26. Febbrajo* 1781., che ordinò ai Vicari di rimettere ogni anno, e nel tempo del sindacato al Fisco la nota delle condanne, e dei processi finiti per grazia Sovrana, o per quietanza secondo i modelli annessi. *Legge degl'8. Novembre* 1781. sopra gl'arresti, accompagnature, mandati di cattura, sperimento di testimonj ec. *Circol. degl'11. Gennajo* 1782., che ordina agl'Assessori del Supremo Tribunale di Giustizia di render conto delle irregolarità trovate nei

processi, e disegni. *Bando de'* 21. *Agosto* 1700., che proibiva arrestare i capi di Dipartimento, e i Giudici per qualunque causa civile, o per delitto non portante a pena di morte senza licenza Sovrana. *Circ. de'* 21. *Maggio* 1777., che permette ammettere nei processi criminali senza il *Regio Exequatur* gli atti fatti nei Tribunali esteri, ma colla clausula « salvi i Sovrani diritti. » *Circol. de'* 5. *Settembre* 1781. che ordina esigersi per il Fisco le spese degl'atti anche nei processi, cui è troncato il corso dalla quietanza, o dalla grazia Sovrana. Tratta pure della compilazione de' processi la *Legge de'* 30. *Novemb.* 1786. §. 1. a 50. e la *Legge* (non vigente) *de'* 28. *Maggio* 1807. §. 1. *a* 32. *e* §. 98. *a* 116., come pure la *Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 1. 3. 4. 5. 6. 8. *e* 24. il moderno *Editto degl'* 8. *Luglio* 1814. §. 1. *a* 20. e le Leggi annesse *de'* 12. *Luglio* segue §. 1. *a* 63. *Circolare del Dic.* 1786. contenente varie massime, e formule per le citazioni, e notificazioni criminali. *Circol. de'* 14. *Agosto* 1807., che ordina ai Giudici di assistere ai costituti d'imputati di delitti capitali, e meritevoli di pubblici lavori. *Circol. de'* 16. *Maggio* 1797., che ordina ai Vicarj di scrivere i loro voti non nei processi, ma in fogli staccati, perchè si possa separarli dovendo essere segreti.

PROCESSIONI. *Ordine de'* 12. *Giugno* 1596. sul regolamento, e buon'ordine della processione del Corpus Domini. *Altro del* 1784. (senza giorno) *Circ. ai Vescovi de'* 28. *Maggio* 1773., che proibisce le processioni notturne dei flagellanti.

PROCONSOLO. *Legge de'* 27. *Maggio* 1777., che ne regolò le attribuzioni, le quali in sostanza consistevano nella soprintendenza alla Curia, Notari, Giusdicenti, e loro Ministri, con diritto di censura. È stato soppresso.

PROCURATORE. All'effetto che la confessione del procuratore pregiudichi al principale, si deve provare il

mandato speciale, sebbene non costi dell' erroneità di essa. La confessione del procuratore non informato non pregiudica al principale. La confessione fatta dal procuratore anche munito di mandato spontaneamente, e per modo di Giurisdizione volontaria, e non contenziosa, e senza veruna necessità, ò precetto, o interrogazione procedente del Giudice non può fare obligare il principale. *Tes. Ombr. dec.* 36. *tom.* 1.

— I Tribunali, quantunque non esigano dai procuratori legali il pagamento dei diritti per gl'atti esibiti dai medesimi in nome de' loro clienti, prima di dar corso agli atti medesimi, non perdono l'azione, che il *gius comune* dà loro di rivolgersi contro i clienti, i quali mancano di ogni diritto di pretendere di essere rilevati dal procuratore, quando al medesimo hanno pagate delle somme, se pure non costa, che tali somme siano realmente state pagate per l'oggetto di soddisfare i diritti, che competono al Tribunale: *Dec.* 52. *della Rota di Siena del dì* 9. *Settembre* 1823. *in causa Puccioni, e Malaspina, e Cammilli Millefanti. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 217.

— L'avvocato, o procuratore, che mediante le funzioni da esso fatte ha concilliato tra le parti una transazione ha il privilegio *super re defensa* per la sodisfazione del suo credito, nè può esser vinto dal creditore di alimenti preteriti: *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del dì* 6. *Marzo* 1818. *in causa Tenducci, e Bongianni*: *Gior. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 6. *pag.* 25.

— Il negoziante, che elegge un suo corrispondente in paese estero ad esigere dei crediti coll'ordine *d'intendersela* quanto alle somme, che avesse esatte con un terzo suo creditore, non ha costituito un procuratore *in rem propriam. Dec. del Supr. Cons. del dì* 29. *Aprile* 1822. *in causa Morganti ne' Castelli, e Webb. Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 19. *pag.* 149.

— Il procuratore, e l'avvocato ha il privilegio *super re*

defensa in preferenza dei creditori del cliente, ancorchè il succumbente in causa abbia contro il suo avversario dei crediti da compensare. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 84. *pag.* 175.

— Il credito del procuratore non gode del privilegio accordato dalla Legge relativamente ai terzi, se il conto, da cui proviene, non è tassato legalmente, nè giova, che sia liquidato, e approvato dal cliente. *Dec. del Supr. Cons. del* 13. *Luglio* 1823. *in causa Terrazzi, e Santoni*: *Tes. del Foro Tosc. ann.* 1823. *dec.* 41. *pag.* 235.

— Un atto fatto dal procuratore legale determinato a spiegare la volontà del cliente si presume fatto d'ordine del medesimo, ed in conseguenza è ad esso pregiudiciale: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 22. *Giugno* 1819. *in causa Accollatari Sassi, e Stickling*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 13. *p.* 55.

— La sentenza inappellabile opera la cessazione di ogni rappresentanza legale nel procuratore del succumbente, il quale se per il ritrovamento di documenti non stati prodotti è ammesso di nuovo a causa, è in obbligo a pena di nullità di notificare la sua domanda alla persona propria dell' avversario, e non al di lui procuratore; ed è egualmente in obbligo di citare lo stesso avversario per giorno certo a sentire pronunziare il decreto di ammissione. *Dec.* 23. *della Rota di Siena del dì* 12. *Aprile* 1823. *in causa Ciacci, e Danti, e LL. CC. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 87.

— LEGALE. Le dichiarazioni del procuratore legale pregiudicano al cliente, quando il loro tenore è tale da credere, che il cliente medesimo ne sia sciente. *Sent. della Rota di Fir. del* 25. *Gennajo* 1820. *in causa Teovari, e Gattai*; *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 52. *pag.* 213.

PROCURATORI, AVVOCATI. *V.* FABBRO. — *V.* PRIVILEGI. — *V.* SPESE.

— *Provvisione de' 10. Febbrajo* 1569. sulla loro abilitazione, ed esercizio: il capitolo 6. attribuisce ai medesimi il titolo di messere. Vi è un *Bando de' 26. Ottob.* 1736. sul loro squittinio, e approvazione. Il *Motupr. de'* 28. *Maggio* 1777. soppresse i Procuratori di palazzo, e dei collegi. I soli procuratori approvati possono essere ammessi avanti i Tribunali. Agl'altri non può essere tassata cosa alcuna, e gli si procederà contro a tenore della Legge. *Motupr. de'* 30. *Settembre* 1751. I procuratori matricolati hanno il mandato presunto dalla Legge. *Legge del* 7. *Settembre* 1678. I procuratori si squittinano annualmente, e se ne rifà il ruolo. *Legge de'* 30. *Dicembre* 1771. §. 45. I procuratori sostituti non possono tenere studio aperto, nè fare atti in nome proprio, ma in nome de' loro principali; i procuratori Dottori possono avere due sostituti; gli altri uno: il principale è responsabile delle loro mancanze §. 46. Per esercitare la procura bisogna essere Dottori laureati a Pisa, o a Siena, aver fatto pratica per 4. anni sotto un procuratore, e subire un' esame: bisogna pure essere di onesti natali, e di buoni costumi: l'esame si raggira sugli estremi delle azioni, e quant' altro occorre per la difesa delle cause §. 47. 48. e 49. Secondo questo articolo 49. gli esaminatori erano procuratori estratti a sorte fra quelli scelti dalla Consulta: per i procuratori presso il Tribunale di Mercanzia non erano necessarj gli stessi requisiti §. 50. *Legge I. del* 18. *Febbrajo* 1789. indica il modo di giustificare i suddetti requisiti per l'ammissione. Il *Motupr. de'* 20. *Luglio* 1779. sottopose la loro matricola a una tassa di lire 180. I procuratori per le loro mancanze si puniscono colla sospensione, coll' inabilitazione, e colla condanna nei danni, e spese §. 52. Se un procuratore manca di rispetto al Tribunale, o al proprio dovere, i Giudici possono sospenderlo temporariamente dal comparire avanti di loro con renderne conto alla R.

Consulta §. 53. Nella stessa guisa i Giudici di Provincia possono sospendergli, se per inabilità, o poca onestà mancano ai loro doveri *Circol. de' 24. Giugno* 1775. Il ruolo dei procuratori di Firenze prima di essere approvato si manda in giro ai Tribunali della Città, perchè dicano, se alcuno di essi ha pregiudizj avanti di loro. *Motupr. de'* 10. *Giugno* 1775. Se i Giudici conoscono, che un procuratore non procede regolarmente nell'attitazione, o intenta azioni vaghe, e incerte, o le varia intempestivamente, o ritarda le produzioni necessarie, o ne fa delle inutili, o usa altre arti per protrarre le liti, devono di ufficio avvertirlo, e riconvenirlo, e possono astringerlo a non percipere, o a restituire la mercede per gli atti inutili, o irregolari con renderne conto alla R. Consulta, perchè provveda. I Giudici sono in ciò responsabili di qualunque indolenza, e al contrario il loro zelo gli farà merito per le promozioni. *Circol. dei* 25. *Ottob.* 1777., e *Legge degl'* 11. *Marzo* 1779. §. 14. I procuratori tratteranno le cause col metodo più spedito, e ristretto con spirito di verità, senz'atti inutili, e si asterranno dal fomentar le liti, e dal sostenerne male a proposito. *Legge degl'* 11. *Marzo* 1779. §. 10. Finita la causa daranno al cliente, ancorchè non lo richieda, il conto firmato §. 11. Non chiederanno sotto verun titolo più di quello, che loro accorda la Tariffa §. 12. Le trasgressioni ai precedenti articoli si puniscono colla sospensione, o inabilitazione a comparire avanti il Tribunale, ove seguì la mancanza, o avanti tutti, e con maggiori pene occorrendo, e sempre colla restituzione dell' indebitamente percetto, spese, e danni §. 13. La Tariffa dei procuratori sarà affissa in tutti i Tribunali §. 15. Le *Circol. de'* 17. *Febbrajo*, e 15. *Marzo* 1781. riducono a memoria dei Giusdicenti tutti i suddetti Ordini, e aggiungono, che si astenghino da un' amicizia troppo intima co' *Procuratori*, che non si facciano aiutare

da essi nel loro impiego, non diano sospetto di parzialità, e invigilino sulla loro condotta, dovendo tutto ciò essere considerato per le promozioni. *La Legge de' 23. Settembre* 1778. sopprimendo la R. Consulta attribuì la Soprintendenza alla Curia, e ruolo de' Procuratori, e Avvocati al Presidente del Buon Governo; tra le disposizioni relative alla loro ammissione l'articolo 15. autorizza l'abilitazione per postulare avanti i Tribunali di Provincia di quelli, che non sono nè Dottori, nè Notari, purchè abbiano la necessaria capacità, e si abilitino a tempo, salvo il confermargli. Ora i *Procuratori* addetti al Consiglio di Giustizia possono comparire avanti tutti i Tribunali di Toscana: quelli addetti a una Ruota avanti tutti i Tribunali del Circondario di quella Ruota, e quelli del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno avanti tutti i Tribunali di quella Città. *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. §. 12. 68. *e segg.* I procuratori addetti ai Commissarj, Vicarj Regi, e Potestà devono essere Dottori, o Notari: si approvano dalla Real Consulta; possono attitare avanti tutti i Vicarj, e Potestà del Circondario della Ruota §. 13., e 72. Un *Regol. dei* 15. *Nov.* 1814. concernente l'esercizio della postulazione prescrive i requisiti per esservi ammessi, incompatibilità, ed altro, e contiene varie misure transitorie.

PRODIGO. La ratifica del debito fatta da un prodigo è nulla, dopochè gli fu interdetta l'amministrazione dei beni. La forma dell'interdizione non si può provare per equipollente. Per togliere l'interdizione è necessaria la prova, che il prodigo abbia mutati costumi, nè la sua mutazione può desumersi dall'assumere impieghi: *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 1. *pag.* 1.

PROGETTO DI GRADUATORIA. Quel creditore, che ha diritto alla distribuzione del prezzo dei beni del suo debitore, se dal procuratore incaricato della graduatoria non gli viene assegnato nessun grado, può appellare, nonostante che abbia omesso di fare oppo-

sizione al progetto di graduatoria; e la domanda fatta in appello della separazioue del patrimonio non è una domanda nuova, quando colla domanda fatta per la sua collocazione in ordine ai titoli da esso prodotti avanti il Tribunale di prima istanza, aveva implicitamente dedotti tutti quei mezzi, che ad esso di ragione potevano competere con aver richiesto d'essere collocato nel grado, che a lui di ragione competeva. *Dec. del Supr. Cons. de'* 25. *Aprile* 1823. *in causa Piegai, e Marcelli, e Rocchi. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 15. *pag.* 143.

PROMESSA. La promessa dei frutti dotali, sebbene sia fatta per mezzo di lettera diretta ad un terzo, e concepita con parole enunciative, e non portanti una causa d'obligazione non si può giudicare obligatoria; e si deve dire, che la lettera provi a favore del promissario contro lo scrivente, purchè costi della di lei presentazione, e accettazione, la quale si stabilisce, che resulti non solo dalla giudiciale domanda della cosa promessa, ma ancora dalla sola scienza della medesima. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 41. *pag.* 293.

— DI RESTITUIRE. Essendo in Toscana in vigore il sistema Ipotecario non può aver luogo contro i creditori, che ritirano i loro crediti dal prezzo dei beni venduti dal debitore, la promessa cauta di restituire, benchè sia stata stipulata. *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 23. *Giugno* 1818. *in causa Francolini, e Tarchi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 65. *pag.* 415.

— Il compratore di Beni, che ha promesso di pagare liberamente col prezzo i creditori del venditore, non può pretendere dai medesimi la promessa *de restituendo*. *Decis. del Supremo Consiglio del dì* 7. *Giugno* 1820. *in causa Redditi, e Martinelli*: *Giornale Prat. Leg. anno* 1820. *vol.* 6. *decis.* 75. *pag.* 325.

— DI VENDITA. La promessa di vendita, o respet-

tivamente compra di un fondo per il prezzo da determinarsi da due periti concordemente eletti obliga le parti contraenti all' effettuazione del contratto. Ciò nonostante può domandarsi nuova perizia, quando si creda il prezzo infetto di lesione. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 31. *Marzo* 1819. *in causa Betti, e Bellandi: Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni decis.* 8. *pag.* 1.

— DE RATHO. Quando nella promessa *de ratho* si apposero soltanto le clausule ceterate, le quali secondo lo stile del formulario trasfondono la promessa in una propria obligazione, e furono aggiunte altre clausule sebbene amplissime, ma importanti soltanto la promessa di un fondo altrui, allora il promittente non si obliga, se non ad eseguire la più accurata diligenza per ottenere la ratifica: ed eseguite tali cose esso ha sodisfatto alla sua promessa. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 35. *pag.* 341.

PROSECUZIONE D'APPELLO. La *Circolare dell' I., e R. Consulta de'* 25. *Settembre* 1820. prescrive, che il giudice *ad quem* non può prendere cognizione della causa prima, che sia stato proseguito l'appello.

— Gli atti d'appello, e di prosecuzione di esso fatti avanti una Rota, che per ragione di somma si dichiara incompetente spettando per le Leggi veglianti il conoscere a un Tribunale inferiore costituito in tal caso Giudice d'appello, se sono riassunti avanti di questo, sono regolarmente, ed efficacemente riassunti, e la sentenza, che in seguito di tale riassunzione da quello si proferisce, è valida, ed efficace. *Dec.* 88. *della Rota Fiorent. de'* 27. *Maggio* 1823. *in causa Manenti, e Balassini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 163.

PROTESTO DI CAMBIALE. Quando il protesto di una cambiale è stato fatto fuori del termine prescritto, il possessore della cambiale perde il diritto contro i giranti: *Sent. della Rota di Pisa del dì* 12. *Maggio*

1819. *in causa Vainer, e Tramontano*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 37. *pag.* 160.

PROTUTORE. Il protutore lasciato dal testatore, che non aveva la patria potestà sopra l'erede istituito, non può esser convenuto coll'azione della tutela: *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 16. *Aprile* 1821. *in causa Magiotti, e Leonardi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 13. *pag.* 79.

PROVA IN SCRITTO. *V.* PROVA TESTIMONIALE.

— TESTIMONIALE. *V.* DISDETTA.

— *V.* POSIZIONI.

— I testimoni non sono ammissibili, quando si tratta di porre in essere una prova irrilevante, o un fatto inverosimile. *Dec.* 60. *del Supr. Cons. del dì* 21. *Marzo* 1823. *in causa Livi, e Michi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 273.

— Quando la prova testimoniale è diretta a porre in essere la simulazione anche di contratti, e i fatti articolati sono concludenti a giustificare la pretesa simulazione, è sempre ammissibile. *Dec. del Supr. Consiglio de'* 29. *Luglio* 1823. *in causa Visani, e Bucciolini. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 24. *pag.* 176.

— La prova testimoniale è ammissibile, quando si tratta di provare un fatto, a cui la Legge non fa resistenza, e quando non distrugge le prove già concluse: Ma non sono ammissibili i testimoni, quando si tratta di concludere una prova negativa contro la regolare consuetudine. *Dec.* 52. *del Supr. Cons. del del* 24. *Febbrajo* 1820. *in causa Chiesi, e Corsi, e Rossi, e Restoni. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 250.

— La prova testimoniale è ammissibile, quando trattasi di porre in essere un fatto, sia questo anteriore, o posteriore alla attivazione delle Leggi Francesi tuttora su questa materia conservate. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 8. *Agosto* 1823 *in causa Chiari, e Chiari. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 73. *pag.* 353.

— Il mandato, e la sua estensione si prova per mezzo di testimoni, quando specialmente vi è un principio di prova in scritto. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì primo Aprile* 1816. *in causa Trivelli, e R. Arcispedale di S. M. Nuova: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 28. Non è questa ammissibile, quando è irrilevante. *Detto Giorn. ann.* 1816. *dec.* 29.

— Seguito l'esame dei testimoni non si ammette ulteriore prova testimoniale. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 4. *Giugno* 1816. *in causa Banti, e Soldaini ne' Benvenuti, e Morelli. Giorn. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 42.

— La prova testimoniale trascurata in prima istanza può essere proposta, ed ammessa nelle istanze ulteriori: *Dec. del Supr. Cons. del dì* 27. *Aprile* 1816. *in causa Valeriani, e Pieracchi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 14.

— Non è ammissibile la prova testimoniale per giustificare la notoria prodigalità di alcuno avanti la sottoposizione. *Sent. del R. Magistr. Supr. del dì* 21. *Gennajo* 1817. *in cansa Fantoni Pieri, e Martini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 29.

— Non si ammette la prova testimoniale per giustificare la simulazione di un contratto, quando manca la causa di simulare, e le congetture di simulazione: *Sent. della Rota di Fir. del dì* 19. *Sett.* 1822. *in causa Betti, e Vanzi: Foro Tosc. vol.* 1. *dec.* 46. *pag.* 254.

— Quello dei litiganti, che ha ottenuto dal Giudice l'ammissione alla prova testimoniale, ha un diritto incontrastabile a compirla, e non può decadere da questo senza renunziarvi espressamente, o senza che dal Giudice nel caso d'indugio gli venga assegnato un termine. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 18. *Aprile* 1822. *in causa Massucci, e Migliorini: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 7. *pag.* 41.

— La domanda d'ammissione alla prova testimoniale forma un incidente, che non deve riunirsi al merito principale della causa. *Dec. del Supr. Cons. del dì 22. Giugno* 1818. *in causa Tanzini, e Cecchi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 16. *p.* 62.

— Non ostante la carcerazione del debitore, che impugna la qualità mercantile, e sebbene il detto debitore abbia ottenuta dal Tribunale d'appello la facoltà di citare a breve termine è ammissibile la prova testimoniale a favore del creditore diretta ad escluder la prova contraria: *Sent. della Rota Civile di Fir. del dì* 8. *Giugno* 1815. *in causa Angiolini, e Mazzetti*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 32. *p.* 136.

— Avanti la pubblicazione dell' esame dei testimoni possono ammettersene dei nuovi: *Sent. della Rota Civile del dì* 14. *Maggio* 1818. *in causa Cortesi, Salvetti, e Rigaud*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 45. *p.* 300.

— Dopo la publicazione degl' esami dei testimoni possono ammettersi nuovi testimoni, quando non apparisca veruna traccia, che i nuovi fatti articolati siano per somministrare ai testimoni modernamente indotti un mezzo di abusare nelle loro risposte degl' esami già stati publicati. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 55. *p.* 107.

— Pendente un giudizio sommarissimo possessorio non è ammissibile la prova testimoniale per giustificare, che pendente il giudizio medesimo è stata tra le parti conclusa una transazione, mediante la quale la parte istante può conseguire i beni in questione. *Diario Leg. ann.* 2. *dec.* 23. *p.* 48.

— La mercede non covenuta si tassa dal giudice, nè si può ammettere la prova testimoniale per giustificare la congruità di essa. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 29. *Agosto* 1822. *in causa Lenzi, e Vannini*: *Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 42. *p.* 256.

— È ammissibile la prova testimoniale, quando questa non risguarda la sostanza di un contratto, ma l'ac-

cidentalità del medesimo. *Dec. del Supr. Cons. del dì 9. Maggio 1817. in causa Tutori Monti, e Ribecai: Giorn. Prat. Leg. ann. 1817. vol. 3. dec. 21.*

— Il litigante, che ha indotti i testimoni, e che non gli ha fatti esaminare dopo l'assegnazioni di termine prescritte dal Regolamento di Procedura, decade dal benefizio di detta prova. *Decis. della Rota di Fir. del dì 15. Aprile 1817. in causa Sozzifanti, e Bartolini: Giorn. Prat. Leg. ann. 1817. vol. 3. dec. 8.*

— Sebbene negl'affari di commercio sia in arbitrio del Giudice ammettere la prova testimoniale, non ostante è necessario, che vi sia un principio di prova in scritto; e ciò milita anche nelle cause riguardanti la società per partecipazione, di cui parla il *Cod. di Commercio all'art. 49. dec. del Supr. Consigl. del 19. Luglio 1820. in causa Fracassi, e Polvani: Giorn. Prat. Leg. ann. 1820. vol. 6. dec. 41. pag. 162.*

— Quando si tratta di dare degli schiarimenti ai deposti già publicati dai testimoni si possono ammettere nuovi testimoni, e produrre dei capitoli addizionali. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del 13. Febb. 1821. in causa Campolmi, Marchiani, e Manciati: Giorn. Prat. Leg. ann. 1821. vol. 7. dec. 30. pag. 160.*

— La prova testimoniale è ammissibile per giustificare una domanda di refezione di danni pretesi sofferti per il ritardo alla stipulazione di un contratto di compra, e vendita, e per il ritardo nella dimissione per parte de' compratori dei creditori propri dei venditori, nè a tale ammissione può resistere il disposto della Legge ostativa, quando esiste un principio di prova in scritto, nè una pretesa contradizione dei fatti articolati con le resultanze di publici istrumenti, nè una supposta inconcludenza dei fatti medesimi articolati. *Dec. 39. della Rota Fior. del 5. Giugno 1823. Tes. del Foro Tosc. tom. 9. in causa Melani, e Biagi, e Lotti ann. 1823. pag. 173.*

— È ammissibile la prova testimoniale, quando si co-

nosce chiaramente, che dalla medesima può rilevarsi il fatto, che si vuol porre in essere: *Dec. del Supr. Cons. del dì* 18. *Luglio* 1821. *in causa Bartolini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 87. *p.* 371.

— Non deve ammettersi la prova testimoniale per purgare il sospetto dell'antidata di un'atto di cessione di credito, quale sia stato precedentemente oppignorato a favore di terza persona, colla tradizione del documento originale. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 23. *Agosto* 1820. *in causa Malevolti, Sergardi, e Silini*: *Giorn. Prat. Leg. supplem. al vol.* 6 *dec.* 29. *pag.* 139.

— Le risposte alle posizioni, agl'interrogatori, ed a qualunque dichiarazione emessa nel corso della procedura servono di principio di prova in scritto per l'effetto di ottenere l'ammissione alla prova testimoniale. *Sent. della Rota di Fir. del* 25. *Genn.* 1820. *in causa Recasi, e Puini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 93. *pag.* 406.

— È ammissibile la prova testimoniale domandata per parte della moglie per l'effetto di provare la vergenza del marito all'inopia. *Dec. del Supr. Cons. del* 25. *Agosto* 1820. *in causa Nissim, e Bettarini*: *Giorn. Prat. Legal. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 72. *pag.* 319.

— La prova testimoniale non è ammissibile, quando i fatti, che s'intendono provare per mezzo di testimoni, non interessano la questione sul merito. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 6. *Settembre* 1820. *in causa Gattai, Bracci, e Panattoni*: *Giorn. Pr. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 82. *pag.* 361.

— È ammissibile tal prova per giustificare l'esecuzione dei lavori rusticali. *Sent. della Rota di Fir. del* 7. *Marzo* 1820. *in causa Cipriani, e Paradisi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec*: 90. *pag.* 401.

— Sono ammissibili nuovi testimoni, quando il loro esame è diretto a dichiarare il detto dei primi. *Sentenza della Rota di Fir. del* 22. *Febbrajo* 1820.

in causa Ciampi, e Passetti. Giorn. Prat. Legale suppl. al vol. 6. *dec.* 31. *pag.* 141.

— La prova testimoniale deve rigettarsi, quando è irrilevante; quando il fatto, che vuol provarsi, si può giustificare con altri mezzi; e quando questo fatto nulla ha di comune colla contestazione giudiciale. *Sent. della Rota di Firenze del* 23. *Genn.* 1820. *in causa Turlonia, e Vallis: Giorn. Prat. Legale suppl. al vol.* 6. *dec.* 49. *pag.* 195.

— La prova testimoniale non è ammissibile, quando questa è diretta a porre in essere delle prove contrarie a ciò, che è stato contestato da chi la domanda. *Sent. della Rota di Pisa del* 25. *Genn.* 1820. *in causa Lussardo, e Borsò: Giorn. Prat. Legale suppl. al vol.* 6. *dec.* 57. *pag.* 224.

— Nelle cause di commercio la Legge non si oppone all'ammissione della prova testimoniale. *Sent. della Rota di Fir. del dì primo Agosto* 1822. *in causa Bacci, e Andreini. Foro Tosc. dec.* 27. *pag.* 187.

— Le risposte alle posizioni sono un principio di prova in scritto. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del* 28. *Settembre* 1818. *in causa Bastianoni, e Muini; Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 59. *pag.* 275.

— Se nel corso del giudizio di prime appellazioni la parte appellata ha domandata l'ammissione alla prova testimoniale, il Tribunale dovrà decidere l'incidente separatamente dal merito; e nel caso, in cui riunendo l'incidente al merito, e rigettando questo confermi la sentenza appellata, sarà in caso d'appello luogo al rinvio delle parti avanti il Tribunale di prime appellazioni (non ostante le due sentenze conformi) l'incidente dell'ammissione alla prova testimoniale. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del* 12. *Maggio* 1820. *in causa Baciocchi, e Vedova Arcangioli: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 15. *pag.* 68.

— È ammissibile, quando ha per oggetto di porre in essere il possesso di un fondo. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 21. *Marzo* 1819. *in causa Valli, e Canovai: Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni decisione* 39. *pag.* 212.

— È questa prova ammissibile, quando è diretta a giustificare dei fatti, o circostanze riguardanti un obligazione. *Dec. del Supr. Cons. del* 10. *Giugno* 1820. *in causa Bordoni, e Palmieri: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 62. *p.* 257.

— La prova testimoniale con più facilità deve ammettersi nelle cause commerciali, che in quelle civili. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 9. *Aprile* 1821. *in causa Michi, e Chemin, e Prat: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 52. *p.* 240.

— E ammissibile la prova testimoniale per porre in essere dei fatti antecedenti alla promulgazione della Legge Francese proibitiva della prova testimoniale. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 23. *Marzo* 1821. *in causa Lamioni, e Lamioni: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 50. *p.* 236.

— Nelle cause commerciali l'ammissione alla prova testimoniale è rimessa all'arbitrio del Giudice. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 4. *Febbr.* 1819. *in causa Del Margine, e Rutini: Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 27. *p.* 207.

— La simulazione di un'atto si può provare per mezzo di testimoni. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 7. *Aprile* 1819. *in causa Bombicci, e Mercantelli: Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni decisione* 6. *pag.* 53.

— L'esistenza d'amminicoli, e riscontri, che rendono verisimile il deposto de'testimoni indotti, non che la qualità dell'affare, e delle persone, influisce nell'ammissione, e non ammissione della prova testimoniale, che la Legge nelle materie commerciali rilascia al precedente arbitrio del Giudice. *Decis. del Supremo*

Cons. del dì 9. *Luglio* 1823. *in causa Stignano, e Stella. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 76. *pag.* 369.

— Per porre in essere le obligazioni nascenti da delitto, o quasi delitto è ammissibile la prova testimoniale: nè può essere impedita la controprova per repellere una imputazione delittuosa. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 14. *Marzo* 1823. *in causa Milloni, e Staderini. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 76. *p.* 366.

PROCURATORE. Il procuratore, che ha un mandate speciale a differenza del generale, sebbene abbia contratto in nome proprio, acquista per il mandante, e passa il dominio della cosa acquistata nel mandante. *Tes. Ombr. tom.* 8. *dec.* 42. *p.* 554.

— Il procuratore eletto con mandato, e rivestito delle facoltà di poter vendere i beni del mandante, vende validamente, e le vendite da esso eseguite sono irretrattabili nel modo stesso, che l'avesse fatte lo stesso mandante. *Dec.* 49. *R. Rota di Fir. del* 13. *Ag.* 1823. *in causa Coniugi Ricci, e Coniugi Pagliazzi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *p.* 207.

PROVE. Non è permesso alle Ruote, senza urtare in una insanabile nullità di decidere il merito, e rigettare con la medesima sentenza una prova, che non ammessa, arreca al merito medesimo un danno irreparabile. *Dec.* 3. *Supr. Cons. del dì* 16. *Apr.* 1823. *in causa Menchi, e Camiciottoli, Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 17.

— La *Legge de'* 30. *Nov.* 1786. §. 27. proibì in tutti i casi le prove privilegiate come irregolari, ed ingiuste.

PROVINCIA INFERIORE. *Provisione de'* 9. *Luglio* 1588. contenente varj ordinamenti sulla Maremma Sanese. *Editto del primo Dic.* 1746., che dà varie benefiche disposizioni per la ripopolazione, e coltivazione di essa. *Motupr. de'* 10. *Nov.* 1765. che crea

la Provincia inferiore Sanese, separandola dalla superiore. *Legge de'* 18. *Marzo* 1766., che regola l'amministrazione di questa Provincia. *Motupr. de'* 10. *Dicembr. dello stesso anno*, che la divide in 8. Potesterie senza alcun Vicariato. *Legge de'* 9. *Febbr.* 1769., e *Motupr. de'* 16. *Dicemb.* 1760. sulla sanificazione, e coltivazione di essa, e concessione di vari premj, ed esenzioni a chi coltivava, e dissodava i Terreni. *Motupr. de'* 3. *Giugno* 1769. portante altri analoghi provedimenti. *Legge degl'* 11. *Apr.* 1778. che adotta altre misure per accrescerne la prosperità. Altra *Legge di detto giorno, e Legge de'* 13. *Aprile* 1778. abolitive di varie tasse, e delle regalie del sale, tabacco, ferro, gabelle de contratti, gabelle doganali in molti casi, bollo della carta, proventi di macelli, tasse di osterie, privative de' molini, e frantoj ec., che accorda la libera estrazione delle legna, e carbone, il porto di armi, ed altre graziose concessioni, immunità ai forestieri, che vi si stabilissero, franchigia per qualunque delitto, ed assegno di terreni ai medesimi, e di una somma per le case, che vi si fabbricassero, e conferma dei privilegi dei pastori, e vergai. Altre *Leggi degl'* 11. *Apr.* 1778. contenente l'organizzazione giudiciaria della Provincia, che venne divisa in 8. Vicariati, e varie Potesterie, e prescrisse la procedura davanti a Tribunali di essa, soppresse il magistrato dell'ufizio de' fossi, e attribuì il contenzioso delle comunità, e luoghi pij, ai giusdicenti locali. Questa *Legge* §. 3., crea un Giudice superiore della Provincia col titolo di Commissario, e gli da un Cancelliere. Il Commissario propone tutti i di lui ministri, ed esecutori, ed è sentito in tutti gli affari della Provincia. §. 33. La Comunità, e Luoghi Pii non possono far liti senza la di lui approvazione: prima di darla, cerca di conciliare le parti §. 6. L'artic. 25. abolì l'esecuzione personale contro gli abitanti della Provincia per de-

biti non maggiori di lire 200. L'art. 31. proibì ai giusdicenti, e ministri sotto pena di destituzione il far da procuratori anche avanti di un Tribunale diverso dal loro. L'art. 37. volle, che per le cause civili, criminali, e miste si osservasse la *Tariffa dei* 10. *Dicemb.* 1766. I ministri avevano allora uno stipendio fisso: gl'incerti andavano a benefizio della Cassa Regia, ma non si potevano esigere con l'esecuzione personale: era loro proibito ricevere regali. §. 40. 41. 42. Il §. 43. riguardava gli affari de' poveri, e miserabili: il §. 44. *e seg.* regolava il sindacato de giusdicenti, e ministri. Gli appelli dei Vicarj si portavano all'altro Vicario più vicino, quelli dei Potestà, e i Vicarj feudali al respettivo Vicario Regio, e in terza istanza al Commissario di Grosseto: contro due sentenze conformi non vi era altro rimedio, che quello della revisione §. 8. 9. 11. 15. 16. I giusdicenti ne'loro dubbi, specialmente sull'ordinatorio delle cause consulteranno il Commissario. §. 35. Il *Motupr. dei* 3. *Marzo* 1788. soppresse nella suddetta provincia i diritti di legnatico, e macchiatico, e gli riunì al patrimonio delle Comunità, prescrivendo il modo con cui i possidenti potevano liberare i loro fondi da tali servitù. La *Legge de'* 3. *Marzo* 1788. sottopose di nuovo la Provincia alle Regalie del sale, tabacco, e Dogane dichiarandola far parte del territorio riunito, e invece l'esentò dalla tassa di redenzione. Il *Motuproprio de'* 10. *Ottobre* 1804. la dichiarò esente soltanto dalla tassa doppia di redenzione.

PROVVISIONI. Le provvisioni dovute al negoziante per operazioni mercantili fatte per interesse d'altro negoziante formano un credito, il quale non portato ne' conteggi non è fruttifero. *Dec. del Supr. Cons. de'* 21. *Aprile* 1823. *in causa Sciarabatti, e Albano. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 58. *pag.* 290.

— E PENSIONI. Non possono sequestrarsi, che per

rescritto, o per decreto, o per sentenza. Ed in tal caso sarà deputato un solo creditore ad esigere, e repartire la somma fra le persone, e nel modo ivi stabilito. Ciò non comprende le ritenzioni a favore di casse. *Riforme, e Motupr. de'* 15. *Dicemb.* 1781. Le provisioni, pensioni, e altre paghe sul Regio Erario, o sulle pubbliche amministrazioni non si possono ipotecare, cedere, obligare, sequestrare, staggire, o ritenere neppure col consenso del debitore, fuorchè per doti, e alimenti *jure sanguinis*, e nei casi di ragione. Ciò si applica a quelle degli impiegati della R. Corte, del militare, della marina, de' patrimonj Ecclesiastici, della Comune, e degli esecutori, salvo ai creditori l' agire senza veruna licenza sopra gli altri beni, e assegnamenti dell' impiegato; si applica pure ai crediti particolari del cassiere, e camarlingo, contro detti impiegati, ma non a quei delle casse Regie, e publiche contro di essi. *Legge de'* 7. *Giugno* 1786. Le pensioni sono tutte a carico della R. Depositeria. Niuno impiegato può esser gravato di pensione a favor di un'altro, sua vedova, o figli. *Ordini degl'* 8. *Apr.* 1784. §. 3. 5. Niuno impiegato può coprire più impieghi specialmente in diversi uffizi, nè essere pagato da diverse casse §. 6. Gli aggregati, e supplementarj non possono destinarsi, che dal Governo §. 7. Se un' impiegato muore avanti la metà del mese si paga agli eredi la metà della provisione, o pensione del mese stesso, se muore dopo il dì 16. si paga tutto il mese. *Circ. de'* 21. *Genn.* 1797. La *Legge de'* 28. *Dic.* 1814. stabilì una ritenzione sulli stipendj per le pensioni, e ne regolò la misura di quelle delle vedove, ed orfani secondo il tempo del servizio. Fù revocata col *Motupr. de'* 31. *Ottob.* 1805. che rimesse le pensioni di grazia, e secondo i casi. In seguito la *Notific. di Febbr.* 1807. dichiarò, che in caso di giubbilazione la pensione sarebbe eguale a un terzo dello stipendio per 10. anni di servizio, a 2. terzi per 20.

anni, e all'intiero dopo 30. anni. Gl'impiegati soppressi, che essendo rimpiazzati seguitassero a percipere l'antico sussidio provisorio saranno privati di tutto, e destituiti. *Notific. de'* 19. *Agosto* 1814. La *Circol. del* 9. *Febbr.* 1815. vuole, che per ritirare gli arretrati delle pensioni gli eredi de' pensionati giustifichino la loro qualità con atto di notorietà, che si da *gratis* dai Giusdicenti criminali sulla presentazione delle fede di miserabilità.

PUBLICAZIONE DI LEGGE. Il Bando, o Legge publicata nelle città Metropoli non obliga le persone del luogo inferiore, in cui non è stata fatta la publicazione; si limita nel caso, in cui abbiano avuta notizia della publicazione fatta nella Metropoli. *Tesoro Ombr. tom.* 4. *dec.* 10. *p.* 90.

PUPILLI. *V.* LIVELLO.

PUPILLO. La madre passando alle seconde nozze vien privata della tutela, e dell'educazione dei figli al primo matrimonio: si limita però tal regola, quando cessi il sospetto dell'insidie. *Tes. Ombros. tom.* 12. *dec.* 47. *p.* 459.

— Quel tutore, che per dissentire al matrimonio del pupillo, o da questi chiamato in giudizio a dedurre i motivi del suo dissenso, i quali dedotti, sono dallo stesso pupillo impugnati con espressioni ingiuriose, non può essere condannato a favore del medesimo alla refusione delle spese. *Dec.* 18. *del Supr. Cons. del . Giugno* 1823. *in causa Palanca, e Vallecorsi, e Benet. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 81.

PURGAZIONE DI MORA. *V.* MIGLIORAMENTI.

— Non è luogo alla purgazione della mora, quando la condizione resolutiva apposta in un contratto produce necessariamente nel caso d'impedimento la mancanza del consenso: e così viene la purgazione predetta ad essere contro l'espressa volontà dei contraenti. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 24. *Sett.* 1819. *in*

causa Maturi, e Medici: Giorn. Prat. Leg. ann. 1819. *vol.* 5. *dec.* 53. *p.* 246.

— Non può aver luogo il benefizio della purgazione della mora a favore di quel debitore, che stipula col suo creditore un contratto di vendita di un fondo nel caso, in cui non eseguisca il pagamento del suo debito. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 4. *Giugno* 1821. *in causa Crecchi, e Catarsi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 54. *p.* 245.

— Il termine assegnato con una sentenza ad aver purgata la mora resta sospeso mediante l'interposizione dell'appello. *Sent. della Rota Civile di Fir. de'* 2. *Mag.* 1820. *in causa Gherardi, e Maldura: Giorn. Prat. Leg. vol.* 6. *dec.* 45. *p.* 187.

— Il benefizio della purgazione della mora non ha luogo quando il debitore ha renunziato alla medesima con giuramento, ed ha stipulato il patto resolutivo all'imprestito nel caso, in cui per due rate sia moroso al pagamento dei frutti. *Diar. Leg. ann.* 1. *decisione* 24. *pag.* 25.

— Quando un debitore, a cui è stato composto il debito a rate, renunzia con giuramento alla purgazione della mora, e non è puntuale al pagamento, e vi concorre la mora geminata, non può ottenere la remissione in buon giorno. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 12. *pag.* 13.

— Il debitore, a cui dal creditore sia stato composto il debito a rate, quando ha renunziato al benefizio della purgazione della mora, ed ha dichiarato essere i termini della composizione medesima di assoluto rigore, nel caso di morosità decade dal benefizio. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 28. *Maggio* 1818. *in causa Parenti, e Migliori: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 30. *pag.* 139.

— I debitori, che sono stati morosi al pagamento delle rate scadute del loro debito non possono ottenere di essere ammessi al benefizio della purgazione della

mora, quando a questa è stato da essi renunziato in termini effrenati, e pregnanti; e ciò milita anche nel caso, in cui abbiano fatta l'offerta reale, quando questa non sia, che parziale: *Sent. della Rota Civile del* 24. *Maggio* 1815. *in causa Redditi, Ranucci, e Cambiaso*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 7. *dec.* 28. *pag.* 110.

— S'esamini per l'intiero la *dec.* 32. *del Tes. Ombr. tom.* 6. *pag.* 298.

— Si può purgare la mora, sebbene si fissi un determinato giorno al pagamento, quando si tratta di privare alcuno del suo diritto; e non si deve la pena aggiunta alla qualità. Così se alcuno si obblighi al pagamento mensuale di una somma colla condizione, che possa essere astretto al pagamento dell'intiero, qualora sia moroso al pagamento di tre rate, o di tanta somma, che equivalga a tre rate, non decade non pagando le dette rate, dal suo diritto, ma gli si concede la purgazione della mora. *Tes. Ombr. tom.* 8. *dec.* 8. *pag.* 69.

— D'IPOTECHE. Il creditore di un fondo, che accorda al compratore di pagare amichevolmente il prezzo ai creditori anteriori iscritti, non può pretendere di scegliere quei creditori, che devono essere pagati: ed in questo caso il compratore ha diritto di purgare il fondo dall'ipoteche: *Dec. del Supr. Cons. del* 30. *Agosto* 1814. *in causa Sperati, e Petri. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 15. *p.* 130.

Q

QUALITA' EREDITARIA. La qualità ereditaria, che si presume nei figli, quando agiscono per reclamare dei beni spettanti ai loro padri, si presume in essi

egualmente, quando si tratta di reclamare l'eredità della madre: *Dec. del Supr. Cons. del* 26. *Marzo* 1821. *in causa Cristoforoni, e Vendetta*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 5. *pag.* 28.

— MERCANTILE. La dichiarazione di esser mercante, che alcuno abbia emessa in un biglietto, non lo qualifica per tale senza il concorso delle circostanze, e dei requisiti indicati dalla Legge: *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 23. *Marzo* 1821. *in causa Giraud, e Niccoli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 48. *pag.* 230.

— Quegli, che compra il grano a fido, e dipoi ridotto in farina la fa manipolare, formare, e cuocere il pane da colui, che esercita l'arte del fornajo, non può dirsi un artefice, ma un negoziante speculatore, e perciò è sottoposto all'arresto personale affine d'essere obligato a pagarne il prezzo convenuto. *Dec. della Rota di Pisa del* 13. *Febbrajo* 1823. *in causa Cecconi, e Antonelli. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 77. *pag.* 372.

— Quando un documento firmato tra due negozianti non ha espressa una causa estranea alla mercatura, questa si considera commerciale. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 45. *pag.* 90.

— Chiunque ha tenuto carteggio con i proprietari dei generi, ha acquistati i medesimi in nome proprio, ne ha pagato il prezzo, e riportate le ricevute deve considerarsi negoziante, benchè apparisca, che la taberna, in cui ha asportati i generi per vendersi in dettaglio, spetti ad altra persona. *Sent. della Rota di Fir. del* 12. *Febbr.* 1818. *in causa Ragione Bertelli, e Poggi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 15. *pag.* 59.

QUERELE. *Legge de'* 30. *Nov.* 1786. §. 1. 2. *e* 3., *e Legge de'* 30 *Agosto* 1795. §. 5.

QUESTUE. Il *Bando de'* 24. *Dicemb.* 1764. proibì le questue di grano, vino, olio, e altri generi, o denaro

anche per feste Sacre, o opere pie sotto pena della frusta, e ancora dei pubblici lavori ad arbitrio: eccettuò le religioni mendicanti ammesse gl' accatti delle compagnie nella loro cura per il SS.mo Sacramento, e quelli, che hanno licenza di questuare da darsi *gratis* dal Giusdicente, quale se è per titolo religioso, non la darà senza l'autorizzazione dell'ordinario, che riterrà in filza, e ne farà menzione nelle licenze. Le licenze saranno sempre per tempo limitato, e coll'obligo di render conto del prodotto della questua al Magistrato, che presiede all'opera, per cui si fa, o all'ordinario, se è per un titolo religioso. Se il trasgressore è un Ecclesiastico si riterranno le cose questuate, e le bestie inservienti alla questua, e gli esecutori ritireranno da lui la confessione scritta, e se non può, o non vuol farla, faranno scrivere da un terzo in presenza di due testimoni (ivi) e *Circol. de'* 30. *Novemb.* 1778. La questua, è proibita nelle religioni non mendicanti senza la grazia Sovrana. *Circol. de'* 12. *Genn.* 1778. I Giusdicenti non permetteranno altre questue, che quelle autorizzate dal Vescovo per la sua Diocesi, senza attendere licenze di altre autorità Ecclesiastiche. *Circol. de'* 20. *Nov.* 1778. Le questue in denaro, o generi per feste Sacre, o profane, o altro, sono tutte proibite: si permettono per una messa di più nelle feste, o per la sussistenza del Cappellano, o Curato, dove ciò è in uso, e di necessità, come pure per i poveri, spedali, ordini mendicanti, e altre opere pie, ma sempre con licenza del Giusdicente, perchè non nascano abusi: si permettono pure per il culto del SS.mo Sacramento, per il mantenimento de' Catecumeni, e quelle autorizzate con rescritti particolari. I Giusdicenti invigileranno, che per l'abolizione delle questue, non si aumenti la tassa delle compagnie, e congreghe, pena la loro soppressione. *Circol. del primo Marzo, e* 19. *Luglio* 1783. Son proibite pure per feste sacre, suf-

fragi, o altro, e il genere questuato si darà alle Compagnie di carità per distribuirsi a' poveri. *Circ. de'* 15. *Nov.* 1785. Son permesse alle compagnie di carità nella respettiva Parrocchia per i poveri di essa, per il SS.mo Sacramento, e per l'accompagnatura del Viatico agl'infermi. Si distribuiranno a forma de capitoli generali di esse compagnie: si terrà una cassetta per tali questue; e per tutto ciò che è assegnato ai Parochi per limosine ai poveri. Sono permesse pure alle religioni mendicanti, e non possidenti, spedali, e altri stabilimenti di carità, ma per questi con la licenza del Giusdicente, che la darà *gratis*, temporaria, o assoluta per la sola Giurisdizione. È pure permesso ai poveri il questuare per vivere. Ogni questua non fatta, come sopra, è proibita, pena la carcere, e arbitrio per chi è trovato a questuare, e la perdita del denaro, o generi questuati da distribuirsi ai poveri della Cura. Secondo la *Circol. de'* 22. *Ott.* 1776. la confisca era a profitto della Comunità, e per gli Ecclesiastici, che vi avessero avuto parte, o ne avessero dato l'ordine eravi la pena dell'esilio a beneplacito. *Notif. del* 2. *Genn.* 1786. I Parrochi affiggeranno ogni mese alla porta di Chiesa una nota contenente; 1. la somma delle elemosine percette dalla Compagnia di Carità in denaro, o generi del mese decorso, e il restante in cassa delle elemosine de' mesi precedenti. 2. La somma è regolata in elemosina distinguendo il modo cioè in letti, vesti, medicine, denaro, ec. 3. Il numero totale de' poveri stati soccorsi, de' poveri, in cui si fossero legittimamente erogati i denari, e la somma; tal diversa destinazione non può aver luogo neppur per una messa di più, fuorchè per necessità, e con Sovrana annuenza. *Circol. de'* 15. *Marzo* 1786.

QUIETANZA. La quietanza concepita con termini generali, ed effrenati si estende a qualunque causa anche non espressa specialmente, se le medesime parole usate d'altronde restassero inutili, e costi della volon-

tà del creditore d'includere nella quietanza i crediti anche non specificati. Nè vale, che la quietanza s'impugni per il capo dell'errore, e della falsa causa, quando si tratta di un uomo sagace, e mercante, benchè di campagna, in cui non si da presunzione di negligenza ec. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 29. *pag.* 320.

— Suoi effetti. *Legge de'* 30. *Nov.* 1786. §. 3. 4. *e* 5., *e Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 5. *e* 6.

QUOIAMI, E PELLAMI. *Statuti dell' Arte de'Quojai, e Vajai de'* 26. *Marzo* 1585. *Bandi de'* 10. *Giugno* 1735. *e* 9. *Ott.* 1742. che proibivano ai Macellari di Firenze, e dentro le 10. miglia di seccare le quoja vaccine. *Ordini del* 1559. (senza giorno), che proibiscono introdurre nello Stato quoja, e concie forestiere. *Legge de'* 28. *Ottobre* 1775. contenente varie franchigie doganali sul quojame. *Notific. de'* 14. *Aprile* 1783. sull'introduzione del quojo. *Notificaz. de'* 14. *Aprile* 1783. sull'introduzione del quojo concio forestiero, e sua gabella. *Legge de'* 17. *Settembre* 1766. sull'introduzione del quojo estero, estrazione del nostrale, transito ec. *Notific. de'* 16. *Agosto* 1769., e *Motupropri de'* 30. *Agosto, e* 28. *Settemb. di detto anno,* sulla circolazione, e gabella de'quojami. *Not. de'* 5. *Aprile* 1788. che proibisce estrarre pellami, e quojami pena la perdita di essi, o loro valore (ora tutto ciò è regolato dalle leggi doganali.) *Notificaz. de'* 27. *Marzo* 1772., *e* 28. *Ottob.* 1775., che accordano a tutti la libertà di zavorrare, e conciare i pellami, e quojami a beneplacito, e aboliscono gli statuti dell'arte. *Notific. de'* 15. *Maggio* 1782. che abolì il bollo del quojo nostrale, e l'obligo di farne la denunzia, e le tasse relative.

R

RACCOMANDAZIONI. È proibito cercarne da' Cortigiani, Segretari, e altre persone di Autorità, o da alcuno della loro famiglia per ottenere Uffizi, pena la perdita di essi, inabilitazione perpetua, e scudi 100. d'oro, e per il raccomandante la destituzione, e l'inabilitazione, e se è alcuno della famiglia di persona di Autorità la pena della Legge sopra i regali. *Bando de'* 19. *Dic.* 1576. (tratta degli Uffizi Provinciali). Le raccomandazioni sono proibite nelle Cause Civili, e Criminali pena la perdita dell' Uffizio, e l'indignazione Sovrana tanto per i raccomandanti, che per i Giudici, che non ne rendon conto. *Decreto de'* 10. *Ottobre* 1635.

RADIAZIONE D'ISCRIZIONE. Una Tutrice all' effetto di prestar validamente il consenso per la radiazione di un' iscrizione ipotecaria non ha bisogno dell'autorizzazione del Giudice: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 45. *pag.* 47.

RAPINE. La pena è prescritta dalla *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 76. *e* 77.

RATTO. Sua pena. *Legge del* 30. *Novembre* 1786. §. 100., *e Legge del* 30. *Agosto* 1795. §, 20. 22., e 23.

REALI POSSESSIONI. *Ordini per i fattori del* 1642. (senza giorno).

— SEGRETERIE. Il *Motuproprio de'* 6. *Aprile* 1789. riunì in un solo Consiglio gli affari di Stato, e Finanze con un Consigliere primo Direttore, due Consiglieri Direttori, e due altri senza Dipartimento, ma con voto al Consiglio. Le Reali Segreterie sono quattro, cioè degli Affari esteri, dell'Interno, ossia di Stato, di Finanze, e di Guerra: A ciascuna presiede un Direttore Consigliere di Stato, e sono fra

loro indipendenti. *Editto de'* 28. *Dicembre* 1778. §. 1. 2. e 3. I Rescritti, e Biglietti contenenti ordini, e risoluzioni di affari sono visati dal Direttore della Segreteria, e firmati dal Segretario, ed hanno lo stesso vigore, che se fossero muniti della R. firma §. 5.

RECOGNIZIONE DI CARATTERE. Il Giudice deve deferire in tutto alla relazione del perito, dalla quale costa non esservi errore, o ambiguità. La recognizione del carattere fatta per mezzo del paragone degli scritti acquista forza di prova, concorrendo delle circostanze escludenti la falsità, e la simulazione dell'apoca. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 39. *pag.* 463.

— *Nella dec.* 35. *del tom.* 10. *del Tes. Ombr. pag.* 390. si stabilisce la massima, che la recognizione del carattere fatta dai periti per mezzo della verificazione degli scritti è preferibile alla recognizione per mezzo di testimoni, ai quali è nota la firma dello scrivente, come più legale, ed efficace.

— Si esamini nella soggetta materia *la dec.* 60. *tom.* 6. *del Tes. Ombros. pag.* 596.

— NOTARIALE. La recognizione, che fa il Notaro delle firme apposte ad un atto privato autentica la medesima, nè v'ha bisogno per la loro autenticità di alcun testimone, e non sono perciò soggette per la loro verificazione al giudizio dei periti scritturali. *Dec.* 87. *della Rota Fior. del dì* 9. *Settembre* 1823. *in causa Niccolai, e Baldi. Tesoro del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 402.

REDIBITORIA. L'identità delle merci all'effetto, che quando costa del vizio di esse possa il compratore servirsi dell'azione redibitoria, rimane provata, quando queste nel publico magazzino di Livorno furono conservate, e quindi riconosciuto formalmente il segno, ed usate le consuete cautele furono consegnate al Prefetto della nave, e restituite al venditore, massimamente se di questa identità ne depongano i te-

stimoni. *Tesoro Ombr. tom.* 10. *decisione* 41. *pag.* 564.

— È luogo all'azione redibitoria, quando il vizio, o malattia nell'animale contratto esisteva al tempo del fatto contratto, benchè un solo perito giudiciale abbia dichiarato sul cadavere dell'animale lo stato della malattia: *Dec. del Supr. Cons. del* 14. *Sett.* 1818. *in causa Faini, Ambron, e Brilli*: *Giorn. Pratico Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 52. *pag.* 333.

— Il compratore di un'animale, che ha dei vizi patenti, ed indicatigli anche dal venditore, non può nel sospetto, che detto animale possa essere soggetto ad incurabile malattia, e che non ostante volontariamente del medesimo fa acquisto, domandare la rescissione del contratto. *Sent. della Rota di Pisa del* 4. *Febbraio* 1820. *in causa Vebb, e del Voglia*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 99. *pag.* 352.

— Sull'azione redibitoria vedasi la *decis.* 48. *del Tes. Ombr. tom.* 12. *pag.* 464. che latamente esamina tal materia.

— Sul modo di procedere nei giudizi di redibitoria si veda il *Regolam. di Proced. Civile art.* 568. *e segg.*

REFERTI. Quelli, che medicano feriti ne devono fare referto col nome, e cognome del ferito, numero, e qualità delle ferite sotto pena dell' arbitrio, e rinnovarlo, se il ferito muore. Così disponeva la *Legge de'* 28. *Maggio* 1807. §. 98. *Bandi de'* 2. *Gennajo* 1551., *e* 12. *Febbrajo* 1684. I derubati devono fare il referto dentro tre giorni, benchè il delinquente sia ignoto; il referto conterrà tutti gli indizi: il tutto a pena di multa, e arbitrio. *Legge de'* 21. *Novembre* 1620., *e Legge de' Furti de'* 9. *Sett.* 1681. §. 25. Così pure la suddetta *Legge del* 1807. §. 100.

REFEZIONE DI DANNI. Un creditore, che per assicurare il suo credito sequestra degl'assegnamenti spettanti alla moglie del suo debitore sulla credulità, che ad esso appartengano, non è tenuto alla refezione dei danni. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 5. *p.* 5.

— Il Giudice, il quale agisce secondo le Leggi, e le regole di diritto non è tenuto alla refezione dei danni. All'effetto, che il Giudice sia tenuto ai danni è necessaria la frode, trattandosi di cose criminali: trattandosi poi di cose civili è tenuto anche senza il dolo; e basta la colpa lata, e la massima negligenza. *Tes. Ombr. dec.* 45. *tom.* 4. *p.* 496.

— Il capitano di una nave, che ha convenuto col noleggiante il tempo determinato per la partenza dal porto, se non è puntuale all'adempimento di tal convenzione per ragione di burrasche di mare, che anche in porto abbiano danneggiato la nave, non può essere sottoposto alla refezione dei danni. *Sent. della Rota di Pisa del* 10. *Marzo* 1820. *in causa Lokier, e Fournier*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 71. *p.* 289.

— La sentenza di un Tribunale Criminale, che accorda all'offeso il diritto alla refezione in genere dei danni contro l'offensore è appellabile avanti le Regie Rote: nè rende incompetenti le medesime la circostanza di non avere il Giudice Criminale tassati i danni, nè l'altra di avere il soccombente costituito procuratore avanti il Tribunale di prima Istanza, dove tradotto lo aveva l'altra parte per la liquidazione dei danni. *Dec. del Supr. Cons. degl'* 11. *Agosto* 1823. *in causa Monticini, e Lapi*. *Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 10. *p.* 129.

— Il creditore, che fa arrestare il debitore nella persuasione di poter fare eseguire validamente contro di esso la cattura, la quale è dichiarata nullamente eseguita, non è tenuto in questo caso alla refezione dei danni, e ingiurie. *Sent. della Rota di Fir. del* 13. *Gennajo* 1820. *in causa Giuntini, Morelli, e Paci*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 5. *dec.* 108. *p.* 382.

— Il nuovo rettore di una Chiesa ha diritto di richiamare gli eredi del Rettore defunto alla refusione dei danni cagionati dai deterioramenti dei beni della me-

desima Chiesa al Tribunale del loro domicilio, o al Tribunale, nella di cui Giurisdizione esistono i beni dannificati. *Dec. 34. R. Rota Fior. del dì 9. Settembre* 1823. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 129.

— Nella liquidazione dei danni cagionati per ferimenti si devono a favore del ferito calcolare il valor delle opere, le spese dei medici, e il debilitamento del corpo cagionato per la ferita. In questo giudizio è luogo alla condanna nelle cause stragiudiciali. La refezione di queste spese non può ottenersi a pena dell' arresto personale. *Sent. della Rota di Fir. del* 13. *Gennajo* 1820. *in causa Cecchi, e Filippini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 17. *p.* 75. *V. la dec. del Magistrato Supr. del* 24. *Marzo* 1817. *confermata dalla Rota in causa Del Guasta, e Del Guasta,* che concesse l' arresto personale.

— Il reo d' offese condannato dal Giudice Criminale alla refezione dei danni può appellare per questo articolo dalla sentenza di condanna ai Tribunali Civili, non ostante che abbia contestato giudizio di liquidazione introdotto dall' avversario: *Sent. della Rota di Fir. del* 20. *Agosto* 1822. *in causa Mendicini, e Lapi: Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 35. *pag.* 233.

— Il capitano di una nave non può essere tenuto alla refezione dei danni per la perdita fatta nel viaggio delle mercanzie caricate, quando in questa perdita non vi abbia avuta colpa alcuna. *Dec. del Supr. Cons. de'* 15. *Sett.* 1820. *in causa Soffredini, e d'Andrea. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 60. *p.* 233.

— Trattandosi di refezione dell' importare di deterioramenti ritrovati nei beni di Chiesa gl' eredi dell' ultimo Rettore hanno l' azione, o di rifare a proprie spese le mancanze, e deterioramenti, o di pagarne la valuta. *Sent. della Rota di Fir. del* 31. *Maggio* 1820. *in causa Gori, e Poggesi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 80. *pag.* 343.

— E INGIURIE. Se alcuno damanda presso il Tribunale Criminale la verificazione di un fatto per porre in essere un delitto *in genere*, e senza fare una formale domanda annunzia dei sospetti contro una persona, non può essere tenuto all'emenda del danno, e dell'ingiurie nel caso, in cui sia dichiarato, che l'azione delittuosa non sussiste. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 10. *p.* 11.

REGALI. È proibito sotto pena di destituzione agl'impiegati di ricever doni, *regali*, e munuscoli per qualunque titolo. *Legge de'* 12. *Febbraio* 1549. *Bandi de'* 19. *Dicemb.* 1576. *ripubbl. li* 6. *Dicemb.* 1764. è richiamato in vigore per gli esecutori, impiegati del Supremo Tribunal di Giustizia, e Commissarj de'quartieri di Firenze con *Legge de'* 26. *Maggio* 1777. §. 79. Alcune di dette antiche Leggi permettevano ricever doni di bevande, e commestibili in poca quantità, fuorchè da persone, che avessero nel momento qualche affare con essi ministri: altre delle suddette Leggi proibirono assolutamente anche questa specie di regali fuorchè fra parenti, e amici non aventi affari in quel tempo col ministro. Queste Leggi imponevano pene assai severe anche per quei della famiglia de'ministri, per i sensali, e mediatori: e per chi dava il regalo, la perdita del diritto, e della lite. *Legge de'* 15. *Maggio* 1577., *e Ordini degl'* 8. *Apr.* 1784. A tutti i servitori, e dipendenti d'impiegati civili, militari, o altro, è proibito chiedere, o accettare mancie, e regali per affari, spediti, trattati, o informati, o da trattarsi, spedirsi, o informarsi dai loro padroni, o principali: è pure proibito loro ricever mancie in qualunque solennità da chi abbia, o abbia avuto rapporto per se, o per altri coi loro padroni. *Circ. de* 21. *Luglio* 1777. È proibito a tutti i ministri, e impiegati, e loro famiglie ricever regali pena scudi 25., e la seconda volta scudi 50. la perdita dell'impiego, e l'inabilitazione perpetua, e sem-

pre la restituzione. *Bandi de'* 15. *Maggio* 1576., *e* 6. *Dicemb.* 1764. È proibito agl' esecutori, messi, serventi ec. ricever regali anche dati spontaneamente, e tanto in denaro, che in commestibili, o altro, pena la restituzione, una multa del valor del regalo, e arbitrio; e di più la seconda volta la galera a tempo; e per chi gli fa di scudi 10., e di scudi 25. in caso di recidiva: il terzo delle multe spetta al notificatore. *Bando de'* 23. *Luglio* 1710.

REGALIE, E REALI POSSESSIONI. L'Auditore di esse, e il suo Dipartimento furono creati con *Legge del primo Dic.* 1777. in luogo della Camera Granducale; e soppressi, con *Legge de'* 6. *Aprile* 1789. che ne attribuì le ingerenze ai Magistrati Supremo, e dei Pupiili.

REGIO DIRITTO. Una *Circol. del* 19. *Dicem.* 1776. contiene la tariffa degli emolumenti, che può esigere questa Segreteria.

REGISTRO. Il *Rescritto de'* 13. *Genn.* 1816. pone la prima spesa de' Registri deducibile dalla cassetta degli emolumenti nei Tribunali, ove i Giusdicenti sono partecipanti.

— *V.* LEGATI.

— L'esenzione dal pagamento del diritto proporzionale accordata dalla *Legge del* 30. *Dic.* 1814. all'eredità testate, o intestate, ai legati, alle donazioni tra i vivi, e per causa di morte, alle vendite, e conguagli di divise, agl'affitti a breve, o lungo tempo, o perpetui di beni, mobili, o immobili, e generalmente ai contratti fatti tra gl'ascendenti, o descendenti non si estende, nè è applicabile all'eredità, legati, donazioni, vendite, conguagli di divise, affitti, e contratti di qualunque specie tra i figli adottivi, o arrogati, e gli adottanti, o arroganti, i quali s'intenderanno soggetti al diritto secondo il grado della loro congiunzione naturale senza attendere la civile. Non si estende neppure, nè è applicabile la detta esenzione all'ere-

dità, legati, donazioni, vendite, o altri contratti tra gl'illegittimi, e legittimi per Rescritto del Principe, o per altro privilegio, e loro ascendenti, i quali all'effetto, che sopra debbono considerarsi, come estranei. *Circ. dell'I. e R. Consulta del dì 8. Gennajo* 1820. Tal dichiarazione avrà la sua efficacia in tutti i casi d'eredità, legati ec., che dal dì dell'infrascritta notificazione si deferissero, o dei contratti, che si stipulassero tra gli adottati, o arrogati, e gl'adottanti, o arroganti, e tra gl'illegittimi, o legittimati per grazia, e i loro ascendenti; salvo il ricorso ai Tribunali rapporto all'eredità deferita, e ai contratti anteriormente stipulati.

REGRESSO. Il dividente, o permutante mediante l'evizione sofferta nei beni ad esso assegnati per mezzo della divisione, o della permuta non ha il regresso agl'altri beni, che furono assegnati al condividente, o compermutante, qualora questi beni siano stati subastati, e liberati mediante l'incanto ad un terzo in forza di sentenza graduatoria. La qual sentenza non può dirsi notoriamente ingiusta per avere il Giudice negato il regresso ai beni evitti, qualunque volta sia stato in giudizio dato non il regresso, ma solo l'azione ai danni, ed interessi, sebbene siano state apposte le clausule salutari. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 62. *p.* 452.

REJEZIONE D'APPELLO. Il Tribunale, che ha proferita la sentenza, può decidere sulla rejezione dell'Appello, quando questo però non sia stato proseguito. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 27. *Aprile* 1821. *in causa Orsini, e Orsini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 61. *pag.* 269.

— Le cause di rejezione d'appello si decidono validamente da quel giudice medesimo, dalla di cui sentenza è stato appellato. *Dec.* 47. *della Rota Fior. del* 24. *Aprile* 1823. *in causa Paperini, e Ducci Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 233.

REINTEGRAZIONE. Ha luogo la reintegrazione, quan-

do si prova l' antico possesso, l' identità del fondo, ed il possesso moderno presso il reo convenuto. Allo spogliato oltre il rimedio della reintegrazione compete la reivindicazione, e l' azione *in factum*, che si concede qualunque volta l' equità persuada il dover procedere all' indennità di chi soffre il danno, e il pregiudizio dello spoglio. Il possesso moderno presso il reo convenuto si prova con qualunque leggiero amminicolo, ed è anche sufficiciente la sola sostentazione della lite. Senza la prova del possesso antico non si può ottenere la reintegrazione. *Tes. Ombr. dec.* 36. *tom.* 1.

— Il compratore dopo la perfezione del contratto spogliato dal venditore del possesso dei beni comprati, deve essere reintegrato in quelli insieme coi frutti percetti senza, che possa difendersi coll' eccezione del non adempimento dei patti, che furono convenuti nel contratto di vendita. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 33. *pag.* 375.

— AL POSSESSO, Nelle questioni di confinazione di fondi la sola denominazione del vocabolo, e del luogo della loro situazione non basta a far prova concludente dell' identità. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 69. *pag.* 135.

— La reintegrazione al possesso dei beni si concede a colui, che ne prova per mezzo di contratto il dominio, senza che gli faccia ostacolo il silenzio di più anni. *Decis. del Supr. Cons. degli* 11. *Settembre* 1822. *in causa Boldrini, e Sperandio*: *Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 55. *pag.* 320.

REIVENDICAZIONE. Nei giudizi di reivindicazione deve l' attore provare concludentemente il dominio, e proprietà del fondo reclamato: nella mancanza di tal prova equivale la giustificazione, che l' attual possessore non ha proprietà del medesimo: *Dec. del Supr. Cons. del* 17. *Agosto* 1821. *in causa Olivoni, Bertorelli, e Novelli*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 64. *pag.* 376.

— Quello, che agisce coll'azione reivindicatoria è tenuto a provare per mezzo di chiarissime prove l'identità della cosa; al qual'effetto non si valutano quelle, che sono nel suo genere imperfette, e dubbie specialmente in conflitto delle prove evidenti indotte dal possessore. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 30. *p.* 345.

RELIGIONE. Delitti contro di essa. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 60. 61. 78. *Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 9.

— DI S. STEFANO. I beni delle commende della Religione di S. Stefano non sono in commercio, nè possono ipotecarsi senza il consenso del gran Maestro. È proibito ai Commendatori d'alienare, ed obligare i frutti delle commende. *Tes. Ombr. tom.* 6. *decis.* 28. *pag.* 263.

RELIGIOSE. Alla morte di qualunque religiosa professa i titoli di credito posti in essere in un'epoca anteriore al di lei nuovo ingresso in religione spetteranno agl'eredi; ed ogni restante sì di mobili, che di contante resterà al Convento. *Circol. della Segreteria del R. Diritto del dì* 28. *Giugno* 1822.

RELIGIOSI. *V.* DONAZIONE. La donazione fatta da un religioso non può revocarsi non ostante la soppressione della religione, e non ostante il patto, che si debba aver per nulla la donazione medesima seguendo la detta soppressione. *Sent. del Magistrato Supremo del dì* 16. *Agosto* 1816. *in causa Stefanini vedova Damucci, e Arrigucci: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 49. *fu revocata tal Sentenza dalla Rota di Fir. sotto dì* 30. *Agosto* 1817. *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *dec.* 63. *p.* 406.

— I Religiosi, e Religiose, che dopo la publicazione del R. Motuproprio del dì 4. Giugno 1816, hanno riassunta la vita claustrale, possono ritirare i loro crediti, quando hanno incoato il giudizio avanti di entrare nel chiostro. *Sent. della Rota Civile di Fir. del* 18. *Luglio* 1820. *in causa Campani, Bartolini,*

e Ciantini: *Giorn. Prat. Leg. anno* 1820. *vol.* 6. *dec.* 51. *pag.* 199.

— Il Religioso, che coerentemente al Motuproprio del 2. Giugno 1816. può riservarsi prima del suo ingresso in Religione un livello dell' annua rendita di scudi 200 ha diritto ancora di riservarsi un capitale eguale, e per questa facoltà ha diritto di stare in giudizio: *Sent. della Rota di Fir. del* 31. *Agosto* 1820. *in causa Ciampolini*, *e Becocci*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 100. *p.* 356.

RELIGIOSO. *V.* MANO MORTA.

RENDIMENTO DI CONTI. Forma di procedere in questi giudizi. *Regolamento di Procedura Civile* §. 494. *e segg.*

— Non si deduce dal lasso di più anni seguita anche la morte dell'amministratore il rendimento di conti, se pure sia intervenuta l'interpellazione per ricevere il rendimento di conti. L'amministratore non può ottenere il pagamento del salario, della mercede, o di qualunque credito ancorchè liquido, se non ha eseguito il rendimento di conti. Si esaminano altre cose. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 13. *p.* 152., *e dec.* 14. *p.* 180.

— Gli esecutori testamentari, che hanno reso conto della loro gestione, hanno consegnate le carte relative, ed hanno riportata la quietanza, non possono essere ulteriormente intimati al rendimento di conti: *Sent. della Rota di Pisa del* 19. *Giugno* 1820. *in causa Gabbani*, *e Damiani*. *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 19. *pag.* 97.

— L'amministratore, che non può con tutta l'esattezza rendere il suo conto è tenuto del proprio a tutte le spese, che possono essere necessarie per preparare i documenti necessari per il rendimento di conti per equipollente: *Sent. della Rota Civile di Fir. del* 25. *Settembre* 1817. *in causa Ximenes*, *e Taxil*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 49.

— Il Procuratore *ad negocia* non può prima di render

conto di sua gestione domandare il pagamento del suo onorario, e spese. *Diar. Leg. ann. 2. dec. 64. p. 126.*

— Il rendimento di conti tra i soci deve farsi nel luogo della tenuta amministrazione. *Sent. della Rota Civile di Fir. del* 30. *Maggio* 1820. *in causa Tavanti, e Guiducci: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol. 6. dec.* 19. *p.* 81.

— Quando nell'amministrazione di una società non si è tenuta una regolare scrittura, il rendimento di conti può legittimamente farsi con mezzo equipollente. *Sent. della Rota di Fir. del* 20. *Giugno* 1820. *in causa Fedi, e Peii: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 98. *pag.* 435.

— Il rendimento di conti di una società si deve fare avanti quel Tribunale, nella di cui Gurisdizione esiste la società. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 13. *Marzo* 1821. *in causa Pini, e Vergnori. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec:* 51. *pag.* 238.

— La madre usufruttuaria, benchè assoluta nel testamento del marito dal rendimento di conti è tenuta a render conto dell'amministrazione, quando esista qualche riscontro di mala versazione, o di dilapidazione di capitali, sopra i quali ha l'usufrutto. *Sent. del Magis. Supr. del* 23. *Settembre* 1818. *in causa Bracci ne' Bernini, e Marchionni. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 28. *pag.* 113.

RENUNZIA. L'atto di renunzia, del padre a favore del figlio per percipere i frutti di un Priorato non è una donazione, talchè mancando nella stipulazione dell'atto medesimo la presenza del renunziante, è questa nulla. *Sentenza della Rota di Firenze del* 26. *Maggio* 1818. *in causa Flori, e Sorelle Flori Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 41. *p.* 183.

— ALLA CAUSA. *V.* SPESE.

— ALLA LITE. Le liti hanno fine col mezzo di atti, che siano capaci di estinguere i diritti, che competevano, cioè o mediante le transazioni, nelle qua-

li le azioni si leggono definitivamente, e radicalmente estinte, o mediante la cosa giudicata, che sull'appoggio della Legge imponga silenzio perpetuo al litigante, che soccombe, o mediante la renunzia, o un patto, che per la sua chiarezza renda improponibile qualunque ancor più ragionata, e convincente interpetrazione. La prescrizione dei diritti, e delle azioni reali, delle quali si è differito l'esperimento, non è proponibile, se non si prova quel possesso, senza di cui non si può pretendere, nè concepire la prescrizione. *Dec. 42. del Sup. Cons. del primo Agosto* 1823. *in causa Sani, e Placidi: Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 186.

REO CONVENUTO. Quando il reo convenuto è convinto di mendacio rapporto all'eccezione diretta in principio della causa, ed ha posto l'attore nella necessità d'escluderla con delle prove, non sono nel corso del giudizio ammissibili l'eccezioni proposte dal reo convenuto medesimo. *Dec. del Supr. Cons. del* 5. *Luglio* 1820. *in causa Gozzini, e Chelli: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 73. *pag.* 321.

REPARTO. Il reparto tra le Comunità delle spese di polizia Pretoriali, e di quelle riguardanti oggetti d'amministrazione Comunitativa si eseguiva in quanto alle prime in proporzione della popolazione di ciascuna Comunità, ed in quanto alle seconde sul dato del contingente, che le Comunità annualmente corrispondono al R. Erario a titolo di Tassa Prediale. *Circol. dell' Uffizio Generale delle Comunità del* 23. *Marzo* 1820.

REPETIZIONE D'INDEBITO. Non ha luogo l'azione per la repetizione dell'indebito, se non si giustifica per parte di quello, che la reclama, l'errore di fatto, mediante il quale siano stati eseguiti dei pagamenti oltre l'importare del debito. *Dec. del Supr. Cons. del* 31. *Luglio* 1820. *in causa Gabrini, Solari, e Mocarini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 103. *pag.* 470.

— Quando si tratta di repetizione d'indebito i frutti percetti dal possessore sono una sequela del credito; e si devono non in linea di accessioni mere, e pure del fondo, o capitale, ma come sorte principale. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 21. *Aprile* 1820. *in causa del Rosso, e Baldereschi. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 45. *pag.* 173.

REPUDIE, ED EMANCIPAZIONI. Si pubblicano dal Magistr. Supr., e poi se ne affiggono gli Editti *Notif. degl'* 8. *Gennajo* 1782. Prima si publicavano dal Consiglio dei 200. soppresso col *Motuproprio de'* 20. *Novembre* 1781.

— D'EREDITA'. La repudia dell'eredità non osta all'erede, che egli non sia ammesso alla successione, quando la repudia non sussista in fatto, o sia simulata, o sia receduto dalla medesima. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 35. *pag.* 404.

REQUISIZIONI MILITARI. Loro forma, e Regolamento. *Circol. de'* 7. *Settembre* 1799. (occasionale.)

RESARCIMENTI. *V.* CHIESE CURATE. Per l'effetto di provvedere agl'urgenti bisogni di resarcimenti di varie Chiese, e Canoniche di Regio Patronato è messo a disposizione della cassa dei Benefizi vacanti sulla cassa della R. Depositeria la somma di lire 49141. 14. 5. a titolo d'imprestito: e saranno costituiti tanti censi al 3. per cento *su i beni dei Benefizi medesimi. Circol. dell' Uffizio del Registro, e Aziende riunite del* 7. *Marzo* 1820.

RESCISSIONE DI CONTRATTO. Non può rescindersi il contratto di compra, e vendita intentando *l' azione Paulliana*, se non si prova l'animo per parte del debitore d'ingannare i creditori, e che di fatto sia intervenuta la frode. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 3. *Settemb.* 1821. *in causa Addobbati, Bacci, e Frizzi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 20. *p.* 102.

— La vendita di un fondo indiviso fatta da più fratelli anche in nome di due Pupilli è valida anche

senza le solennità degl'incanti prescritta dalla Legge nell' alienazione dei beni de' minori. *Sent. della Rota del dì* 23. *Maggio* 1820. *in causa Maltagliati, e Magnani*; *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 4. *pag.* 23.

RESISTENZA ED ESIMIZIONE. *Bandi de'* 3. *Ottob.* 1606., *e* 26. *Novembre* 1704. sopra questi delitti. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 70.

RESCRITTI. Quelli emessi alle preci di particolari non formano una norma costante, ma solo per quel caso, e fra quelle persone: quelli poi che fossero in opposizione alle Leggi, Ordini, Statuti ec. sono sempre inattendibili, se non vi è clausula « non ostante » *Legge de'* 29. *Luglio* 1561. Quando l'impetrante dentro un mese da che gli fu notificato, e che altrimenti ebbe cognizione del Rescritto, non si presenti al Tribunale, o Uffizio, cui appartiene l'affare per prevalersene, e fare le sue incombenze, il Rescritto si ha per annullato, e si procede oltre nella causa, e nell'affare. *Decreto del primo Novembre, e Circol. del* 5. *Dicembre* 1561. Ciò si applica anche ai Rescritti di grazia in materia Criminale. L'autorità competente lo notificherà al graziato. *Provis. de'* 12. *Dic.* 1[illegible]. I Rescritti concessi alle preci di particolari non pregiudicano mai ai diritti dei terzi. *Rescritto de'* 4. *Luglio* 1584.

RESOLUZIONE DI CONTRATTO. Un sotto fornitore di truppe, che per causa imprevista, ma senza di lui colpa, è obligato a lasciare il luogo, ove esercita il detto impiego, non perde il diritto alla continuazione del contratto specialmente, quando lascia persona incaricata per l'esercizio di detto impiego. *Sent. della R. Rota di Fir. del* 4. *Agosto* 1818. *in causa Kobly, e Buccellato*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 21. *p.* 91.

RESPONSIVA. La mancanza della responsiva del Tribunale di prima istanza relativa alla notificazione

dell'atto di prosecuzione d'Appello, non assolve l'appellante dall'obligo di esibire nel termine dichiarato dalla Legge i gravami, e di fare la riproduzione degli atti a fine di non cadere nei pregiudizi della deserzione dell'appello. *Dec. del Supr. Cons. de'* 23. *Aprile* 1823. *in causa Gherardi, Pieraccini, e Nesti*: *Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 18. *pag.* 161.

RESTITUZIONE DI FRUTTI. Qualunque occasione di dubbio scusa dalla restituzione dei frutti avanti la mossa lite. I frutti legittimamente convenuti dal possessore di buona fede non si restituiscono. Limitazioni, e ampliazioni. *Tes. Ombr. tom.* 6. *decis.* 35. *pag.* 335.

RESTRIZIONE D'APPELLO. L'appello da una sentenza proferita in esecuzione d'altra sentenza deve ristringersi al solo effetto devolutivo. *Sent. della Rota di Fir. del* 6. *Luglio* 1816 *in causa Lorenzini, e Nibbi*: *ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 45.

RETENZIONE. Si da la retenzione a favore del possessore per i crediti, e miglioramenti. *Tesoro Ombr. tom.* 5. *dec.* 21. *pag.* 215.

— All'effetto, che abbia luogo la retenzione, o si assegni il termine a liquidare, si ricerca non solo la prova dei miglioramenti *in genere*, ma ancora la piena, perfetta, e concludente prova di essi, e di più la prova, se siano utili, necessari, o voluttuosi; e sebbene si tratti di necessari deve farsi la prova dello speso, e del migliorato: *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 8. *p.* 78.

RETRATTO. I beni delle Comunità sono esenti dal medesimo qualunque ne sia la derivazione. *Motupr. del* 4. *Marzo* 1751.

— CONVENZIONALE. Chiunque ha convenuto col compratore di un effetto di ricomprarlo dentro un determinato tempo, per l'esecuzione di detta ricompra basta, che abbia dentro il termine stabilito spiegato l'animo suo di valersi del suo diritto senza che sia

necessario il preventivo pagamento, o deposito. *Sent. della Rota Civile di Fir. del dì* 14. *Agosto* 1816. *in causa Fabbroni, e Broccardi Schelmi. Giorn. Prat. Legal. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 4.

— COATTIVO. Alcuno può esser costretto alla vendita di uno spazio di terreno per edificare una Chiesa, un Monastero, o per ampliare un Atrio, o per far più comoda la strada per andare alla Chiesa. *Tes. Ombr. tom.* 8. *dec.* 12. *pag.* 114., *e dec.* 21. *p.* 226.

RETTIFICAZIONE DI DOMANDA. La domanda di rettificazione, come tutti gli altri atti posteriori alla nomina del Procuratore, non è necessario, che vengono notificati alla parte, ma serve, che ne venga fatta la notificazione al Procuratore legale. *Dec.* 84. *R. Rota di Arezzo del dì* 22. *Luglio* 1823. *in causa Goti, e Cherici. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 396.

REVISIONE. Contro le due conformi non si accorderà mai, che per valide ragioni, e dietro a maturo esame. *Istruzioni per la Consulta de'* 31. *Dicembre* 1771. §. 1. 2. La revisione contro le due conformi si dee domandare al Trono dentro 90. giorni dalla notificazione dell' ultima sentenza. Il presentante la supplica ne prenderà riscontro, e lo farà visare da un Segretario di Stato. Questa supplica è rimessa alla R. Consulta, che la rigetta, se la trova immeritevole di attenzione, e in caso diverso la informa, e può ordinare la sospensione dell' esecuzione della sentenza: nella proposizione designa anche i Giudici revisori. *Notif. de'* 24. *Novembre* 1815. Revisione di Giudicati Criminali. *Ed. degli* 8. *Luglio* 1814. §. 43. *e segg. Istruzioni de'* 12. *Luglio* 1814. §. 91. *e segg.*

— DI SENTENZA. La revisione della sentenza ottenuta col non avere esposto d'aver fatto eseguire la medesima nelle parti favorevoli, si dice surrettizia, e perciò è *ipso jure* nulla, ed inefficace. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 12. *pag.* 97.

— DI SENTENZE. Ferma stante l'inammissibilità del rimedio straordinario della revisione nei casi contemplati dal *Motupr. de'* 19. *Ottobre* 1817. resta stabilito, che il ricorso per la revisione, non sarà neppure ricevuto, qualunque sia la natura, e merito della causa, quando la conformità dei due giudicati venga posta in essere da una dec. del Supr. Cons. di Giust. emanata dopo il mese di Novembre 1823. Il predetto Consiglio incominciando da detta epoca giudicherà col voto di 5. Giudici a pluralità di suffragi le cause di merito superiore a scudi 300. e quelle di merito incerto, e non suscettibile di stima pecuniaria eccettuate le cause sommarie, di che nell'art. 13. di detto *Motuproprio de'* 19. *Ottobre* 1817. Apparterrà alla I. e R. Consulta di concedere, o denegare la revisione. Essa dovrà aver per massima di rigettare la revisione, ed il ricorso delle sentenze ogni volta, che non apparisce manifesta la loro ingiustizia. L'I. e R. Consulta dovrà rigettare, o concedere la revisione dentro due mesi dal giorno, in cui sarà fatta la supplica. Non sarà ammessa alla Consulta veruna memoria stampata, e non sarà ricercata che una sola memoria per parte. Nel termine di giorni otto da quello, in cui la supplica sarà presentata, il ricorrente dovrà notificare all'altra parte di aver domandata la revisione, e dovrà comunicarle copia della memoria unita alla supplica, e qualora non resti giustificato, che in detto termine sia stato adempito a tale formalità, il reclamo si considererà come non fatto. Tanto nel caso, in cui la revisione venga rigettata, quanto nell'altro, in cui venga resoluta negativamente, il supplicante sarà tenuto a favore dell'altra parte alla refezione delle spese. L'I. e R. Cosulta potrà accordare la sospensione delle sentenze in alcuni casi. *Motuproprio del* 4. *Luglio* 1823.

— DELLE DUE SENTENZE CONFORMI. Il termine assegnato dall'*art.* 6. *del Motuproprio del* 4. *Luglio*

1823. alla resoluzione delle suppliche pendenti in quel giorno per la revisione delle due conformi sentenze resta prorogato fino al 31. Marzo 1824. nelle quali i ricorrenti abbiano implorata la proroga con supplica umiliata dentro il dì 31. Dicembre 1823. *Circol. dell' I. e R. Consulta de'* 31. *Dicembre* 1823.

REVISIONI, E SINDICATI. In vece di questo Uffizio vi era anticamente quello detto dei Sindaci sulle cui attribuzioni. *Ved. Mot. del* 17. *Sett.* 1739. La *Legge del* 12. *Dic.* 1739. La *Legge del* 12. *Dic.* 1759. creò un Magistrato delle Revisioni, e Sindacati, e gli attribuì la Soprintendenza a tutte le casse e contabili, ed il riscontro di tutti i conti dello Stato. La *Legge del* 24. *Ottobre* 1780. soppresse quel Magistrato, e lo ridusse a semplice Uffizio, togliendoli la facoltà di approvare i mallevadori dati per interesse Regio, e publico, e trasferendola nei capi delle respettive Amministrazioni. I *Motupropri de'* 3., *e* 23. *Agosto* 1806. sopprimendo l'Uffizio suddetto crearono una Camera dei Conti. Il *Motuproprio de'* 2. *Aprile* 1815. lo fa rivivere, e contiene diverse disposizioni regolamentarie sul medesimo, e sue attribuzioni.

RIBELLIONE. Sua pena. *L. de'* 30. *Luglio* 1795. §. 9.

RICORSO. Dalle sentenze dei Giudici di seconda istanza, colla quale viene dichiarata inappellabile la prima sentenza per non eccedere il merito della causa la somma di lire 70. non può appellarsi; e non vi è altro rimedio, che quello del ricorso all' I. e R. Consulta: *Dec. del Supr. Cons. del dì* 2. *Settembre* 1822. *in causa Taddei vedova Rossi, e Martolini*: *Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 62. *pag.* 313.

RIDUZIONE DI CANONE. *V.* LOCAZIONE.

— Non può dal conduttore a livello di una casa domandarsi utilmente la riduzione del canone per la diminuzione dell'annue pigioni, perchè non essendo questo un danno proveniente dal deperimento in tut-

to, o in parte della casa locata, ma un danno rimediabile col frutto successivo, non può dirsi sostanziale, e dee soffrirsi dal conduttore: E se per causa di un cambiamento politico fosse stato ridotto il canone, per essere stata creduta costante, e perpetua la diminuzione della rendita, cessa la riduzione tosto, che viene a cessare quel politico cambiamento, per cagione del quale fu ordinata: *Dec. della Rota di Pisa del dì* 16. *Luglio* 1823. *in causa Eredi della Principessa di Sirignano, e D'Eyssantieri. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 29. *pag.* 195.

— Trattandosi di un livello, nel quale si paga il canone corrispondente ai frutti, è luogo alla riduzione del canone medesimo, quando per un caso imprevisto, o fortuito viene a diminuire il frutto del fondo livellario. *Sent. del Trib. di Pietrasanta del dì* 5. *Gennajo* 1821. *in causa Pasqualini, e Opera di Seravezza: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 21. *pag.* 105.

— DI VENDITE. S'ammette la riduzione delle vendite nella stipulazione della cosa contrattata, quando fino dal principio vi sia vizio nel contratto. Si esaminano delle questioni sulla vendita a vita. *Tesoro Ombr. tom.* 10. *dec.* 13. *p.* 101.

RILEVATORE. Ai rilevatori competono gl'istessi rimedi, che competono ai succumbenti di modo, che hanno diritto d'appellare dalla sentenza, qualora gli venga notificata: *Dec. del Supremo Cons. de'* 21. *Giugno* 1820. *in causa Testa, Cini, e Grassellini: Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 6. *p.* 30.

RILEVAZIONE. Il livellare, che essendo stato intimato dal vicino ad apporre i confini al fondo enfiteutico, ha domandato contro il domino diretto la rilevazione, e la difesa, non può attaccare di nullità la sentenza, che in questa causa di rilevazione viene emanata per non essere nella medesima fatta menzione del vicino richiedente la confinazione. Ed eccessiva

è la domanda dello stesso domino diretto, che venga dichiarato non esser tenuto a rilevare l'enfiteuta dalla diminuzione del fondo enfiteutico occasionata dalla nuova confinazione. *Decis.* 26. *della Rota di Fir. del* 4. *Settembre* 1823. *in causa Moreni, Benini, e Cajani. Tesoro del Foro Toscano tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 89.

— Quando un'accollo comprende la generalità dei beni il cedente non è tenuto a prestare l'evizione: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 71. *p.* 83.

— Quello, che acquista una merce per interesse di terza persona, e sta garante del pagamento a favore del venditore, benchè l'accollo non può dirsi concluso, se non vi è l'approvazione del padrone di essa, nel caso di pagamento della somma garantita ha diritto alla rilevazione dal debitore. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 3. *Maggio* 1819. *in causa Buccellato, e Kobly: Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 23. *pag.* 172.

— Il compratore di un fondo nel caso, in cui ne soffra l'evizione, non ha diritto di domandare la rilevazione contro i terzi possessori, se non ha conservato l'ipoteca mediante l'iscrizione. *Sent. della Rota di Pisa de'* 28. *Settembre* 1820. *in causa Sacconi, Messeri, De Bellis, Piccini, e Benelli: Giornale Prat. Leg. suppl. al vol.* 1. *dec.* 79. *p.* 306.

RILOCAZIONE. Il patto della tacita rilocazione si deve intendere strettamente, e perciò si riferisce ad una sola, ed unica rilocazione, ma non all'ulteriori, le quali se casualmente sono incominciate non si devono interrompere. *Tes. Ombr. tom.* 12. *decisione* 58. *pag.* 568.

RINNOVAZIONE D'ISCRIZIONE IPOTECARIA. La rinnovazione d'un'iscrizione ipotecaria non diviene necessaria, se non nei casi, nei quali non abbia operato il suo effetto legale; dimodochè se avanti la spirazione del decennio il creditore si è prevalso della

sua iscrizione ipotecaria per stabilire il suo concorso, e la sua anterità d'ipoteca di fronte agl'altri creditori del debitor comune, in tal caso la rinnovazione non è necessaria, nè utile, cessando qualunque oggetto dell'iscrizione, e quindi la di lui mancanza non pregiudica al creditore, cui viene opposta: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 93. *p.* 123.

— La mancanza di rinnovazione d'iscrizione ipotecaria non pregiudica al creditore, quando il decennio dal dì della prima iscrizione è spirato posteriormente al giorno dell'approvazione della liberazione del fondo venduto, o dell'introdotto giudizio di purgazione di ipoteche. *Dec.* 33. *della Rota Fior. del dì* 30. *Settembre* 1823. *in causa Trinci, e Paolini vedova Melani, e Nebbiai. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 124.

— LIVELLARIA. Il più prossimo della famiglia non può chiedere la rinnovazione del livello ritornato al padrone diretto per l'estinzione della linea mascolina per l'equità del *Bartol. in L.* 1. §. *permittitur ff. de aqu. quotid. et aestiv.* dopo che rimase prescritta l'azione per implorare l'istessa rinnovazione. *Tesoro Ombr. tom.* 10. *dec.* 44. *p.* 604.

RINVESTIMENTO. Il rinvestimento del prezzo nell'acquisto d'un'immobile in luogo di quello venduto, e la dimissione di debiti col subingresso delle ragioni di creditori dimessi si considera una vera surroga. *Dec. del Supr. Cons. de'* 28. *Febbr.* 1823. *in causa Barbolani da Montauto, Bubbolini, Busi, e Dani. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *decisione* 79. *pag.* 388.

— Il debitore di una somma dotale, che viene richiamato al pagamento della medesima, per quanto sia stato ordinato dal Giudice, che debba pagarsi con rinvestimento, e con idonea cauzione, paga legittimamente a titolo di rinvestimento a quella persona, che è proposta dalla donna, e dal marito, e non è tenuto

ad alcun danno nel caso, in cui il rinvestimento non si verifichi cauto, e sicuro: *Decis.* 35. *del Supremo Cons. de'* 20. *Genn.* 1823. *in causa Biffoli, e Dei*: *Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 157.

RISO. La gabella d'introduzione del Riso è ridotta a Lire — 16. 8. il 100. delle libbre. *Notificaz. de'* 26. *Ottobre* 1815.

RISSE. I Notari dei Tribunali non devono obligare i corrissanti a fare la pace senza autorizzazione in scritto del Vicario Regio, che non la darà, se non quando vi siano da temere maggiori disordini. *Circol. de'* 18. *Febbrajo* 1790.

RITRATTAZIONE. Allorchè l'I. e R. Consulta ha concessa la cassazione di una sentenza in grado d'appello revocatoria di quella di prima istanza, il succumbente in seconda istanza deve essere rimesso in buon giorno in quanto al possesso dei beni pendente lie. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. de'* 29. *Settembe* 1815. *in causa CC. Ferretti, e Mozzarelli*: *Gorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 55. *p.* 281.

— La ritrattazione del Giudice della sentenza proferita non può ottenersi, se non quando colui, che la richiede, esibisce dei nuovi documenti, che siano non soli capaci di eccitare un dubbio, ma sufficienti a determinare lo stesso Giudice a venire in un sentimento diverso da quello già emesso. *Sent. della R. Rota di Fir. del* 13. *Luglio* 1822. *in causa Moradei, e Vannini. Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 47. *p.* 257.

— Perhè il succumbente possa esser nuovamente ammesso a causa avanti il Tribunale, che giudicò inappellabilmente, occorre, che il documento, o documenti, sull'appoggio de' quali intenta il giudizio di ritrattazione sieno stati ritrovati, come nuovi dopo l'emanazione dell'ultima sentenza, e che sostanzialmente influiscono nel merito della causa già decisa. *Dec.* 11 *R. Rota Fior. del* 14. *Gennajo* 1823. *in causa Sducci, e CC. di LL., e Pagliazzi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 39.

RIUNIONE DI CAUSE. Non ostante, che i titoli di credito contro un debitore siano diversi, e che diverse siano le persone dei creditori, s'ammette la riunione delle cause derivanti da detti titoli, quando questi siano somiglianti tra loro, e quando si danno contro di essi l'istesse eccezioni. *Decisione del Supr. Cons. del* 19. *Dicembre* 1817. *in causa Cortesi, e Salvetti, e Rigaud: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *p.* 378. *dec.* 61.

— Il Giudice può riunire due cause riguardanti gli stessi litiganti per deciderli o congiuntamente, o separatamente. *Decis. del Supr. Cons. del* 17. *Genn.* 1820. *in causa Pagliaj, e Rovai: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 58. *p.* 227.

— DELL'INCIDENTE AL MERITO DELLE CAUSE. È permesso anche alle Rote Civili, ed altri Tribunali di seconda istanza di far valere il loro prudente arbitrio all'effetto di astenersi tutte le volte, che lo credano conveniente, dal decidere con separata sentenza la questione incidente, ordinando invece la riunione dell'incidente al merito principale della causa per pronunziare su l'uno, e l'altro con sentenza separata. *Circol. dell'I. e R. Consulta de'* 24. *Ottobre* 1821.

— La riunione dell'incidente al merito con l'espressa preservativa di decidersi congiuntamente, o per capo separato, come di ragione, non porta un gravame irreparabile. *Dec.* 5. *del Supr. Cons. del* 23 *Agosto* 1823. *in causa Angeloni, e Spighi Aquilati. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 21.

— Il Giudice, che crede opportuno di ricevere la riunione di questioni incidentali al merito principale della causa, deve farlo per mezzo di decreto. *Dec. del Supr. Cons. del* 27. *Settembre* 1821 *in causa Mannajoni, e Comunità di Montajone. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 14. *p.* 40.

— A forma del *R. Motupr. del* 9. *febr.* 1821. le

R. Rote Civili, o gl'altri Tribunali, ai quali è accordata la facoltà di decidere le cause in seconda istanza, possono riunire gl'incidenti al merito principale per pronunziare sull'une, e sull'altro con una sola sentenza. *Dec. del Supr. Cons. del* 13. *Dicemb.* 1822. *in causa Usigli, e Paoli: For. Tosc. vol.* 5. *dec.* 6. *pag.* 39.

— Quando alcuno tanto nell'atto d'appello, che nella prosecuzione del medesimo avrà con parole generiche interposto appello, non potrà nella successiva sentenza di gravami domandare, che sia esaminata la questione della nullità separatamente dal merito. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 62. *pag.* 119.

RIVALSA DI PAGAMENTO. Il giratario d'una cambiale, che ha pagata la sua valuta al portatore della medesima atteso il subingresso nelle ragioni del medesimo acquista il diritto di valersi a tutto suo comodo degl'atti utilmente dal detto portatore fatti contro gl'indossanti. *Dec. del Supr. Cons. del* 30. *Aprile* 1818. *in causa Valser, e Costacci: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 64. *pag.* 407.

RIVELAZIONI. *Bandi de'* 22. *Novembre, e primo Giugno* 1633., che davano l'impunità, e vari premi a chi rivelava, e varie pene a chi non rivelava i rei di più gravi delitti.

RIVENDICAZIONE. Il giudizio di rivendicazione, e di separazione di beni per diritto di vocazione ad un fidecommisso, incoato, e proferito contro l'usufruttuario degli stessi beni senza citare il proprietario, è un giudizio irregolare, ed illegittimo, ed il proprietario non citato ha diritto di comparire in qualunque stato della causa, e domandare, che sospeso resti ogni effetto, e ogni conseguenza ad esso dannosa della sentenza, tuttochè passata fosse in cosa giudicata, ed in stato di esecuzione: *Decis.* 11. *del Supr. Cons. del* 27. *Agosto* 1823. *in causa Corinaldi, e LL. CC., e Coniugi Battaglia, e Tolomei*

ne' Ponticelli. Tes. del Foro Tosc. vol. 10. *ann.* 1823. *pag.* 34.

— Le mercanzie esistenti in Dogana, e spettanti ad un fallito non passano in dominio del patrimonio del medesimo, benchè siano descritte in testa di esso: ed in questo caso possono rivendicarsi dal proprietario venditore. *Sent. del Trib. di Commercio di Fir. del* 20. *Ottobre* 1820. *in causa Rodocanacchi, e Colombo: Giorn. Prat. Legale ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 61. *pag.* 254.

— DI MERCANZIE. Se il negoziante compratore di una merce, che ha ritenuto, e spedito altrove per suo conto, e che per il pagamento della medesima ha rilasciato al venditore diversi biglietti pagabili a determinate scadenze, manca al commercio, non può il venditore sequestrare la stessa merce, la quale essendo passata in dominio del compratore appartiene ai di lui creditori, e non può rivendicarla. *Sentenza della Rota di Pisa del primo Settembre* 1820. *in causa Krause, Grant, e Jaseen: Giorn. Pr. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 88. *pag.* 321.

RIVENDITA DI BENI. La rivendita dei beni stati già liberati al publico incanto ha luogo, quando il liberatario non adempie alle condizioni stategli imposte nella liberazione, e si presume, che abbia renunziato a qualunque difetto, quando notiziato degl'atti della rivendita non si oppone alla pronunzia del decreto di liberazione: *Dec. del Supr. Cons. del dì* 2. *Agosto* 1822. *in causa Ceccherelli, Brilli, Alfani, e Richard: Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 32. *pag.* 203.

RIVENDITORI. I padroni delle botteghe, case, ed altri stabili, i quali hanno prestato il consenso ai rivenditori di occupare i siti avanti le botteghe, case ec. non possono ricevere alcuna recognizione, e qualunque stipulazione avessero su tal particolare contratta, è nulla: *Sent. del R. Magistr. Supr. del dì* 30. *Giugno* 1817. *in causa Fabbrini, e Faini: Giornale Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 30.

— Gli ebrei, rigattieri, e chiunque compra per rivendere non possono comprare niuna cosa mobile da persone non conosciute, o non attestate quali si fanno da due testimoni; è lo stesso per i sensali, e per quei che comprano, e vendono per altri: il tutto a pena di scudi 10. di cui un quarto va al notificatore, e di perdita delle robe da rendersi al padrone. Ciò non si applica a chi compra da botteghe, o mercanti, o su' publici mercati. *Bandi de'* 10. *Aprile* 1561., 16. *Aprile* 1569., e 3. *Marzo* 1573. Tutto ciò è esteso anche agli orefici, e a chiunque compra ori, e argenti, pena la perdita, e scudi 50., di cui il terzo và al notificatore. *Bando de'* 19. *Febbrajo* 1618. In Firenze in esecuzione di questo bando tutti i suddetti rivenditori devono descrivere in un libro ben legato, e cartolato, che riceveranno *gratis* dal Cancelliere del Supremo Tribunale di Giustizia, l'oro, argento, gioje, e altri oggetti di prezzo, che comprano indicandone la specie, e forma, il peso, il prezzo, il giorno della compra, il nome del venditore. La descrizione al libro si farà giorno per giorno, e senza lacuna: non compreranno, che da persone cognite, o attestate da due testimonj, che si firmino sul libro sotto pena di scudi 50., e della perdita della roba, o suo valore, di cui un terzo spetta al notificatore. *Legge de'* 26. *Maggio* 1777. §. 74. Quanto sopra si osserverà pure dagli ebrei anche per le compre di altri oggetti di maggior valore di lire 10. — — I libri pieni si riporteranno al Fisco, e così ancorchè non pieni, quando si lascia il commercio, o dagli eredi, se il commerciante muore pena scudi 50. da repartirsi come sopra §. 75. Questi libri si presenteranno ad ogni richiesta ai Commissarj, e Ispettore di Polizia §. 76.

ROBA RUBATA. I compratori di roba rubata si puniscono ad arbitrio, che si può estendere fino alla pena applicata al ladro, se si tratta di furto semplice.

La buona fede non scusa, se appena conosciuto il vizio della roba non se ne fa referto. *Legge de' 9. Settembre* 1681. §. 12.

RUOTA FIORENTINA. *Riforma della medesima dei* 14. *Maggio* 1532. *Ordini dello stesso giorno. Prov. de'* 26. *Agosto* 1541. *Riforma de'* 31. *Maggio* 1542. *Prov. degl'* 8. *Febbrajo* 1547. *Legge de'* 18. *Giugno* 1560. *Legge del* 1571. (senza giorno) *Decreto del* 6. *Ottobre* 1614. *Legge del* 26. *Ottobre* 1621. *Rescritto del* 15. *Luglio* 1626. *Rif. del primo Sett.* 1678. *Legge de'* 30. *Dicembre* 1771. §. 24. *a* 33. *Istruz. per la R. Consulta del* 31. *Dic.* 1771. §. 3. tutte concernenti l'organizzazione, e regolamento dell'alma Ruota Fiorentina il modo di trattare le cause Rotali, e loro sportule, il servizio de' Giudici avanti di essa ec. ec. La Ruota ricevè il nome di Consiglio di Giustizia, e fu divisa in due turni per le seconde, e terze istanze composti ciascuno di tre Auditori Giudici delegati dal Sovrano in forza della *Legge del* 30. *Dicembre* 1771. §. 14., *e seg.*

RUOTE CIVILI DI PRIME APPELLAZIONI. La *Riforma de'* 13. *Ottobre* 1814. ne ha stabilite cinque cioè a Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, e Grosseto. Sono composte di 4. Auditori, fuori che quelle di Firenze, e Grosseto, che ne hanno 3. Conoscono degli appelli de' Potestà, Vicarj, e altri Giudici compresi nel loro Compartimento annesso alla Riforma, e inappellabilmente degli atti concernenti l'economico de' pupilli, sottoposti ec. salvo il ricorso al Trono. §. 20. *e segg.* Il loro regolamento è contenuto nel *Regol. de' Tribunali* §. 43., *e seg.*, 131.

— Dopo il corso di ogni termine dell' istanza in appello, e dopo che il succumbente ha accettate, ed eseguite le disposizioni della sentenza appellata, non possono le R. Rote prendere cognizione di simili cause. *Dec.* 13. *del* 10. *Luglio* 1823. *R. Rota Fior. in causa Grazziani ne' Torrigiani, e Guidotti. Tesoro del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *p.* 47.

— CRIMINALE. Il *Rescritto de' 15. Maggio* 1680. creò una Ruota Criminale composta di tre Auditori, un'Avvocato fiscale, un Provveditor fiscale, ed un Avvocato, e Procuratore de' poveri oltre la Cancelleria. Conosceva degli affari criminali più importanti, rilasciati gli altri al Magistrato degli Otto, che continuò ad esistere: ciascun'Auditore avea uno stipendio di scudi 700. La *Legge de' 28. Giugno* 1583. cambiò il di lei regolamento. E finalmente venne soppressa. L'*Editto degl' 8. Luglio* 1814. l'ha fatta rivivere; è provisoriamente composta, di un Presidente nove Auditori, un'Avvocato fiscale, due Avvocati sostituti, un Cancellier maggiore, e altri ministri di Cancelleria, e di un'Avvocato de' poveri con un'ajuto. Le *Istruzioni per la medesima sono de' 12. Luglio* 1814. e vi è una *Notific. transitoria de'* 19. *Agosto seg.* Si divide in due turni. *Notificaz. suddetta de'* 19. *Agosto* 1814. conosce di tutti gli affari criminali fuorchè per la provincia inferiore, ove la Rota Civile di Grosseto è preseduta da quel Commissario Regio. Fa le veci di Rota Criminale, essendovi perciò in quella Città un sostituto dell'Avvocato fiscale. *Notific. de' 5. Novembre* 1814., *e Rif. del* 13. *Ott.* 1814. §. 25. 26.

S

SACRILEGIO. Sua pena. *Legge de'* 30. *Novemb.* 1786. §. 60. 75., *e* 78.

SALAMI. Il *Bando del* 1685. (senza giorno) proibì sotto gravissime pene di fare salami, o salsiccia di altra carne di majale fuorchè per uso proprio.

SALARIO. *Nella Dec.* 18. *tom.* 7. *del Tes. Ombr. pag.* 189. si esamina quando si debba il salario ai servitori, e serve, e quando si prescriva. *Vedi la dec.* 20. *di detto tom. pag.* 212.

— Il salario non è dovuto, se non vi è convenzione. Si ricerca la consuetudine della locazione dell' opere, e la consuetudine di pagare la mercede dal conducente. Per dimostrare la sodisfazione del salario bastano secondo alcuni due congetture soltanto. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 41. *pag.* 402.

SALARI di servitù, garzoni, balie, e altri mercenarj si prescrivano in 5. anni dal lasciato servizio, e vi è presunzione di pagamento a meno, che esista recognizione di debito e domanda giudiciale. *Provvisione de'* 13. *Ottobre* 1564.

SALE. *Legge de'* 13. *Marzo* 1561. sull'antica gabella del sale. *Editto de'* 26. *Agosto* 1586. prescrivente varie cautele per impedire i furti di sale nei trasporti. *Bandi de'* 20. *Agosto* 1588., *e* 14. *Dic.* 1590., *e Legge de'* 21. *Ottobre* 1681. che proibirono il sale forestiero. *Bando de'* 23. *Febbrajo* 1594., *e Ordini de'* 24. *Marzo* 1732. che proibirono usare, o vendere il sale avanzato nei bariglioni de' salumi, pena scudi 10. *Bando del* 1622. (senza giorno) che impose diverse pene pecuniarie, e afflittive secondo la quantità per i furti di sale commessi nelle Moje di Volterra, o da vetturali ne' trasporti. *Legge Generale del sale de'* 2. *Dicembre* 1701. I primi nove capitoli riguardano la conservazione de' Boschi delle Moje: il 10. riguarda i furti del sale, e acque, e materie salifere commessi alle Moje: 11. i trasporti dalle Moje a Volterra, e a Firenze, ed i furti commessi in quest'occasione: il 12. tratta della condotta del sale da Firenze alla Comunità: il 13. del sale rosso, e Sali di basso prezzo: il 14. proibisce il sale forestiero: il 15. tratta degli obblighi delle Comunità, e loro Cancellieri sulle tasse del sale: il 16. de' salaio-

li, o canovieri delle Comunità: il 17. contiene delle dichiarazioni diverse, e proibisce prendere l'acqua salata per verun'uso: lo che era pure proibito dal *Bando del* 1625. (senza giorno) vi è nnita un' *Istruz. de'* 23. *Genn.* 1701. *Editto de'* 4. *Sett.* 1704., che proibisce raccogliere il sale, che si forma negli scogli di mare. *Motupr. de'* 22. *Giugno* 1778. proibente ai sudditi di interessarsi in botteghe di sale, e tabacco poste fuori di Stato dentro 3. miglia dal confine. Pene delle trasgressioni, e contrabbandi in materia di sale. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 105. 106. 107. 108. Nelle trasgressioni di sale, e tabacco ai forestieri condannati all'esilio, si comminerà la carcere a tempo per non più di un'anno. Le *Leggi del* 1682., *e* 1701. sulla gabella del sale, che obligavano la Comunità a levarne una quantità determinata sono abolite. *Legge del* 3. *Marzo* 1788., §. 1. La fabbricazione, e vendita di sale è di privativa regale, meno quello delle moje di Volterra, che si fabbrica per conto della Comunità, la quale però deve venderlo tutto all'Amministrazione Generale per il prezzo fissato. È a tutti proibitò fabbricare, o raccogliere *Sale* naturale, o artefatto, introdurre, contrattare, ritenere, o usare sale forestiero. §. 1. 2. 3. È proibito prendere, trasportare, o ritenere per qualunque uso, acqua di mare, o altra acqua, o materia salifera, o introdurne nel Granducato; volendone fare uso per medicina, o per esperienza fisica è necessaria la licenza del Direttore della dogana §. 4. La R. Amministrazione non vende altro sale, che di Volterra, e Portoferrajo. É proibito mescolarne con qualunque altra materia. §. 5. Il sale si vende non a misura, ma a libbre, e frazioni inferiori §. 6. Il prezzo è per tutto uguale: nei Vicariati di Portoferrajo, Pietrasanta, e Barga, nella Lunigiana, e nell'isole del Giglio, e della Gorgona l'Amministrazione può vendere anche sale forestiero: in detti Territorj il prezzo del sale è più basso, ed è secondo il

solito per la pesca di mare §. 7. 8. 9. È derogato ad ogni concessione, o consuetudine, per cui qualunque persona, o corpo morale riceveva del sale *gratis*, o a minor prezzo §. 10. Vi sono dei magazzini RR. in Livorno, in Volterra, Castiglion della Pescaja, e Pontremoli, Fivizzano, Portoferrajo, e Empoli §. 11. e *Circol. de' 26. Maggio* 1778. I magazzini lo vendono alle sole Comunità, che devono rivenderlo al publico per mezzo de' loro canovieri §. 12. 13. *Legge Gener. del* 1778. Le Comunità non possono astringere nessuno a levare una certa quantità di sale, nè a prenderlo alle loro canove, essendo libero a tutti provvederne quanto vogliono, fuorchè nei territorj eccettuati come sopra, che a quest' effetto si considerano come paese estero §. 14. Le Comunità pure possono levare dai Regj magazzini il sale, di cui hanno bisogno, e l' Amministrazione darà a propria scelta sale di Volterra, o di Portoferrajo; darà pure a propria scelta alle Comunità eccettuate *sale Toscano*, o *Forestiero* §. 15. 16. I canovieri si eleggono dai Magistrati Comunitativi prevj Editti. Il salario di essi, e il trasporto del sale dai regj magazzini alle Comunità è a carico di queste §. 17. 18. Spetta alle Comunità di fissare il numero dei loro canovieri, e posti di rivendita, aumentarli, diminuirli, e cambiare i posti §. 19. 20. I Magistrati invigileranno su i canovieri, onde non manchino al servizio del pubblico, nè al loro dovere §. 21. Le contravvenzioni agli articoli 3. e 4. della *Legge del* 1788. si puniscono quanto alla contrattazione del sale forestiero, e dei territorj eccettuati del resto del Granducato: vi è una multa di scudi 150. se la qualità introdotta non eccede le libbre 10., e se l'eccede si aumenta fino a scudi 300. Inoltre se l'introduttore è forestiero si applica anche l'esilio. Chi compra usa, o ritiene sale forestiero senza precedente concerto con l'introduttore, si punisce con multa di scudi 60., e se la quantità

eccede le libbre 10. la multa si accresce in proporzione fino a scudi 150. Se poi tal compra seguì con precedente trattato con l'introduttore quello, che ha comprato, usato, o ritenuto sale forestiero, si punisce come l'introduttore, escluso l'esilio, se è suddito. Se l'introduzione del sale forestiero seguì con violenza, armi, o riunione di gente, la pena sarà dei publici lavori a tempo, oltre la perdita del sale, bestie, vetture, e istrumenti. Non si può procedere per inquisizione, ma è necessaria la sorpresa in flagrante delitto. Il reo forestiero, o suddito, se non è conosciuto deve dar mallevadore, altrimenti sarà catturato. Se la quantità è modica la pena potrà essere economica §. 22. 23., *e Legge de'* 30. *Nov.* 1786. §. 105. 107. 108. Nelle suddette pene incorrono i canovieri, e loro sostituti, che vendono sale diverso da quello dato loro dall'Amministrazione, ancorchè mescolato con questo, e quei, che vi mescolassero qualunque altra materia. *Legge Generale del* 1788. §. 24. Un terzo delle multe spetta all'accusatore, e due terzi alla cassa delle multe §. 25. Il §. 27. creò varie doti per le Comunità aggravate dal nuovo sistema: e per la loro collazione vi è un *Regolamento del dì* 8. *Giugno* 1789. I §§. 28. 29. contengono varie misure d'indennizzazione per la provincia inferiore. I §§. 30. 31. trattano del modo di provvedere ai reclami della Comunità, e dei particolari rimasti pregiudicati. Un altro *Motupropr. del* 3. *Marzo* 1788. parla delle disposizioni transitorie per l'esecuzione della nuova Legge. La *Notific. del* 16. *Settemb.* 1815. §. 13., *e segg.* introdusse questa regalìa nello stato di Piombino con varj analoghi provvedimenti. I canovieri si eleggono per un'anno: possono confermarsi, se ne fanno istanza alla Comunità, un mese avanti lo spirare dell'anno. *Istruzione annessa alla Legge del* 1788. §. 2. Un canoviere non può aver più di una canova principale §. 3. Oltre le canove le Comunità possono stabilire tanti riven-

ditori, quanti ne credano utili al pubblico §. 6. Il salario de'canovieri si fissa dai Consigli generali secondo la località §. 7. I magazzini Regj non consegnano il sale, che a quei, che presentano la credenziale firmata dal Cancelliere Comunitativo §. 9. Queste credenziali non saranno in bianco, ma esprimeranno le qualità di sacca di sale da levarsi in tutte lettere, e saranno sigillate col sigillo delle Comunità. *Circol. de' 7. Dicemb.* 1815. I Magistrati Comunitativi invigileranno, che le canove, e rivendite siano sempre ben provviste: e però prescriveranno al canoviere, quanto tempo avanti deve annunziare che è per mancargli il sale, e ciò verificato ne autorizzeranno la levata §. 10. 11. Invigileranno sulla gestione dei canovieri, e a fine di anno faranno i saldi con tutti quei, che rivendono il sale comprato con i denari della Comunità, possono fare questi conti anche a tempo rotto, e possono sempre farsi consegnare i denari §. 12. Esigeranno dai canovieri uno, e più mallevadori, quali si dichiarerà nell'atto, che resteranno obbligati anche per gli anni successivi, in cui il canoviere fosse confermato, a meno che facciano una dichiarazione in contrario §. 13. I Magistrati approveranno questi mallevadori, e conosceranno della loro idoneità §. 14. I canovieri confermati non riceveranno la nuova amministrazione prima di aver reso conto della precedente §. 15. Sulle spese del trasporto del sale da magazzini alle Comunità, e su tutte le altre possono i Magistrati convenire coi canovieri, come vogliono §. 16. I Magistrati invigileranno, che i canovieri non commettano contravvenzioni alla Legge, che diano ai compratori il giusto peso, e siano pronti a vendere a tutte le ore: per mezzo di un residente visiteranno le canove una volta il mese, e il sale, che vi si trova §. 17. 18. È accordato alle Comunità un fido di due mesi a pagare il sale, che leva dai magazzini Regj coll'obbligo di pagare dentro i due mesi

successivi allo spirar del bimestre, e col defalco delle somme pagate dai loro Camarlinghi sul posto per il Regio Servizio. Il fido non si estende ai canovieri, dai quali le Comunità devonsi far render conto nei più brevi termini possibili per valersi del denarò, che riterranno negli approvisionamenti di sale, e nell'altre loro spese. *Circol. de' 26. Maggio* 1788. Gli esecutori, che scuoprono, o arrestano contrabbandi di sale oltre il terzo della multa hanno anche il terzo del valore delle bestie, vetture, e arnesi, e la metà del valore del sale oltre il rimborso delle spese, che giustificheranno aver fatte per il trasporto del sale al Tribunale; queste partecipazioni si repartono, come le altre dovute agli esecutori. *Notific. de' 23. Luglio* 1793. I Giusdicenti devono per mezzo degli esecutori invigilare i canovieri, e fare all'improvviso, ed epoche saltuarie, e specialmente nei casi di sospetto visitar le canove dai loro ministri per vedere, se vi è sale diverso da quello de' Regj magazzini, mescolato, o alterato: in caso di dubbio sulla qualità di sale se ne sigillerà una porzione in presenza di due testimonj, e se il ministro è un Potestà, rimetterà questa mostra per tal'effetto al Vicario. Le spese di gita fatte per le visite si rimborsano discretamente sulle note rimesse dai Giusdicenti, al Presidente del Buon Governo, e all' Amministrator generale. *Istruz., e Regolam. de' 16. Marzo* 1794. I rivenditori, che alterano il sale, o il prezzo, si puniscono con scudi 20. di multa divisibile fra l'accusatore, e la cassa delle multe; la seconda volta si aggiunge l'inabilitazione per tre anni. *Notif. del 2. Luglio* 1800. La *Legge del 18. Giugno* 1802. ebbe per oggetto la rivendita del sale, e tabacco negli Stati dei presidj. Vi è anche una *Legge gen. del sale de' 30. Luglio* 1806., ma non è in osservanza. Il salario, che le Comunità pagano ai canovieri, non è ora più fisso, ma proporzionato alla quantità di sale, che vendono, e in essi è compresa la spesa del trasporto. *Circ. de' 7. Genn.* 1806

SALINE. *Notificaz. del* 3. *Settembre* 1773. per la conservazione delle saline di Portoferrajo.

SALDI. Si deve prestar fede alle dichiarazioni fatte da un perito calcolatore relativamente agl'interessi tra padrone, e contadino, quando questo negl'anni antecedenti ha eseguiti i saldi con reciproca sodisfazione del padrone, e contadino medesimo. *Dec. del Supr. Cons. del* 26. *Genn.* 1820. *in causa Pozzesi, e Del Sacco: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 46. *p.* 176.

SALDO. Il conteggio, e saldo fatto tra debitore, e creditore, se non sono concepiti in termini capaci a comprendere qualunque altra dependenza diversa da quelle, che contengono, non possono estendersi ad altri titoli, e provenienze. *Decis.* 93. *della Rota di Fir. de'* 3. *Sett.* 1823. *in causa Baldacci, e Lami. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 406.

SALNITRO. Disposizioni relative ai fabbricanti di detta materia. *Notificaz. della R. Consulta de'* 13. *Febbrajo* 1821.

SALUMI. È proibito ritenere, o vendere salumi guasti, e nocivi, pena la perdita, e scudi 10. per balla, o barile, e tratti due di fune, o scudi 2. per le quantità minori. *Bando del* 7. *Aprile* 1699.

SALVIANISTA. *V.* DANNO DATO.

SALVIANO. (Giudizio di) *Legge Provvisoria sulla di lui forma de'* 21. *Luglio* 1814., *e Circ. de'* 2. *Settembre e seg. V. Regol. di Proc. art.* 848. *e seg.*

— L'immissione in Salviano non si dà per un credito, sopra il quale manca l'ipoteca, sebbene nell'istrumento vi sia la clausula *di obligare se medesimo, suoi eredi, e beni ec. Tes. Ombr. dec.* 27. *tom.* 1.

SANITA'. Tutte le spese, che non riguardano la salute publica dello Stato, ma quella particolare di un paese, come costruzione di Campi Santi, spurghi di tisici, uccisione di cani idrofobi, o sospetti tali, visite di medici, epizootie, interri di cadaveri, premj a chi

soccorre annegati ec. sono a carico delle Comunità locali. Quelle di utilità generale come per l'ufizio a guardie di sanità, torri, e posti del Littorale, e lazzeretti, sono a carico del R. Erario. *Legge de'* 20. *Genn.* 1777. Ai medici, e chirurghi condotti si ingiungerà nel rinnuovamento della condotta l'obbligo di fare col solo rimborso delle spese vive le visite, e perizie dei vittuali, ed altri oggetti sanitarj. *Circ. de'* 26. *Giugno* 1807. La *Legge de'* 22. *Febbr.* 1778. abolì il Magistrato di Sanità di Firenze, e gli altri dello Stato, ad eccezione di quelli di Livorno, e Portoferrajo: attribuì gli affari generali di sanità, e la corrispondenza coll'autorità estere alla R. Segreterìa di Stato; e tutte le altre ingerenze sanitarie interne ai Giusdicenti, riservandosi di disporre particolarmente nei casi di epidemie di uomini, e di animali. Il *Motupr. de'* 29. *Apr.* 1806. fece rivivere in Firenze una deputazione Suprema di Sanità, per la quale vi sono le *Istruzioni de'* 28. *Settembre seg.* Vi è pure un'altro *Motupr. de'* 9. *Settembre* 1807. concernente la medesima. I Giusdicenti danno tutte le licenze relative ad oggetti sanitarj interni, e conoscono di tutte le questioni, che insorgono a motivo di essi. *Istruzioni de'* 22. *Febbrajo* 1788. §. 1. 2. 3. Procureranno, che non seguano trasgressioni dannose, e dissimuleranno quelle, che non possono avere conseguenza, nè permetteranno, che per esse si diano vessazioni, o querele, o si facciano catture §. 4. Se trovano, che la Legge non provveda a qualche caso importante per i respettivi territorj, nè faranno proposizione §. 5. Insorgendo dubbj di epidemìe d'uomini, o di animali provvederanno all'urgenza, e renderanno subito conto di tutto rimettendo le relazioni dei periti §. 6. Parteciperanno pure tutte le notizie interessanti la salute pubblica, epidemie, e altro, che accadesse ne'limitrofi Territorj esteri, corredandole colle possibili verificazioni §. 7. Includeranno nei rapporti settima-

nali tutto ciò, che è occorso in materia sanitaria, e le risoluzioni, che averanno prese §. 8.

SANTA MARIA DEL FIORE. *Motupr. de'* 30. *Apr.* 1807. contenente varie disposizioni in sollievo di questa opera.

— NUOVA. La *Legge de'* 23. *Agosto* 1805., e la *Notific. del* 14. *Marzo* 1806. contengono varie disposizioni per sussidiare questo *Spedale*. Precedentemente erasi ordinata la sospensione di tutte le molestie giudiciarie contro di esso; e il *Motupr. del* 1. *Novemb.* 1805. dichiarò inalienabili i beni, che li si lasciassero sotto pena di revisione agli eredi del disponente. Non si ammettono in questo Spedale, che i veri malati bisognosi di una cura secondo la visita: quelli, che vi sono trasportati dalle Compagnie devono avere la fede di miserabilità del Paroco dichiarante anche se hanno ricevuto gli ultimi Sacramenti, e quella della malattia del medico, o chirurgo condotto. Chi esporrà malati nelle strade, e presso le case, o botteghe, e cagionerà tumulti per obbligare a mandarli allo Spedale irregolarmente, pagherà le spese del loro rinvio alla propria casa, oltre l'arbitrio del Presidente del Buon Governo, e l'istesso arbitrio da estendersi fino all'inabilitazione avrà luogo, per i medici, e chirurghi, che si lasciassero sorprendere, e facessero attestati contrarj alla verità. *Notific. del* 10. *Ottobre* 1788.

SANTO UFIZIO, O INQUISIZIONE. Fù abolito con *Legge de'* 5. *Luglio* 1782., e le di lui carte passate alle Curie Vescovili, e i fondi dati in sussidio alle Parrocchie più povere §. 4. 5. Le cause di Fede sono di cognizione dei Vescovi, e si trattano, come le altre cause criminali Ecclesiastiche: si ricorda loro, che spesso un processo dà maggiore scandalo di un error passeggiero, e che molte volte è preferibile la via della carità, e dell'ammonizione; ma ciò non servendo possono ricorrere al rigore, ed implorare il braccio secolare §. 6.

SARDIGNA. Nel caso di morte naturale, o procurata di bestie muline, cavalline, o somarine in Firenze, e nelle cinque miglia attorno se ne darà notizia all'appaltatore della Sardigna, che anderà a levarle, e le sotterrerà senza altra mercede, che la pelle; chi non fa la denunzia o spella tali bestie da se, incorre pena di scudi 15. per bestia divisibili fra il detto appaltatore, e l'accusatore. Le pelli di tali bestie non si lasciano entrare in Firenze, se non si giustifica, che vengano di oltre le 5. miglia. *Notificaz. de'* 31. *Ottobre* 1792. 9. *Agosto* 1804., *e* 23. *Giugno* 1814.

SASSI. *Detti di Spugna della Terra del Sole.* Ne è proibita l'estrazione sotto pena di multa, e cattura oltre la perdita. *Editto del* 1762. (senza giorno).

SCARICHI di calcinacci, e altro: son proibiti in Firenze nel letto d'arno, lungo le mura, e nelle piazze, e strade, pena scudi 5. per cui è tenuto il cavallo, e carrettone, e tre giorni di carcere a pane e acqua per il trasgressore, che dovrà sbarazzare il tutto a sue spese sotto la suddetta obbligazione del cavallo, e carrettone. *Legge del* 31. *Agosto* 1790. La *Notificaz. degl'* 11. *Giugno* 1814. adesiva alla suddetta proibisce li scarichi anche nelle strade, e luoghi pubblici delle Comunità limitrofe alla capitale, e riduce la multa a lire 14. È proibito gettare nel letto di Arno di Firenze, e in Pisa, e fuori di esse Città in distanza di un miglio al di sotto, e al di sopra, pietre, rottami, terra, e altre materie capaci di riempire, pena scudi 10., e giorni 10. di carcere segreta, e la perdita del cavallo, e carrettone oltre la remozione dello scarico, come prima: si può procedere anche per inquisizione: le pene pecuniarie spettano a chi fa l'arresto, e per esse è tenuto il padrone pel suo garzone. *Legge de'* 9. *Gennajo* 1793. È proibito fare scarichi negli alvei de' fiumi, e torrenti. *Circol. de'* 29. *Ottobre* 1803.

— Gli scarichi della Città fatti finora nel locale posto

fuori la porta a S. Frediano dovranno in avvenire farsi in altro locale: perciò restano invitati i possessori di fondi prossimi a detta porta a presentarsi per accettare le loro disposizioni ec. *Notifi. della Comunità Civica del* 14. *Novembre* 1820.

SCISMATICI. Sono abili a raccogliere eredità in Toscana. *Rescritto de' 6. Febbrajo* 1748.

SCOMMESSE. *Bando de' 6. Giugno* 1550., *e Legge del* 21. *Febbrajo* 1563. che regolavano i modi, nei quali potevano essere valide le scommesse fatte dalle donne sulla nascita di maschio, e femmina. Il *Bando do de' 6. Novembre* 1585. le proibì. *Bandi de' 7. Giugno* 1574., 16. *Febbraio* 1586., *e* 4. *Aprile* 1591. che proibirono le scommesse sulla vita, o morte dei Pontefici, e sulla promozione al Cardinalato, e al Pontificato sotto varie pene. *Bandi de' 24. Marzo*, 27. *Giugno, e* 15. *Novembre* 1589. sopra i sensali di scommesse. Sono proibite le scommesse di qualunque somma, o cosa per il giuoco del ponte di Pisa sotto pena di non avere azione, onde farsi pagare, potendo il perditore ripeter sempre il pagato. *Motuproprio de' 16. Marzo* 1761. Sono proibite le scommesse di qualunque cosa, e per qualunque oggetto. Non danno azione nè in Tribunale, nè fuori per ripetere la vincita, ancorchè fosse depositata, e il perditore può sempre ripetere il pagato provando il pagamento, e la causa di esso. Il depositario, e chi in qualunque modo tiene mano a scommesse, incorre pena afflittiva ad arbitrio, e si può procedere anche economicamente; il tutto ferme stanti le antiche Leggi, specialmente se nella scommessa è intervenuta frode. *Motupr. de' 4. Gennaio* 1776.

SCRITTA DI CAMBIO. Quello, che somministra ad un terzo delle somme colla dichiarazione di creare una scritta di cambio in una determinata somma, non può delle medesime esigere il frutto, se non è espressamente convenuto, poichè da una promessa, le paro-

le della quale dimostrano, che appella ad un'atto futuro, non nasce alcuna obligazione attuale, ed assoluta. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 6. *Marzo* 1822. *in causa Lanzini, e Orzalesi*: *Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 8. *pag.* 101.

— MATRIMONIALE PER ATTO PRIVATO. Gli atti privati, quantunque siano scritti matrimoniali firmati da due soli testimoni, e stipulati prima del Maggio 1808. non ricevono oggi la certezza della data, se non dal giorno della loro registrazioue. *Dec. del Supr. Cons. de'* 14. *Marzo* 1823. *in causa Mazzei, e Parigi ne' Borraccini*: *Tes. del Foro Tosc. ann.* 1823. *dec.* 53. *pag.* 280.

— PRIVATA. La scritta privata, che ha i requisiti della *Leg. scripturas Cod. qui pot. in pign. hab.* da l'ipoteca contro il creditore posteriore per publico istrumento; ed anche senza i detti requisiti, quando per mezzo di equipollente si prova la verità, ed il tempo della scrittura: *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 10. *pag.* 92.

— Le scritte private anteriori all'introduzine del sistema ipotecario in Toscana munite della firma di due testimoni, e della recognizione notariale acquistano la data certa dal giorno, in cui sono state stipulate, non ostante la mancanza del registro. *Sent. della Rota di Pisa del primo Febbrajo* 1819. *in causa Pampana, Kerblyl, e CC. di Lite. Giorn. Prat*: *Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 35. *pag.* 144.

SCROCCHI, E CONTRATTI ILLECITI. *Leggi de'* 13. *Aprile e* 8. *Ottobre* 1545., *e* 19. *Agosto* 1561. *Decreto de'* 21. *Febbrajo* 1550., *e Bando de'* 3. *Aprile* 1687. Tutti abrogati in materia di scrocchi. Ora questa materia è regolata dalla *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 80. 81. 82. 83., *e* 84.

SCROCCHIO. La *Legge Criminale del* 1786. ricerca in materia di scrocchi la prova della simulazione. *Sent. della Rota di Fir. del* 14. *Agosto* 1819. *in*

causa Attavanti, e Levi Valle: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 82. *pag.* 376.

SEGRETARIO DELLE TRATTE. Fu soppresso col *Motuproprio de'* 14. *Settembre* 1782.

SEGRETO. Tutti i ministri superiori, e subalterni dei Magistrati, Tribunali, ed Uffizi osserveranno il più inviolabile segreto di quanto vi si tratta, pena la destituzione, l'arbitrio, e scudi 100. di oro, di cui il quarto spetta al notificatore. *Provisione de'* 17. *Giugno* 1572. *Motupr. de'* 10. *Aprile* 1722. §. 4. La *Circol. de'* 25. *Luglio* 1803. raccomandò pure il segreto rispetto a tutti gli affari trattati nei Regi, o publici Dipartimenti.

SEME. *V*. RENDITA.

SEMOVENTI. *V*. PEGNO.

— Un debitore, che da al creditore una cautela sopra il bestiame, viene a costituire sopra di esso un vero, e proprio pegno, purchè però di detto bestiame se ne disponga singolarmente, e non in massa: *Dec. del Magistr. Supr. del* 26. *Maggio* 1815. *in causa Tassinari, e Accollatari Sassi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 30. *pag.* 124.

SENSALE. Il sensale è sottoposto al Tribunale di Commercio: *Sent. della Rota di Fir. del* 12. *Gennajo* 1819. *in causa Faini, e Rigani. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 28. *pag.* 211.

SENSALI. Regolamento sopra i sensali di Livorno *de'* 21. *Novembre* 1758. concernente i loro requisiti, abilitazione, privative, onorarj, e pene per chi esercita senza essere approvato, o si prevale di sensali non approvati. Vi è annessa la tariffa, e vi sono pure in aggiunta a detto Regolamento il *Motuproprio de'* 25. *Luglio* 1759., *e la Legge Generale de'* 24. *Gennaio* 1769.

— La partita di libro dei sensali non prova il contratto fatto, se questa non è soscritta dai contraenti. In ordine alle Leggi Toscane per provare le contrattazioni

superiori a 100. pezze si ricerca oltre la descrizione al libro del sensale il partito firmato dal medesimo, e dai contraenti; e per le contrattazioni inferiori a 100. pezze si ricerca la firma dei contraenti posta sopra, o sotto la partita del libro del sensale, o nella copia estratta dal libro medesimo. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del dì* 8. *Genn.* 1816. *in causa Taviani, e Tartini*: *Giorn. Prat. Legale ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 57.

— Ai sensali si deve qualche premio secondo il *gius comune*, e le Leggi: non li dà alcun'emolumento, quando il contratto da essi proposto non è stato perfezionato. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 21. *p.* 269.

SENTENZA. *V.* TERMINE AD APPELLARE.

— La sentenza proferita contro l'accettante di una cambiale, o pagherò senza arresto personale fa stato contro gl'altri creditori del medesimo non riconosciuto per negoziante. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 31. *Magg.* 1820. *in causa Nannei, e Marchionni*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 97. *p.* 343.

— Il Tribunale d'appello non può decidere di quelle cose, che dal Tribunale di prima istanza sono state decise a favore dell'appellante. *Dec. del Supr. Cons. del* 24. *Aprile* 1820. *in causa Bulletti, Giusti, e Cecchi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 65. *pag.* 270.

— Non è nulla, nè ingiusta la sentenza, che accorda il possesso di un fondo a quegli, che ne paga la gravezza, e che in suo conto è notato a'libri dell'estimo, emanata in contradittorio giudizio di colui, che ne viene creduto il detentore; ed è valido egualmente il decreto, col quale a questo possessore è concessa la facoltà di valersi della forza armata a fine di assistere alle pendenti raccolte senza gl'impedimenti minacciati da quello, che verbalmente dice di averne il possesso, e il dominio, il quale non può pretendere, che il Giudice riponga da'suoi decreti, se

non dimostra il titolo chiaro, ed evidente della sua legittima contradizione. *Decis.* 59. *R. Rota Fiorent. del* 10. *Aprile* 1823. *in causa Braccini, e Quirici. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 269.

— E pronunziata validamente quella sentenza, quantunque nella medesima non sià espressa la rejezione della prova testimoniale stata domandata, e quantunque sia stata proferita da un solo Giudice Rotale, il quale è competente quando il merito non eccede la somma determinata dalla Legge. *Decis. del Supr. Cons. del* 18. *Aprile* 1823. *in causa Menchi, e Ubaldi. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 14. *pag.* 141.

— La sentenza pronunziata dal Tribunale in un giorno diverso da quello, in cui è fissata la spedizione della causa, è nulla. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 68. *p.* 133.

— Le Leggi francesi nel protrarre il tempo ad appellare dalle sentenze nei dieci giorni da quello della Notificazione delle medesime, non hanno investito le sentenze, che erano state emanate avanti la loro promulgazione, dalle quali si doveva appellare dentro dieci giorni da quella della proferita sentenza, nulla influendo la Notificazione, senza la quale qualunque sentenza era eseguibile. *Sent. della R. Rota di Fir. del* 5. *Settembre* 1822. *in causa Scrilli, e Simoni: Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 43. *p.* 259.

— D'APPROVAZIONE DI LIBERAZIONE. Le sentenze emanate sulle contestazioni insorte sulla liberazione dei fondi sono sentenze definitive, dalle quali può interporsi l'appello nel corso di sei mesi. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 8. *Gennajo* 1823. *in causa Loli, Piccolomini, e Filugelli, e Mucciarelli. Tesoro del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *decisione* 55. *pag.* 285.

— GRADUATORIA. La senteza graduatoria è appellabile, come le altre sentenze dentro sei mesi computabili dal giorno della pronunzia: nè deesi notifi-

care al debitor gravato. *Sent. della R. Rota di Fir. del* 15. *Maggio* 1821. *in causa Tosi, e Bicchierai, e Sindaco Allegri*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 66. *p.* 284.

— Non è ammissibile l'opposizione fatta dai creditori contumaci alla sentenza graduatoria. *Sent. del Magistrato Supr. del* 25. *Genn.* 1818. *in causa Graduatoria Lemmi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 44. *p.* 298.

SENTENZE CONTUMACIALI. Le sentenze contumaciali proferite sotto l'impero delle Leggi francesi non sono soggette all'artic. 56. del Codice di Procedura francese, quando il lasso di sei mesi computabili dal giorno della loro emanazione non era completo al momento, che quelle Leggi furono abolite, e che altre nuove disposizioni sopravvennero, non potendosi mettere a calcolo per la prescrizione delle medesime il lasso del tempo necessario al di lei compimento decorso sotto le nuove Leggi sopravvenute, dalle quali una tal prescrizione non era conosciuta. *Decis.* 58. *R. Rota Fior. in causa Nori, e Marinai del* 12. *Aprile* 1823. *Tesoro del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 266.

— La *Circol. del* 20. *Febbr.* 1815. prescrive la formula per le copie autentiche delle sentenze.

SEPARAZIONE DI BENI. L'esistenza di più creditori dello stesso patrimonio opera l'effetto di far mancare il requisito sostanziale, su cui fondasi il benefizio della separazione, il quale non ha forza di revocare le alienazioni, e le vendite delle cose ereditarie fatte a buona fede dall'erede nel tempo intermedio fra l'apertura della successione, e la deduzione del privilegio della separazione, ma debbono le medesime rispettarsi, e tenersi ferme specialmente quelle state fatte a titolo di restituzione di dote, molto più quando la donna ha obbligato a suo favore anco il patrimonio, che si vorrebbe separare. *Decisione* 1. *del*

Supr. Cons. del 17. *Settembre* 1823. *in causa Oldaini Malaspina, e Finali Cappuccini, e Niccolini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 5.

— Il benefizio della separazione dei patrimoni compete dirimpetto l'erede, e sul prezzo estante. Non compete contro il terzo, quando questo è diretto a far reiterare il pagamento, e ad inferire molestia contro un terzo, che insciente di tal onere comprò il fondo. *Diar. Leg. dec.* 3. *ann.* 2. *p.* 3.

— Il benefizio della separazione dei beni compete ai creditori, ancorchè sia passato il quinquennio dal dì dell'adizione dell'eredità. *Sent. del Magistrato Supr. del* 21. *Luglio* 1819. *in causa Graduatoria Nerli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 71. *p.* 315.

— Nei giudizi di graduazione è luogo alla separazione dei beni tra i creditori del defunto, e quelli dell'erede. *Sent. del Magistrato Supr. del* 14. *Apr.* 1825. *in causa Graduatoria Fabbrucci. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1813. *vol.* 1. *dec.* 39. *p.* 171.

— I creditori dell'autore del fallito conservano l'ipoteca dei loro crediti senza iscrizione, ed hanno diritto alla separazione dei beni, non ostante il lasso del tempo. *Sent. della Rota di Fir. del* 13. *Luglio* 1820. *in causa PP. Conventuali d'Arezzo, e Piccioli. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 69. *pag.* 284.

— DI CREDITORI. Un mercante, il quale abbia diverse specie di negoziazioni, non deve confondere i creditori di una specie con i creditori dell'altra; e molto più, quando in alcuno dei negozi esistesse la società tra due fratelli. *Tes. Ombr. dec.* 32. *tom.* 1.

— DI PATRIMONI. Il creditore, che in prima istanza domanda la collocazione per i di lui crediti può utilmente domandare in seconda istanza la separazione dei patrimoni: *Dec. del Supr. Cons. del* 25. *Aprile* 1823. *in causa Rigai, Mannelli, e Rocchi: Diario Leg. ann.* 1. *pag.* 128.

— Il creditore, che ha diritto alla separazione dei patri-

moni del debitore defunto può sempre sperimentarla anche dopo la vendita, ma prima, che sia seguita distribuzione del prezzo; e ancora quando non è stata fatta regolarmente, e in pregiudizio de' suoi privilegi, e anteriorità affacciate in tempo opportuno: *Sentenza della Rota di Firenze del* 29. *Agosto* 1822. *in causa Gatteschi, e Buonfanti*: *Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 26. *p.* 71.
— Il benefizio della seperazione dei patrimoni compete anche decorso il quinquennio ai creditori del debitore contro i creditori dell' erede. *Sent. della Rota di Fir. del* 20. *Febbraio* 1821. *in causa Riccesi, e Arrighi, e CC: di LL. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 1. *pag.* 3.

SEPOLTURE. Ove non esiste un Campo Santo con obbligo di sotterrarvi i cadaveri, chiunque può per atto fra vivi, o di ultima volontà eleggersi la sepoltura. *Legge de'* 25. *Marzo* 1773. §. 3. In mancanza di elezione i morti si tumuleranno nella sepoltura gentilizia, e se ne hanno più di una si starà a qualunque dichiarazione anche verbale del defunto, o in defetto alla scelta degli eredi, o esecutori §. 4. Non essendovi sepoltura gentilizia si tumulerà alla parrocchia §. 5. Quelli che hanno il governo della Chiesa, o cimitero si presteranno a quanto occorre per la tumulazione, senza verun' emolumento §. 10. È permesso tumulare a sterro nelle cappelle annesse alle case di campagna, non nelle Chiese quotidianamente ufiziate. Ogni possessore può ridurre un suo terreno a camposanto osservate in ciò, e per l' inumazione le solite pratiche religiose. I proprietarj di dette cappelle, e campisanti possono permettere, che vi siano inumate anche persone estranee alla loro famiglia. *Motupr. dei* 12. *Aprile* 1793. I proprietarj di sepolture gentilizie, e quei che hanno il loro consenso, possono inumarvi i cadaveri a sterro con licenza del giusdicente, e coll'elemosina di zecchini 15. a favore dello Spedale viciniore. *Motupr. de'* 19. *Marzo* 1803. §. 1. La tumulazio-

ne a sterro è permessa nei chiostri, sacrestie, e altre adiacenze delle Chiese spettanti ai conventi colla licenza dei superiori di essi, e del Giusdicente, e con elemosina come sopra di zecchini 5. almeno §. 2. Tutte le spese di sterro, e restauro sono sempre a carico di chi fa eseguir l'inumazione §. 3. I Commissarj, Giusdicenti, e Potestà prima di dar la licenza esigeranno la ricevuta dell'elemosina, o il deposito di questa §. 4. 5. Rimetteranno tali somme allo Spedale ogni quadrimestre colla nota delle licenze date, e delle tumulazioni §. 6. I Parochi di Chiese, e Oratorj pubblici, e superiori dei conventi manderanno pure allo Spedale ogni quattro mesi la nota dell'inumazioni seguite nella loro Chiesa, e Oratorio §. 7. I Rettori delli Spedali, ogni tre mesi spediranno duplicato di tali note alla Segreria del R. Diritto, e questa alla Segreteria di Stato §. 8. La pena per i trasgressori è il triplo dell'elemosina dovuta secondo il caso. Nelle Cappelle private presso le ville si può inumare senza pagar l'elemosina. Le suppliche per deroghe alla presente Legge non avranno corso: non sono in essa comprese le Parrocchie, ove per cagion del suolo, o altra non si possono costruir Campi Santi a sterro: ma l'eccezione si applica ai soli popolani §. 10. I cadaveri non si possono inumare, se non passate 24. ore dalla morte, e trattandosi di morte compendiosa, e subitanea, come pure paralisi, epilessìa, apoplessia, catalessi, sincope, convulsioni, esalazione di vapori venefici, aria non respirabile, emorragie, e altre cause capaci di produrre l'apparenza della morte, si aspetterà un maggior tempo a discrezione degli intendenti, o di quelli che hanno la custodia del cadavere. *Legge del 2. Genn.* 1777. §. 1. Il *Motupr. del* 30. *Nov.* 1775. esigeva la licenza del Tribunale, e prescriveva altre cautele per i casi di morte improvvisa, benchè apparentemente naturale. Nel tempo, in cui è come sopra sospesa l'inumazione, e proibita la sezione dei

cadaveri, ma ad essa si può procedere senza limitazione di tempo nei casi straordinarj, come di epidemie incipienti, o morti per incognita cagione, purchè a giudizio di due professori siano indubitati i segni della morte §. 2. Nel tempo, che i cadaveri sono sopra terra; si lascieranno per quanto è possibile nel loro stato naturale §. 3. Vi è un' *Istruzione del 2. Genn.* 1777. del Magistrato di Sanità di Firenze rispetto alle diligenze da usarsi sopra i cadaveri, mentre sono depositati nella casa, o stanza mortuaria, e nel trasporto, perchè possono risorgere, se la morte sia soltanto apparente. Non si esporranno nelle Chiese, ma si depositeranno nella stanza mortuaria, che starà chiusa a chiave §. 5. Le famiglie possono ritenere i cadaveri in tutto il tempo, in cui è permesso, che restino sopra terra §. 10. I Parochi destineranno ad uso di stanza mortuaria qualche Oratorio, o Compagnia annessa alla Chiesa, o una stanza della Canonica, ma sempre sarà proibito l'accesso ad essa per tutti anche per i fratelli, mentre vi sono i cadaveri §. 6. 7. 9. Le Chiese non Parrocchiali, che hanno il diritto di ritenere i cadaveri per i suffragj, e per l'inumazione destineranno una stanza mortuaria, o perderanno il loro diritto §. 8. Le chiavi delle stanze mortuarie, Oratorj, e altri luoghi, ove si depositano i cadaveri, si ritengono dal Paroco, cui i Giusdicenti le faranno consegnare ritirandone ricevuta. Essi possono dare in scritto, e *gratis* la licenza d'inumare i cadaveri prima, che sia decorso il tempo prescritto dalle Leggi, se dai segni apparisca, che la morte è indubitata. *Circol. del* 12. *Marzo* 1782. Per le sepolture, che non possono riempirsi, e murarsi totalmente, i Giusdicenti ordineranno, che siano restaurate, quando occorra, ma in ore da non incomodare il publico. La vuotatura non si permetterà, che in caso di necessità, e quando sia dall'ultime inumazioni decorso tanto tempo, che i cadaveri sieno assolutamente

consunti: si preferirà la stagione d'inverno, e si sentiranno i Medici, e Periti del luogo, da cui si faranno indicare le regole per l'esecuzione. Occorrendo costruire nuove sepolture i Giusdicenti procureranno di persuadere piuttosto, che si costruiscano Campi Santi a sterro cinti di mura, e in ogni caso invigileranno, che le sepolture si facciano fuori di Chiesa, e coperte di un portico; e se fosse necessario farne in luogo serrato, avranno cura, che sian costruite a regola d'arte, che non siano umide, e coperte da doppia lapide da ingessarsi dopo ogni tumulazione. *Circol. del* 5. *Genn.*, *e* 25. *Aprile* 1780. Dalla Tariffa per le Curie Ecclesiastiche annessa al *Motupr. del* 25. *Settembre* 1794. §. 6. si raccoglie, che per l'inumazione di cadaveri, vuotatura di sepolture, e rottura del suolo di Chiese, è necessaria l'approvazione del Governo, e la licenza dell'ordinario. I trasgressori alle precedenti disposizioni della *Legge del* 2. *Genn.* 1777. Ecclesiastici, o laici si puniscono con multa di scudi 25. di cui metà spetta al notificatore e metà a S. M. N., e per il Senese a S. Maria della Scala §. 13. *Legge suddetta del* 1777. Ne sono cognitori i Tribunali Criminali colle solite partecipazioni §. 14. Ora se ne conosce economicamente con partecipazione al Presidente del Buon Governo. *Legge del* 30. *Nov.* 1786. §. 109. Inoltre delle trasgressioni di Ecclesiastici alle Leggi sulle inumazioni si rende conto alla Segreteria del R. Diritto per attenderne le risoluzioni Sovrane. *Legge del* 25. *Marzo* 1773. §. 12. 13. *Istruzioni del* 1783. (senza giorno) sulla costruzione dei Campi Santi a sterro, e sua spesa, e sul modo di sotterrarvi cadaveri. La custodia, e mantenimenti dei Campi Santi, e stanze mortuarie sono a carico del Paroco respettivo. *Circol. del* 25. *Maggio* 1770. Due *Circol. del* 3. *Marzo* 1804. raccomandano la costruzione dei Campi Santi a sterro. Un'altra *del* 26. *Maggio* 1804. concerne il modo di devenire a poco

per anno alla costruzione de'Campi Santi a sterro a spese delle Comunità. La *Circol. del* 5., *e la Notific. del* 21. *Genn.* 1805. dichiarano, che la costruzione dei Campi Santi presso le Chiese, che erano di data di popoli, o di Comunità, e mancanti di giusta congrua deve essere a carico delle Comunità, benchè tali Chiese si considerino di data Regia: che a carico pure delle Comunità sia la costruzione dei Campi Santi delle Città, Terre, e Castelli. Che nelle Chiese, ove la rendita supera la congrua di scudi 100. compreso tutto ciò, che vi s'imputa per ragion canonica, la costruzione del Campo Santo, sia a spese del Parroco; perlochè, se la rendita è in canoni pagati in natura, questi si stimino a contante col sistema tenuto per ridurre a contanti i canoni di livelli.

SEQUESTRANTE. Il sequestrante non può consegnare al debitore gl'oggetti sequestrati anche previo il pagamento del credito, quando è a di lui notizia, che su questi medesimi oggetti può avervi interesse altra persona. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 27. *Maggio* 1818. *in causa Cavigli, e Fazzuoli*: *Giorn. Pratico Legale ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 27. *p.* 126.

— Il sequestrante, che renunzia agli atti della causa di sequestro non ha obbligo di anticipar la rifusione delle spese, e di notificare lo scioglimento del sequestro ai sequestrati. *Dec. del Supr. Cons. del* 13. *Luglio* 1823. *in causa Bruschi, e Badii. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 40. *p.* 232.

SEQUESTRARIO. Il sequestrario non può ricusarsi di adempire all'ordine, che si emana dal Tribunale di consegnare cioè al publico depositario gli oggetti presso lui gravati, o il retratto de' medesimi, quando non può in esso negarsi la qualità di sequestrario. *Dec.* 15. *del Supr. Cons. del* 29. *Agosto* 1823. *in causa Orsini, e Squilloni. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *an.* 1823. *p.* 54.

— La prova testimoniale è ammissibile per provare, che il sequestrario nella dichiarazione fatta degl'oggetti se-

questrati ha occultato porzione di essi. *Sent. del Regio Magis. Supr. del* 6. *Maggio* 1815. *in causa Mazzini, e Bernini*: *Giorn. Prat. Leg. an.* 1815. *v.* 1. *dec.* 22.

— L'esecuzione personale, che a forma degl'articoli 696. e 816. del Regolamento di Procedura si rilascia contro i sequestrari, e confessionari di pegno, che non consegnano gl' oggetti sequestrati, o gravati, non ha luogo contro il sequestrario debitore divenuto tale in forza di una sentenza. *Sent. della Rota di Fir. del* 4. *Genn.* 1819. *in causa Cosci, e Bartolini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 1. *p.* 1.

— Il sequestrario, a cui per non aver pagato l'importare al sequestruo sono stati gravati degl'oggetti propri, e che per non essersi potuti asportare facilmente, sono stati rilasciati in custodia del medesimo, deve render conto dei medesimi ad ogni intimazione in ordine alla disposizione dell' art. 809. del regolamento. Il medesimo però non si considera, come il confessionario di pegno, il quale a forma dell'art. 816. di detto regolamento è tenuto dentro il tormine di giorni quindici a rimettere il pegno, o pagare il debito. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 12. *Settembre* 1817. *in causa Tommasi, e Boscherini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 34.

SEQUESTRO *V.* STAGGINA.

— Il sequestro *ad effectum sistendi* non induce il vizio di litigioso sull'oggetto sequestrato, perciò la vendita di esso, e respettiva compra fatta con buona fede deve avere il suo effetto; e quando è stato emanato un decreto d'arresto dell'oggetto medesimo sequestrato, il Giudice, che l' ha proferito, è competente per conoscere della Giustizia dell'istesso arresto, quantunque il sequestro sia stato fatto per mezzo di un Tribunale diverso. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 23. *Agosto* 1822. *in causa Bianciardi, Naldini, e Carli*: *Foro Tosc. vol.* 6. *dec.* 11. *p.* 115.

— Il creditore sequestrante, che ha prevenuto cogl'atti

gl' altri creditori, non ha prelazione sopra le cose sequestrate in pregiudizio di detti creditori; quando il patrimonio del debitore è insufficiente a sodisfare per l'intiero i medesimi. *Sentenza del Magistrato Supr. del* 13. *Giugno* 1821. *in causa Curatore Martini, e Fornetti*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *decis.*. 18. *pag.* 98.

— Il creditore, a cui compete la via esecutiva contro il suo debitore dopo avere scelto quel mezzo, che ha creduto per conseguire il pagamento del suo credito, può legittimamente tentarne altri per il medesimo fine, ed anche quello del sequestro. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 9. *Giugno* 1819. *in causa Cerri, e Marcacci. Giorn. Prat. Leg. suppl. de'* 5. *anni dec.* 43. *p.* 276. *Vedi ivi la dec.* 42. *p.* 273.

— È permesso al creditore d'intervenire alla causa di sequestro fatto da altro creditore. *decis. del Supr. Cons. di Giustizia del* 17. *Luglio* 1820. *in causa Grassi, e Martini. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 16. *p.* 89.

— Non può il creditore sequestrante prelevare le spese del sequestro, quando queste non sono state utili ai creditori. *Sent. della Rota di Fir. del* 23. *Maggio* 1820. *in causa Bandini, e Tremazzi*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 7. *p.* 33.

— Il sequestro fatto a pregiudizio del prenditore della lettera di cambio, o del biglietto dell'ordine equiparabile alla lettera resta inoperativo, quando la lettera, o biglietto per mezzo di gira è passato in altra persona. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 27. *Aprile* 1820. *in causa Bichi, Chemin, e Prat. Giornale Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 58. *p.* 227.

— Quegli, che commette un sequestro superiore al suo credito è tenuto ai danni. *Dec.* 4. *del Supr. Cons. del dì* 8. *Agosto* 1823. *in causa Magini, e Costanti, e Feroni. Tesoro del Foro Toscano tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 17.

— Il creditore, che ha sequestrato gli assegnamenti del suo debitore, e che contemporaneamente ha domandato la canonizzazione del suo credito, può validamente rinunziare al fatto sequestro, e proseguire l'incoato giudizio di canonizzazione di credito, e domandare l'ammissione delle posizioni a fine di farne la prova. *Dec.* 54. *R. Rota Aretina del dì* 8. *Aprile* 1823. *in causa Romagnoli, e Bongini. Tesoro del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 254.

— Un creditore, che ha riportato a suo favore l'ipoteca speciale di un fondo, e le raccolte di un podere, può senza preventiva intimazione fare arrestare le raccolte per consegnarle al publico depositario. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 28. *Ottobre* 1818. *in causa Filippi, e Biliorsi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 37. *p.* 165.

— Non può essere attaccato di nullità quel sequestro fatto di una somma appartenente al debitore ceduto, quantunque sia stato fatto precedentemente alla notificazione della cessione, purchè questa venga notificata prima, che sia proferito il decreto di conferma. *Dec. del Supr. Cons. del* 22. *Giugno* 1822. *in causa Leoni, e Nannini: Foro Toscano vol.* 5. *decisione* 84. *pag.* 420.

— Il possessor salvianista fa suoi i frutti del fondo, nè verun creditore può sequestrare i frutti del fondo medesimo prima d'aver domandata l'associazione al possesso. *Sent. della Rota di Fir. del* 3. *Aprile* 1822. *in causa Carlini, e CC. Rossi: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 60. *p.* 337.

— Il sequestro fatto *ad affectum solvendi* non può esser confermato, se non è riconosciuto sussistente il credito, del quale si vuole il pagamento; e quando comparisce incerta, e dubbiosa l'esigenza del medesimo, il giudizio d'esecutivo si converte in ordinario. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 11. *Aprile* 1822. *in causa Martellini ved. Costa, e Costa ved. Cavina, e Gabellotti: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 43. *p.* 284.

— Il creditore, che ha sequestrato in mano di un terzo le raccolte dei beni di proprietà del suo creditore non può astringere i coloni parziari di detti beni alla consegna delle medesime, quando neghino di consegnarle. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 35. *p.* 66.

— Il sequestro è soggetto al vizio della nullità a forma degl'art. 648. e 1125. del Regolamento di Procedura, quando non sussiste, o non viene indicato il titolo, per cui è fatto: nè può sanarsi la nullità dal sequestrante con un nuovo titolo quantunque vero. *Sent. della Rota di Fir. del primo Agosto* 1822. *in causa Martelli, e Migliorati: Foro Toscano tom.* 6. *decisione* 3. *pag.* 88.

— Quegli, che pretendendo di assicurare il pagamento del suo preteso credito, sequestra gli assegnamenti del suo debitore, deve di assoluta necessità porre in essere la prova piena, e indubitata dello stesso credito, poichè qualunque minimo dubbio sull'esistenza del medesimo è un motivo sufficiente per revocare il sequestro. *Dec.* 61. *R. Rota Fior. del* 13. *Maggio* 1823. *in causa Tempestini, e Garnier. Tosoro del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *p.* 247.

— Secondo la disposizione della Legge non vi ha obbligo alcuno per il creditore di notificare al debitore i titoli giustificativi il suo credito, per il quale ha fatto il sequestro, perciò per la mancanza di questa notificazione non solamente non può dirsi nulla la sentenza di confermazione di sequestro, e la dichiarazione di non essere necessaria la pretesa notificazione, ma è d'uopo riputarsi proferita giustamente, e non soggetta ad esser revocata. *Dec.* 70. *R. Rota di Fir. del* 15. *Aprile* 1823. *in causa Bianchi, e Lambruschini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 289.

— Le sentenze, che condannano per pretesa rottura di sequestro il debitore all'arresto personale sono sempre appellabili essendo la libertà individuale del li-

tigante di un merito sempre appellabile. *Decisione del Supr. Cons. del* 19. *Giugno* 1822. *in causa della Volta, e dell' Uomo d' Arme: Tesoro Tosc. vol.* 5. *dec.* 52. *p.* 305.

— La vendita degli oggetti sequestrati dal creditore a pregiudizio del suo debitore a fine di provare, che sia seguita prima del sequestro al duro effetto di rendere inefficace il sequestro medesimo, non può provarsi per mezzo di congetture. *Dec.* 6. *R. Rota di Fir. del* 2. *Settemb.* 1823. *in causa Baldi, della Scarperia, e Grassi: Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *p.* 24.

— Il condomino d'oggetti sequestrati dal creditore di altro condomino può comparire nel giudizio di sequestro non ostante, che non v'abbia interesse fino alla distrazione di detti oggetti. *Sent. della Rota di Fir. del* 17. *Marzo* 1818. *in causa Tassinari, e Ricci: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *decis.* 22. *pag.* 103.

— Quando il sequestro è stato fatto sopra assegnamenti esistenti presso un terzo, e non presso il sequestrario, non può contro di esso agirsi per rotto sequestro, quando questo non rappresenti nella sua totalità gli oggetti sequestrati, meno il caso, in cui si provi, che per parte del medesimo vi sia stata collusione, o frode. *Sent. della Rota Civile di Fir. del dì* 11. *Gennajo* 1820. *in causa Castellani, e Becattini: Giorn. Prat. Leg. anno* 1820. *vol.* 6. *dec.* 4. *p.* 16.

— Il creditore, che sequestra gl'assegnamenti di un valore superiore al suo credito, opera arbitrariamente, e deve dal Giudice esser condannato all'emenda del danno. *Dec. del Supr. Cons. del* 29. *Aprile* 1823. *in causa Bertrand de Lis, e Valser: Foro Toscano vol.* 5. *dec.* 13. *p.* 116.

— All'effetto di giustificare il sequestro non serve l'esibizione di qualunque documento, ma è necessario, che questa sia valevole a far prova del credito. *Dec. del*

Supr. Cons. di Giustizia del 14. *Giugno* 1816. *in causa Crudeli, e Redditi*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 3. *dec.* 46.

— Il procuratore legale, che in forza di sentenza contumaciale di tassazione di onorari, e di spese ha fatto un sequestro contro il suo debitore, i creditori di questo debitore, ai quali dal medesimo è stato ceduto il patrimonio, hanno diritto di obligarlo alla produzione della notula delle sue funzioni, quando questa non si ritrova negli atti del giudizio di tassazione. *Dec. del Supr. Cons. del* 2. *Luglio* 1823. *in causa Landucci, e CC. di LL. e Mercanti. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 54. *pag.* 282.

— *Ad effectum cavendi.* Questo sequestro s'ammette anche a titolo non scaduto, ma non si può confermare senza la giustificazione del credito, e del pericolo di non potere ottenere il pagamento del credito sia per cangiamento di stato del debitore, o per deficienza d'altro mezzo nelle vie ordinarie. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 47. *p.* 49.

— *V.* CREDITORE CHIROGRAFARIO.

SERVITU'. Trattandosi di servitù sul suolo altrui per impedire, che sul medesimo sia fabbricato è necessario provare il quasi possesso della servitù al tempo della mossa lite, e che la fabbrica impedisca l'uso della servitù medesima. *Decis. del Supr. Cons. del dì* 11. *Luglio* 1817. *in causa Ciaccheri, e Manfredini*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1817. *vol.* 3. *dec.* 35.

— I bottegai, fornai, pesciaioli, e altri venditori a minuto, che danno a credenza commestibili a gente di livrea, cuochi, o spenditori devono dentro il mese dalla consegna, ottenere il pagamento, o la recognizione del debito del padrone, e così di mese, in mese, altrimenti non li possono astringere al pagamento, benchè provassero, che i commestibili siano serviti per lui, e benchè ciò costasse da partita di libro, salvo l'agire contro il consegnatario, o suoi eredi: *Bando del*

dì 8. *Luglio* 1755. È proibito far portare alle persone di servizio, cacciatori, e guardaportoni alcun distintivo militare, come dragone, spalletti, tracolle, scudi, nappini anche di seta, o di lana, pennacchi di colori usati dal militare, fibbie ec. sotto pena di scudi 50. divisibili fra l'accusatore, e lo Spedale più vicino. *Notif. de'* 20. *Giugno* 1803., 18. *Giugno, e primo Agosto* 1804. É proibito guarnire le livree di gallone d'oro sotto la stessa pena applicabile come sopra. *Notif. de'* 25. *Aprile* 1807.

— Venduta una casa contigua ad altra casa del creditore non può il compratore fabbricando oscurare i lumi della casa ritenuta dal venditore; dovendosi intendere nella vendita tacitamente riservata, e costituita la servitù *luminum*, e che questi non restino offesi, come avente una causa non discontinua, ma permanente, come si dimostra spiegando il testo nella Legge *Binas aedes Cod. de servit. urb. praed.* se poi per una causa ragionevole, e con pazienza del venditore il compratore incomincerà una fabbrica, non deve demolirsi quello, che fu edificato. *Tesor. Ombr. tom.* 4. *dec.* 6. *pag.* 38.

— La servitù discontinua senza titolo non si prescrive col lasso di 40. o 50. anni, ma si ricerca un tempo immemorabile, ed i testimoni, che depongono dell' immemorabile devono esser provetti, e che confessino d'avere udito parlare della servitù. *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 31. *pag.* 379.

SESTA, O VIGESIMA, *V.* OFFERTA.

SETA. La *Notificazione del* 21. *Novembre* 1779. abolì tutti i vincoli resultanti dalli Statuti, e Leggi antiche dell'arte della seta, sulle contrattazioni, e fabbricazioni dei drappi, e sopra i setajoli. Vi era anche un bando *del* 13. *Febbraio* 1764. sull' esercizio della professione di trattore di seta, di cui è vigente la sola parte sanitaria, per cui fu proibito stabilire trattorie, in luoghi ove l'esalazioni possano nuocere, e ordina-

to, che le lavature, e macerature si facessero in luoghi remoti, e le acque fetide, e fondate non si lasciassero scorrere per le strade, ma nelle fogne, o altro luogo destinato. *La Notificazione del 27. Dicembre* 1792. proibì l'estrazione. Così la *Notificazione del 5. Aprile* 1788. dei bozzoli sfarfallati, bozzolacci, capitoni, sbroccature, pelature, bacacci, e altre provenienze gregge della seta sotto pena delle Leggi Doganali. I Paragrafi 14. 15., *e* 16. astrinsero gli abitanti delli spazj prossimi al confine, che volessero attendere alla trattatura della seta ad uniformarsi a certe regole per impedirne l'estrazione fraudolenta sotto le pene ivi comminate. Il §. 18. vuol punito come estrattore chi vende scientemente a forestieri, e altri abitanti fuori di stato, bozzoli, seta, o sue provenienze; e il §. 19. impone pena Lire 100. o altrettanta carcere a chi presta ajuto, o opera agli estrattori. Le *Notificazioni del* 29. *Dicembre* 1787., *e* 28. *Gennaio* 1788. concessero varie temporarie esenzioni di gabella. Su questa gabella vi era anche la *Notificazione del* 20. *Agosto* 1788. per animare le manifatture della seta, e un premio per i drappi spediti fuori di stato. I manifattori, che vendono, impegnano, permutano, si appropriano, o altrimenti distraggono sete, o lane ricevute per le respettive lavorazioni, si puniscono come rei di furto qualificato, e così i compratori dolosi, e si può procedere contro gli uni, e contro gl'altri *ex officio*, e per inquisizione. *Motuproprio del* 18 *Giugno* 1793. *Leg. del* 30. *Agosto* 1795. §. 5., *e Motuproprio del* 19. *Febbraio* 1796.

SFRATTO. Forme di questo giudizio. *Regol. di Proced. Civile* §. 623. *e segg.*

— Quando lo sfratto è ordinato in ordine a due sentenze conformi, che hanno concesso il possesso di fondi urbani ad un creditore, non può la sentenza, che li ha ordinato contenere l'esecuzione provisoria. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 75. *pag.* 90.

— Il giudizio di rilevazione introdotto da quello, che è reo convenuto nel giudizio di sfratto, deve disgiungersi, e risolversi con separata sentenza. *Dec. del Supr. Cons. de' 10. Maggio 1822. in causa Livini, e Palazzuoli. Foro Tosc. vol. 6. dec. 4. pag. 87.*

SGRILLETTAMENTO D' ARME DA FUOCO. Sua pena. *Legge de' 30. Agosto 1795. §. 19.*

SICARJ. *Legge del 15. Giugno 1556.* contro quelli, che per danaro percuotono, o altrimenti offendono alcuno.

SIENA. *Riforma del primo Febbr. 1560.* sulla prima organizzazione del Governo di Siena. *Provvisioni del primo Giugno 1571., 6. Dic. 1588., primo Maggio, e 19. Giugno 1590.* sullo stesso oggetto, e sopra i Magistrati di Siena, e suo Stato. Capitoli, e obblighi dell'operajo eletto sopra i bottini, e bagni di Siena, e suo Stato, del 1590. (senza giorno). *Bandi dei 24. Aprile 1598.* contenente varie Istruzioni per i Giusdicenti del Sanese: altre *Istruzioni del 1692.* (senza giorno), e *Provvisione analoga de' 25. Gennajo 1691. Regolamento annonario* per Siena, e suo Stato *de' 19. Settembre 1767. Motuproprio de' 14. Giugno*

SIMULAZIONE. *V.* PROVA TESTIMONIALE.

— La pretesa simulazione di un'atto deve concludentemente giustificarsi, nè la univoca, e chiara confessione esistente nel documento controverso può esser distrutta da un dubbio qualunque, che con studio vogliasi inferire dal contesto delle repliche date alle posizioni. *Decis. 9. del Supremo Cons. del 6. Agosto 1823. in causa Camiciottoli, e Menchi. Tes. del Foro Tosc. tom. 9. ann. 1823. pag. 33.*

— Per porre in essere la simulazione di un contratto non è ammissibile la prova testimoniale, quando anzi che provata è esclusa la causa di simulare. *Dec. 30. del Supr. Cons. dei 4. Luglio 1823. in causa Tarabusi, Leoni, e Della Nave. Tes. del Foro Tosc. tom. 9. ann. 1823. pag. 134.*

— Il contratto non si deve presumere simulato, se pure non si prova, che vi sia intervenuta una causa vera, o verisimile di simulare. Si dice simulato un contratto, quando apparisce dalle circostanze, che i contraenti hanno fatto un contratto diverso da quello enunciato nell'istrumento. Non si devono eseguire i contratti simulati, benchè siano muniti di una valida, ed efficace obligazione.

Quando si tratta di stipulazione di un contratto valido per coonestare un' atto invalido, questa colorata illusione si prende per una causa sufficiente per concludere la simulazione. Nel giudizio civile si dice provata la simulazione con qualunque congettura. Dall'inverisimilitudine si prova la simulazione. Questa si arguisce, se si omettono le diligenze, e cautele necessarie. Per concludere la simulazione si deve aver riguardo alla volontà dei contraenti, giacchè i debitori per acquistar denaro, e liberarsi dalle molestie dei creditori, sogliono il più delle volte ricevere a mutuo del denaro a qualunque condizione. La simulazione si arguisce, quando i patti apposti si adattano più ad un'altro contratto, che a quello, che apparisce celebrato. Le usure percette da un atto simulato, si devono restituire, o imputarsi nella sorte. *Tes. Ombr. dec.* 40. *tom.* 1.

— La simulazione da persona a persona non solo è tollerata, ma è anche permessa dalla Legge: e si può provare per mezzo di un solo testimonio, e di leggiere congetture: *Sent. della Rota di Fir. del* 30. *Agosto* 1821. *in causa Seghetti, e Panattoni: Gior. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 69. *pag.* 311.

— Per porre in essere la simulazione illecita è necessario, che in concorso di congetture, e di presunzioni sia provata la causa di simulare: qual prova non è necessaria nei giudizi di simulazione lecita. *Sent. della Rota di Pisa del* 28. *Febbrajo* 1822. *in causa Menichini, e Ceccarelli: For. Tosc: vol.* 7. *dec.* 51. *pag.* 291.

— Una scritta di cambio è sospetta di simulazione, e deve dichiararsi l'ineseguibilità della medesima, non osservate le formalità prescritte dalla Legge, e quando i contraenti hanno usate delle cautele insolite, ed affettate: *Sent. della Rota di Fir. del* 13. *Maggio* 1815. *in causa Barbagli, e Tucciarelli: Giornale Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 21. *pag.* 74.

— Il contratto di compra, e vendita di mobili fatto tra marito, e moglie è simulato, trattandosi di opporlo contro i creditori, che hanno fatto eseguire il pignoramento sopra i mobili medesimi: *Sent. della Rota di Pisa del* 16. *Giugno* 1825. *in causa Kerfbbyl, dell' Uomo d' Arme, Pampana: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 14. *pag.* 145.

— Quegli, che ha de' fondati motivi da temere una esecuzione sopra un capitale di sua proprietà, e che procede alla cessione del capitale medesimo, può ragionevolmente credersi, che il timore di essere spogliato, lo muova a quest'atto, il quale in tal caso è infetto del vizio della simulazione. *Dec.* 72. *della Rota di Pisa del* 29. *Febbrajo* 1823. *in causa Menichini, Ferroni, Ballanti, e Ceccarelli. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 341.

— La simulazione di un contratto di compra, e vendita resta efficacemente provata per mezzo di congetture cumulate, e congiunte, accompagnate da una congrua causa di simulare, la quale può essere lo sconcerto degli interessi del venditore, che per salvare il proprio patrimonio dalle azioni dei creditori ricorre al mezzo di fingere una vendita. *Dec.* 35. *della Rota Fior. del* 23. *Settembre* 1823. *in causa Berrettoni, e Cecconi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 133.

— Per provare che la simulazione è intervenuta in un atto anche autentico si ammettono i testimoni, quando esiste un principio di prova in scritto e quando i fatti, che vogliono porsi in essere, sono rilevanti.

Dec. 74. *della Rota Fior. del* 9. *Settembre* 1823. *in causa Medici, e Alauzet. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 308.

SINDACATORI DI ROTA. Soppressi con *Motupr. dei* 28. *Maggio* 1777.

SINDACATO AGLI EFFETTI CRIMINALI. *Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 7.

SINDACI. Il Tribunale di Commercio dopo l'elezione dei sindaci provisori eseguita nelle forme prescritte dalla Legge, non può aumentare i sindaci medesimi. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 34. *pag.* 35.

SINISTRO. Il testimoniale per provare il sinistro è una prova, che può essere smentita da una prova contraria: *Sent. della Rota di Pisa del* 5. *Agosto in causa Bacomi ne' NN., e Assicuratori Austro Toscani: Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *ann. dec.* 14. *p.* 116.

SINODI DIOCESANI. La *Circol. de'* 2. *Agosto* 1785. invitò i Vescovi a tenerne ogni due anni con i principali del Clero, e con i Parrocchi per provvedere agli abusi, che si introducessero nella disciplina Ecclesiastica; ma gli atti di essi non si possono publicare senza il Regio Exequatur.

SOCCIDA. *V.* GIOVATICO.

SOCIETA'. *V.* SEPARAZIONE DI CREDITORI.

— PER PARTECIPAZIONE. *V.* PROVA TESTIMONIALE.

— La moglie, che ha pagato al marito la dote in contanti da esso spesi per acquistare delle merci per comodo della società, non può sotto il pretesto dei diritti dotali perseguitare i beni sociali, non potendosi dir questi di proprietà di alcuno avanti il rendimento di conti, e il pagamento dei debiti. Il denaro non viene sotto l'ipoteca di tutti i beni, qualunque volta non esista in specie, nè la mercanzia acquistata con denaro cade sotto la medesima ipoteca. *Tes. Ombr. dec.* 10. *dec.* 74. E se le mercanzie succedano in luogo di prezzo, e la casa acquistata col denaro dotale as-

suma la natura di fondo dotale. *V. Tes. Ombros. tomo suddetto dec.* 11. *p.* 96.

— *Nella dec.* 28. *del Tes. Ombr. tom.* 7. *p.* 318. si tratta delle diverse specie di società.

— Quando un contratto non si trova descritto nei libri della società, nè la cosa è stata utile per la medesima, si considera, che il socio abbia contrattato in nome proprio, e non come socio: e per conseguenza gl' altri soci non restano obligati. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 16. *p.* 152.

— Colui, che reclama il pagamento d'un credito appartenente ad una ragione mercantile asserendo di essere uno de' soci della medesima, si rende di assoluta necessità, che giustifichi la sua asserta qualità di socio con prove rigorose, le quali può per altro concludere anco con mezzi indiretti, e artificiali, purchè abbiano tanta forza da persuadere l' intelletto al pari della prova diretta. *Dec. del Supr. Cons. anzi della R. Rota di Pisa, del* 2. *Luglio* 1823. *in causa Petrocchino, e Calatti, e Serpos. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *decisione* 16. *pag.* 147.

— Non si possono agitare avanti gli arbitri coattivamente le cause, che non riguardano i socj, e la società, essendo gli arbitri un Tribunale d'eccezione, il quale per le Leggi veglianti indipendentemente dal mutuo consenso delle parti non è competente. *Dec.* 80. *del Supr. Cons. del* 14. *Luglio* 1823. *in causa Muzzi Rufignani, e Arrighi. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *p.* 375.

— La società contratta tra alcuni, col patto, che alcuno dei soci percipa maggior lucro, ed il di lui capitale debba sempre rimanere salvo, ed intiero, e che l'altro debba prendere sopra di se qualunque pericolo, si dice ingiusta, leonina, ed usuraria: Il che procede ancora nel contratto di locazione, società d'animali ec. La stima delle robe poste in so-

cietà non importa un contratto di compra, e vendita, facendosi solo per aver notizia del valore della cosa. *Tes. Ombr. tom.* 1. *dec.* 40. *pag.* 567.

— Le società tanto mercantili, che dei beni stabili, quantunque restino estinte alla morte di uno dei soci, pure s'intendono rinnovate, quanto tra il socio superstite, e gl'eredi del socio defunto è stato praticato il solito contegno. *Dec. della Rota di Grosseto degli* 11. *Gennaio* 1820. *Tes. del Foro Tosc. anno* 1820. *tom.* 3. *pag.* 174.

— L'accidentale compossesso dei beni opera la società particolare: *Dec. della Rota di Siena de'* 23. *Febbraio* 1818. *Tes. del Foro Tosc. inedit. tom.* 2. *p.* 103. La società universale è di una prova difficilissima „ *ivi n.* 11. „ Questa si ammette con indulgenza, quando si tratta di liberare i fratelli da un rigoroso scambievole rendimento di conti „ *ivi num.* 15. „ L'intervento di un fratello, come mallevadore all'obligazione dell' altro fratello esclude la società universale tra di esso „ *ivi num.* 17. „

— La società mercantile, che non resulta da atto scritto può esser provata per mezzo di testimoni, quando esistono dei fatti, che danno un indizio della di lei esistenza. *Sent. della Rota di Grosseto del* 6. *Aprile* 1820. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 2. *anno* 1820. *pag.* 229. La società per partecipazione si può provare per mezzo di testimoni „ *ivi pag.* 222. *n.* 4.

— Il testatore lasciando per ragione due taberne di traffico coi capitali in somma determinata, e dichiarando, che gli appartengono in parte, come socio, s'intende, che abbia comprese nel legato stesso non solamente la parte propria, ma ancora la parte aliena; e si deve egualmente intendere, che abbia incluso nel legato medesimo l'avviamento, e l'entratura, e tutto quello, che direttamente appartiene alle taberne, o negozi, quando delle taberne medesime ordina la continuazione. *Dec. del Supr. Cons. del*

7. *Agosto* 1822. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 7. *ann.* 1822. *pag.* 3.

Affinchè la causa tra i soci debba agitarsi avanti gl'arbitri a forma dell'art. 51. del Codice di Commercio è necessario, che la contestazione insorga per ragione di società. Per costituire sociale la controversa contrattazione non basta, che la medesima sia intervenuta tra i soci, ma si richiede, che in ragione della società sia eseguita. La contrattazione tra i soci non riguarda la società, quando non è spiegata alcuna rappresentanza sociale; quando la società non vi ha alcuno interesse, e quando può effettuarsi da qualunque estraneo. Tra i soci di due distinte società si ammette la compensazione semprechè non restino pregiudicati i creditori terzi per opera anco della Legge. *Decis. della Rota di Fir. de' 27. Luglio* 1822. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 7. *ann.* 1822. *pag.* 265.

— Un'unione di più persone concorrenti alle spese necessarie per fabbricare un teatro non può dirsi collegiale, se è mancante di sistemi disciplinari, di regola, e di costituzioni, e se non è approvata dalla suprema autorità, ma dovrà riguardarsi, come semplice, e privata società. *Sent. della Rota di Siena del* 26. *Aprile* 1823. *in causa Casini, e Grassi: Tes. del Foro Tosc. ann.* 1823. *tom.* 8. *pag.* 211.

— La mancanza delle solennità prescritte dal Codice di Commercio nella formazione delle società, per cui si rendono nulle, non può pregiudicare ai terzi. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 78. *pag.* 162.

— COLONICA. Trattandosi di società colonica un debito, benchè di data antica contratto dal capo di famiglia, deve pagarsi *pro rata* dai moderni individui della società. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 61. *pag.* 69.

SODOMIA. In quanto alla sua pena *Vedi la Legge degl'* 8. *Luglio* 1758. *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 96. *Legge de'* 30. *Agosto* 1795. §. 21. 22. e 23.

SOSTEGNO. *Regolamento de' 4. Dicembre* . per il sostegno dei navicelli fuori della porta a mare di Pisa: e *Notif. de' 4. Aprile* 1791.

SOTTOPOSIZIONE. Il contratto stipulato con quello, che al publico comparisce liberato dalla sottoposizione, è valido, ancorchè il Tribunale avesse errato nel liberarlo. *Sent. della Rota di Pisa de' 6. Ag.* 1823. *in causa Salvi, e Berretti*: *Tesor. del Foro Tosc. ann.* 1823. *tom.* 8. *pag.* 327.

SOTTOPOSTO. Colui, che ha contrattato col sottoposto non può allegare la buona fede, se non nel caso, che si presentino tali, e tanti atti, che facciano crederlo abile ad obligarsi. *Dec. della Rota di Fir. del* 27. *Maggio* 1822. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 6. *ann.* 1822. *pag.* 135.

— I contratti, e le obbligazioni stipulate dal mandatario in paese lontano da quello del mandante eletto con mandato di più giorni avanti, nel giorno stesso, in cui il mandante con sentenza è stato sottoposto, e privato della facoltà di contrattare, sono valide, perchè tanto il mandatario, quanto i terzi hanno stipulato in buona fede, la quale nasce dalla ignoranza dell'interdizione, che è posta in essere dalla lontananza del paese, specialmente quando questo appartiene ad una Giurisdizione, e Provincia diversa da quella, nella quale esiste il paese del mandante, e del Tribunale, che l'ha sottoposto. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. de' 7. Settembre* 1818. *Tesoro del Foro Tosc. ined. tom.* 2. *pag.* 215.

SOVANA. *Privilegi de' 5. Aprile* 1588. accordati a questa Città per ripopolarla.

SPEDALI. Gl'amministratori devono rimettere ogn'anno alla R. Segreteria di Stato la dimostrazione d'entrata, e uscita bilanciata col confronto degl'anni precedenti. Non possono alienare i capitali dello Spedale: *Circolare de' 2. Marzo* 1790. Non possono fare spese, e innovazioni straordinarie, nè prendere a cen-

so, cambio, nè consumare i capitali, o prezzo di beni senza approvazione Sovrana. *Circol. de' 2. Luglio* 1792. I Rettori degli Spedali non dichiarati esenti dagli Uffizi Comunitativi sono soggetti alla conferma di S. A. R. ogni 5. anni per mezzo della R. Segreteria di Stato, e a proposizione dei Magistrati Comunitativi sentito il Senator Soprassindaco: *Circol. dei 27. Dicembre* 1791. Gli Spedali di Provincia, che non hanno un *deficit* annuo pagheranno a quello di S. M. Nuova per i malati, che vi mandano una discreta tassa fissata a giornate, ed individui fra il respettivo Commissario, e Rettori, salva l'approvazione Sovrana. *Circol. de' 9. Maggio* 1794. I Rettori procureranno una discreta rimunerazione a favore dello Spedale dei malati sudditi, o esteri, che non sono veramente poveri. *Circol. del primo Agosto* 1791. L'amministrazione de' forni normali, che in qualche luogo è tenuta dagli Spedali è soggetta alla revisione, come gl'altri conti. *Circol. de' 2. Agosto* 1798.

— Ogn'anno devono i Rettori degli Spedali, e Luoghi Pii nell'atto di rimettere il rendimento di conti inviare lo stato delle doti pagate nel corso dell'anno unitamente allo stato del sopravanzo, del quale dovrà farsi un rinvestimento. Se non si trovasse da impiegare detto sopravanzo nella cassa di qualunque publico Stabilimento, dovrà ogn'anno per questo depositarsi nella cassa della Deputazione Centrale degli Spedali, e Luoghi Pii. L'istesso si osserverà per i moltiplichi delle doti. Non resta derogato però al rinvestimento di somme superiori a scudi 200. ordinato farsi dalla cassa dell'I. e R. Depositeria. *Circol. dell'I. e R. Deputaz. Centrale degli Spedali del 24. Novembre* 1820.

— COMUNITATIVI. Si danno delle disposizioni relative al rendimento di conti del patrimonio di detti Spedali, e s'ordina la trasmissione annua dello stato attivo, e passivo. *Notif. dell'Ufizio della Camera delle Comunità del 7. Aprile* 1823.

— DEI GETTATELLI. Per l'ammissione dei figli legittimi nei predetti Spedali, o per ottenere i soccorsi, che sono autorizzati ad elargire in denaro invece dell'anno di latte è necessario l'attestato del Medico, e Spedale, che dovrebbe riceverli per verificare la mancanza del latte, e la malattia della madre, e più è necessaria la prova della miserabilità della famiglia. Nella mancanza di questi estremi non potranno essere ammessi. *Circol. della I. e R. Deputazione Centrale degli Spedali del 6. Luglio* 1820.

SPERGIURO. In quanto allo spergiuro in materia civile *ved. la Legge de' 30. Agosto* 1795. §. 2.

SPESE. Vien proibito ai Cancellieri, e Magistrature Comunitative di erogare alcuna somma in oggetti diversi da quelli enunciati nel respettivo bilancio di previsione. Si richiamano all'osservanza gli ordini contenuti nella *Circol. del 6. Aprile* 1818. rapporto alla somma contemplata in detto bilancio sotto il titolo di massa di rispetto. *Circol. dell' Uffizio della Camera delle Comunità de' 27. Gennajo* 1820.

I difensori criminali nelle cause decise dalla Rota Criminale di Firenze faranno tassare le loro funzioni al Cancellier maggiore di detta Rota: la tassazione medesima si farà dal Cancelliere della Rota di Grosseto nelle cause decise dalla Rota Criminale di detto luogo: nelle cause, le quali saranno state, e verranno decise dai Tribunali straordinari, si farà la tassazione dal Cancelliere criminale del luogo, ove sia riseduto il Tribunale straordinario. Nelle cause di contrabbando decise dai Giudici nominati nell'articolo 5. del *Real Motuproprio de' 30. Agosto* 1819. la tassazione si farà per quelle cause, ch[illegible] competenza dell' Auditore direttore degl[illegible] della Rota Criminale dal Cancellier maggiore, e in quanto alle altre dal Cancelliere, o Notaro Criminale del Giusdicente, che deve deciderle. Il giudizio di tassazione deve esser sommario conforme al Regolamento

di Procedura. In quanto all'appellabilità si osserverà il disposto dell'artic. 609. del detto Regolamento di Procedura: gl'appelli dalle tassazioni fatti dal Cancellier maggiore si porteranno all'istessa Rota per esservi decisi da uno degli Auditori: e quando le cause criminali siano decise dai Giudici mentovati nell'artic. 5. del *R. Motuproprio de'* 30. *Agosto* 1819. gli appelli dalle tassazioni eseguiti dai Cancellieri criminali si porteranno avanti i Giudici predetti. *Circol. dell' I. e R. Consulta de'* 18. *Dicembre* 1820.

— Le spese di lume, e fuoco occorrenti per i locali destinati nelle respettive Comunità ad uso di guardiolo sono a carico del R. Fisco. *Circol. della Camera delle Comunità de'* 10. *Giugno* 1821.

— Quando l'attore in prima istanza non giustifica il diritto di esigere il credito domandato, e lo giustifica nel giudizio di appello in modo, che vien revocata la sentenza, è obligato a rifondere al reo convenuto le spese del primo giudizio. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 30. *pag.* 61.

Le spese fatte dai Procuratori, e Avvocati per opporsi alla vendita dei beni non sono privilegiate dirimpetto ai creditori: *detto Diar. Leg. dec.* 34. *p.* 74.

— In quanto alle spese nelle cause civili *ved. il Regolam. di Proc. Civile* §. 223. 425. 538. 544. 550. 584. 727. e 751. e sul modo di condannare nelle spese di prima, seconda, e terza specie, e sul modo di tassarle art. 603. fino al 622. Sulle spese ed onorari dei Procuratori *ved. ancora il Regolam. per i medesimi de'* 15. *Nov.* 1814. §. 16. *e segg.* Sulle spese dell'esecuzioni civili *ved.* ESECUZIONI.

— Le spese tanto giudiciali, che stragiudiciali delle cause cadute in perenzione si rifondono da quelli, che ne hanno avuta colpa. Quando non si questiona, se sia, o nò perenta la causa, ma solamente si disputa a carico di quali delle parti debba portarsi la perenzione, la condanna di spese è subordinata

alle regole di ragione, e si estende alle sole giudiciarie. *Dec. del Supr. Cons. del* 15. *Luglio* 1822. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 6. *ann.* 1822. *pag.* 89.

— Le spese dei giudizi, nei quali si reclamano i danni derivati dal delitto, o quasi delitto non sono esigibili col mezzo di quella coazione, che compete per il conseguimento delle condanne nel merito: *Dec. della Rota di Firenze de'* 17. *Gennajo* 1820. *Tes. del Foro Tosc. ann.* 1820. *tom.* 1. *pag.* 386.

— *V.* INAMMISSIBILITA' D'APPELLO. Il Cancelliere del Tribunale è incompetente per tassare le spese, quando si da luogo all'interpetrazione della sentenza, che ne dichiara la condanna. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 14. *pag.* 16.

— COMUNITATIVE. *V.* SPESE CRIMINALI.

— FUNERARIE. Le spese funerarie, e di ultima malattia non vincono l'ipoteche anteriori validamente iscritte. *Dec. del Supr. Cons. de'* 21. *Agosto* 1820. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 2. *ann.* 1820. *pag.* 3,

— MILITARI. Si richiama all'osservanza l'ordine di rimettere ogni tre mesi le note delle spese fatte per il militare Toscano. *Circol. dell'Ufizio della Camera delle Comunità de'* 16. *Giugno* 1823.

— MINUTE. Vi sono le *Istruzioni de'* 17. *Febbrajo* 1815. dirette ai Camarlinghi Comunitativi, e Cassieri delle Dogane incaricato di pagar le spese Fiscali, e Giudiciarie sul Regolamento della loro contabilità. Le spese Fiscali non si pagano, se la notula non è tassata dall'archivista del Fisco. *Circ. de'* 3. *Giugno* 1815. La *Circol. de'* 20. *Dicembre* 1815. contiene altri ordini ai Camarlinghi sul pagamento di queste spese, e sulla remissione dei Conti: *V.* FISCO.

Sulla tassazione, ed esazione delle spese processali criminali, e delle multe vi sono le *Istruzioni de'* 26. *Ottobre* 1815., *e quelle de'* 29. *Novembre detto.* Sulle spese pubbliche fatte col prodotto della tassa di di Redenzione *V.* CANCELLIERI COMUNITATIVI.

La *Lettera de'* 17. *Agosto* 1722. ordina di condannare sempre il succumbente nelle spese.

— DI POLIZIA PRETORIALE. *V.* SPESE CRIMINALI.

— PRETORIALI. Si veda relativamente a queste spese la *Circol. dell'Ufizio della Camera delle Comunità de'* 7. *Ottobre* 1823.

SPETTACOLI. Nella capitale la Comunità ha la direzione di tutti i palj, e feste publiche. *Legge de'* 27. *Aprile* 1782. §. 1. *e* 2. Per il palio di S. Giovanni vi è un premio di zecchini 150. in 50. rusponi: per quello di S. Piero di zecchini 36. in 12. rusponi: per quello di S. Vittorio di zecchini 48. in 16. rusponi: per quello di S. Lorenzo di scudi 10. e per quello dei Cocchi si sta ai *Rescritti de'* 13. *Agosto* 1768., e 17. *Febbrajo* 1777. §. 3. La Comunità soprintende anche ai corsi regolati delle carrozze nel carnevale §. 4. Non si possono variare i tempi di detti spettacoli, che per qualche circostanza straordinaria §. 5. Oltre le bandiere, che le furono cedute, e che non si danno ai vincitori, ma si tengono per la pompa, la Comunità ritira dal Governo per gli spettacoli lire 1000. l'anno §. 6. e 7. Gl'altri spettacoli straordinari sono a spese di chi li da, ma sempre col consenso della Comunità, e sotto la di lei direzione §. 8. Ai palj di S. Giovanni, S. Piero, e S. Vittorio presiede un residente Nobile del Magistrato Comunitativo da eleggersi con partito per tutte tre le corse: agl'altri presiede un Ministro della Cancelleria Comunitativa §. 9. Le spese di spettacoli si repartono dalla Comunità su i possidenti, come l'altre §. 10. Essa invigila, che i palchi siano stabili, e a regola d'arte §. 11. Le questioni in materia di spettacoli si decidono dall'Auditore della Camera delle Comunità §. 12. Egli assiste alle riprese dei primi tre primi palj: Negl'altri vi assiste un ministro della Cancelleria §. 13.

SPEZIERIE. Saranno una volta l'anno visitate all'improvviso dal Giusdicente con un Medico non condotto, se è possibile: i medicinali guasti, o di cattive qualità si sigilleranno in presenza dello speziale, e si manderanno al Collegio Medico di Firenze, cui si rimetterà la relazione della visita. Il Medico, che concorre alla visita, se non è Condotto, ha lire due per spezieria dalla Comunità. *Circol. de' 23. Aprile, 28. Giugno* 1782,, *e* 11. *Settembre* 1815. e il Giusdicente ha lire dieci per rimborso di spese in caso di gita: *Tariffa de' 24. Dicembre* 1814. Le visite delle Spezierie sono a carico delle Comunità per l'emolumento dovuto ai Vicari, e Giusdicenti in lire 10. *Circol. de' 12., e 26. Gennajo* 1816.

SPILLATICO. Lo spillatico tenue non si presume dato dal marito alla moglie per addossarsi tutte le spese del vestiario. *Dec. della Rota di Fir. del* 14. *Agosto* 1820. *Tes. del Foro Tosc. ann.* 1820. *tom.* 1. *pag.* 443.

SPOGLI, QUINDENNI, E VACANTI. La *Circol. dei* 18. *Maggio* 1782. ordinò, che fino a nuovo ordine non si rimettesse più nulla a Roma per tali titoli, e si ritenessero le somme a disposizione del Governo. La *Circol. de' 15. Giugno* 1782. abolì definitivamente tali responsioni.

SPONSALI. L'atto di costituzione di dote fatto da persona incapace di costituirla per la sua povertà munito di soli due testimoni, e la confessione posteriore d'averla ricevuta è sospetto d'antidata; ed un tal sospetto induce la presunzione, che il marito a matrimonio contratto sia proceduto a quest'atto per usare alla moglie un'atto di liberalità, il quale è inoperativo, perchè per disposizione della Legge è soggetto al vizio di nullità. *Dec. del Supr. Consigl. del* 20. *Agosto* 1823. *in causa Fabbroni, Pini, e Giachi vedova Billi, e Nebbiai. Tes. del Foro Tosc. ann.* 1823. *tom.* 10. *pag.* 166. Gl'atti di liberalità tra ma-

rito, e moglie sono nulli, ed i creditori del marito hanno diritto ai beni dal medesimo donati: *ivi num. 6. 7., e 8.*

SPORTULE. *Due Bandi de' 19. Dicembre* 1590. le abolirono, e vietarono di pagarne ai Giudici.

STALLAGGI. Stallaggi delle merci provenienti di sopra a mare: *Loro Tariffa de' 20. Maggio* 1734.

STAMPA. È proibito publicare, vendere, e introdurre in Toscana libri contrari alla Religione, o ai buoni costumi, e stampare, o fare stampare a torchio, o a mano qualunque foglio di carattere, o incisione senza licenza del R. Censore. *Legge de' 28. Marzo* 1743. §. 1. Per ottenerla si deve presentargli l'originale firmato col proprio nome §. 2. e 3. L'originale si esaminerà dal revisore Ecclesiastico, e dal revisore Regio, e quando venga reso colle loro firme si potrà stampare colla sicurezza di non esser nè molestato, nè impedito. I revisori sono i Giusdicenti locali: possono valersi dell'aiuto di qualche persona, ma essi soli sono responsabili dell'esecuzione delle Leggi, e Ordini veglianti. *Circol. de' 7. Giugno* 1791. La stampa di Calendari si può permettere liberamente, quando non contengano novità, o non vi siano riportate disposizioni procedenti da estere potestà; nel qual caso il revisore ne rimetterà l'originale al Regio Diritto per attenderne il *Regio exequatur*. *Circolare de' 9. Settembre* 1791. I Censori Regi non approveranno la stampa di Sommari di Indulgenze concesse alle Compagnie ripristinate, come succedute alle Compagnie soppresse, perchè ciò porterebbe a varie erronee conseguenze, e fra le altre a far credere nulla la soppressione: l'approveranno, se le Indulgenze sono concesse *ex integro*. *Circolare de' 17. Settembre* 1794. Senza licenza dei Vescovi, o loro delegati non sarà permessa veruna stampa pena la perdita della stampa, e scudi cinquanta divisibili tra l'accusatore, e la cassa delle

multe. *Legge de' 30. Gennaio* 1793. §. 6. Ma tal licenza è necessaria per le sole stampe interessanti materie Teologiche, o Religiose: *Notif. del 5. Febbraio* 1793. A forma della *Legge del 15. Aprile* 1802. §. 5. l'approvazione dei Vescovi è necessaria per le stampe d'ogni genere sotto le pene della *Legge del* 1743. Secondo la *Notif. de' 20. Maggio* 1814. si ricerca la sola approvazione dei Censori Regi, e la mancanca di essa si punisce con multa di scudi 50. almeno divisibile tra l'accusatore, e gli Spedali laicali colla confisca delle stampe, e colla carcere ad arbitrio secondo il caso.

Le stamperie private, cioè non approvate dal Governo sono proibite §. 5. *Legge del 28. Marzo* 1743. Per aver l'approvazione si esporrà nella supplica il proprio nome, e cognome, l'insegna, che si elegge, il luogo del negozio, di cui la porta, dovrà corrispondere in una strada, e star sempre aperta con libero ingresso nei giorni feriali, come quella dell altre botteghe: e se vi sono altre stanze dovranno comunicare liberamente colla bottega publica: si esprimerà pure il numero dei torchi, che si vuole avere, e si esibirà una mostra di tutti i caratteri anche majuscoli, e cifrati coi loro nomi a regola d'arte. *Legge de' 30. Gennaio* 1793. §. 6. E se in seguito si altererà la forma di essi, o se ne alienerà una qualche specie, se ne darà parte, altrimenti lo stampatore, che gli denunziò, sarà sempre a tutti gl'effetti considerato, come possessore di essi §. 7. Acquistando nuovi alfabeti, sostituendone ai vecchi, se ne esibirà mostra, come sopra, prima di farne uso, e di trasportargli al negozio §. 8. Non si comprendono nella presente Legge gl'istrumenti, o macchine atti a imprimere, ma che servono ad altre manifatture, come a stampar tele, drappi, carte da giuoco, panni ec. §. 9. Ma in caso di abuso, e di avere con essi stampato caratteri, o incisioni si hanno quanto alla pena per

le stamperie private §. 10. Gli stampatori anche approvati non possono ritenere in casa, se non comunichi liberamente colla bottega, e non abbia gl'altri suddetti requisiti, torchi, caratteri, o altro da stampare sotto pena di essere considerate, oome stamperie private §. 15. Dentro tre giorni dalla publicazione di qualunque stampa a carattere, o incisione lo stampatore ne consegnerà quattro esemplari, cioè uno per la Libreria Palatina, uno per la Libreria pubblica, e se nel paese non ve n'è nessuna per la Magliabechiana: uno per il revisore Ecclesiastico: uno per il revisore Regio §. 16. Un esemplare di tutto ciò, che si stampa, deve rimettersi alla Libreria Magliabechiana sotto le pene della suddetta *Legge de'* 28. *Marzo* 1743., e di quella *de'* 27. *Ottobre* 1801. *Notif. de'* 12. *Ottobre* 1815. Le *Notif. de'* 19. *Aprile, e* 29. *Giugno* 1815. hanno concessa la privativa dell' inserzione degli avvisi giudiciari nei fogli publici per Firenze ad *Angiolo Bargigli*, per Pisa a *Sebastiano Nistri*, e per Siena ad *Onorato Porri.*

Tre giorni dopo la publicazione l'originale si depositerà nel luogo destinato dal Governo con ritirarne ricevuta *gratis* sotto un frontespizio stampato §. 18. della *Legge del* 1793.

Per chi stampa senza licenza, se è il principale, o ministro del negozio, che ha ordinata, o permessa la stampa, vi è pena la perdita delle stampe, l'inabilitazione a beneplacito a tenere stamperia da parte, o per mezzo di altri, e scudi 500.: per il compositore sciente tre tratti di fune, e la scienza si presume, se non prova il contrario, dovendo egli assicurarsi, che in fondo all'originale vi sia la firma dei revisori §. 18. E se ciò, che fu stampato senza licenza, è contrario alla S. Religione, o ai buoni costumi, sarà bruciato per mano del carnefice: l'autore decaderà da tutti gl'onori, e impieghi, e si punirà con multa di scudi 1000., e arbitrio fino alla galera

inclusive; ed il compositore con tre tratti di fune, e la galera per 5. anni §. 19. Tutte le composizioni referibili al genere dei libelli famosi, e contenenti ingiurie, contumelie contro alcuno anche sotto il nome di *risposte*, *gazzette*, *note*, *memorie letterarie*, o altro: o con date di diverso paese, o inserite in altre opere un qualunque pretesto, ancorchè non si nominassero le persone, purchè si possano riconoscere, si hanno per libri contrari alla Religione, e ai buoni costumi, e vi è luogo alle pene del §. precedente §. 20. Se i libri contrari alla Religione, o ai buoni costumi sono stampati fuori di Stato, e se ne ignora l'autore, gl'introduttori, venditori, e propagatori si hanno per autori, se non nominano persona reperibile, e certa, da cui gl' abbiano avuti, e non concludano la prova di una giusta ignoranza: nel qual caso solo il Giudice può recedere dalla pena ordinaria §. 21.

Le stamperie, che non hanno i requisiti delle publiche, e dove non si obedisca agl'art. 56. e 78. si confischeranno unitamente ai torchi, carta, carattere, libri, stampe, e quant'altro vi si troverà §. 22. e 23. Per le multe tutti i correi sono solidali §. 24. di esse la metà spetta al notificatore, che se è uno dei complici avrà anche l'impunità, purchè sia il primo a denunziare; e non sia l'autore d'opere cadenti sotto la censura degl'art. 19. 20., e 21. nè il principale o ministro della bottega, in cui sono state stampate, vendute, o sparse §. 25. Nei casi in cui il *Gius comune* ne impone una pena maggiore di quella prescritta dalla presente Legge si sta ad esso. (L'articolo 23. ammetteva le prove privilegiate, che sono ora abolite.) §. 26. Cognitori saranno i Tribunali Criminali alla solita partecipazione §. 27.

STAMPERIA GRANDUCALE. Privilegi, e capitoli della medesima: *Bando de' 4. Giugno* 1688., *e* 27. *Marzo* 1726. essa ha la preferenza nel servizio di

tutti i Dipartimenti Regj nella stampa, e vendita delle Leggi, Bandi, Almanacco di Corte ec. *Notif. de' 10. Agosto* 1768.

STATO CIVILE. La *Notif. de' 18. Giugno* 1817. ordina la formazione dei registri di Nascita, Matrimoni, e di Morti. Le *Istruzioni dei 28. di detto mese ed anno* ne fissavano l'esecuzione, ed il sistema. La *Circol. de' 12. Luglio detto* ordina la trascrizione generale: *ed il Rescritto de' 14. Novembre* 1817. quella degl'estratti mensuali.

— S'invia ai Cancellieri Comunitativi una Circolare relativa all'esattezza, che deve usarsi dai Parochi a rimettere gl'atti dello Stato Civile. *Circol. della R. Segreteria del R. Diritto de' 10. Giugno* 1823.

— DEI PRESIDI. Amministrazione Comunitativa del medesimo. *Legge dei 10. Febbraio* 1803. Organizzazione giudiciaria, e della polizia in quello Stato. *Legge del primo Febbraio* 1806. Vendita di beni di Regia proprietà colà esistenti. *Notif. dei 27. Sett.* 1805.

STATUTI. Secondo la *Legge dei 27. Luglio* 1596. tutti i paesi dovettero rimettere all'Archivio delle Riformagioni copia autentica dei loro statuti, i quali non erano attendibili, se non concordavano con detta copia. Erano soggetti di tempo in tempo alla conferma del Sovrano. Le *Notif. de' 12. Maggio* 1772., *e* 5. *Agosto* 1777. gli confermarono indistintamente fino a nuovo ordine. *L'Editto dei 9. Luglio* 1814., *e la Legge dei 15. Novembre detto* §. 6. gl'hanno tutti aboliti.

STELLIONATO. Sua pena. *Legge dei 30. Novembre* 1786. §. 79. è delitto privato *Legge dei 30. Agosto* 1795. §. 5.

— Quello, che scientemente pone in commercio dei crediti non veri, è reo di stellionato. *Sent. della Rota di Pisa dei 14. Settembre* 1821. *Tes. del Foro Tosc. tom.* 4. *ann.* 1821. *pag.* 457.

— Lo stellionato per la non libertà, o insufficienza del

fondo ipotecato deve intendersi escluso, quando il creditore ha avuto di comun consenso altra garanzia *Decis. del Supr. Cons. di Giustizia dei* 18. *Agosto* 1819. *Tes. del Foro Tosc. ined. tom.* 1. *pag.* 292.

STIME VIVE, E MORTE. I lavoratori hanno diritto alla metà dell'avanzo delle stime vive, e morte dei poderi da essi lavorati. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. dei* 20. *Luglio* 1820. *Tes. del Foro Tosc. ann.* 1820. *tom.* 1. *pag.* 72. *n.* 1. e ciò anche nel caso, in cui siano stati licenziati « *ivi n.* 2. »

STINCHE. Il Magistrato delle Stinche è composto di un Provveditore, e due Residenti eletti da S. A. R. tra gl'Avvocati. *Legge dei* 14. *Settembre* 1779. §. 1. (La *Legge dei* 22. *Aprile* 1784. lo soppresse. La *Notif. dei* 7. *Febbrajo* 1794. lo ristabilì.) Il Magistrato è ora composto di un Provveditore scelto fra i Senatori, e di quattro Buonomini di San Martino estratti a sorte ogni quattro mesi tutti con voto. Il Cancelliere, e il sotto Cancelliere non hanno più l'obbligo di dare il voto, come prima. Contro le deliberazioni del Magistrato non vi è altro rimedio, che il ricorso al Principe per mezzo della R. Consulta. *Notificaz. dei* 7. *Febbrajo* 1794. Sono aboliti gl'emolumenti che sull'elemosine spettavano ai ministri della Cancelleria, e inservienti alle carceri, e non si possono neppure percipere col consenso di chi fa l'elemosina, dovendosi erogare per l'intiero a benefizio dei carcerati §. 2. e 8. *Legge dei* 14. *Settembre* 1779. Tutti gl'atti fatti per i carcerati per debiti sono esenti dall'obligo della carta bollata §. 3. (Così dispone la *Legge del Bollo degl'* 11. *Febbraio* 1815. §. 21.) Quest'atti saranno del tutto gratuiti §. 4. Ma quei fatti dai creditori contro i debitori carcerati si pagano a tariffa: il prodotto della cassetta della Cancelleria si versa al Fisco: (I diritti, che percipe questa Cancelleria sono regolati dalla *Notif. dei* 7. *Novembre* 1795.) I ministri di essa Cancelleria non

hanno, che lo stipendio fisso §. 5. Trattandosi di atti fatti dal creditore, di cui la spesa sia refettibile dal debitore, se ne renderà a questo l'importare, perchè non soffra spese neppure indirettamente §. 6. L'Ufizio da *gratis* gli strapunti ai carcerati §. 7. Chi fa l'elemosine può portarle personalmente a quel carcerato, che vuole, o se le porta alla Cancelleria dirà, come vuole, che siano impiegati; altrimenti ciò si determina dal Magistrato §. 8. Il Magistrato dispone pure dell'elemosine, che si fanno per pie istituzioni da Confraternite, luoghi Pii ec. §. 9. Onde cessi l'abuso di farsi passare dai carcerati una polizza ad un Procuratore, che accatti per loro, lucrando questo sull'elemosine, tal questua è affidata alla Compagnia del Tempio. Otto fratelli si nominano da S. A. R. sulle terne fatte dalla Compagnia: ogni carcerato può far passare la sua polizza a quello di essi, che vuole scegliere, o a un suo parente, purchè non vi sia sospetto, che lucri sull'elemosine §. 10. Gl'assegnamenti dell'Ufizio delle Stinche non addetti al soccorso dei carcerati si verseranno nella cassa del Fisco, che soffre le spese di detto Ufizio §. 11.

STRADE. Circolare diretta ai Cancellieri contenente le istruzioni per mantenere in buon grado le strade. *Notif. della Camera delle Comunità del* 23. *Novembre* 1822.

— Sulla loro conservazione, scarichi, ingombri, visite, getti, lastrici, muri, fosse, ponti, ed altro concernente le medesime vi sono i *Bandi de'* 14. *Giugno* 1568., *e del* 1719. (senza giorno.) *e gl'Ord. del* 1796. *e del* 1735. (senza giorno.) *Nel* 30. *Marzo* 1772. furono publicati di nuovo tali antichi Ordini dal Magistrato de' Viaj, cui successero gl'Ufizi dei Fiumi sul ricavamento delle fosse, corso, e radunate d'acque, getto, e deposito nelle strade, ingombri, occupazione di suolo publico, muri, fabbriche minaccianti rovina, e visita annuale alle strade. La *Provvisione dei*

3. *Novembre* 1734. per la conservazione delle strade urbane messe un diritto di 10. soldi alle porte di Firenze per ogni carro, che entrava con rote armate di bullettoni, e chiavarde. Il *Bando de' 20. Luglio* 1747. proibì totalmente i suddetti carri in tutta la Provincia Fiorentina, e Pisana, pena la perdita del carro, e scudi 10. di cui la metà spetta al querelante: Sono ora proibiti tali carri, e vetture con rote armate di bullettoni, e chiavarde. (Sono permessi nella Romagna. *Notif. de'* 19. *Luglio* 1782.) dovendo avere il cerchione piano, e i chiodi incastrati nel medesimo, pena lire 7. *Regolamento de'* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorentino) §. 17.

La *Leg. del* 5. *Agosto* 1771. impose una tassa prediale per il mantenimento delle strade del Senese. Ognuno può far pascere bestiami sui margini delle strade Regie, e Comunitative, e farvi il fieno, ma è tenuto ai danni se danneggia la strada §. 21. *Regolamento suddetto del* 1782.

I lavoratori devono ricavare, e tenere pulite le fosse lungo le strade a fronte dei loro campi, ed averle ricavate ogni anno a tutto Settembre, con gettare le materie ricavate nel loro terreno pena lire — 2. — per braccio andante oltre la ricavatura §. 23.

È proibito fare anche nei propri terreni callaie, callereccie, ed altri ritegni di acque, o lo scavare troppo profondamente le fosse per ritenerle, variarne il corso, e mandarne nelle strade, o sopra altro suolo publico, o di particolari, pena lire 7. e i danni §. 24.

È proibito macerare lino, e canapa lungo le strade Regie, e Comunitative, e fare per tale effetto radunate di acque presso i luoghi abitati, pena lire 7. e i danni §. 25.

È proibito impedire l'esito, e sgorgo delle acque delle strade verso i punti, dove sono state dirette, o dove vanno naturalmente, o di voltarne altre sulle

strade, loro fosse, e acquedotti, o di far passare le acque di fronte attraverso le strade senza licenza della Comunità, che non l'accorderà, se non quando non vi sia danno per la strada pena lire 7. §. 26.

È proibito gettare, o spurgare sassi dai campi nelle strade, pena lire 7. e la remozione §. 27.

È proibito fare ponti murati sulle fosse lungo le strade Regie, e comunitative, senza licenza della Comunità, che la darà *gratis* dopo assicurarsi, che la luce del ponte sia della larghezza, e profondità della fossa §. 28.

I Consigli generali delle Comunità possono far chiudere strade vecchie, aprirne delle nuove, allargare le esistenti, o variare la direzione, purchè occupando suolo di particolari, o facendo loro altro pregiudizio vengano indennizzati §. 29.

I soli Consigli generali possono ordinare la soppressione, o alterazione delle strade, o piazze Comunitative §. 6. *Notif. del* 22. *Aprile* 1788.

Il Cancelliere esibirà in Tribunale i partiti, che ordinassero tali abolizioni, o variazioni sostanziali. Il Giusdicente assegnerà con Editti un termine a dedurre le opposizioni, e quello spirato autenticherà con Decreto senza formalità, nè citazione le seguite variazioni, quando le trovi convenienti §. 7.

Essendovi opposizione, o altra ragionevole difficoltà il Giusdicente rimetterà l'affare al Consiglio generale, perchè deliberi di nuovo §. 8.

I Consigli generali possono senza veruna solennità renunziare alle strade vicinali colle cautele convenienti alle servitù acquistate dal Publico sopra di esse §. 9.

È proibito removere, alterare, o danneggiare, i termini delle miglia nelle strade Regie, e quei di confine fra una Comunità e l'altra, sotto pena dei danni, e di lire 7. per ciascun termine §. 19. *Regolamento suddetto del* 1782.

Quanto ai termini Giurisdizionali colli Stati Este-

ri, oltre i danni, la pena sarà ad arbitrio, e se ne farà processo ordinario §. 20.

La *Legge del* 30. *Novembre* 1750. permesse di piantare gelsi, e altri alberi lungo alcune strade del Territorio Pisano nei modi ivi espressi; ve n'è una simile per alcune strade del Pistojese *de'* 10. *Marzo* 1752. Vi è un *Motuproprio de'* 24. *Marzo* 1752. per alcune strade dell' Aretino.

Ora è a tutti permesso piantare alberi da cima, o da frutto su i margini delle strade Regie, o Comunitative larghe 8. braccia almeno senza veruna licenza, e soltanto con avvisarne la Comunità, perchè invigili, che la piantazione sia in regola: Le questioni su tal regolamento si decidono dai Giusdicenti sommariamente, e sulla semplice visita. *Motuproprio dei 6. Febbraio* 1781.

I possessori adiacenti, o confinanti alle strade Regie, o Comunitative possono piantare sul margine di esse senza veruna licenza alberi da cima, o da frutto con darne notizia alla Comunità per gli atti della Cancelleria Comunitativa perchè il Provveditore di strade invigili che non si danneggi la strada, e si pianti soltanto, ove essa è larga braccia 8. almeno, e mai avanti le case: Le Comunità possono permettere di piantare lungo le strade di collina non carreggiabili, benchè più strette di braccia 8. almeno, e mai avanti le case: Le Comunità possono permettere di piantare lungo le strade di collina non carreggiabile, benchè più strette di braccia 8. purchè resti il passo per le bestie da soma §. 22. *Regol. del* 1782.

Il possessore, che pianta alberi su i margini delle strade ne perciperà il frutto, ma non ha nessun diritto sul terreno, che non può chiudere, nè farlo di sua privativa proprietà, e nemmeno le di lui produzioni anche naturali. *Notificazione del* 22. *Aprile* 1788. §. 1.

La piantazione non pregiudica all'uso, che in qua-

lunque tempo deva farsi del suolo, ove esiste per ragione della strada §. 2.

La Comunità può sempre alienare l'utile, o pieno dominio coll'approvazione Sovrana. In quest'alienazione si preferiranno i proprietari di terreni adiacenti, o contigui, purchè dentro 8. giorni dalla liberazione all'asta purifichino le condizioni, per cui fu fatta §. 3. e 4.

In tali alienazioni chi fece la piantata sarà indennizzato dall'alienatario, e del prezzo degl'alberi, o del danno sofferto, o delle spese di piantazione, cultura, custodia ec. §. 5.

I particolari, che volessero occupare qualche parte di strada, piazza, o altro suolo publico ne converranno colla Comunità, e tratteranno seco del prezzo, in cui si avrà riguardo al suolo soltanto, e non all'aria occupata, e non si esigerà nulla per la licenza: trattandosi di strada Regia il consenso della Comunità deve essere approvato dal Senatore Soprintendente, ma il prezzo spetta sempre alla Comunità §. 16. *Regolamento suddetto del* 1782. *Notificazione del* 22. *Agosto* 1788. §. 10.

I Magistrati concederanno le occupazioni di strade, e piazze Comunitative a quei, che ne avessero bisogno per le loro fabbriche contigue, ma senza alterare sostanzialmente l'uso di tali strade, o piazze; e queste deliberazioni si eseguiscono senza veruna solennità §. 10.

É permesso ai venditori di commestibili stare a vendere nelle strade, e piazze, purchè non le restringano, nè ingombrino con fabbriche, baracche, tende, o altro che impedisca alle bestie, vetture, e pedoni, e purchè per stare sopra i muricciolі, e marciapiedi, o sotto i loggiati, o avanti le porte, ottengano il consenso del padrone, il quale per esso non può esigere nulla, e purchè non si stia a vendere commestibili, e altro d'uso profano presso le Chiese,

e luoghi destinati al Culto Divino, nè atri, cimiteri, scalinate, e loggiati di essi a braccia 8. di distanza per ogni parte pena lire 7., questi venditori non acquistano verun possesso, o prelazione sul suolo, che occupano oltre il tempo, che vi si trattengono nè possono vendere, o cedere il loro diritto pena la nullità del contratto. *Notif. del* 25. *Gennajo* 1796., e *Regolamento del* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorentino) §. 2. e 3.

Per la penale di lire 7. nel suddetto, e in tutti gli altri casi di ingombri è tenuto il padrone per il garzone e anche se trattasi di materiali il cavallo, e carrettone.

Il passo del Santissimo Sacramento, dei Morti, o delle Processioni non da servitù sopra i fondi dei particolari; quanto alle servitù già indotte in Consigli generali lo possono cedere ai proprietari dei fondi, e transigere sopra di esse salvo il diritto al confinante di mantenersene in possesso in caso di assoluta necessità §. 30. *Regolam. dei* 10. *Aprile* 1782.

Le *Istruzioni* ai Cancellieri Comunitativi *dei* 30. *Aprile* 1767., e la *Circol. dei* 12. *Dicembre* 1782. riguardano i lavori alle strade. Vogliono, che non si adoprino muratori, o lastricatori nei lavori, di cui son capaci anche i semplici opranti sotto la direzione di un capo maestro; che s'impieghino a preferenza i poveri braccianti di ciascuna Parrocchia, per cui passa la strada, e anche i vecchi, donne, e invalidi, proporzionando la paga all'opera che prestano; che si astringano a forza a lavorare alle strade i vagabondi, e oziosi, i quali in questo caso avranno il quinto, o il sesto meno degli altri volontari; e che i capi maestri tengano le note di tutti i lavoranti, e paghe respettive.

Le strade devono sempre tenersi in buono stato. Le Comunità possono servirsi degli operanti, che vogliono, e repartire la spesa, anche prima che siano

finiti i lavori; ogn'anno gl'ingegneri della Camera delle Comunità faranno le loro visite per rilevare, quali strade hanno bisogno di risarcimenti, e quale è la spesa: però il Cancelliere di concerto colla Comunità preparerà la nota delle strade, che hanno bisogno di essere visitate, e la passerà all'ingegnere al suo arrivo, ritirando poi la relazione per sottoporla al Magistrato; se questo ordina il lavoro, la spesa si repartirà per imposizione, e si dichiarerà se vuole, che l'ingegnere nella gita dell'anno seguente visiti i lavori fatti. *Circol. del dì* 11. *Maggio* 1774.

I possidenti possono riattare a loro spese con licenza delle Comunità le strade, e piazze avanti le loro case, purchè il lavoro sia a regola d'arte, e uniforme al rimanente sotto pena di essere rifatto a carico loro. *Regolam. del* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorentino) §. 14.

In occasione di lavori di strade, e d'ingombri di esse si terrà per tutta la notte uno, o più lumi, secondo il bisogno, pena lire 7. oltre i danni §. 15. La *Notif. del* 1765. (senza giorno) prescrive lo stesso anche in occasione di fabbriche, e vuole che il lume si metta a ore 24. pena la cattura, e arbitrio.

La *Notif. de'* 27. *Maggio* 1786. abolisce le *Leggi de'* 18. *Marzo* 1580., e 1578. (senza giorno) e vuole che il mantenimento, ed escavazione delle fosse lungo le strade sia a carico dei proprietarj dei terreni, e non più dei coloni, costituendo ciò una servitù personale, e per conseguenza abolita come tutte le altre. Su questa materia eranvi anche gli *Editti dei* 19. *Luglio, e* 13. *Sett.* 1680., *e quello del* 1716. (senza giorno) per il Pisano.

Le strade postali sono date in accollo alle Comunità, per cui passano mediante un'annua somma fissa. Sono a carico di esse tutti i lavori, e solo trattandosi di ponti grandiosi si può escludere dalla convenzione il mantenimento delle pile, e archi, re-

stando però a carico delle Comunità quello de' ghiarati, lastrici, e spallette; le Comunità non possono cambiare la direzione di queste strade, nè rendere più ripide quelle di montagna; e nemmeno renderle più agevole mediante un giro senza l'approvazione Sovrana. I maestri di posta denunzieranno al Cancelliere della Comunità, e al Direttore delle Poste le frane, buche, e altri danni, che avvenissero. Le Comunità invigileranno, che queste strade non si restringano, e non seguano usurpazioni di suolo. Se una Comunità dopo avvisata dal Soprassindaco non mette mano ai lavori si fanno a di lei spese. La responsione alle Comunità si paga in tre rate annue, e l'ultima soltanto dopo, che gl' ingegneri della Camera, o Ufizio de' Fossi hanno visitata la strada, e trovata ben tenuta. *Legge del 4. Marzo* 1776.

Non si faranno più cottimi a lungo tempo per il mantenimento delle strade Regie: per farli a breve tempo è necessaria l' approvazione Sovrana. Se le Comunità trascurano il mantenimento di tali strade, non sarà loro pagata la responsione annua, che ritirano per tal titolo. *Circol. de' 27. Febbrajo* 1792.

Le Comunità possono dare in cottimo il mantenimento delle strade Comunitative, e i primi resarcimenti per la loro consegna: il cottimo per il mantenimento si farà per non più di 9. anni, salva la conferma, e con facoltà di rescinderlo a tempo rotto di consenso delle parti. Preferiranno per cottimanti i possessori frontisti, o adiacenti. Tutta una strada si potrà dare a un solo possessore, se i suoi possessi sono in vicinanza o dividerla in tronchi, e assegnarla a diversi, purchè non si suddivida tra troppi cottimanti. Si preferiranno i grandi ai piccoli possessori. Una volta l'anno un perito eletto dal Magistrato, il Provveditore di Strade, e Cancelliere visiteranno insieme dette strade, e assegneranno un termine al cottimante a risarcire i difetti, e quello spirato sen-

za, che lo abbia fatto, o abbia giustificato di essere aggravato dalla perizia, o di non esser tenuto a forma del suo contratto, la Comunità lo farà fare a sue spese; e così nei ricorsi sopravenuti fra l'anno in materia di risarcimenti dopo aver verificato il bisogno. Al Deputato, che sia estraneo al Magistrato si darà un'onorario da tassarsi da questo, e al Cancelliere, e Provveditore di strade il rimborso delle spese. I Giusdicenti nelle visite annue delle strade daranno parte del cattivo stato di esse alle Comunità. Non sono comprese in quanto sopra, le strade interne delle Città, Terre, e Castelli, alle quali le Comunità possono provvedere colle loro facoltà. I Cancellieri rimetteranno copia dei contratti, e partiti di cottimo al Provveditore dell'Ufizio, da cui dipendono per l'approvazione. Il presente Motuproprio non comprende la Provincia inferiore. *Motupr. del* 22. *Febbr.* 1798.

Ogni anno i Giusdicenti visiteranno le fosse lungo le strade Regie, e Comunitative con annunziarlo prima per mezzo di Editti, e rimetteranno copia dell'atto di visita alla Comunità, ritirandone ricevuta, che presenteranno nel Sindacato: il tutto *gratis*.

Dentro l'Ottobre di ogni anno il Giusdicente, o un suo ministro, e il Cancelliere Comunitativo visiteranno insieme tutte le strade Regie, e Comunitative per verificare le trasgressioni al presente Regolamento, e ne faranno una relazione, che si depositerà in Tribunale: mancando il Giusdicente di far detta visita il Cancelliere ne informerà il Senatore Soprassindaco §. 31. *Regolamento suddetto del* 1782.

I Cancellieri nel Sindacato giustificheranno di aver fatte tutte le loro incombenze in materia di strade, e loro visite §. 33.

Vi sono le *Istruz. del* 1792. (senza giorno) per gl'ingegneri che visitano le strade. Le trasgressioni scoperte nelle visite annue delle strade, e delle fosse lungo di esse si giudicano sul semplice atto di visita

del Giusdicente previo un breve termine al trasgressore a giustificarsi, se la contravvenzione riguarda le fosse. Il Magistrato Comunitativo può condonare, o diminuire le penali: dalle condanne dentro 5. giorni si può ricorrere al Supremo Tribunale di Giustizia. *Editto del 5. Settembre* 1780.

Per le trasgressioni scoperte nella visita è tenuto il lavoratore del terreno contiguo, se non costi chi ne sia l'autore §. 32. *Regolam. suddetto del* 1782.

Per la non fatta escavazione delle fosse non si ammettono querele, dovendosi procedere sommariamente sul resultato della visita. *Circol. del* 12. *Aprile* 1789. Cognitori delle azioni civili promosse da un particolare contro l'altro sono i Giusdicenti, e delle azioni criminali i Tribunali locali colla solita partecipazione §. 41. Ora la partecipazione non è necessaria: *Circol. de'* 13. *Luglio* 1782. *Regol. sudd. del* 1782.

Per le trasgressioni, meno quella concernente i termini colli Stati Esteri, si procederà sommariamente, assegnando un termine al trasgressore a difendersi: le multe si dividono fra l'accusatore, e la Comunità, ove non sia altrimenti disposto; ma se si procede ad istanza del Cancelliere, o altro impiegato della Comunità la pena spetta tutta a questo: e i Magistrati possono sempre condonarla, o diminuirla §. 42. e 43.

In tutte le strade Postali del Granducato è imposta dal primo Gennajo 1816. una tassa da pagarsi dai conduttori di carri, e vetture alle Dogane di frontiera nell'ingresso, e egresso dallo Stato fuorchè alle porte di Livorno: è come segue.

Per ogni cavallo, o mulo attaccato a carrozza, o altro legno sulle molle lire 1. 6. 8.

Per ogni cavallo, o mulo attaccato a baroccio, carro, o altro legno a stanghe lire — 13. 4. Ne sono esenti gli equipaggi, e cariaggi militari, che marciano in corpo, e quei che abitano dentro le tre miglia dalla Dogana di confine, e che non si partono con

cavalli, e muli attaccati da luogo situato oltre le tre miglia suddette. *Notif. del dì* 11. *Dicembre* 1815. §. 1. 2. 3. *e* 8.

Gli abitanti dentro le tre miglia dal confine si muniranno di anno in anno di un attestato del Giusdicente dichiarante la loro qualità, e domicilio, e lo presenteranno alla Dogana ad ogni richiesta §. 5. Chi frodasse la tassa, o staccasse bestie per tal motivo incorre pena il sestuplo di essa §. 6. Cognitori saranno i Tribunali, che conoscono delle cause di frodata gabella, e cumuleranno gli atti verificandosi ambedue le trasgressioni nel medesimo soggetto §. 7. La presente Notificazione starà affissa in tutte le Dogane di frontiera §. 9.

STRALCIARIO. Lo stralciario non deve corrispondere i frutti sopra la somma da esso incassata per interesse della cessata ragione, se non quando in esso si verifica una mora valevole a rendere fruttifero il debito. *Sent. della Rota di Pisa dei* 21. *Febbrajo* 1823. *in causa Sindaci Recanati, e Mortera, e Tedeschi. Tes. del Foro Tosc. ann.* 1823. *tom.* 8. *pag.* 377.

STUDI. Una *Provisione del* 1589. (senza giorno) e il *Bando dei* 13. *Ottobre* 1626. per favorire lo studio Pisano proibirono ai sudditi Toscani di andare a studiare fuori di Stato, pena fiorini 500. d'oro, e l'indignazione Sovrana.

STUPRATORE. Lo stupratore, benchè abbia adempito alla Legge con sposare la fanciulla stuprata, se promette per mezzo di chirografo alla stessa una somma a titolo di dote, o aumento di dote, la sua promessa si sostiene a tutti gl'effetti di ragione, sebbene lo stesso chirografo sia mancante, essendo esente da una tal solennità, che è stata ordinata per impedire l'antidata, la promessa di dote fatta per scritta privata avente i requisiti della *L. Scriptura etc. Sent. della Rota di Firenze del dì* 12. *Agosto* 1823. *in causa N. N. e N. N. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 99.

STUPRI. *Ordini Criminali dei* 15. *Gennajo* 1744. §. 2. e 6. Il padre era tenuto per la multa di lire 300. incorsa dal figlio. I maestri, servitori, e salariati, che seducevano una giovine della famiglia, ove esercitavano il loro ufizio, si punivano, come rei di furto violento. Pena degli stupri. *Legge dei* 30. *Settembre* 1786. §. 98. e 99. Il matrimonio ultroneo dello stupratore colla stuprata libera il primo dalla multa nello stupro semplice, purchè segua prima, che il Fisco l'abbia riscossa. *Circol. dei* 9. *Giugno* 1788. Effetti di una quietanza, e del matrimonio dello stupratore colla stuprata. *Legge dei* 39. *Agosto* 1795. §. 4.

SUBORNAZIONE DI TESTIMONI. Sua pena. *Legge dei* 30. *Agosto* 1795. §. 2.

SUCCESSIONI INTESTATE. Tutti gli Spedali degli esposti nelle successioni intestate dei medesimi sono preferiti al R. Fisco. *Notif. della I. e R. Consulta de'* 18. *Gennajo* 1821.

— La Legge sulle successioni intestate è *del* 18. *Agosto* 1814.

SUCCUMBENTE. Il succumbente in una delle azioni intentate non è impedito di sperimentarne una diversa. *Dec. del Supr. Cons. del* 28. *Settembre* 1820. *Tes. del Foro Tosc. ann.* 1820. *tom.* 1. *pag.* 408.

SUDDITI TOSCANI. La *Notif. dei* 13. *Maggio* 1815. richiamò quelli, che si trovavano al servizio militare di Napoli.

SUOLO PUBLICO. L'*Editto de'* 23. *Luglio* 1776. proibì l'ingombrare le strade di Firenze con tettoje di legno, botole, muriccioli, e altro, e ne ordinò la remozione. È proibito occupare suolo publico, o altra cosa publica, o d'uso publico, il ristringere, o occupare strade, piazze, o altri luoghi publici con fabbriche, baracche, o altre cose mobili, o immobili anche temporariamente, pena la remozione, spese, e danni. *Regolam. dei* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorentino.)

SUPPLICHE. Le suppliche di condannati con sentenze criminali non sospendono l'esecuzione della sentenza ad eccezione di quelle fatte dai condannati a morte, o ai pubblici lavori. *Circol. dell' I. e R. Consulta de' 6. Aprile* 1820.

— I Vicari Regi nell'informare quelle dei condannati per aver la grazia indicheranno il delitto, la pena, la data della sentenza, le cause di grazia, che concorrono, le circostanze della famiglia, e se il condannato ha quietata la parte lesa. *Circ. de' 28. Settembre* 1760. Le informazioni si rimetteranno sigillate col sigillo dell'informante. *Circol. dei 3. Dicembre* 1568. Le suppliche delle Comunità devono essere firmate dai Rappresentanti, e legalizzate col sigillo Comunitativo, altrimenti non hanno corso: e vi è la pena di scudi 50. per ciascuno dei supplicanti. *Legge de' 19. Dicembre* 1567. *Dichiarazione dei 23. Dicembre* 1572. Non si può esiger nulla per informazione delle suppliche, nè pur per registro, esibita di esse, e documenti annessi, o sotto altro titolo, pena scudi 2. di cui un quarto spetterà al notificatore oltre la restituzione del tolto: in caso di recidiva vi è la destituzione. *Dichiaraz. de' 15. Maggio* 1579. Niun Regio Dipartimento può ricever suppliche non firmate dal supplicante, o suo Procuratore. L'informazioni dei Magistrati Collegiali devono esser firmate anche dal Provveditore, o capo di essi, e legalizzare le firme dal Cancelliere. *Dichiarazione dei 15. Agosto* 1748. Le suppliche non ritardano il corso agl'atti per l'esazione di multe, e spese processali criminali. In caso di grazia il Fisco rende ciò, che fu pagato. *Istruzioni dei 26. Ottobre* 1815. I Dipartimenti, e Ministri Regi risolvono coll'ordinarie facoltà, se vi si estendono, le suppliche rimesse loro colla *codetta*, e non faranno conto di quelle, che contengono domande notoriamente inattendibili: riuniranno in una sola informazione quelle, che hanno lo

stesso oggetto, come impieghi, doti, sussidi ec., e informeranno a parte quelle, che meritano una speciale resoluzione. *Circol. dei* 12. *Giugno* 1780. §. 1. e 2. Se ricevono con commissione una supplica, che possono risolvere colle loro facoltà invece d'informarla, daranno parte di ciò alla Segreteria, da cui fu loro rimessa, perchè quando tali affari dal Principe sono avocati a se, verranno loro rimessi per informazione con lettera, o d'ordine speciale di S. A. R. §. 2. e 3. Tutto ciò si osserva anche nelle suppliche rimesse dalla R. Consulta. *Circol. dei* 6. *Luglio* 1780. Quando una supplica è rimessa a un Ministro con semplice *codetta* egli può risolverla colle sue proprie facoltà, e se non vi si estendono, s'informerà: e qualora non meriti attenzione vi scriverà sopra *non merita attenzione*, e la ritornerà alla Segreteria con prenderne registro. *Circolare de'* 17. *Luglio* 1802. Le suppliche per altri affari contenziosi, o concernenti i diritti dei terzi si devono informare dentro 2. mesi, e se non lo possono, perchè le parti non si sono presentate a dare gli schiarimenti necessari, basta, che l'informante lo dichiari di proprio pugno. *Circol. dei* 27. *Giugno* 1803. I Vicari Regi devono informare da per loro le suppliche, che vengono loro rimesse: se sono firmate dai loro ministri non saranno ricevute, meno il caso di impedimento, o assenza. *Circolare de'* 20. *Febbraio* 1806. Le suppliche fatte da particolari devono essere individuali: quelle Collegiali, e in nome collettivo non hanno corso. *Notif. del dì* 11. *Luglio* 1814.

SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA. Non è luogo alla revisione delle sentenze, quando la conformità de' due giudicati vien posta in essere dal Supremo Consiglio. *Motuproprio de'* 4. *Luglio* 1823.

— TRIBUNALE DI GIUSTIZIA. Prima di esso ne faceva le veci il Magistrato degl'Otto creato nel 1375. è così detto, perchè era composto di due Cittadini

per quartiere. Esercitava solo la polizia: nel 1415. fu riformato, e gli fu attribuita anche la Giustizia Criminale, e la custodia delle porte della Città. *Fu soppresso con Legge dei 26. Maggio* 1777. unitamente al Procuratore Fiscale, e Cancelliere di campagna, e tolta ogni Giurisdizione Criminale alla Camera delle Comunità, e quella del Commercio, alla Camera Granducale, agl'Ufiziali dei Pupilli, Magistrati di Sanità, Conservatore di Legge, Archivio, Monte Comune, Monte di Pietà ec., e fu creato per gl'affari Criminali il Supremo Tribunale di Giustizia. L'art. 3. abolì l'uso di partecipare i processi al Sovrano per la resoluzione, e l'art. 6. soppresse la privativa giurisdizione del Magistrato degl'Otto in certi affari, e gli sottopose ai Tribunali ordinari. Il Supremo Tribunale era composto di un'Auditore, che era uno dei Giudici, dirigeva la Cancelleria, e soprintendeva alle carceri, di tre Assessori, un Cancellier maggiore, ed una Cancelleria divisa in tre dipartimenti §. 6. 8. e 9. Gl'Assessori erano Giudici essi pure: tutti i processi arrivati in un mese si passavano al terzo Assessore. Quelli venuti nel mese seguente al secondo; e quelli del terzo al primo Assessore, e così di seguito §. 10. Il *Motupr. dei* 22. *Febbraio* 1788. organizzò diversamente la Cancelleria, e dette un'altro giro alle attribuzioni del Supremo Tribunale; ma poi si tornò ad osservare la *Legge del* 1777. Le lettere si formavano dal Cancelliere maggiore, ma se contenevano ordine d'arresto, o rilascio di persone, o resoluzione d'affari era necessario il visto dell'Auditore. *Circolare del* 17. *Giugno* 1777. La *Legge de' 22. Aprile* 1784. in vece dell' Auditore Fiscale, che ne era il capo, creò un Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia, che messe alla testa di tutti gl'affari del Granducato, dava il voto l'ultimo, e le sentenze si proferivano a pluralità dei tre voti del Presidente, dell'Auditore, e del-

l'Assessore di Turno, ma a nome del Supremo Tribunale. Se il Presidente non concorreva nei voti uniformi dell'Assessore, e dell'Auditore, o se erano tutti e tre difformi, si decideva dalla Real Consulta, dal Presidente dipendevano gl'impiegati delle carceri, per ciò che concerne la custodia dei carcerati, e le cause criminali, e sospendersi con darne parte al Presidente del Buon Governo, o chiedere, che gli mutasse: dipendevano pure da lui quanto al criminale tutti i Ministri, ed anche l'Auditor Fiscale di Siena, ed il Commissario di Grosseto. Non si ammettevano al Sindacato senza la sua approvazione, egli poteva sospendere con darne parte al Presidente del Buon Governo. Questo partecipava a tutte le gite, surroghe, elezioni, e mute dei ministri. Il Presidente del Supremo Tribunale invigilava sulle carceri, doveva visitarle ogni mese, e straordinariamente occorrendo. Richiedeva i delinquenti ai Governi Esteri per i soliti canali: interveniva alle sedute della Consulta negl'affari Criminali, e di Grazia, e negl'esami per gl'impieghi, ed era uno dei Giudici per gl'affari, che erano di competenza della Pratica segreta: Interveniva pure agli squittini degl'Avvocati, e Procuratori, e vi aveva il primo posto uguale a quello del Presid. del Buon Governo. I Commissari dei Quartieri erano da lui indipendenti. (*Tali attribuzioni sono ora passate nel Presid. della Rota Crimin.*)

La *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 117. voleva, che quando la decisione del Supremo Tribunale correggeva il parere dei Vicari Regi, si rimettesse a questi per loro istruzione una copia del voto.

La *Legge dei* 23. *Settembre* 1788. §. 8. e 9. sopprimendo la Consulta attribuì al Presidente del Supremo Tribunale la dispensa per esaminar testimoni, che la Legge proibisce esaminare per ragion di parentela, e devolvere la revisione delle cause, quando esso faceva scissura dagl'altri Giudici al Presidente del Buon Governo.

SURROGA. Nella cosa surrogata si trasfondono tutti i pesi, che posavano su quella, che si surroga: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 50. *pag.* 55.

SUSSIDI DI LATTE. Lettera, colla quale si spedisce ai Cancellieri Comunitativi una Circolare diretta ai Gonfalonieri della Comunità riguardante i sussidi del Latte, che gli Spedali diversi dei trovatelli accordano alle madri dei figli legittimi, che sono miserabili. *Circol. della Camera delle Comunità de'* 22. *Ottobre* 1822.: *altra di detto giorno.*

T

TABACCO. Fu ridotto in privativa Regalìa, coi *Bandi degli* 11. *Maggio* 1645., *e* 14. *Marzo* 1698. Vi è una *Legge gen. del medesimo degli* 11. *Maggio* 1769. La *Notificazione de'* 16. *Luglio* 1777. stabilì vari magazzini, e permesse la rivendita ai prezzi della Tariffa con un abbuono ai rivenditori. La *Notificaz. de'* 21. *Luglio* 1778. esentò dal dazio alcune specie di tabacchi introdotti sopra a mare. La *Notificazione de'* 7. *Luglio* 1779. concerneva la rivendita nella Romagna. Le *Notificazioni de'* 12. *Febbrajo*, *e* 17. *Novembre* 1780. abolirono questa Regalìa nei Territorj di Barga, Portoferrajo, Bagnone, e Fivizzano, e vi permisero anche il tabacco estero. Le *Notificazioni de'* 16. *Marzo*, *e* 20. *Novembre* 1781. permessero coltivare il tabacco nei Territori della Trappola, Cesa, e S. Lorino del Conte. La *Notif. de'* 20. *Maggio* 1783. riguarda la rivendita, e prezzo dell'Avana d'Olanda. Il *Motupr. de'* 5. *Agosto* 1783. fissò le proporzioni, secondo le quali i trasgres-

sori dovranno scontare le multe colla carcere: è la stessa, che fu poi fissata per tutte le multe dalla *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. Per la cattura si paga lire 2., ma per questa, e per l'interesse de' partecipanti non vi è luogo, che all'esecuzione Reale. La stessa *Legge de'* 30. *Novembre* 1786. §. 106. e 108. prescrisse le pene delle tragressioni di tabacco. La *Legge de'* 18. *Marzo* 1789. permesse a tutti di piantarlo, e coltivarlo, con che si vendesse all'Amministrazione. La *Legge de'* 18. *Giugno* 1789. soppresse in tutta la Toscana questa Regalìa, che fu poi ripristinata con *Notif. dei* 18. *Ottobre* 1791. perchè la cultura del tabacco non avea prosperato in Toscana, e perchè ciò avea portato, che si erano messi in commercio dei tabacchi di cattiva qualità. Un'altra *Notific. dei* 18. *Ottobre* 1791., e una *dei* 25. *Novembre detto* contengono il Regolamento, e la Tariffa. La *Notif. dei* 7. *Febbrajo* 1806. concerne la spedizione per transito dei tabacchi esteri. Il tabacco fu dato in appalto con *Motupr. dei* 9. *Agosto* 1803. La *Notif. dei* 22. *Giugno* 1807. sottopose a questa Regalìa tutti i paesi già esenti. La coltivazione del tabacco è proibita nel Vicariato di Sestino, Sorbano, e Val di Pierle, ma restano condonate le pene incorse da quelli abitanti per il passato. Le *Notif. dei* 18. *Ottobre*, *e* 9. *Dicembre* 1815. contengono varie misure transitorie per attivare questa Regalìa nel Principato di Piombino, all'Elba, e al Monte S. Maria. La *Notif. dei* 27. *Settembre* 1814. dette di nuovo il tabacco in appalto, ma in un modo diverso, e colla Tariffa annessa regolò i prezzi della rivendita nei diversi paesi.

Sopra questo appalto vi è la *Legge dei* 15. *Novembre* 1814. L'artic. 4. e segg. riguardano l'introduzione dei tabacchi in Livorno, e loro estrazione per l'estero: il §. 10. tratta del transito, e introduzione dei tabacchi destinati all'appalto: l' 11. e segg. della

coltivazione dei tabacchi permessa nei soliti Territorj, e sue condizioni: il 21. e 22. dell'introduzione dei tabacchi, e loro gabella, e delle gabelle d'introduzione: il 22. e 23. vietano agli Appaltatori di aumentare i prezzi: il 24. concerne la manipolazione de' Tabacchi: il 25. i tabacchi in bastoni: il 26. proibisce le così dette barche *vinacciere* che vendevano il tabacco nel Porto di Livorno. Il 27. accorda una elemosina di tabacco alle Religioni mendicanti invece della coltivazione di questa pianta, che prima veniva loro permessa: il 28. e segg. trattano della rivendita, e degl'impieghi, e impiegati dell'Azienda: il 41. proibisce di subappaltare.

Per l'introduzione dei polvigli in Toscana, o in Livorno, e suo Molo la pena è di scudi 6. la libbra fino a libbre 10., e da libbre 10. in sù scudi 3. la libbra, ma la multa non passerà mai scudi 180. Per l'introduzione di altri tabacchi la pena è di scudi 3. per libbra fino in libbre 10., e da libbre 10. in sù scudi 1. 3. 10. — purchè non passino scudi 150., e sempre la perdita del tabacco, bestie, e istrumenti caduti *in commissum*. *Legge suddetta de'* 15. *Novembre* 1814. §. 42. La *Notif. de'* 15. *Genn.* 1816. abolisce il sistema dei responsali, e certificati voluti dalla *Notif. dei* 7. *Febbraio* 1806. abrogata in quella parte che assoggetta i portatori, e spedizionieri destinati per fuori di Stato a far venire dalle Dogane estere il certificato dell'arrivo dei tabacchi, annullando tutti gli altri Ordini successivi alla detta Notificazione.

Per l'introduzione in attruppamento, e con arme, o violenza anche per lasciare il tabacco, o smerciarlo in Toscana la pena sarà afflittiva fino ai pubblici lavori inclusive §. 43.

Per la detenzione di tabacco proibito la pena è della metà di quella degl'Introduttori §. 44.

Per le frazioni inferiori alla libbra la multa si rag-

guaglia in proporzione §. 45. Per la coltivazione del tabacco in paesi diversi da quelli, ove ciò è permesso vi è pena scudi 2. per pianta fino a 100. piante, e da 100. in su scudi uno per pianta trovata non recisa dal suolo, e lire 10. per libbra di foglia in erba trovata separata dal suolo, oltre la perdita sempre §. 46. I navicellai, vetturali, ed altri conduttori, che s'appropriano in tutto, o in parte il tabacco, che trasportano per l'Amministrazione, o per particolari incorrono la pena degl'introduttori, e inoltre si procederà contro di essi per furto improprio §. 47. I lavoratori, e stipendiati dell'Azienda, che si appropriassero, o trafugassero qualche quantità di tabacco, incorrono la pena degl'introduttori, e quella del furto domestico §. 48. Chiunque, non esclusi i rivenditori, ritenesse ordigni nuovi, o vecchi da pestare, macinare, o manipolare tabacchi, incorre pena la perdita di essi, e scudi 20. §. 3. e 49. Vi è pena scudi 20., e la perdita della patente per i rivenditori, che alterano i tabacchi, mescolando una qualità coll'altra, o in altro modo, o non stanno ai prezzi delle Tariffe §. 50.

Per tutte le altre contravvenzioni alla presente Notificazione la pena è quella prescritta dal §. 44. contro i detentori del tabacco di contrabbando §. 51.

Le cause s'introdurranno ad istanza degl'Appaltatori, o a querela degli altri autorizzati dalle Leggi §. 52. In caso di arresti di tabacchi di contrabando, e di querele il querelante rimetterà copia della comparsa al Direttore dell'Azienda §. 53.

I Tribunali Criminali rimetteranno al Direttore dell'Azienda dentro giorni 8. copia delle sentenze da essi fatte notificare per trasgressioni, ed eseguiranno la *Circol. del Presidente del Buon Governo de' 17. Dicembre* 1804. §. 54. I corpi di delitto si rimetteranno sigillati da chi fa l'arresto al Tribunale più vicino per restarvi fino alla sentenza §. 55. Il Giusdi-

cente invigilerà, che non siano distratti, e dopo la sentenza di condanna l'invierà al magazzino più prossimo: ma se son soggetti a deperire, prenderà le cautele necessarie per impedire ciò, e potrà farlo trasportare al magazzino suddetto, salve le solite pratiche per assicurarne l'identità fino alla sentenza §. 56. La metà delle multe già spettante al Fisco spettano agli Appaltatori, e possono impiegarla in gratificare gli esecutori §. 58. Trasmessa gl'inquisizione gli Appaltatori possono transigere col reo; e la loro quietanza tronca il processo, se si tratta di semplice contrabbando, senz'altra odiosa qualità §. 59.

Si permetteranno le perquisizioni domiciliari domandate in scritto dalle persone, che hanno come sopra il diritto di querelare, purchè siano autorizzate in scritto, in Firenze dall'Auditor di Turno della Rota Criminale, e in Provincia dai Vicarj Regi, e Potestà, sotto la pena della calunnia manifesta per chi l'avrà domandata, e sotto la responsabilità degli eccessi commessi nell'esecuzione: La licenza non si darà, che nel concorso di fondati sospetti contro le persone prese di mira, e solamente sulla semplice richiesta degl'interessati. Si concederà quanto ai rivenditori, alle persone, e case dei coltivatori di tabacco nei paesi, ove ciò è permesso §. 60. Non saranno molestati i forestieri provenienti dall'estero per detenzione di non più di libbre 3. di tabacco §. 61. così nell'introduzione, o detenzione di tabacco di contrabbando, qualunque sia il reo, se non eccede le libbre 3. l'affare si risolverà economicamente senza processo, e colla perdita del tabacco, e multa proporzionata alla quantità, a forma dell'art. 45. Quello, che fu sorpreso con tabacco creduto di contrabbando si riterrà in carcere quanto basti a identificare la persona, se è Toscano, e se estero, finchè abbia data cauzione di pagar la multa corrispondente §. 62.

TABERNA. Il trapasso degl'oggetti, sebbene costituenti

l'universalità di una taberna non può considerarsi operato *per modum unius*, quando gl'oggetti medesimi sono stati contemplati distintamente, descritti specificamente, e disgiuntamente apprezzati capo per capo. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 6. *p.* 15.

TAGLI DI BOSCO. *V.* AFFITTUARIO.

TARIFFA di spese, e atti giudiciali del Tribunale di Commercio di Firenze. *Notif. dell'I. e R. Consulta del primo Agosto* 1822.

— La prima Tariffa Criminale fu pubblicata con *Bando del* 1680. (senza giorno), un'altra è *del* 1766. (senza giorno. La Tariffa Criminale vigente è *de'* 14. *Settembre* 1773. rimessa in vigore colle *Istruz. dei* 26. *Ottobre* 1815., è proibito eccederla sotto pena di destituzione, e arbitrio; si deve tenerla affissa in luogo visibile nei Tribunali: *Motupr. de'* 14. *Settembre* 1773. La *Legge de'* 10. *Ottobre* 1707. contiene una Tariffa Civile per la Provincia; e il *Bando de'* 9. *Febbrajo* 1725. delle cause delegate: altra Tariffa per i Tribunali della Provincia Inferiore è *del* 10. *Dic.* 1766.; vi era pure una Tariffa del Magistrato de' Pupilli annessa all'*Editto degl'* 8. *Giugno* 1767. e alcune disposizioni sulle Tariffe Civili si contengono nella *Legge de'* 30. *Dicembre* 1771. §. 54. *e segg.* La Tariffa del Tribunale di Mercanzìa per gli affari, e cause mercantili, o di commercio è *de'* 4. *Novembre* 1775. Una nuova Tariffa per i Tribunali Provinciali del Fiorentino fu pubblicata nel 23. *Novembre* 1775. Una per i Procuratori negli 11. *Marzo* 1779., e per Firenze ne' 12. *Ottobre* 1779. Un'altra Tariffa per i Tribunali di Firenze fu pubblicata li 2. *Febbraio* 1786. Vi è pure la *Circolare de'* 22. *Agosto* 1797. sopra i diritti dei Tribunali provinciali sulle poste di crediti pubblici, e la *Circol. dei* 10. *Ottobre* 1801. sopra i diritti nelle vendite di stabili all' asta *de'* 24. *Luglio* 1804. riguarda particolarmente la Curia negli Stati dei Presidj.

La Tariffa Civile vigente per tutti i Tribunali di Toscana *de' 24. Dicembre* 1814. comprende anche i diritti dei Procuratori, cursori, secondi esecutori, banditori, depositarj, stabularj, periti ec. La *Circolare degli* 11. *Febbraio* 1815., e *Istruz. annesse* sul modo di tenere un libro di cassa nei Tribunali fanno parte di questa Tariffa. La Tariffa dei cursori *dei* 18. *Febbraio* 1815. modifica quella *del* 24. *Dicembre* 1814. Ve n'è un'altra di detto giorno correttiva della precedente per le cause, che non superano il merito di lire 700. È proibito ricevere cosa alcuna oltre la Tariffa anche a titolo di mancia, o altro, pena la restituzione, perdita dell'impiego, e scudi 100. di cui il terzo spetta all'esecutore. La Tariffa si terrà sempre affissa in luogo visibile ne' Tribunali, e Cancellierie: ogni ministro esecutore, o altro darà ad ogni richiesta ricevuta *gratis* de' diritti, che percipe pena scudi 25. divisibili come sopra: *Motuproprio de'* 23. *Novembre* 1775. La Tariffa de' Notari, e Archivio Fiorentino, è *de'* 9. *Ottobre* 1779. Una nuova Tariffa de' diritti ne' Notari, e dell'Archivio de' Contratti è stata pubblicata *li* 12. *Giugno* 1815

TASSA DI BENEFICENZA. La *Notif. de'* 4. *Ottobre* 1816. induce la suddetta tassa nelle Città gabellabili sopra i generi, e mercanzie destinate alla consumazione dei respettivi abitanti in vantaggio di diversi luoghi pii.

— FAMIGLIARE. I defalchi sulla tassa famigliare dovranno essere sottoposti alla Camera delle Comunità *Circol. di detta Camera del* 16. *Marzo* 1820.

— I forestieri abitualmente abitanti in Toscana sono compresi in detta tassa. *Ordini de'* 21. *Febbrajo* 1818.

— DI MACINE, O TESTATICO. Fu introdotta in luogo dell'antica tassa sulle farine, con *Legge dei* 29. *Ott.* 1776. spiegata colla *Circ. degl'* 8. *Aprile* 1777. si pagava in tre rate annue, e s'imponeva sulle

denunzie delle bocche, che doveva fare ogni capo di famiglia. Si doveva eseguire in contante, e non in generi: *Notif. del* 18. *Maggio* 1778. I deputati di questa tassa, e i concorrenti al posto di Camarlingo doveano assentarsi dal Magistrato, quando partitavano tali posti: *Notif. degl'* 8. *Giugno* 1784. Non potevano essere contemporaneamente deputati, o uno deputato, e l'altro Camarlingo, due congiunti, o affini in linea retta in infinito, e in linea trasversa fino al secondo grado civile inclusive: *Notif. del* 22. *Giugno* 1785. Pagavano questa tassa anche gli ebrei. *Circol. de'* 12. *Agosto* 1785. La *Circolare de'* 27. *Maggio* 1786. regolava la procedura contro i contribuenti morosi, e i diritti de' Giusdiscenti, ed esecutori; ora si procede, come per l'altre contribuzioni. Le *Circolari de'* 10., *e* 11. *Maggio* 1791. revocando quella del 1786. vollero, che i Giusdicenti facessero *gratis*, e di ufficio tutti gli atti, e decreti relativi a questa tassa. La *Legge generale del Sale de'* 3. *Marzo* 1788. §. 26. esentò da questa tassa vari Popoli, e Comuni. Sull'amministrazione, e reparto di essa classazione dei contribuenti, e percezione vi era la *Legge de'* 9. *Marzo* 1789., e la *Circol. dei* 24. *Dicembre* 1790. Il *Motupr. de'* 22. *Genn.* 1794. dichiarò, che le cause di questa tassa, e de' proventi di Macelli, Sigillo, e aumento delle carni, come di Regalìa, erano di competenza privativa del Magistrato Supremo di Firenze, a cui i Giusdicenti doveano rimettere i processi dopo concluso in causa, potendo il Magistrato far supplire, se voleva. Un *Motuproprio de'* 7. *Luglio* 1795., e le *Istruz. annesse* riguardano pure il contenzioso, e i defalchi di questa tassa. Con *Motupr. de'* 18. *Giugno* 1802., *e Istr. annesse* questa tassa, e quella de' Macelli furono separate dall'amministrazione Comunitativa, e affidata a un Dipartimento particolare. La *Notif. de'* 26. *Settembre* 1814. le ha riunite di nuovo agl'Uffizi di Sopra-

intendenza Comunitativa. La *Circol. de' 17. Giugno* 1803. prescrisse nuove regole per il reparto di questa tassa, e cássazione dei contribuenti. La *Notif. dei* 19. *Aprile* 1805. riguardava le portate delle bocche, i termini a farle ec.; La *Circol. degl'* 8. *dello stesso mese* concerne la contabilità dei Camarlinghi, e l'altra *Circol. de' 6. Marzo* 1807. la percezione, penali, e defalchi. Ora la *Legge degli* 11. *Febbr.* 1815. ha costituito alla tassa di Macine una tassa di Famiglia, che si percipe dai Camarlinghi Comunitativi sul chiesto assegnato a ciascuna Comunità, e si reparte dai Magistrati per famiglia esclusi i poveri, e miserabili; a queste si applicano le Leggi, e Ordini sull'altre contribuzioni, sulle penali, e loro reparto fra il Cancelliere, e Camarlingo: vi sono annesse delle Istruzioni. Le penali non sono incorse, che 15. giorni dopo la consegna del dazzaiolo al Camarlingo. *Circolare de'* 20. *Maggio* 1815. I contribuenti alla tassa di Famiglia non devono pagare la spesa dell'avviso: *Notif. de'* 24. *Gugno* 1815. I defalchi, e spese di esecuzione non devono eccedere il 10. per 100. assegnato per tal capo alle Comunità. *Circol. degli* 8. *Novembre* 1815.

— PREDIALE, DI FAMIGLIA, E DEL NUOVO CATASTO. Reparto tra tutte le Comunità. *Notif. dell'Uff. Gen. delle Comunità de'* 4. *Settembre* 1821.

— PREDIALE. Dalla *Notif. dell'Uff. Gen. delle Com. de'* 9. *Settembre* 1820. resultano i reparti della tassa Prediale, nuovo Catasto, e tassa di Famiglia. *V. la Circol. di detto Uffizio degli* 11. *Settembre detto.*

— DI REDENZIONE. Spese fatte col di lei prodotto.

TASSAZIONE. Nel giudizio di tassazione di spese il merito della domanda non si misura dalla somma tassata, ma da quella da tassarsi: *Dec. del Supr. Cons. Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 70. *pag.* 82.

— DI SPESE. È inappellabile la sentenza sul reclamo del decreto di tassazione di spese giudiciarie profe-

rito dal Cancelliere del Tribunale medesimo. *Sent. della Rota di Fir. de' 3. Maggio 1822. in causa Tofanari, e Piccini, e Minghetti. For. Tosc. vol. 5. dec. 80. pag. 408.*

— I Cancellieri possono procedere alla tassazione delle spese, quando però non nasce contestazione sul diritto di dette spese. *Diar. Leg. ann. 1. dec. 14. pag. 16.*

— Il giudizio di tassazione di spese non è di competenza del Cancelliere del Tribunale, ne è applicabile il disposto dell'art. 619. del Regolamento di Procedura, quando si contrasta il titolo, e quando nel detto giudizio si deducono altre pretensioni. *Dec. del Supr. Consiglio del 2. Settembre 1818. in causa Mori, e Neri: Giorn. Prat. Leg. ann. 1818. vol. 4. dec. 40. pag. 177.*

— Il Cancelliere tassatore è incompetente a conoscere, e risolvere le questioni, che si elevano nella pendenza di un giudizio di tassazione, essendo ristrette le di lui attribuzioni alla pura, e semplice tassazione delle spese, e le sentenze da esso pronunziate su tali articoli sono nulle, e per questo caso appellabili tanto quelle, che le altre proferite in seconda istanza, nonostante il disposto dell'art. 620. della Procedura Civile. *Dec. del Supr. Cons. del 18. Giugno 1823. in causa Cecconi, e Mazzoni. Tes. del Foro Tosc. vol. 8. ann. 1823. dec. 27. pag. 187.*

TASSE. Non possono i Tribunali accettare ricorsi, che venissero pronunziati, e molto meno giudicare sulle contestazioni, che fossero promosse tra Comunità, e Comunità o tra luoghi Pii, e Comunità sulla competenza, e sulla misura delle dette Comunità per gl'oggetti di publica amministrazione. *Circol. della I. e R. Consulta de' 20. Luglio 1820.*

— DI SUCCESSIONI. *V.* AUSTRIA.

TEATRI. La *Legge del primo Febbrajo* 1780. §. 1. aveva escluso i comici, istrioni, saltatori, e giocolatori esteri dai teatri Toscani, e permessi solo i bal-

lerini, e musici di ogni paese, e i comici francesi. Gli articoli 2. 3. 6. proibivano aprirne nell'Avvento, e Quaresima anche con opere Sacre, e fuori del carnevale: il biglietto non doveva essere minore di due paoli. La *Notif. de' 29. Marzo* 1785. proibì anche i teatri nelle case private, se erano a pago, nomina, o biglietto, e sempre nei Collegj, Conventi, e Consarvatorj neppure con rappresentanze Sacre. L'art. 10. proibì tutte le beneficiate a favore di attori, musici ec. Secondo la *Circolare de' 6. Aprile* 1796. i teatri si potevano aprire due volte l'anno, nelle Città, e una nelle Terre colle debite licenze. Le *Notif. degli* 11., *e* 18. *Marzo* 1785. ordinarono la demolizione, o destinazione d'altro uso dei teatri dei piccoli Villaggi, e Terre. Dell'apertura dei teatri, e loro Regolamento tratta la *Notif. de' 20. Dicembre* 1814. I primi 5. articoli trattano dell'apertura dei teatri di Firenze, e degli spettacoli, e divertimenti, che possono darvisi. L'apertura dei teatri di Siena, Pisa, e Livorno può aver luogo a forma del *Motupr. de'* 18. *Ottobre* 1787. In Pisa la primavera con prosa senza balli: il carnevale opera buffa senza balli §. 6. In Siena l'estate con opera seria, o buffa con balli: il carnevale con prosa senza balli §. 7. In Livorno l'autunno, e carnevale con opera buffa, o seria con balli: la primavera con prosa senza balli §. 8. e volendo aprire in altre stagioni, o con spettacoli diversi se ne potrà chiedere licenza al Governatore, fuorchè per l'Avvento, e Quaresima §. 6. I teatri dell'altre Città si possono aprire due volte l'anno compreso il carnevale, e nelle Terre, e Castelli una volta l'anno §. 7., e 8. Nei casi dei due predetti articoli è nenessaria la licenza del Pres. Buon Gov. anche per la qualità degli spettacoli, se la stagione non è il carnevale. Si chiederà per mezzo del Giusdicente, che vi unirà la sua informazione. I Commissarj Regi possono accordarla direttamente, ma con renderne conto

§. 9., e 10. Il Pubblico non potrà esser defraudato nella qualità, titolo, e parti dello spettacolo, o nell'aspettativa dei principali attori, il tutto a forma delle promesse fatte cogli avvisi, e in caso di giusto impedimento, se ne renderà conto al Giusdicente, che lo verificherà, e obbligherà chi occorre a mantenere il promesso, se vi è luogo, o in caso diverso ne sarà avvertito il Pubblico §. 15. Non può aver luogo a disposizione dell'impresario più di una beneficiata per stagione, e una dovrà farsene a favore de'poveri §. 19. Ferme stanti le consuetudini locali di non aprire in certe sere, i Giusdicenti di polizia possono derogarvi per circostanze non ordinarie con renderne conto §. 20. La polizia interna dei teatri durante lo spettacolo appartiene all'Accademie, che l'esercitano per mezzo dell'Accademico d'ispezione §. 11. Questo adotterà i provvedimenti occorrenti per il buon'ordine, e la pubblica decenza fino all'arresto con renderne conto nei rapporti, dei quali parla l'art. 14. §. 12. Se poi i disordini esigono la cognizione dei Tribunali, o della potestà economica, l'Accademico rimetterà sollecitamente il suo rapporto al Giusdicente §. 13. Le Accademie, o per mezzo dell'Accademico d'ispezione, o altrimenti rimetteranno sempre, ed in ogni giorno al Giusdicente un rapporto di ciò, che è accaduto di notabile, o un rapporto negativo, se non vi fu nulla di nuovo §. 14. Gl'impresari di Firenze presenteranno alla Presidenza del Buon Governo due mesi prima dell'apertura del loro teatro la nota di tutte le persone, che vi devono agire §. 16. Non sarà permesso di passare sul palco scenico di verun teatro a persone, che non debbano o prestarvi servizio, o esercitarvi la polizia §. 17. Le rappresentanze prima di esser poste in scena devono essere riviste, e approvate in Firenze dal Censore delegato dal Presidente del Buon Governo, e in Provincia dal Giusdicente, o dal Censore da esso scelto con pre-

via approvazione §. 18. In mezzo alla platea dei 3. principali teatri di Firenze si terrà una lumiera accesa a spese dell'Accademia. *Notif. dei* 7. *Febbraio* 1806. Le contravvenzioni al *Regolamento suddetto del* 1814. possono essere punite con arresto, e carcere fino in 3. giorni, e con multa fino in lire 300. salve le più forti pene nei congrui casi. I ministri di polizia ne conosceranno economicamente con partecipare le risoluzioni §. 11. *Regolamento suddetto del* 1814. I Regolamenti non comprendono i teatri di case private, dei Collegi, ville ec., ma è necessaria anche per essi la permissione. *Legge del primo Febbraio* 1780. §. 8.

— La *Legge del* 24. *Aprile* 1771. che impone una tassa sopra gl'impresari dei teatri non è abolita dal nuovo Regolamento su i teatri *del* 26. *Dicembre* 1814. *Sent. della Rota di Pisa del . Luglio* 1818. *in causa Comunità di Pisa, e Pescetti: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 60. *pag.* 389.

TEATRO. Una unione di più persone concorrente alle spese necessarie per fabbricare un teatro non può dirsi collegiale, se è mancante di sistemi disciplinari, di regola, e di costituzioni, e se non è approvata dalla Suprema Potestà; ma deve riguardarsi come una semplice, e privata società, soggetta alle regole di queste, allorchè si tratta di determinare i dritti dei soci considerati isolatamente. *Decis. della Rota di Siena del* 26. *Aprile* 1823. *in causa Casini, e Grassi*: *Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *dec.* 32. *p.* 210.

TELERIE. La *Legge de'* 5. *Febbrajo* 1770. *e la Notificaz. de'* 27. *Agosto dello stesso anno* esentavano dalla gabella le telerie nostrali di lino, canapa, e cotone, e regolavano quella delle forestiere. (Ora ciò dipende dalle Leggi Doganali.)

TERMINE. *V.* CAUSE SOMMARIE.

— *V.* PERENZIONE.

— È in facoltà del litigante, che deve fare degl'atti

avanti il Tribunale di eseguirli prima, che spiri l'ultimo giorno del termine prescritto: ma dovendo egli in conseguenza del primo fare dei nuovi atti dentro un'altro termine determinato, questo incomincia a decorrere dal dì, in cui ha fatto il primo atto, e non dall'ultimo giorno, in cui poteva eseguire l'atto medesimo. *Dec. del Supr. Cons. de'* 31. *Maggio* 1819. *in causa Azzarri, e Panerai. Gior. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 10. *pag.* 43.

— D'APPELLARE. Il termine a interporre utilmente l'appello incomincia a decorrere dal giorno del registro del rapporto della notificazione delle sentenze, nè resta sanato il difetto di questa formalità dalla interposizione dell'atto d'appello in un tempo antecedente all'indicato registro. *Dec.* 3. *della Rota di Siena del* 4. *Dicembre* 1822. *in causa Giomboloni, e Tonti: Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 14.

— Colui, che lascia passare il tempo di mesi sei senza appellare agli effetti devolutivi da una sentenza definitiva, non può più godere il benefizio dell'appello essendo trascorso il termine di rigore determinato dalla Legge.

La sentenza proferita in contumacia di colui, contro del quale è stata domandata una somma col non vero titolo di credito di conguaglio di divise, non può eseguirsi in pregiudizio de'di lui creditori. *Dec. del Supr. Cons. de'* 25. *Aprile* 1823. *in causa CC. Francioli, Capei ne' NN., Fabiani ne' Francioli, e Francioli: Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 52. *pag.* 271.

— Dal giorno del registro del rapporto della notificazione delle sentenze incomincia a decorrere il termine ad appellare tanto dell'effetto sospensivo, che devolutivo. *Dec. del Supr. Cons. de'* 22. *Maggio* 1822. *in causa Milloni, e Staderini: Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 66. *pag.* 358.

TERMINI. Le parti litiganti possono renunziare al più ampio corso dei termini prescritti alla durazione dell'istanze. *Dec. del Supr. Cons. del* 29. *Agosto* 1822. *in causa Pucci Vedova Ralli, e Ralli*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 59. *pag.* 337.

— DI CAUSE. La Consulta non gli proroga, che per giusti, e gravi motivi. *Istruzioni de'* 31. *Dicembre* 1771. §. 8.

TERRITORI DEL PRINCIPATO DI PIOMBINO, E DELL'EX-FEUDO S. MARIA. Sono riuniti alla Toscana, e dal *primo Marzo* 1816. restano regolati a forma delle Leggi Toscane *Motupr. del primo Febbrajo* 1816.

TERRITORIO RIUNITO. La gabella sopra i libri stampati tanto sciolti, che legati nel territorio riunito vien ridotta a soldi tredici, e denari quattro per ogni cento libbre. *Notif. dell' Uff. dell' Amministr. Gen. delle RR. Rendite de'* 25. *Aprile* 1820.

TESORI. L'inventore di tesori, ripostigli, o altri depositi antichi, deve farne la denunzia al Fisco, e al Tribunale locale; il terzo delle cose trovate spetta al medesimo, o loro valore, se queste si acquistano per la R. Galleria: un'altro terzo spetta al padrone del fondo, e un'altro al Fisco dedotte le spese di scavo, e invenzione. Per la mancanza di denunzia, o per lo scavo fatto senza le debite permissioni, l'inventore perde il suo terzo. *Bando degl'* 11. *Ottobre* 1762. A forma della *Legge dei* 5. *Agosto* 1780. il tesoro appartiene al padrone del fondo, in cui è stato ritrovato, e per metà a chi l'ha trovato.

TESTAMENTO. Non può opporsi la nullità del testamento mancante di qualche forma voluta dalla Legge, quando vi sono per parte degl'eredi degl'atti di accettazione, e di ratifica del medesimo. *Sent. del Magis. Supr. di Fir. de'* 9. *Marzo* 1816. *in causa Catanzaro, e Formichini: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 31.

— Allorchè un erede scritto in un testamento ha data esecuzione volontariamente al medesimo, se in seguito si saprà essere affetto di vizio di nullità per mancanza di forma può domandare la dichiarazione di nullità di detto testamento, e gl'atti di esecuzione non affliggono l'erede medesimo, se pure non si provi, che egli avesse la scienza di detta nullità. *Dec. del Supr. Cons. di Giustizia del* 27. *Maggio* 1818. *in causa del Rosso, e Baldereschi. Giorn. Pr. Leg. ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 43. *pag.* 269.

— Il testamento meno solenne fatto da un padre a favore di un figlio legittimato mediante il rescritto del Principe non si sostiene in pregiudizio dell'agnato, che succede *ab intestato*, se la legittimazione sia stata fatta dal Principe colla clausula senza pregiudizio dei figli legittimi, ed altri eredi *ab intestato*. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 15. *pag.* 17., *e dec.* 16. *pag.* 100.

— Si parla del testamento fatto avanti il Notaro, e 3. testimoni. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 43. *pag.* 543.

— La demenza si deve giustificare dai segni, ed atti estrinseci, dalle parole, e dai fatti. I testimoni devono descrivere i segni, dai quali arguiscono la demenza, e dedurre la ragione, per cui quest'atti non convengono ad un'uomo di sana mente. In dubbio si deve creder più ai testimoni anche minori di numero, che depongono della sanità di mente, che a quelli, che depongono della pazzia. Il fatuo, lo stolido, e il demente, che non persero totalmente l'uso della ragione, possono far testamento: lo può fare anche il furioso nei lucidi intervalli. Si decidono diversi casi relativi alla materia suddetta. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 12. *pag.* 132.

— Il testamento del figlio di famiglia è nullo, ancorchè sia fatto col consenso del padre. Si esamina la materia diffusamente. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 36. *pag.* 498.

— Divenuto irrito un testamento per una causa sopravvenuta dopo la morte del testatore deve succedere nell'eredità quello, che in quest'epoca è il più prossimo al defunto: e la prossimità dell'erede deve misurarsi dal tempo della morte del defunto, se è morto senza testamento, e dal tempo, in cui è divenuto irrito il testamento, se lo fece, ma che divenne irrito per qualche causa sopravvenuta dopo la di lui morte. *Tes. Ombr. tom.* 2. *dec.* 53.

— Il Notaro, che nella redazione di un testamento omette alcune solennità prescritte dalla Legge, per cui il testamento è dichiarato nullo, è tenuto alla refezione dei danni a favore di colui, che gli ha sofferti; e ciò non ostante, che ricercato del suo ministero abbia dichiarato di non bene conoscere le Leggi, ed il Formulario Notariale, e che abbia esternato il timore di commettere degli errori, per cui potesse il testamento annullarsi. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 31. *Agosto* 1821. *in causa Rolero, e Ricci. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 100. *pag.* 447.

— È nullo quel testamento nuncupativo, in cui non sia dal testatore pronunziato il nome dell'erede, ed il Notaro non abbia fatta menzione della lettura del testamento. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 53. *pag.* 52.

— Quando il testatore dichiara di non potere scrivere, e che a forma della Legge devono due dei cinque testimoni intervenienti all'atto firmare il testamento, il Notaro non deve a questi deferire il giuramento ordinato dalla *Legge del dì* 11. *Febbrajo* 1815. *art.* 13. *cap.* 3. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 53. *pag.* 103.

— OLOGRAFO. Il testamento olografo fatto sotto il regime delle Leggi francesi è valido, benchè apparliscano in esso dei ritocchi, purchè si verifichi, che questi sono stati fatti dal testatore. *Sent. del Trib. di S. Marcello del* 30. *Settembr.* 1815. *in causa Cini, e Cini. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 57. *pag.* 309.

TESTIMONE. Il consultore legale di una delle parti litiganti può essere indotto per testimone specialmente, allorchè si tratta di un esame, per causa del quale non può infrangere quel segreto confidenziale di quegli, che ha consultato. *Dec.* 45. *della Rota di Siena de'* 26. *Luglio* 1823. *in causa Rossi*, *e Mugnaini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 229.

— PARENTE. Nel giudizio, che ha per oggetto di stabilire la persona, che ha venduto un semovente, il testimone parente di uno de'litiganti è ammissibile, e il suo deposto non perde di fede fintanto, che il litigante non sia dichiarato essere stato realmente il venditore. Non perde di fede egualmente la risposta inesatta di quel testimone, quando non distrugge le altre risposte. *Dec.* 19. *della Rota Fior. de'* 7. *Agosto* 1823. *in causa Vannozzi*, *e Donnini. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 84.

TESTIMONI. I testimoni periti nell'arte provano pienamente, benchè depongano della propria credulità; e si deve credere a questi più, che a qualunque altro. Un testimone unico non distrugge la prova dagl'altri. *Tes. Ombr. dec.* 5. *tom.* 2.

— Per provare una donazione si ricercano prove chiarissime, e si ricercano testimoni, che la concludano pienamente. Il testimone unico non fa veruna prova in giudizio. Il testimone mediatore non può far fede sull'affare, che ha trattato. Il testimone mediatore venendo ammesso a far testimonianza è necessario, che provi la qualità predetta di mediatore in altro modo, che dalla di lui asserzione, ed è necessario, che sia maggiore d'ogni eccezione. Il testimone vile deponendo di un fatto proprio merita quell'istessa fede, che ottenere può il testimone singolare onesto. Il testimone, che depone del trattato, e non della conclusione di un'affare non prova. Non si presta fede al testimone, che depone di cose inverisimili, ed improbabili. Per provare una confessione

stragiudiciale non basta un solo testimone, ma se ne ricercano due. Il testimone *de auditu* non fa prova. I testimoni tra loro mendaci, e contrari non si devono molto attendere. Il sospetto di falsità negl' affari civili si considera, come falsità. La dichiarazione di un testimone, qualora sia congrua, e verisimile s'ammette. I testimoni, benchè non esaminati provano contro chi gli ha prodotti. *Tes. Ombr. dec.* 35. *tom.* 2.

— Non è donata alcuna mercede ai testimoni chiamati ad assistere ai gravamenti, quando tali atti non hanno potuto aver luogo per mancanza di oggetti da gravare. Allorchè sarà donata la mercede ai detti testimoni, dovrà necessariamente pagarsi ai medesimi, e non in mano dei cursori, ed esecutori. *Circol. della* I. *e R. Consulta del dì* 27. *Gennajo* 1820.

— Il testimone unico prova in giudizio, allorchè depone di un fatto proprio, e quando il di lui deposto viene amminicolato da delle coggetture. *Sent. della Rota di Fir. dei* 13. *Gennajo* 1820. *in causa Raffaelli, e Bruni. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 1. *pag.* 1.

— I testimoni, che depongono di un fatto notorio, provano pienamente contro chi gli ha indotti. I testimoni maggiori d' età possono deporre di ciò, che hanno veduto nell'età impubere. I testimoni formalmente esaminati, ed in contradittorio giudizio provano pienamente. *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 42. *p.* 494.

— Dopo, che è publicato l'esame dei testimoni non si devono ammettere nuovi testimoni, nè sopra le medesime cose, nè sopra le cose direttamente contrarie. Si limita tal regola, quando i testimoni depongono di un tempo diverso. La seconda deposizione del testimone si concilia reiterabilmente, e quando il testimone confessa di non essersene ricordato. I testimoni s'ammettono dopo la pubblicazione dell'esame, quando si producono per confermare le prove già fatte, e quando cessa il timore della subornazione. *Tes. Ombr. tom.* 7. *dec.* 38. *pag.* 447.

— *Legge dei* 5. *Marzo* 1565. sopra i testimoni falsi. Altra *dei* 10. *Gennajo* 1680. sopra i testimoni falsi, e subornazione: la pena della subornazione non ha luogo per chi induce il testimone, se questo depone fuori del capitolato, o articolato, nè quella della falsità contro l'imputato sentito come testimone contro i correi, quando altrimenti deponendo avrebbe dovuto manifestare il proprio delitto, nè contro i congiunti, che si sarebbero dovuti dispensare dal deporre. *Legge suddetta del* 1680. Pena attuale dei testimoni falsi. *Legge dei* 30. *Agosto* 1795. In materia criminale non si può esaminare il figlio contro un genitore, e viceversa il suocero, o suocera contro il genero, o nuora, e viceversa, nè un conjuge contro l'altro, nè un fratello, o sorella contro il fratello, o la sorella senza la grazia Sovrana da non chiedersi, che quando il delitto sia grave, e il deposto indispensabile. *Bandi del primo Settembre* 1716. *e* 1766. *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 28. Ora la licenza si dà dalla Consulta sentito il Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia. *Legge dei* 23 *Settembre* 1788. §. 8. Si possono esaminare gli Ecclesiastici, e Parrochi secondo la prudenza del Giudice nei delitti gravi, o se la prova non può aversi altrimenti. Essi non possono esimersene, allegando l'immunità Ecclesiastica, pena l'esilio dal Granducato. *Circol. dei* 31. *Marzo* 1792.

TETTOJE NELLA CITTA'. È proibito fare tettoje, terrazze, portici, cavalcavia, e altro, che dalle mura sporga sulle strade, e piazze, e ne occupi una parte, e il fare torri, o castelli di legname, il tutto senza licenza della Comunità, pena la remozione, e i danni. *Regolam. dei* 10. *Aprile* 1782. (per il Fiorent.) §. 4.

TONNARA. Condizioni dell'affitto della tonnara di Porto S. Stefano. *Notif. dell'II. e RR. Possessioni del* 27. *Settembre* 1822. *e Notif. del dì* 17. *Dicembre detto.*

TORTURA. Fu abolita colla *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 33.

TRAENTE. *V.* LETTERA DI CAMBIO.

TRANSAZIONE. La transazione stipulata tra due contraenti è eseguibile, se pure non si prova il mutuo recesso della medesima. *Sent. della Rota Civile del* 17. *Agosto* 1820. *in causa Rossi, Lagesverd, e Gattai. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 96. *pag.* 416.

— La transazione termina la lite. Seguita la transazione non è luogo al pentimento. La transazione si scioglie per mancanza di consenso, o questa nasca dall'errore, o da una falsa causa, o da un'insussistente supposto. Si rilevano altre massime dalla *decis.* 30. *del Tes. Ombr. tom.* 1.

— Una transazione fatta tra due persone per una causa giusta non si risolve, e non viene annullata da una seconda fatta per una causa falsa. *Sent. del Magistr. Supr. dei* 29. *Agosto* 1821. *in causa Cecchini, del Noce, e CC. di LL. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 101. *pag.* 474.

— La transazione, quando è basata sull'incertezza della lite, sulla reciproca renunzia delle parti alle loro respettive partecipazioni, ed è accompagnata dalla scienza dei transigenti dei loro diritti, e dall'osservanza della stessa transazione, è valida, quantunque il titolo sia nullo, quando questa nullità dai transigenti è stata contemplata, e che forma il soggetto della transazione medesima. *Sent. della Rota di Pisa del* 13. *Maggio* 1819. *in causa Rossi, e Rossi. Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 34. *p.* 237.

— Alla transazione si deve dare quell'interpetrazione, che meno repugna alla volontà dei contraenti. *Sent. della Rota di Pisa dei* 10. *Sett.* 1819. *in causa Cecconi, ed eredità Rusca: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 41. *pag.* 173.

— La transazione si annulla, quando si scopre falso,

o erroneo il soggetto, su cui fu basato. *Sent. della Rota di Pisa del dì . . . . in causa Pancrazi, e Gonzaga. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 85. *pag.* 417.

— Quando si proceda ad una transazione per non giusta causa, che si verifica nel rimuovere il dubbio evento di una lite, e che a questa giusta causa si aggiunge la buona fede, e l'utilità dei transigenti deve attendersi, e prendersi ogni più favorevole interpretazione per tenersi ferma. *Sent. della Rota di Fir. dei* 22. *Luglio* 1822. *in causa Fenzi, Amiol, e Artimini. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 28. *pag.* 183.

— Non può impugnare la transazione quello, che nella medesima si è dichiarato debitore, se pure non giustifica esservi intervenuta frode, o dolo. *Decis. del Supr. Cons. dei* 30. *Sett.* 1816. *in causa Cambi, e Coen. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol.* 2. *dec.* 28.

— Quando non si adempiono le cose convenute in una transazione, competono contro quello, che non ha adempito, tutti quei diritti, che gli competevano avanti la fatta transazione. *Tes. Ombr. tom.* 4. *dec.* 25. *pag.* 246.

— Per sostenere la transazione basta una certa dubbiezza, ed il timore della lite proveniente da una pretensione meno giuridica. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 34. *pag.* 330.

— La transazione fatta da una donna non ha alcun valore, benchè sia confermata dal giuramento, quando il decreto del Giudice sia appoggiato ad una falsa causa. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 37. *pag.* 432.

TRASGRESSIONI. Se un suddito è trovato con tabacco di contrabbando per non più di 4. once, ferro forestiero, fino a libbre 5., chiodagione forestiera fino a libbre una, o carte senza bollo fino a due mazzi; non si arresterà nemmeno, che ricusi di consegnare il genere di contrabbando, e farne la dichiarazione, o che faccia resistenza seguendo la condan-

na gli esecutori invece di cattura avranno dal trasgressore una recognizione da tassarsi al Tribunale. *Notif. dei* 21. *Agosto* 1777. Nei contrabbandi di sale, e tabacco, gli esecutori hanno la metà delle multe, e del valore degli oggetti arrestati, oltre le spese del trasporto di essi al Tribunale trattandosi di sale, invece della metà del valore, hanno una crazia per libbra: *Notif. dei* 28. *Giugno* 1783. I ministri dei Tribunali nelle trasgressioni di sale, e tabacco cercheranno di scoprire se la spia fu, come spesso segue uno degli introduttori, o smerciatori il quale in tal guisa sagrificando i complici lucra in due maniere; e però faranno dire dagl'esecutori i motivi per cui domandano l'ordine di perquisire. *Circolare dei* 15. *Luglio* 1783. Nelle trasgressioni di sale, e tabacco, la perizia si fa *ex officio* dai ministri dell'Azienda, e nei luoghi dove non ne sono da altri periti, i quali soli si pagano a tariffa Fiscale. *Circol. de'* 6. *Settembre* 1783.

TRASMISSIONE D'EREDITA'. Il furioso, il quale non è erede *suo*, non trasmette l'eredità, che non ha potuto adire a differenza del legato. *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 4. *pag* 36.

— I figli trasmettono l'eredità del padre ai loro eredi senza, che vi sia bisogno di prova dell'accettazione di essa. In tutti gl'altri per l'effetto di trasmettere agl'eredi l'eredità del loro autore, è necsssaria la prova, che l'autore medesimo l'abbia adita. *Sentenza del Trib. di Vicopisano del* 23. *Agosto* 1821. *in causa Ricordi, e Frediani, Giorn. Prat. Legale suppl. ai* 5. *anni dec.* 13. *pag.* 104.

TRATTAMENTO. *V.* LEGATO. — *V.* ZIO.

TRATTATI. Esiste fra la Toscana ed Algeri un trattato di pace *degli* 8. *Ottobre* 1746. *pubblicato il* 4. *Gennajo* 1750. ed altro con Tripoli *del med. giorno*. Vi è pure il trattato fra la Toscana, e Morocco *dei* 24. *Marzo* 1778. Esistono pure i trattati *dei* 2., *e*

16. *Agosto* 1817. infra le due Corti di Toscana, e di Parma, nei quali resta convenuta la reciproca consegna dei rei, e malviventi, ed abolito il diritto di Albinaggio. Il medesimo trattato ha avuto luogo colle Corti di Sardegna, Turino, e Modena. *Notif. dei* 17. *Genn.* 1818., *e Tratt. dei* 20. *Giugno* 1818.

— D'ACCOMODAMENTO. Il trattato d'accomodamento intrapreso tra le parti litiganti non sospende il termine dell'istanza, cosicchè dato, che pendente questo trattato, l'appellante abbia trascurato di proseguire l'appello, è luogo alla deserzione del medesimo. *Decis. del Supr. Cons. di Giust. dei* 13. *Marzo* 1820. *in causa Paganucci, e Banchi: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 6. *dec.* 10. *pag.* 56.

TRATTORE. Colui, che tiene una trattoria dando giornalmente da mangiare, entra nella classe de' negozianti, ed è soggetto perciò all'esecuzione personale. *Dec. della Rota Fiorentina dei* 4. *Marzo* 1823. *in causa Stradi, e Giglioli. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 31. *pag.* 208.

TRIBUNALE D'APPELLO. La sola sentenza, colla quale il Tribunale d'Appello decide due distinte cause, è valida in quella parte, nella quale è stato pronunziato sulla causa agita con regolarità, quantunque esser possa infetta del vizio di nullità nell'altra parte, in quella cioè, nella quale è stata decisa la causa trattata irregolarmente; perciò una tal sentenza in quella parte, che è valida, deve a tutti gli effetti ritenersi per confermatoria di quella stata proferita da Giudice della prima istanza. *Dec.* 20. *del Supr. Cons. dei* 18. *Giugno* 1823. *in causa Bubbolini, e Vivarelli Fabbri. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 70.

— DI COMMERCIO. Nuovo regolamento di detto Tribunale di Firenze: *Notif. della I. e R. Consulta del primo Agosto* 1822.

— È stato creato, organizzato, e ha ricevuto un rego-

lamento particolare con *Legge dei* 15. *Nov.* 1814. in luogo del Tribunale Esecutivo.

— ESECUTIVO. Fu creato con *Motuproprio dei* 14. *Maggio* 1793. per gli affari esecutivi, che furono separati dal Magistrato dei Pupilli, e per gli affari mercantili. Conosceva dell'esecutivo anche dipendente da sentenze di altri Tribunali. Aveva un solo Auditore, di che si rimpiazzava occorrendo da uno di quelli dei Pupilli. Secondo la *Notif. dei* 9. *Luglio* 1794. questo poteva sospendere l'esecuzione delle sentenze nei casi di ragione.

TRIBUNALI IN GENERALE. *Riforma dei medesimi dei* 13. *Ottobre* 1814., e Compartimento Territoriale annesso. *Regolam. interno per i medesimi dei* 15. *Nov.* 1814. altro di detto giorno per la riassunzione delle cause pendenti, e *Circolare dei* 23. *Novembre* 1814. che contiene delle disposizioni provvisorie per fino al *primo Gennaio* 1815.

— PROVINCIALI. Il Compartimento di quei del Fiorentino era contenuto nella *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. Le branche attuarie, e di danno dato sono riunite al respettivo Giusdicente. *Legge suddetta* §. 9. *e segg.* Il Compartimento dei Tribunali del Senese è contenuto nella *Legge dei* 2. *Gennaio* 1774. Il *Motupr. dei* 14. *Marzo* 1816. istituisce un Tribunale Civile, e Collegiale in Pistoja, composto di tre Auditori, ed esercita la sua Giurisdizione in tutto il Territorio dell'antico Vicariato, comprese le Potesterie di Seravalle, Sambuca, Montale, e Tizzana; Ed altro in Volterra eretto in Commissariato, coll'attribuzioni competenti ai Commissari Regi nei termini della *Riforma dei* 14. *Ottobre* 1814.

TRINO CONTRATTO. *V.* SOCIETA'.

TROVATELLI. I Parochi devono apporre a quei trovatelli, che fossero presentati per battezzare un nome, e cognome distinto, che non indichi nell'infante la qualità di esposto, nè sia tale da richiamare

idee d'indecenza, e di ridicolo, e che per quanto si può non si confonda con quelli delle più illustri famiglie. *Circol. della Segreteria del R. Diritto del dì* 11. *Maggio* 1822. *Circol. dell'Ufizio della Comunità dei* 17. *Maggio* 1822.

TRUFFE. *Bando dei* 15. *Giugno* 1593. sulle pene dei ministri, agenti, e mandatari, che si servono dei denari, crediti, o nome di negozio, o di società in pregiudizio dei loro soci, e principali. *Ordini dei* 15. *Gennaio* 1744. §. 13. portante, che l'occorrendo, e quietanza anche giurati non tolgono l'azione Criminale finchè siano stati adempiti. *Motupr. dei* 9. *Luglio* 1782. che ordinò, che nelle truffe, e stellionati si procedesse *ex officio* come nei furti, non ostante la quietanza della parte. Revocato dalla *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 3., *e* 30. *Agosto* 1795. §. 5. Pena. *Legge dei* 30. *Nov.* 1786. §. 79. *Legge dei* 30. *Agosto* 1795. §. 5.

TRUPPE. *Notif. del dì* 11. *Novembre* 1814. *Circol. de'* 30. *Gennaio* 1815. sopra i viveri, foraggi, e razioni dovute alle Truppe Austriache nel loro passo. *Notif. dei* 19. *Aprile* 1815. che estende a tutta la Toscana le attribuzioni della Deputazione degli Approvvisionamenti di Firenze. *Circol. dei* 28. *Marzo e* 27. *Sett.* 1815. sulle razioni, e su quant'altro deve fornirsi alle Truppe Toscane nelle loro marce.

TURBATO POSSESSO. Forma di questo giudizio. *Regolam. di Procedura Civile* §. 561. *e segg.*

TURBATIVA DI POSSESSO. Nei giudizi di turbativa di possesso l'attore deve giustificare oltre il fatto tentativo il fatto ancora del suo possesso immediatamente al fatto tentativo. *Sent. della Rota di Fir. dei* 31. *Maggio* 1820. *in causa Martini, e Cocchi. Giorn. Prat. Leg. suppl. al* 1820. *dec.* 63. *p.* 269.

TURPILOQUIO. *Ordini relativi*. Pene. *Circol. della Presidenza del Buon Governo de'* 18. *Agosto* 1822.

TUTELA. Il decreto di remozione della madre dalla

tutela dei figli è appellabile. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. dei* 7. *Agosto* 1818. *in causa Bechi, e Scaramucci, e Silvatici. Giorn. Prat. Legale ann.* 1818. *vol.* 4. *dec.* 29. *pag.* 136.

— Il tutore testamentario non può scusarsi dall' ufizio della tutela per l' amministrazione di altre tre tutele, una delle quali sia per durare breve tempo. I tutori debitori, e creditori dei Pupilli vengono allontanati dalla tutela, ad eccezione della testamentaria specialmente, quando il testatore sapeva l' esistenza del debito. *Tes. Ombr. dec.* 20. *tom.* 1.

TUTORE. Il tutore eletto con decreto non si dimette dalla tutela, se non è citato nelle forme, e il nuovo tutore, che fa degli atti contro di quello, e ne fa nascere una sentenza, colla quale vien dichiarata la di lui contumacia, non può riguardarlo, che per un reo convenuto. *Dec.* 31. *della Rota Fior. degli* 8. *Agosto* 1823. *in causa della Fonte, e Calamai. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 138.

— Il tutore, che domanda ai pupilli fatti maggiori l' approvazione della tenuta amministrazione è obbligato ad esibire tutto quello, che ha relazione alla sua domanda, cioè tutti i libri, e tutti i documenti, che possono interessare il suo rendimento di conti. *Dec. del Supr. Cons. del* 4. *Maggio* 1823. *in causa Vais Villa Reale ne' Medina, e Vais Villa Reale negli Agnis. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 70. *pag.* 341.

— Il tutore non può esigere il credito, che ha creato col pupillo, se prima non ha reso conto dell' Amministrazione da esso tenuta del patrimonio pupillare, e non si è fatto dal Giudice riconoscere creditore. *Decis. della Rota Fiorentina del* 29. *Aprile* 1823. *in causa dell' Osso vedova Verna, e Verna. Tes. del Foro Tosc. vol.* 8. *ann.* 1823. *dec.* 36. *p.* 223.

— Il tutore richiamato dal pupillo avanti il Tribunale competente a prestare il consenso, o a dedurre le

cause del dissenso al matrimonio, che è per contrarre detto pupillo, non può essere in proprio condannato nelle spese nel caso di sua opposizione, ancorchè i motivi nel suo dissenso siano creduti irragionevoli. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 57. *pag.* 65.

— Il tutore, che rese conto una volta, e riportò la quietanza del pupillo fatto maggiore, non si può costringere ad un nuovo rendimento di conti sotto il pretesto di errore, o una falsa causa, quantunque le prove addotte concludentissimamente provino l'errore, e la falsa causa. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 26. *p.* 281.

TUTRICE. *V.* RADIAZIONE D'ISCRIZIONE.

U

UDIENZE DI UFIZI, E TRIBUNALI. Chi nel luogo di esse userà minaccie, espressioni ingiuriose, e irriverenti contro la parte, o altri per motivo della lite, o per altra causa si punirà con multa da lire 20. a 50., e dupla, se ciò seguì in tempo della seduta, e presente il Magistrato; in ambi i casi la multa è respettivamente doppia oltre l'arbitrio, se l'ingiuria fu diretta contro il Magistrato, o uno dei suoi Membri, o Ministri. È cognitore il Tribunale, ove segue il delitto meno, che nei casi gravi, che spettano ai Tribunali Criminali. *Provvisione del primo Febbraio* 1567. *Istruz. dei* 30. *Ottobre* 1778. sul turno, regolamento, e buon'ordine dell'Udienze. Il §. 4. proibì agl'assistenti di prendere posto nei sedili destinati alle parti, e loro difensori, di parlare, o cagionare disturbi. La *Legge dei* 18. *Agosto* 1788. volle, che i Giudici dessero le Udienze anche a solo,

e sentissero le informazioni, sessioni ec. non in casa, ma in Tribunale. L'Udienze sono publiche, meno nei casi, in cui la decenza non lo permette. *Riforma dei* 13. *Ottobre* 1814. §. 78. Le Udienze hanno luogo a forma del *Regolam. dei Tribunali dei* 15. *Nov.* 1814.

UFIZI PROVINCIALI. La *Legge dei* 10. *Luglio* 1771: abolì l'uso delle tratte, e volle, che gl'impiegati provinciali si prendessero dalle liste, ove si facevano descrivere gli aspiranti, dopo adempito il prescritto dalle Leggi per ciascuna specie di posti, e senza squittinio, perchè la descrizione delle liste facea presumere l'idoneità, e così per il Senese. La *Legge dei* 10. *Settembre* 1773. per la Provincia superiore le proposizioni si facevano dal Segretario delle tratte al Governatore di Siena, e da questa al Sovrano. *Legge dei* 2. *Gennajo* 1774. §. 13. I Ministri eletti devono subito andare al loro destino. *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. §. 34., *e Legge del* 1774. §. 20. In luogo della credenziale, che prima si dava ai Giusdicenti, e Ministri si rimette al Magistrato Comunitativo della loro residenza copia del Motuproprio di elezione, e si accompagna dalla Real Consulta al Cancelliere con lettera dichiarante, che sono quelli stessi, di cui parla il Motuproprio. *Circol. dei* 18. *Giugno* 1794. Vi erano le *Provvisioni dei* 27. *Settembre* 1627. 21. *Novembre* 1629., *e* 6. *Agosto* 1636. sull'organizzazione, e regolamento degli impiegati provinciali. Alla *Legge dei* 30. *Settembre* 1772., e per la Provincia superiore *de'* 2. *Genn.* 1774. è unito al Compartimento dei Vicariati, e Potesterie, la distribuzione di questo sotto i respettivi Vicariati, il Ruolo dei Ministri, stipendi, obblighi, ed emolumenti (non è più in vigore.) La *Legge dei* 12. *Giugno* 1784. contiene il nuovo per il Fiorentino. Negli stipendi sono comprese le prestazioni, che i Giusdicenti ritiravano dalle Comunità, per indennizzarli degli emolumenti criminali già soppressi. *Circol. dei* 17. *Novembre* 1784. Il Ruolo at-

tuale degli stipendi, e rata d'incerti spettanti ai diversi Giusdicenti, e Ministri è annesso al *Motuproprio dei* 17. *Gennajo* 1815., e alla *Circol. dei* 7. *Febbrajo seg.* col carico respettivamente delle spese minute. Il soldo fisso cumulato alla rata d'incerti, non può servire di base per le pensioni, le quali si regolano dalla Sovrana munificenza secondo i casi. Non si può in essi impieghi sostituire senza l'approvazione Sovrana, pena la destituzione, e arbitrio. *Ordine dei* 2. *Gennajo* 1551., *e Legge dei* 30. *Agosto* 1613. I Giusdicenti, e Ministri stanno in Ufizio un'anno, dopo il quale vengono sottoposti al Sindacato, e non riportando l'assolutoria dentro tre mesi perdono l'impiego: ottenendola possono essere confermati fino in tre anni, dopo i quali devono essere mutati. *Legge del* 1771. §. 25. *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. §. 44. *Legge dei* 2. *Gennajo* 1774. per la Provincia superiore §. 13. Gli Ufizi provinciali non derogano alla Nobiltà: anzi i descritti nelle liste hanno il rango di Cittadini Fiorentini, quando le loro famiglie non lo abbiano, desiderando S. A. R. di trovare nelle medesime liste persone di nascita Nobile, perlochè tali Ufizi sono stati resi convenientemente decorosi, e corredati di buoni appuntamenti. Quelli, che si distingueranno otterranno, tutta la considerazione Sovrana anche negli impieghi della Capitale. *Legge del* 1771. §. 29. *Legge dei* 10. *Settembre* 1773. per il Senese §. 20. La *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. §. 45. *e segg.*, e per la Provincia superiore la *Legge dei* 2. *Gennajo* 1784. §. 24., *e segg.* moderarono le tasse, e munuscoli, a cui erano soggetti i Giusdicenti, e Ministri, ma ne lasciarono sussistere alcuni, e conservarono a loro favore le prestazioni, che ritiravano dalla Comunità, e Luoghi Pii in carta, inchiostro, legna, denaro e altri generi, come pure gli onorari per le visite dei fossi, alpi ec. I Giusdicenti avevano in accollo il mantenimento dei

loro Ministri, attuarj, messi, famigli, e cavalcature secondo il Ruolo di ogni Tribunale. Ora le Provvisioni si pagano direttamente a ciascun Giusdicente, e Ministro abolite le antiche tasse, ad aggravi, ed abolite al contrario le prestazioni in denaro, o generi, che ritiravano dalle Comunità o Luoghi Pii. *Legge dei 12. Giugno* 1784. §. 3. *e* 4. (ne conteneva il Ruolo.) La spesa della carta bollata, quando non è a carico delle parti, si prende dalla cassetta. *Legge del* 1771. §. 54., *e de' 2. Gennajo* 1774. per la Provincia superiore §. 29. I Giusdicenti, e Ministri hanno dallo Stato il quartiere, mobilia grossa, e gli utensili da cucina *Legge del* 1777. §. 56. La *Legge dei 2. Gennajo* 1774. per la Provincia superiore §. 9. dava ai Giusdicenti la soprintendenza ai Patrimoni Comunitativi, e le funzioni dei Cancellieri, che erano stati soppressi; l'artic. 11. raccomanda di migliorare nelle mute la condizione dei Ministri. I Giusdicenti, e Ministri devono continuamente risedere nel paese, e ottenendo la gita provvederanno, che il servizio non ne soffra. *Legge del* 1772. §. 41. per la Provincia superiore. La gita si chiedeva al Governatore. *Legge del* 1774. §. 21. I Ministri adempiranno l'obbligo, ov'è di andare a rendere ragione in certi paesi nei giorni prefissi. Le spese di gita sono a carico del Ministro, e se il Tribunale ne ha più di uno, della cassetta. *Legge del* 1772. §. 42. *e* 43. *Legge del* 1774. §. 22. *e* 23. Il Giusdicente, o Ministro mutato a tempo rotto se ne vuole ritirare la provvisione nel nuovo Uffizio deve munirsi di un'attestato del Cancelliere della Comunità, da cui parte dichiarante l'epoca, fino alla quale ha riscosso, e la somma, che gli resta ad esigere. *Circ. dei 5. Genn.* 1784. I Giusdicenti, o Ministri essendo in gita si fermeranno all'osteria, se vi è, piuttosto che in case particolari. *Circol. del primo Giugno* 1784. Le mute non si danno più a tempo fisso, ma quando l'esige il servizio. *Legge del* 12.

Giugno 1784. §. 8. Nell'assenza di un Ministro quello, che lo rimpiazza non può spedire, che quei soli affari, che non si possono differire al di lui ritorno. *Legge dei* 17. *Giugno* 1784. §. 12. I Giusdicenti, e Ministri si cambiano per il solito ogni tre anni, salvo il confermargli se occorre, come il mutarli avanti il triennio: la muta non da diritto a veruna indennizzazione. *Notif. dei* 29. *Sett.* 1784. In caso di impedimento, o assenza di un Potestà, o Notaro il Vicario ne darà parte alla R. Consulta, e così i Notari se è impedito il Vicario, affinchè sia provvisto alla surroga, e l'interino possa percipere la provvisione, che gli è dovuta per l'interinato. *Circol. dei* 7. *Febb.* 1795., *e* 23. *Febb.* 1804. Si applicano alle gite, e mute dei Notari, e Ministri le disposizioni concernenti quelle dei Giusdicenti. La *Circ. dei* 14. *Aprile* 1803., *e le Istruz. annesse* prescrivono gli obblighi dei Giusdicenti, e Ministri in caso di muta, e nel loro Sindacato. Niuno può essere Giusdicente, o Ministro di un Tribunale in patria, nè dove abbia la sua abitazione ordinaria, nè in luogo vicino per 10. miglia alla sua patria, o domicilio, eccettuati i nativi di Firenze, che possono servire nelle Potesterie suburbane: Niuno può esercitare Ufizi in Vicariato dove è nativo, o domiciliato, benchè il Tribunale fosse lontano dalla patria, o domicilio più di 10. miglia. Niuno può tornare in Ufizio nel Tribunale ove è stato, che con intervallo di 3. anni: Niuno può esercitare impiego in un Tribunale, ove abbia parentela col Vicario, o con i Notari fino in quarto grado civile: Niuno può prendere moglie nativa della Giurisdizione, in cui serve attualmente sotto pena di inabilitazione a conservare quell'impiego. *Legge* 30. *Settembre* 1772. §. 27. *Legge* 2. *Gennajo* 1774. per la Provincia superiore §. 15. Quando si scopra, che si verifichi il caso di uno dei suddetti divieti se ne renderà conto a S. A. R., e si prenderanno i suoi ordini *Legge del* 1772. §. 28. Le *Leg-*

gi dei 21. *Settembre* 1773., 9. *Gennaio* 1774. La *Circolare de'* 30. *Gennaio* 1776. La *Legge dei* 12. *Giugno* 1784. §. 13., *e segg.*, e la *Circol. dei* 21. *Giugno* 1788. sopra i recapiti da presentarsi regolano le forme del Sindacato dei Giusdicenti, e Ministri.

— PUBBLICI. *Legge dei* 25. *Gennaio* 1549, che ordina, che in tutti i giorni feriati, e tanto nella mattina, che nel dopo pranzo suoni per mezz'ora la campanella. Durante il suono di essa tutti gl'impiegati degli Ufizi di Firenze devono essere al loro posto §. 2. In mancanza si appuntano in un libro di specchietto, e pagano un'appuntatura di uno scudo, mezzo scudo, o lire una secondo il loro grado, e con ritenzione sul loro stipendio §. 3. e *Motupr. dei* 10. *Aprile* 1723. §. 1. 2., e 3. Gl'impiegati non devono stare all'Ufizio meno di 7. ore fra mattina, e giorno. *Motupr. dei* 10. *Dicembre* 1805. *Regolam. dei* 17. *Dicembre* 1814., *e Circol. dei* 13. *Febbrajo* 1815. sulle spese minute dei Dipartimenti Regi per mobili, riparazioni, lavori, lumi, fuoco, carta, libri ec.

UFIZIO DELLE GABELLE. *V.* PRIVILEGIO.

— DEL SEGNO DI FIRENZE. Il suo regolamento è contenuto nel *Bando de'* 30. *Giugno* 1767. abolito con *Notif. de'* 16. *Giugno* 1783.

— DI GARANZIA. Regole per i marchi dell'oro, e argento. *Notif. dell'Amministraz. Gen. delle Regie Rendite del* 20. *Maggio* 1824.

— DEI FOSSI DI GROSSETO. *Istruzioni* pel Ragioniere *dei* 25. *Giugno* 1796.

— DI PISA. Le *Istruzioni, e Regolamenti dei medesimi* si contengono nel *Bando dei* 31. *Genn.* 1561. nel *Motupr. de'* 28. *Ottobre* 1767., e nella *Legge de'* 19. *Giugno* 1775. *Motupr. de'* 12. *Ott.* 1782.

UFIZIALI. I debiti degl'Ufiziali, e di preferenze quelli, che saranno stati contratti per causa di vitto, o vestiario, o di altri fornimenti relativi al loro servizio verranno pagati colle ritensioni fatte sui loro

appuntamenti, le quali non potranno eccedere il quinto della loro paga. *Circolare dell'I. e R. Consulta dei* 17. *Gennajo* 1820.

— DELLE RR. TRUPPE. I loro creditori devono nel Dicembre di ogni anno presentare al Comandante del Corpo la nota dei crediti con indicarne il tempo, e la provenienza, e il Comandante vi farà il *visto*, e la data, e li farà pagare: in mancanza di ciò il creditore anche privilegiato perde ogni azione, e non è più sentito. *Motupr. dei* 22. *Marzo* 1777. Ciò non comprende i Generali, e gli Ufiziali di Stato Maggiore; e in tutti i casi la perdita di diritto per la non fatta presentazione del conto si referisce soltanto alle paghe dell'Ufiziale debitore, e non agl'altri di lui beni, ed assegnamenti. *Motupr. dei* 3. *Ottobre* 1777. Le ritenzioni sulle paghe, e pensioni degli Ufiziali si ordinano al Cassiere del Commissariato di Guerra con Decreto, che deputerà una persona ad andare mensualmente a riscuotere le somme ritenute, e repartirle nel modo ivi designato. *Motupr. dei* 19. *Ott.* 1779. Fermo stante l'uso antico per gl'Ufiziali forestieri: i Toscani, che hanno da Potenze estere il distintivo di Ufiziali di brevetto, non sono ammissibili nel ceto, e Casini dei Nobili, salvo il possesso contrario. È proibito in avvenire domandare tali brevetti a Sovrani esteri senza il Regio assenso sotto pena di non poter portare l'uniforme, nè godere di alcuno distintivo nel Granducato. *Notif. dei* 22. *Febbrajo* 1796.

UNIVERSITA' DI PISA. *Riforma* del Collegio della Sapienza *dei* 24. *Ottobre* 1636. Tutte le spese dell'Università vanno a carico del R. Erario. *Legge del dì* 11. *Maggio* 1775. La *Circol. dei* 7. *Novembre* 1814. ha reso nota la riapertura dell'Università con gli antichi Regolamenti.

URBECH. *Motupr. del dì* 8. *Agosto* 1778. che riunisce questo feudo al Granducato.

USO. *V.* LEGATO.

USUFRUTTO. *V*. LEGATO.

— *V*. RENDIMENTO DI CONTI. — *V*. VEDOVA.

— L'erede proprietario può agire contro l'usufruttuario all'effetto, che formi l'inventario di tutte le cose, che si contengono nell'usufrutto, e presti la cauzione di servirsi bene della cosa soggetta all'usufrutto, e di restituirla finito il medesimo, sebbene il testatore abbia liberato da tale onere l'usufruttuario, ed abbia prescritto all'erede di obbedire. *Tes. Ombr. dec.* 41. *tom.* 2.

— I bestiami esistenti in un podere, esclusi quelli necessari per la lavorazione, di proprietà del figlio, il di cui usufrutto spetta al padre, possono acquistarsi da un creditore del padre medesimo. *Sent. della Rota di Fir. dei* 5. *Agosto* 1819. *in causa Traversari Violani, e Tassinari. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 44. *pag.* 207.

— Tutti i frutti percetti durante l'usufrutto spettano all'usufruttuario. Nel generale legato dell'usufrutto vengono tutti gli emolumenti, che provengono dall'eredità, o possono percipersi per ragione d'eredita: Il diritto di conduzione quesito dal testatore passa nell'erede. L'usufruttuario di una cosa infruttifera, come di vino, grano ec. terminato l'usufrutto, è tenuto a restituire la cosa della medesima bontà, o stima a differenza dell'usufruttuario di una casa, che ogni anno rende il frutto, mentre in esso passa il diritto di percipere i frutti senza onere di restituirgli. Si esamina la materia più diffusamente nella *dec.* 9. *tom.* 7. *del Tes. Ombr. dec.* 5. *pag.* 33.

— La parola usufrutto non si prende sempre nel suo proprio significato; e talvolta denota il fatto della semplice percezione dei frutti distinto dal diritto di usare, e godere. La parola *goda* congiunta coll'altra *amministri* importa nna semplice amministrazione. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 10. *pag.* 106.

L'amministratore, o esecutore testamentario cessa,

quando ha adempito alle commissioni ingiuntegli dal testatore, e può obbligarsi a rivelare l'opere commessegli dal testatore. Qualunque esecutore testamentario deve render conto alla richiesta dell'erede. Il testatore liberando l'esecutore dal rendimento di conti fa sì, che il medesimo non è tenuto della colpa leve, o della negligenza, non potendosi liberare dal dolo, e dalla colpa lata. *Tes. Ombr. tom.* 9. *dec.* 11. *pag.* 114.

— LEGALE. Trattano di esso le Leggi della Patria Potestà, e dell'Emancipazione *dei* 13. *Novembre* 1814. *e gli articoli* 50. *e segg.* contengono le disposizioni transitorie.

USUFRUTTUARIO. Il testatore, che proibisce all'erede proprietario di molestare per qualunque titolo l'usufruttuario sotto pena della privazione dell'eredità fa una disposizione modale, e non condizionale; e perciò nel caso, in cui l'usufruttuario venga molestato, non può dirsi decaduto dal godimento dell'eredità, se prima non gli viene ingiunto dal Giudice: *Dec. del Supr. Cons. dei* 5. *Febbrajo* 1820. *in causa Bandini, e Paglicci. Giorn. Prat. Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 61. *pag.* 334.

USURA. Il determinare, se il frutto del denaro sia illecito, ed eccessivo è rimesso alla saviezza dei Tribunali, quali dovranno aver riguardo alle circostanze dei tempi, dei luoghi, degl'usi, e della consuetudine di ciascun paese. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. del* 20. *Settembre* 1820. *in causa Ricci, e Cervelli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1820. *vol.* 9. *dec.* 53. *pag.* 207.

UVA. *Provvisione dei* 20. *Agosto* 1583., che proibiva vendere in Firenze uva, e agresto senza licenza degli Ufiziali di Grazia. I possidenti fuori del Territorio riunito, e presso il confine sono esenti dalla gabella d'introduzione per le loro uve ammostate. *Notif. del dì* 11. *Settembre* 1783.

V

VACCINAZIONE. Disposizioni relative alla vaccinazione, e della conservazione del *virus vaccino*. *Notif. della Deputazione Centrale degli Spedali riuniti dei* 5. *Giugno* 1823. Istruzioni per la vaccinazione trasmesse con *Circol. dell' Uffizio delle Comunità dei* 19. *Agosto* 1822. e *Notif. del Commissario dello Spedale degl' Innocenti dei* 26. *Agosto* 1822. e *Notif. dello Spedale di S. M. Nuova dei* 18. *Sett.* 1822.

VAGABONDI. Per ogni minimo furto anche attentato si condannano alla galera a tempo. *Ordini dei* 15. *Gennaio* 1774. §. 11.

VAGRA. *Editto del* 6. *Giugno* 1764. sulla conservazione degli argini di questo fosso.

VALDICHIANA *V.* ARGINI.

— *Motupr. dei* 25. *Aprile* 1770. sulle colmate in questa Provincia. *Notif. dei* 21. *Giugno* 1783. sullo stesso oggetto sopra i lavori al fiume Chiana, e consegna dell' imposizione di esso al corpo degli interessati. *Motupr. dei* 19. *Agosto* 1783. sulla conservazione dell' alveo della Chiana, scarichi, ingombri ec., e pene *Provvisione dei* 15. *Novembre* 1715. sulla conservazione dei fossi, argini, e antifossi ec. della Chiana. *Notif. dei* 6. *Giugno, e* 18. *Settembre* 1772. sopra il corso di acque, e pesca della Chiana, e sopra i pesci di questo fiume. La *Notif. dei* 13. *Settembre* 1788. crea una Deputazione subalterna, e la *Notif. dei* 6. *Dicembre* 1794 crea la carica di un Soprintendente all' acque della Valdichiana, e ne regola le attribuzioni. La *Notif. dei* 31. *Ottobre* 1805. sulla conservazione degl' argini dei fiumi Musarone, e Foenna in Valdichiana.

VALDINIEVOLE. *Editto dei 25. Maggio 1757.* sul prosciugamento, e sanificazione di questa Provincia..

VALUTA CAMBIATA. *V.* LETTERA DI CAMBIO.

VASI, E ORTI PENSILI. Alle finestre, e terrazzi all'esterno delle fabbriche, che guardano sopra strade, e luoghi publici è proibito tenerne dai *Bandi del primo Luglio 1732., 12. Giugno 1775., 2. Aprile 1767., e Regol. dei 10. Aprile 1782.* (per il Fiorentino) §. 7. e ciò, ancorchè siano assicurati con legno, fascia di ferro, o altrimenti, e ancorchè abbiano sotto un tetto, subito, che cadendo sopra questo, possono poi venire a cadere nella strada, o altro luogo frequentato. Il *Regol. suddetto* impone la pena di lire 7., e la remozione.

VASSALLO. *V.* PRESTAZIONI ANNUE.

VEDOVA. All'effetto, che alla vedova si debbano i frutti della dote si deve provare copulativamente l'interpellazione per indurre la mora, e che la donna non abbia altronde da vivere. *Tes. Ombr. tom. 6. dec. 44. pag. 432.*

— Il legato dell'usufrutto lasciato dal marito alla moglie colla condizione, che conduca vita onesta, e vedovile, cessa, se la vedova manca alla condizione. *Sent. della Rota di Fir. dei 16. Aprile 1822. in causa . . . . Foro Tosc. vol. 5. dec. 53. p. 307.*

— La vedova può senza il decreto del Giudice ritirare dagli eredi del marito la dote, specialmente quando non deve essere rinvestito. *Sent. del R. Magistr. Supr. dei 30. Aprile 1816. in causa ved. Verdi, ed eredi Rosi: Giorn. Prat. Leg. ann. 1816. vol. 3. dec. 38.*

— La vedova, che avanti l'attivazione del Codice Francese in Toscana ha passivamente creata una scritta di cambio, non può utilmente opporre la mancanza del mondualdo, quando ha osservato il silenzio per tutto quel tempo, in cui è stato in vigore il Codice Francese in Toscana. *Dec. del Supr. Cons. dei 26.*

Luglio 1716. *in Causa Renzi, e Guccerelli. Giorn. Prat. Leg. ann.* 1816. *vol* 2. *dec.* 20.

— La donna maggiore, e la vedova può stare iu Giudizio non tanto per interesse proprio, che per interesse dei di lei figli minori, senza bisogno d'esserne autorizzata. *Sent. della Rota di Fir. dei* 19. *Sett.* 1822. *in causa Naldini, e Marchi vedova Massini: Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 62. *pag.* 356.

VEDOVE. *V.* ISCRIZIONE IPOTECARIA.

— Le vedove rimaste tali avanti l'attivazione del Codice Francese in Toscana non sono esenti da prendere iscrizione del loro credito dotale. Non sono tenute a prendere iscrizione quelle rimaste vedove sotto l'influenza del Codice predetto. *Diar. Leg. dec.* 3. *ann.* 2. *pag.* 3.

VEGLIE DI BALLO. Le veglie a pago, o a nomina nelle case particolari non si possono fare senza licenza del Giusdicente, quale non si darà, che a persone sperimentate, e di prudenza, e sotto la responsabilità del capo di casa per tutti i disordini, che usando della massima premura, poteva impedire. *Notif. dei* 29. *Marzo* 1785. §. 11. Si tollerano le piccole veglie, che si facessero dai contadini, o fra amici, e conoscenti nelle case all'improvviso, e per passatempo senza pago, biglietti, nè invito. *Circol. dei* 29. *Marzo* 1785. I padroni nelle loro ville, e quei che nelle terre, e campagne vivono di entrata possono fare nelle proprie case delle piccole veglie senza licenza, purchè non siano publiche, ma con accesso ai soli contadini loro, o ai vicini, e conoscenti. *Circol. dei* 20. *Marzo* 1789. §. 1. Seguendo disordini per neglicenza, o colpa del padrone, oltre la pena, che merita il caso, gli si proibirà di più farne §. 2. Per tutte le veglie di contadini, artigiani, o altri non eccettuati nei due precedenti articoli anche senza pago, o biglietto è necessaria la licenza del Giusdicente da non accordarsi, che a persone di cognita probità in

tempi, in cui non servono di eccessiva dissipazione, e mai per farle nell' osterie e bettole §. 3. Per la mancanza di licenza, quando è necessaria, vi è multa di lire 30., ma non si applicherà, se per caso, senza preparativi, e improvvisamente si faccia un qualche ballo nelle suddette case coi vicini, e amici: seguendo però sconcerto per negligenza del padrone ha luogo una multa, e le altre pene secondo il caso §. 4. e 5. In tutte le veglie con licenza è proibito il giuoco e la vendita del vino §. 6. Chi volesse entrare per forza, o fare dell'insolenze nelle veglie, o presso la casa, ove sono, si punirà ad arbitrio del Giusdicente §. 7.

VELENI. Ne è proibita la vendita senza licenza del Giusdicente pena l'arbitrio. *Cicol. dei* 5. *Luglio* 1549. È proibito ritenere veleni, o comprarne senza la suddetta licenza, quale pure è necessaria per vendersi, e non si possono vendere, che a persone, che ne abbiano bisogno per il loro mestiero. Comprende anche le canterelle semplici, e non preparate in medicamento: se è applicata una multa, il quarto spetta al notificatore. *Legge del primo Settembre* 1590. I medicamenti velenosi non si possono vendere senza ricetta di un medico approvato, oltre la suddetta licenza nè donare, prestare, o somministrare in qualunque modo neppure a persone cognite, o in piccola dose, o dell'arbitrio come sopra. *Legge dei* 26. *Maggio* 1777. §. 70.

VENDITA. Quegli, che ha venduti dei beni stabili col patto resolutivo, può farne una seconda vendita con altro compratore per avere effetto al tempo, in cui può esercitare il patto, e se il compratore in adempimento dello stesso patto non ne fa la restituzione è obligato al risarcimento di tutti i danni, che possono derivare dalla sua inosservanza. *Decis.* 19. *della Rota di Fir. dei* 3. *Luglio* 1823. *in causa Fenzi, Da Castiglione, Gelati, e Gelati. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 66.

— Il venditore di una bottega, che concesse al compratore una dilazione al pagamento, può stipulare, che gli siano pagati i frutti recompensativi: e ciò per ragione dell'avviamento. I frutti non si devono per la vendita di una cosa sterile, come i mobili. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 21. *pag.* 153.

— Ciascuno è tenuto a vendere il proprio fondo necessario per scavare delle fosse all'effetto di disseccare le lagune, che occupano i campi superiori, quando venga pagato il giusto prezzo, e si presti la cauzione *de damno infecto*; se vi concorra la ragione della publica utilità, la quale si dice, che concorra, quando mediante questo disseccamento si provvede alla fertilità dei campi, ed alla salubrità dell'aria. Nell'eseguire la disseccazione di una palude si deve scegliere la strada, per cui si evitino i pericoli, che si consequisca il fine, a cui l'opera è diretta, e non vengano occupati i beni di un'altro territorio. *Tesoro Ombr. tom.* 12. *dec.* 37. *pag.* 305.

— Il contratto di vendita, di cui non apparisce, che sia fatta veruna scrittura non si prova dal libro del mercante, benchè tenuto legalmente: non si prova dai testimoni, che hanno un interesse nel contratto; e non si prova dalla confessione qualificata del venditore, se la qualità aggiunta esclude la vendita. *Tes. Ombr. tom.* 12. *dec.* 35. *pag.* 282. Quando si tratta di affari di commercio la vendita si può provare anche per mezzo di testimoni. *Cod. di Comm. Franc.*

— Colui, che compra degl'oggetti per un prezzo determinato, e aggiunge nel contratto il patto di rendere al venditore il maggior prezzo, che potessero costare i medesimi oggetti, può essere costretto a render conto al Tribunale della somma ricavata nella rivendita degli oggetti stessi, ma non può pretendersi dal venditore, che si proceda alla loro perizia per determinare il valore, poichè un tal patto non è subordinato all'arbitrio, e opinione de'periti, ma alla realiz-

zazione della maggior somma, che se ne ricavasse. *Dec.* 56. *del Supr. Cons. dei* 23. *Aprile* 1823. *in causa Gardiol, e André. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 258.

— La vendita coatta non può impedirsi dal debitore colla domanda al Tribunale di vendita volontaria, quando è questa inoltrata. *Dec.* 46. *della Rota di Arezzo dei* 22. *Aprile* 1823. *in causa Gorani, Milloni, e Moretti. Tes. del Foro Tosc. tom.* 9. *ann.* 1823. *pag.* 232.

— La *Legge dei* 30. *Ottobre* 1784. abolì la privativa dell'incanto del Magistrato dei Pupilli per le vendite di mobili, e regolò quant'altro concerneva questa materia. La *Notif. degl'* 11. *Ottobre* 1790. regolò i diritti dei Giusdicenti nelle vendite volontarie, o coatte di stabili; ora in ciò conviene stare alle moderne Tariffe.

— La vendita fatta dal debitore di un fondo, del quale è stato preso il possesso da un creditore, rende inefficace il possesso medesimo, quando il compratore si offerisce pronto al pagamento del prezzo. *Sent. del Magistr. Supr. dei* 30. *Settembre* 1826. *in causa Dupasquier, e Settimanni. Giorn. Prat. Leg. anno* 1817. *vol.* 3. *dec.* 62. *pag.* 385.

— Quando è scaduto il termine dato al debitore dal creditore per la restituzione di una somma imprestata, e che nell'obligazione è stata data al creditore medesimo la facoltà di vendere al pubblico incanto, e privatamente gl'oggetti dati in pegno, la sentenza, che verrà proferita, non dovrà contenere il termine a redimere il pegno. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 15. *p.* 121.

— Non può esser luogo al pentimento di un atto di promessa di vendita *de praesenti*, quando in questo è stato convenuto dei beni da vendersi, e rimessa la determinazione del prezzo in due periti colla facoltà a questi di eleggere il terzo in caso di discordia. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 88. *pag.* 111.

— S'intendono venduti solamente quei beni, che sono enunciati nell'istrumento, e non quelli, che sono descritti nella relazione dei libri estimali, quantunque ai medesimi si riportino le parti: perciò una vendita posteriore di quelli indicati nel primo istrumento è legittimamente fatta, nè si può per spogliare il possessore agire colla *L. quoties etc.*, nè colla *Legge Patria dei* 3. *Agosto* 1798. (*Questa Legge prescrive, che i fondi si considerino relativamente ai terzi, come non alienati, quando il compratore non ne ha fatta in conto proprio la voltura ai libri estimali*) *Dec. del Supr. Cons. dei* 30. *Agosto* 1822. *in causa Roselli, e Brizzi. Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 51. *pag.* 304.

— Se viene aggiunta qualche cosa al fondo comprato, le dicui decime siano aumentate, non può il compratore agire contro il venditore per essere liberato da tal'onere: tuttavia può rettamente intentare l'azione, se le decime vengano aumentate per il fatto precedente dal venditore, purchè non si provi, che la vendita fu fatta per un prezzo minore, dimodochè si compensino le molestie, che potrebbero inferirsi per ragione delle decime. Questa compensazione non può farsi con un credito non esatto dentro la centenaria. La rilevazione dalle decime future promessa per mezzo del venditore non deve adempirsi col restituire soltanto quella quantità di prezzo, che non pagherebbe il compratore, ma coll'assumere l'onere per l'annuo pagamento di dette decime. *Tes. Ombr. dec.* 43. *tom.* 2.

— La vendita delle cose consiste in numero, peso, e misura, ed è perfezionata subito, che costa del consenso, della cosa, e del prezzo ancorchè non sia seguita la tradizione: e non è luogo al pentimento; e non adempiendosi nel giorno determinato non è luogo alla resoluzione del contratto, ma ai danni. *Tes. Ombr. tom.* 3. *dec.* 59. *pag.* 410.

— Seguendo la vendita di un fondo, il seme sparso nel

suolo, resta compreso nella vendita medesima. *Sent. della Rota di Fir. ann.* 1821. *in causa Alberti, e Bonaccorsi*: *Giorn. Prat. Leg. suppl. ai* 5. *anni dec.* 26. *pag.* 203.

— Il possessore privato è obbligato a vendere il proprio suolo, quando si verifica una ragione di pubblica utilità. Il venditore ha diritto in tal caso alla refezione del danno, purchè non sia magnifico, ed eccessivo. *Trib. di Pietrasanta .... ann.* 1821. *in causa Comunità di Seravezza*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1821. *vol.* 7. *dec.* 28. *pag.* 297.

— Si tratta delle compre fatte dal Fisco. *Tes. Ombr. dec.* 33. *tom.* 4. *pag.* 358.

— Quando nella vendita vi concorrono i requisiti del consenso, della cosa, del prezzo, la mancanza dell'istrumento non rende l'atto ritrattabile. La vendita congiunta colla consegna delle chiavi, opera la perfezione della vendita. *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 54. *p.* 538.

— Quando si tratta di contratto di vendita non ancora perfezionato, il quale sia piuttosto una promessa di vendita, o un semplice trattato, in questo caso se è stata pagata qualche somma a titolo di caparra, non è luogo al pentimento, perdendosi le caparre soltanto per parte del compratore. Se poi si tratta di vendita, in cui concorrono tutti i requisiti sostanziali, o che sia assolutamente fatta la vendita, non è luogo allora a pentimento, sebbene il compratore sia preparato a soffrire il danno delle caparre: *Tes. Ombr. tom.* 6. *dec.* 51. *pag.* 514.

— DI BENI. I creditori ipotecari iscritti di un fallito possono promuovere la vendita dei beni ipotecati non ostante, che pendano gl'atti di fallimento, e che siano stati eletti i Sindaci. *Sent. del Magistr. Supr. del dì* 11. *Agosto* 1819. *in causa Grassi, e Mottier*: *Giorn. Prat. Leg. ann.* 1819. *vol.* 5. *dec.* 48. *pag.* 219.

— DI MERCANZIE. Quando il committente consegna ad un terzo le mercanzie a stima per vendersi, e pagarsi

il prezzo a misura delle vendite per renderne conto al committente medesimo dentro un determinato tempo, e senza alcuna sua spesa, il ricevente è tenuto a pagarle del proprio spirato il termine predetto. *Sent. della Rota di Pisa del* 6. *Maggio* 1815. *in causa Rosellini, e Vagner: Giorn. Prat. Leg. ann.* 1815. *vol.* 1. *dec.* 143. *pag.* 96.

VENDITORE. Il venditore di un fondo, che per garantire il compratore dei danni provenienti dall'evizione, ipoteca altro fondo a favore del compratore, resta sempre obbligato dirimpetto ai terzi il fondo ipotecato: qual fondo se non esistesse nella di lui proprietà, esso è tenuto ai danni, e sottoposto anche all' arresto personale, come reo di stellionato. *Dec. del Supr. Cons. del dì* 2. *Settembre* 1820. *in causa del Margine, e Faini: Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 53. *pag.* 307.

— *V.* COMPRATORE. Ha luogo una mutua compensazione tra il compratore, e venditore di un fondo, quando il primo non ha a forma del contratto di compra, e vendita pagato il prezzo convenuto pagarsi a rate; ed il venditore non ha consegnato il fondo caduto in contrattazione. *Dec. del Supr. Cons. del* 17. *Settembre* 1822. *in causa Vannuccini, e CC. Querci: Foro Tosc. vol.* 7. *dec.* 58. *pag.* 350.

VENEFICIO. Sua pena. *Ordini dei* 15. *Gennajo* 1744. §. 10. *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 67.

VENDEMMIA. Un *Decreto dei* 15. *Luglio* 1583. permetteva ai Giusdicenti di concerto con i Magistrati Comunitativi in certi paesi di fissare ogni anno con Editti il tempo della vendemmia, e tassare le pene per i trasgressori. Il *Motupr. dei* 18. *Marzo* 1776. lo ha revocato, e ha permesso ai proprietarj di vendemmiare nel tempo, e modo, che vogliono.

VERGARI. Allorchè vanno in Maremma col bestiame, o ne tornano, possono fermarsi per due notti continue, dove vogliono, e per tre nelle mortinete, non contando il giorno, in cui leveranno le pecore senza,

che il proprietario del terreno possa impedirlo. *Bando dei* 23. *Marzo* 1745. §. 1. Devono rifare a stima i danni cagionati dal bestiame, ma non sono tenuti a veruna pena, se non vi fu dolo: la stima avrà luogo dentro 15. giorni dal seguito danno; altrimenti non se ne può più conoscere. Non sarà proferita veruna condanna senza citargli §. 2. 3. e 4.

VERGENZA ALL'INOPIA. La donna nella vergenza del marito all' inopia, e nella circostanza di avere il suocero di lei mallevadore solidale venduti i beni, che stavano a garantirla per la sicurezza della di lei dote, ha diritto di cautelarsi, e sperimentare contro gli acquirenti dei beni medesimi le sue ragioni; ma non può agire contro il proprio padre per ottenere nuova dotazione. *Dec.* 42. *della Rota Fior. dei* 15. *Maggio* 1823. *in causa Calamai ne' Cartacci, e Coen. Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 186.

VERIFICAZIONE DI CARATTERE. L'elezione de' periti nelle cause di verificazione di carattere, quando è fatta dalle parti, sanzionata dal Giudice senza incontrare la menoma opposizione, può quella delle parti, il di cui perito ha rinunziato, surrogarne uno nuovo. *Dec.* 18. *della Rota di Siena dei* 23. *Settembre* 1823. *in causa Morfini, e Testi*: *Tes. del Foro Tosc. tom.* 10. *ann.* 1823. *pag.* 62.

— Si devono eleggere i periti per verificare dalla formazione del carattere l'epoca, nella quale sia stata firmata un obligazione. *Sent. della Rota di Fir. del dì* 29. *Gennajo* 1822. *in causa Arrigoni, e Sichi*: *Foro Tosc. vol.* 5. *dec.* 29. *pag.* 226.

— Se quello, contro il quale è stato impugnato il carattere, non ha nel Giudizio di prima istanza fatte le verificazioni ordinate dal Regolamento di Procedura, per cui con sentenza è stato dichiarato, come non esistente il documento impugnato, non può essere ammesso a fare le verificazioni nel giudizio d'appello. *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 73. *pag.* 86.

— Nel giudizio di verificazione di scritture, se non tanto quello, che impugna il carattere, quanto il di lui Procuratore non hanno nel termine prescritto fatte le opportune proteste, si può procedere alla verificazione del carattere del documento: *Diar. Leg. ann.* 1. *dec.* 51. *pag.* 55.

VESTIARIO DELLA MOGLIE. Gl'oggetti di uso della moglie non formano parte dell'eredità del marito. *Dec. del Supr. Cons. di Giust. dei* 22. *Settembre* 1820. *in causa Conti*, *e Gobbini*: *Giorn. Pratico Leg. suppl. al vol.* 6. *dec.* 27. *pag.* 130.

VESCOVI, E ARCIVESCOVI. I Vescovi esteri, che hanno parte delle Diogesi in Toscana non possono esercitarvi veruna Giurisdizione, se prima non presentano le loro Bolle al *R. Exequatur*; e lo stesso per i Vicari capitolari, quando non partecipino prima la loro elezione al R. Diritto. Sono soggette al *R. Exequatur* anche le patenti dai Vescovi specialmente esteri ai loro Vicari foranei. *Circol. dei* 7. *Dicembre* 1781. Non può essere pagata ai Vescovi, nè alle loro Curie, ministri, e familiari dai Parrochi Toscani veruna tassa a titolo di Cattedratico, Seminario, recognizione, o altro, e nemmeno a titolo di pene, le quali nei casi di ragione si applicheranno ai Luoghi Pii, e Spedali del Granducato. I Giusdicenti invigileranno a quanto sopra, e non daranno veruna assistenza a tali esazioni. *Circol. dei* 30. *Agosto* 1783. La relazione, che i Vescovi, e Arcivescovi rimettono ogni tre anni a Roma sullo stato della loro Diogesi si parteciperà a S. A. R. prima di spedirla. *Circol. dei* 12. *Dicembre* 1786. I Vescovi possono permettere gli Esercizi Spirituali, e le missioni, ma nelle chiese, e di giorno, e visitare la loro Diogesi senza veruna licenza. *Notificaz. dei* 19. *Ottobre* 1792. §. 4. *Legge de'* 30. *Gennajo* 1793. §. 4. Ma di tutto ciò ne daranno parte alla Segreteria del R. Diritto otto giorni prima. *Legge del* 1793.

§. 5. Gli Arcivescovi di concerto con i Vescovi, e previo in quanto occorre il *R. Exequatur* possono autorizzare la conferma, o istituzione di Compagnie, Processioni, Ufizi, funzioni Spirituali, riedificazione di Altari, associazioni, e trasporti di cadaveri. *Legge del primo Giugno* 1790., la *Legge del* 7. *Dicembre* 1790. attribuisce tali facoltà anche ai Vescovi, e dispensa gli Arcivescovi dal concertarsi coi medesimi rendendo arbitri gl'uni, e gl'altri in tutto ciò, che concerne il Culto, e la disciplina Ecclesiastica, purchè dovendosi adottare qualche cosa di nuovo, o contrario agli Ordini veglianti aspettino prima il *Regio Exequatur* §. 1. Le funzioni in tutte le Diogesi saranno uniformi §. 2. I Vescovi procureranno, che l'Esposizioni, Novene, Uffizi ec. non si facciano con troppo lusso, nè si prolunghino oltre le ore una di notte. Gli Arcivescovi non permetteranno altre Processioni, che quelle approvate dalla Chiesa, o richieste dai Vescovi, purchè non si rendano troppo frequenti e non si facciano con troppo apparato, e pompa profana §. 5. La *Legge dei* 15. *Aprile* 1802. aveva dichiarati i Vescovi indipendenti nell'amministrazione dei Sacramenti, e permesso loro di publicare le loro Pastorali senza revisione, e sceglier liberamente Ecclesiastici anche forestieri per la predicazione, missioni, Esercizj, Confessione ec. §. 4. e 7. avea pure permesso ai medesimi di conferire gli ordini Sacri senza veruna licenza, e dar le dispense matrimoniali a tenore del S. Concilio di Trento §. 6. l'articolo 8. aveva dichiarato che i Monasterj, Conservatori, e LL. Pij eran soggetti nello spirituale ai Vescovi e nel temporale agli Operaj.

VETRI. *Provvisione de'* 20. *Aprile* 1547. che proibiva l'introduzione dei vetri forestieri.

— DA FINESTRE. S'aumenta la Gabella. *Notif. dell'Amministr. Gen. delle RR. Rendite del dì* 11. *Settembre* 1823.

VETTURA. Colui, che guidando un legno di vettura urta in un'altro legno egualmente di vettura, e cagiona del pregiudizio al cavallo del legno urtato, commette un fatto colposo, il quale, o sia derivato dalla omissione delle necessarie diligenze, o dall'imperizia di guidare, è sempre tenuto alla refusione di quei danni, che sono dal suo fatto cagionati. *Dec.* 46. *della Rota Fior. del dì* 11. *Settembre* 1823. *in causa Rossi e Pugi*: *Tesoro del Foro Tosc. tomo* 10. *ann.* 1823. *pag.* 201.

VETTURINI. *Bando dei* 20. *Novembre* 1574. che proibisce loro fare società con osti sotto pena della nullità, e scudi 25. Abolizione della tassa, che pagavasi all'Ufizio del Sale dai vetturini, e presta cavalli. *Notif. dei* 25. *Maggio* 1779.

VICARI CAPITOLARI. La loro nomina è soggetta all'approvazione Sovrana, e ogni tre anni devono domandare la conferma; (revocato) erano pagati dai Patrimonj Ecclesiastici. *Circol. dei* 7. *Dicembre* 1781., e 12. *Febbraio* 1785.

— REGI. LA *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. §. 14. 15. e 16. divise i Vicariati in maggiori, e minori: In quei del Senese non avea luogo questa distinzione. La *Legge dei* 3. *Gennaio* 1774. ne contiene il compartimento. Lo stato Fiorentino era diviso in 40. Vicariati. *Legge dei* 30. *Settembre* 1772. §. 2. La *Legge dei* 12. *Giugno* 1784. abolì la distinzione dei Vicariati del Fiorentino in maggiori, e minori, e li divise in cinque Classi secondo la popolazione, numero degli affari, e importanza dell'impiego, di modo che tutti quei di una classe fossero presso a poco eguali; l'artic. 5. voleva che la cassetta si dividesse fra tutti i Notari, e che da essa si prendessero le spese di gite, copie ec. ma quelle di carta, legature di filze, e altre minute del Tribunale fossero a carico del Vicario. L'art. 6. voleva, che i Notari di Arezzo, Cortona, Pescia, Pistoja, e Prato avessero un Coadiuto-

re nominato dal Vicario, approvato dal Presidente del Buon Governo, e pagato dalla Cassetta. L'ultimo compartimento, è ammesso alla *Rif. dei* 13. *Ottobre* 1814. I *Vicari* amministrano la Giustizia Civile nella propria *Potesteria*, e quella Criminale, e di Polizìa in essa, e nelle Potesterie loro sottoposte. *Legge dei* 30. *Sett.* 1772. §. 2. Occorrendo ai Vicari di consultare l'autorità superiore rimetteranno le carte in copia ritenendo gli originali, perchè non si perdano *Circolare dei* 26. *Agosto* 1785. Ai Vicari sono soggetti nell'economico, e nel contenzioso anche per le Potesterie loro dependenti i minori, interdetti, e sottoposti. *Rif. dei* 13. *Ottobre* 1814. §. 58. Il Vicario invigilerà sulla condotta dei Notari, e altri suoi sottoposti perchè siano attenti, e disinteressati. *Istruz. dei* 28. *Aprile* 1781. §. 10. I Vicari meno, che per gli affari civili, hanno in tutto il resto, la vigilanza sopra i Potestà, e procureranno, che in quanto loro spetta osservino le presenti Istruzioni, e che si regolino bene; occorrendo li avranno a se, li ammoniranno, e provvederanno ai ricorsi rendendone conto al Governo §. 70. *Istruzioni suddette del* 1781. I Vicari ogni 6. mesi per mezzo dell'Auditore Fiscale (Presidente del B. Governo) daranno conto a S. A. R. della condotta dei Potestà loro sottoposti §. 71. I Vicari ogni 6. mesi renderanno conto alla R. Consulta della condotta dei loro Ministri, Potestà, e Vicari Feudali, individuando se siano imparziali, ed esatti, e se godano, e meritano la stima publica; e ciò non si dispensa dal farne le solite informazioni al Presidente del B. Governo. *Circol. dei* 7. *Febbraio* 1795. Devono invigilare sopra i loro Notari, e Ministri, correggerli, e se occorre renderne conto, sotto pena di doverne rispondere nel sindacato. *Circol. dei* 15. *Maggio* 1777. Invigileranno sulla condotta dei bargelli, capisquadra, esecutori, e messi, li riprenderanno in caso di mancanze, e ne daranno parte §. 39. *Istru-*

zioni del 1781. Esigeranno, che per età, salute, e costituzione fisica siano atti al servizio, che facciano il loro dovere, tengano una buona condotta, non si rendano dipendenti da alcuno del paese, che non facciano mangiare, nè soprusi nel prezzare i generi, non prendano mancie, non facciano questione, non abbiano troppo lusso, non si permettano perquisizioni, arresti, rapporti, e altri atti insussistenti, non ritardino le citazioni, e esecuzioni, non usino durezze inutili nel loro ministero, non eccedano le loro commissioni, non prendano più di ciò che da la tariffa, non abusino del loro posto, e non facciano nascere sconcerti, e invigilino, e siano responsabili loro stessi dei loro subalterni §. 40. Rilevando, che un' esecutore per qualsisia causa non è adattato al servizio, il Vicario gli proporrà la remozione, e muta: se commettono estorsioni, falsità, arbitrj ec. li farà mettere in prigione, gli sospenderà, e gli astringerà alle restituzioni, e danni: se occorre ne farà processo, rendendo conto di tutto all'Aud. Fiscale. (Presid. del B. Gov. §. 41.) Verranno, e faranno tenere in buon' ordine l'Archivio del Trib., i copia lettere, protocolli, filze, registri ec. §. 74. I Vicari devono tenere nell'Archivio segreto il carteggio, e gli affari economici, governativi, e di polizia, e consegnarli legati in filze al successore, e non mandarli colle filze di atti alla Cancelleria Comunitativa: del carteggio coll'Aud. Fiscale, (Presid. del B. Gov.) e dell' altre carte dell' Archivio segreto non daranno vista, e copia a nessuno senza espressa licenza. *Legge dei* 13. *Settembre* 1774. §. 25. I Vicari, e loro ministri non prenderanno mai il cattivo partito di esigere delle distinzioni per loro, e per le loro famiglie. *Istruzioni dei* 28. *Aprile* 1781. §. 1. Per i Giusdicenti della Provincia inferiore vi è un'*Istruz. dei* 27. *Sett.* 1783. Colla loro condotta, e con quella delle loro famiglie daranno agli altri l'esempio. S'asterranno dal lusso: il loro abito di ce-

rimonia è nero: Saranno affabili, accessibili, e pazienti, specialmente con i Poveri si asterranno dal tuono imperioso, quando devono fare rispettare con fermezza i loro Ordini §. 2. La dignità, e l'onore della loro rappresentanza dipende unicamente dalla loro onestà, buon costume, imparzialità, e zelo §. 3. Le loro insinuazioni non avrebbero alcuna forza, se in essi, o nelle loro famiglie si riscontrasse alcuno dei difetti, che devono riprender negli altri §. 4. Si asterranno dall'avidità del guadagno, da far debiti, creare imprestiti, e ricevere regali §. 5. e 6. Essi, e le loro famiglie saranno circospetti nel trattare, non si legheranno troppo con alcuno, e specialmente con Procuratori, e Notari, o con persone prepotenti, e arbitrarie, e si conserveranno liberi da ogni dipendenza, sia d'interesse, sia di costume o sia di amicizia §. 7. 8. 9. Anche fuori dei giorni di udienza riceveranno, e sentiranno per gli affari economici e pettorali: Saranno sempre reperibili alla loro residenza §. 11. 12. Non potranno avere, che 40. o 43. giorni di gita per triennio in una, o più volte, e con condizione, che il servizio non ne soffra, e che vi sia un'individuo non paesano da sostituire, del quale faranno la proposizione, e di cui saranno responsabili §. 13. Se per morte dei parenti, o altra causa hanno bisogno di assentarsi ciò sarà loro accordato in qualunque tempo, per 10., o 12. giorni, ma questi si contano loro nel tempo, di cui possono disporre nel triennio §. 14. Il Vicario assente, o impedito, si rimpiazza dai Notari, ciascuno per la sua branca: Il Notaro Criminale, dal Notaro Civile se è abilitato in Criminale: altrimenti dal Vicario. Il Notaro Civile dal Notaro Criminale, e ambedue insieme dal Vicario, sempre però quando il Presidente del Buon Governo non abbia eletto un'interino. *Legge dei* 12. *Giugno* 1784. §. 10. Se ottengono la gita devono renderne conto al Presidente del Buon Gov. e informarlo della persona

dal loro surrogata, del giorno della partenza, e di quello del ritorno. *Circ. dei 16. Giugno* 1795. Presentandosi al loro Tribunale cause civili mosse, o sostenute per emulazione, e per ignoranza, mancanza di ogni fondamento cercheranno di accomodar le parti senza spesa §. 15. *Istruzioni del* 1781. Impediranno i dissidi fra i congiunti, e persone conviventi insieme, e cercheranno conciliarle §. 16. Nelle liti invigileranno, che non si facciano atti inutili, e non si protraggano inutilmente §. 17. Invigileranno sopra i Procuratori: li sospenderanno, se trovano la loro condotta poco regolare, e poco onesta, con darne parte alla Real Consulta, e obbligarli a rifare i danni §. 18. Avranno sempre a cuore gl'interessi dei pupilli: morendo un capo di casa ne assicureranno gli averi, faranno eleggere in tutori delle persone probe, ne invigileranno la gestione, come pure l'educazione dei pupilli: procureranno, che non siano angariati con liti ingiuste, inutili, e che nelle causa dei pupilli, e vedove segua il minor dispendio possibile §. 19. Non ammetteranno con troppa facilità al privilegio di povero, o miserabile, quando si vuole usarne per liti inutili, o vessatorie, e all'opposto gli daranno tutta l'estensione anche maggiore di quella, che ha naturalmente, quando si tratti di favorire l'interesse apparentemente ben fondato di poveri, contro persone ricche, e potenti §. 20. Nei giudizi di danno dato, e altri misti, ove si tratta di piccolo delitto, e di lieve danno non meritevole di esemplare castigo, preferiranno la via dell'accomodamento anche dopo intrapresi gli atti §. 24. Invigileranno che gli esecutori nelle esecuzioni non commettano vessazioni, e arbitrj, e non gravino le cose, che la Legge proibisce di gravare: che il pegno si consegni a un depositario fedele e non resti presso gli esecutori: che nella vendita se ne ricavi il maggior prezzo possibile: che il debitore soffra il meno di spese, che si può §. 21.

Avranno cura, che non seguano esecuzioni personali fuorchè nei casi, e modi permessi dalle Leggi, e dopo aver tentato di procurare al debitore accomodamento, e comporto, avvertiranno, che seguano nel modo, e tempo il meno dannoso pel debitore, come evitando per i contadini i tempi delle faccende ec. §. 22. Solleciteranno gli accomodamenti dei carcerati per debito, valendosi però delle persone più adattate: procureranno, che siano bene alimentati, e partecipino all'elemosine dei Luoghi Pii, e dei benefattori §. 23. Negli affari Criminali non permetteranno la cattura, che nei casi gravi, e quando vi sia pericolo nel ritardo; e mai nei casi di semplici trasgressioni, e contrabbandi §. 25. 26. Quando è luogo ad abilitare l'imputato faranno, che ciò segua al più presto possibile con mallevadore, o cauzione giuratoria §. 27. Proporranno tale scarcerazione al Supremo Tribunale di Giustizia, ogni volta, che per la debolezza degli indizi non possa esservi luogo ad altro, che a pena leggiera §. 28. Non sperimenteranno i testimonj colla carcere senza necessità, nè oltre la necessità §. 29. Dirigeranno la compilazione dei processi, della quale sono responsabili, e si terranno continuamente in giorno sul corso degl' atti §. 30. Non introdurranno cause Criminali sopra querele mal fondate, o presentate per animosità, o avidità di guadagno: in caso di dubbio sull' ammissione interpelleranno il Supremo Tribunale di Giustizia §. 31. e 32. Non ammetteranno nei processi nuove istanze tendenti a prolungare inutilmente la causa, e moltiplicare gl'atti §. 33. Avranno la massima, che nei processi si cerca la verità, e non il reo: però faranno, che ne sia bandita ogni animosità, e calore, e che si dia luogo a tutto ciò, che può favorire il discarico dell' imputato §. 34. Terranno in ordine il protocollo, e carte Criminali a forma delle Leggi, e Ordini §. 38. Per il publico servizio, e persecuzione dei rei, e vagabondi, e af-

fari di sanità, e polizia corrisponderanno con gli altri Vicari, e coi Giusdicenti esteri, ma non si impegneranno a consegnare rei, nè altro, che non sia nelle loro facoltà senza renderne conto §. 76. e in occasione di fare, o ricevere tali consegne non manderanno i loro ministri fuori della propria Giurisdizione, ma ricorreranno con sussidiaria al Vicario locale. *Circ. dei* 12. *Ottobre* 1761. I Vicari risolvono senza partecipazione le cause di ingiurie verbali, risse, e ferite senza storpio, o pericolo, le trasgressioni alle Leggi della Magona, Tabacco, e altre, che non diano luogo a pena maggiore di lire 100. di multa salvo sempre l'appello dentro 10. giorni al Supremo Tribunale di Giustizia: Tutte le altre, il di cui titolo porti a pena maggiore, e quella per delitti proibiti dalla ragione comune qualunque ne sia la pena, si risolvono colla solita partecipazione. In caso di dubbio sul partecipare, o nò, ne domanderanno schiarimento. *Motupr. dei* 21. *Marzo* 1780. Ora di tutti gl' affari Criminali conosce la Rota Criminale con la suddetta partecipazione, e *Circol. dei* 13. *Luglio* 1782. Avranno cura, che le carceri siano sane, sicure, comode, ventilate, e pulite: mancando qualche cosa intimeranno la Comunità a farlo, e se non si presta ne daranno parte all' Aud. Fiscale (Presid. del B. Gov.) §. 35. Se vi sono carcerati li visiteranno, e sentiranno ogni settimana, procurando, che non manchi loro il vitto, nè gli strapunti, che siano ben trattati, e se ne abbia cura in caso di malattia §. 36. Faranno che sia addetto al loro Tribunale un difensore dei rei §. 37. I Vicarj visiteranno spesso le carceri, invigileranno, che il vitto sia buono, e nella quantità legale, e le carcerazioni più brevi che sarà possibile: Che le carceri siano restaurate quando occorre, e rese sane, e ne daranno parte occorrendo, che gli esecutori facciano il loro dovere con attività senza estorzioni, e arbitrj, non ricevano mance, nè

regali, non comportino i delinquenti contumaci, e precettati, assistano al Tribunale, e al corso delle cause Criminali: eseguiscano subito le commissioni, non facciano arresti, nè perquisizioni senz'ordine, e non introducano cause sopra vani sospetti per non vessare indebitamente: che i soprastanti trattino bene, e visitino spesso i carcerati, e possano sospenderli con darne parte: che i messi non questuino, servino esattamente, facciano i referti occorrenti, e portino subito le citazioni, e renderanno conto delle loro mancanze: faranno sentire ai Potestà, loro sottoposti, ed ai messi, che non essendo esatti nel rimettere i rapporti settimanali, ciò servirà di ostacolo al loro avanzamento. *Circ. del dì* 11. *Maggio* 1784. Faranno vigilare sugli oziosi, vagabondi, forestieri, e sospetti: non tollereranno ciarlatani, procureranno, che le osterie servano al comodo, e non al vizio; preverranno le dissensioni fra paese, e paese, famiglie, e famiglie, gastigando chi le fomentasse: faranno osservare i Regolamenti su i teatri, e le liti sopra i giuochi, e impediranno gli abusi anche nelle case particolari §. 42. e 43. Ammoniranno, e riprenderanno, e puniranno i prepotenti, le persone di male esempio, di mal costume, e di cattive massime, e ne renderanno conto nei rapporti settimanali: invigileranno sopra quei, che danno a credenza ai figli di famiglia, e dissipatori, sugli scrocchi, truffe, e loro complici, compratori di roba rubata ec., regolandosi come sopra §. 44. Saranno attenti sulla educazione della gioventù, avvertiranno i genitori, e chi ne fa le veci, e sulle loro istanze puniranno i figli economicamente: procureranno, che i giovani si applichino ad un mestiere: saranno vigili nell'assicurare il parto delle donne non maritate, che fossero gravide §. 45. Sull'avviso dei capi di casa, o di bottega, o dei Curati, provvederanno ai disordini, gastigando economicamente il reo, o precettandolo: I

Vicari invigileranno sopra i Notari, e Potestà, loro sottoposti, e sopra gli esecutori, onde non essere responsabili delle loro mancanze §. 46. Come pure sulle stalle di animali neri, e pecore nei luoghi murati, sulla polizia delle strade, scoli; macerazioni, ammassi di concime ec., e si faranno proporre dal Magistrato Comunitativo le misure più adattate alle località, e le suggeriranno ai medesimi, e provvederanno come conviene al paese, anche allontanandosi dai regolamenti generali, affinchè nei luoghi, ove questi sono poco adattabili, non servano a dare delle vessazioni, a togliere l'industria ai poveri, e far lucrare gli esecutori §. 58. Faranno eseguire gli ordini sull'inumazioni, e stanze mortuarie, osserveranno, che le Sepolture siano in luoghi, ove la loro esalazione non possa nuocere; che si resarciscano subito quando occorra, obbligando a ciò in caso di disputa la Comunità per rivalersene contro chi di ragione; e persuaderanno, che invece di nuove Sepolture, si costruiscano i Campisanti a sterro fuori dell'abitato §. 59. Procureranno, che le doti, e i sussidj si diano ai veri poveri, e non per parzialità, e renderanno conto degli inconvenienti, ma senza mescolarsi nella collazione: in caso di incendio, rovina, e altre disgrazie procureranno ai poveri tutti i soccorsi possibili dalle Comunità, Luoghi Pii, e Conventi, e ne renderanno conto al Governo §. 68. Avranno cura che siano tenute in buono stato le fabbriche publiche, e le Parrocchie §. 69. Ogn'uno, o due anni in occasione di fiere, e concorsi, e quando il Tribunale del Vicario ha meno di affari, questo si porterà nelle Potesterie, e altri luoghi principali del Vicariato, ascolterà i ricorsi, e rileverà i bisogni di ciascun paese: farà tali gite straordinariamente ogni volta, che occorra per tumulti, dissensioni, sconcerti ec. §. 72. In caso di tumulti, violenze, o resistenza agli esecutori provvederanno colla massima fermezza, puniranno economi-

camente se occorre, e ne renderanno conto §. 73. I Vicari provvederanno ai disordini delle famiglie, all'insubordinazione dei figli, indolenza dei padri, o altri capi di esse, tresche scandalose, disordini della gioventù ec., e renderanno conto nei rapporti settimanali di ciò, che hanno fatto. *Circol. del primo Ottobre* 1779. saranno solleciti dell'esecuzione di tutte le Leggi, Ordini, e Istruzioni; non soffriranno i contumaci agli ordini del Tribunale, nè la resistenza alla Giustizia: invigileranno sopra i vagabondi, avventurieri, questuanti, forestieri, pellegrini, e persone sospette, e li faranno partir subito appena conosciuti tali. Faranno mantenere l'ordine, e la decenza nelle feste, fiere, e concorsi: invigileranno sulla condotta dei loro Potestà, ne verificheranno le mancanze, e ne daranno parte: verificheranno i ricorsi contro i giovani da destinarsi al militare prima di proporli, e non li proporranno se sono di disappunto alle famiglie: Invigileranno sopra i giuochi, ridotti, e postriboli, e quei, che vi tengono mano: sopra i Procur., mozzorecchi, vendit. di fumo, imbrogl., compratori di roba rubata, sensali di scrocchi, e gente, che tien mano ai figli di famiglia, e conterranno tali persone, con precetti, pubbliche riprensioni, e anche con carcere, e casa di correz., conterranno pure i prepotenti, e arbitrarj: dovendo prendere qualche risoluzione contro alcuni dei suddetti, prima verificheranno i fatti, poi li contesteranno sommariamente all'imputato; e se non si rileva, applicheranno alcuna delle pene di loro competenza, come carcere fino a 3. giorni anche a pane, ed acqua, il sequestro in pretorio, i precetti della sera, delle osterie, dei giuochi, di non praticare una data persona, o di non riceverla, di applicarsi a un mestiere ec., con renderne conto di tutto, e dei motivi, nei rapporti settimanali: e tali provedimenti si possono applicare, benchè non vi sia una prova piena, ma soltanto dei fondati sospetti. Occorrendo una

pena maggiore i Vicari dopo dato campo all'imputato di giustificarsi pettoralmente rimetteranno gli atti al Governatore della Provincia, o al Presidente del Buon Governo colla loro proposizione; e quando questa sia per la destinazione al militare, o alla casa di correzione, o per carcere, o staffilate, riterranno l'imputato in carcere fino dalla contestazione a disposizione dell' Autorità Superiore, ancorchè facesse istanza per un processo formale, e questo processo gli si accorderà ogni volta, che si tratti di punire dai ministri superiori di polizia colle loro ordinarie facoltà, un vero delitto; ma se invece si tratti di cattiva condotta, o di persone pericolose, la domanda di processo altro non fa, che dar luogo a nuove produzioni, e difese da esaminarsi sempre cameralmente, e parteciparsi di nuovo coi precedenti atti ai ministri superiori di polizia. *Circ. degl'* 11. *Maggio* 1784., 13. *Febbrajo* 1787. §. 1. *e* 2. Trattandosi di ricorsi segreti della moglie contro il marito, dei genitori contro i figli, di Parrochi contro i popolani, e simili, la contestazione si farà in genere senza manifestare il nome del ricorrente, ma individuando la mancanza, e dando luogo a giustificarsi. *Circol. dei* 13. *Febbrajo* 1783. §. 3. I vagabondi verificati tali cogl'atti camerali si condanneranno all'esilio perpetuo dal Granducato: ai semplicemente sospetti basterà intimare la partenza dal medes. §. 4. Anche per le trasgressioni alle Leggi sui funerali, giuochi, osterie, e altre, nelle quali non si può procedere senza la sorpresa infragante delitto, se il trasgressore non sorpreso in tal guisa è altrimenti verificato tale, si farà luogo a una qualche economica coercizione §. 5. Negli affari economici fra particolari si interporranno per accomodare §. 4. Nei Vicariati di Frontiera il Vicario visiterà ogn'anno i confini coll'estero, e renderà conto di tutte le irregolarità, e variazioni §. 75. *Istruzioni del* 1781. I Vicari saranno attenti, che si eseguiscano gl'Ordini

sopra i delitti degli Ecclesiastici, che il Vescovo, o Superiore regolare deleghi loro la causa, e non si eseguisca nessuna sentenza non conforme al voto del Supremo Trib. di Giustizia §. 47. Non esigeranno la delegazione nei delitti meri Ecclesiastici, e non contrarj alla quiete, e sicurezza pubblica, ma se è fatta, l'accetteranno, e rimetteranno gli atti col loro voto al Superiore Ecclesiastico senza parteciparli al Supremo Tribunale di Giustizia §. 48. Non esigeranno la delegazione neppure per i delitti, che non sono direttamente contrari alla quiete pubblica, come frodi, contrabbandi, trasgressioni, porto d'armi, contravvenzioni alle Leggi di Caccia, di Pesca, di Mani-morte ec. ma verificheranno sommariamente la trasgressione, e ne renderanno conto alla Potestà Economica, perchè punisca economicamente §. 49. (derogato.) Anche nei casi, in cui la delegazione è necessaria, la Curia Ecclesiastica, o il Superiore dell'Ordine possono verificare sommariamente il fatto per conoscere il corso, che merita, e non diffamare un'Ecclesiastico innocente §. 50. Invigileranno sul costume degli Ecclesiastici secolari, e regolari, e dei Parrochi, e avviseranno i Vescovi delle loro mancanze: invigileranno, che i Parrochi non diano scandolo, istruiscano il popolo, amministrino i Sacramenti, assistino gl'infermi ec. e renderanno conto di tutto nei rapporti settimanali §. 51. Invigileranno, che gli Operai di Conventi di Monache facciano l'ufizio loro, e non l'abbandonino al fattore, o Procuratore: che attendano a sedare le dissenzioni, ed a procurare la quiete §. 63. Faranno eseguire gl'ordini sulle vestizioni di Frati, e Monache, sull' esame delle Monacande, limitazione della dote per le Converse, asilj, carceri claustrali, mani-morte, e altre materie Giurisdizionali §. 64. Ecciteranno la vigilanza dei Superiori per la correzione dei Frati, che dessero scandalo, o fomentassero la discordia,. e perchè siano adottate delle misure di disciplina Ecclesiastica:

e ciò non seguendo ne daranno parte §. 65. Visiteranno ogni tre mesi (ora una volta l'anno.) *Circ. dei* 21. *Luglio* 1788. i Conservatori, renderanno conto della scuola, che vi si fa, del numero delle ragazze, che v'intervengono, e se vi si osservano i regolamenti. *Circol. dei* 2. *Marzo* 1787. Di concerto coi Superiori Ecclesiastici impediranno, che le feste Sacre si moltiplichino eccessivamente in guisa da servire ai vizi, e alla dissipazione più, che alla pietà: ristringeranno più, che possono le questùe per tal capo: e sederanno le gare fra le compagnie di concerto col Cancelliere della Comunità se secolari, o coll' Ordinario se sono Ecclesiastici §. 66. *Istruzioni del* 1781. I Giusdicenti sono i primi operai degli Spedali di malati, e trovatelli: però conferiranno con gli amministratori di essi sulla buona economìa, e sul buon trattamento dei malati, e fanciulli: li visiteranno una volta il mese per vedere, se gl'infermieri fanno il loro dovere con carità, interrogheranno i malati, rimedieranno ai disordini, e ne renderanno conto al Governo, se le loro premure non sono attese §. 60. Invigileranno sulle scuole, e stabilimenti di educazione, onde i ministri siano onesti, abili, ed attenti: visiteranno i generi frumentari, e renderanno conto degl'abusi colle loro proposizioni; invigileranno al buon'ordine dei mercati, per impedire le frodi, e la vendita dei commestibili insalubri §. 55. Faranno, che i Grascieri, ed esecutori invigilino su i pesi, e misure, e salubrità dei commestibili §. 57. In caso di epidemia di uomini, o animali provvederanno per impedirne il progresso, e renderanno conto di tutto alla polizia, con rimettere le loro proposizioni, e le relazioni dei periti; ma si regoleranno in guisa da non produrre vane apprensioni, e da non incagliare il commercio dei bestiami, bastando impedire, che le bestie malsane non servano al vitto umano, e che il morbo non si propaghi §. 56. Non prenderanno parte nelle deliberazioni dei

Magistrati Comunitativi, e si asterranno dal raccomandare chiunque alle Comunità: Nelle adunanze, alle quali intervengono, si mostreranno imparziali. Metteranno in vista ai comunisti il loro vero interesse, e procureranno di estinguere le gare private, le altercazioni, e i disordini §. 52. Saranno moderati nelle domande di mobili, e lavori al pretorio §. 53. Non riguarderanno come loro dipendenti i Cancellieri Comunitativi, ma anderanno di concerto con essi, invigilando però sulla loro condotta, e rendendone conto, se sono imparziali, e non fanno il loro dovere §. 54. Invigileranno, che i Medici, e Chirurgi assistano, come devono, i malati specialmente i poveri: li avvertiranno, e non bastando ne renderanno conto §. 61. Preverranno il Governo, se prevedono, che per parzialità sia per essere confermato un professore, che non lo meriti, o escluso uno meritevole, e ne renderanno conto dopo, che ciò è accaduto §. 62. Riceveranno settimanalmente i rapporti dei Potestà, e se ne varranno per il loro: questo non si farà per lettera, ma a parte, e senza mettervi cose inconcludenti: non si dispenseranno dal farlo con dire, che non vi è nulla di nuovo, poichè a tenore delle presenti Istruzioni non può mai mancar materia §. 77. Questi rapporti comprenderanno non solo ciò, che è relativo a delitti, ma anche ciò, che concerne la polizia, come affari di galanteria, prepotenze, satire, dileggi, discorsi in danno altrui, divisioni, partiti, arbitrj commessi, o attentati, abusi, scandali, cattivi regolamenti, e quant'altro potrebbe nuocere al publico, o privato bene, senza riguardo a veruna persona di qualunque stato, ancorchè si trovasse nel paese di passaggio, e con dichiarare in che modo ne sono informati, cioè se per voce publica, denunzia, referto, o querela. *Circol. dei* 21. *Luglio e* 10. *Nov.* 1777. anche i messi faranno il rapporto settimanale come sopra al capo della squadra locale,

altra *Circ. dei* 10. *Nov.* 1777. Vi è annessa un' istruzione, o modello per la compilazione di questi rapporti. Avvertiranno che i rapporti settimanali non siano sterili, e inconcludenti: non mancherà loro mai materia, se non perderanno mai di vista le persone di cattiva condotta, o di cattive massime, i prepotenti, i fomentatori di liti, e di discordie, la gioventù, che riceve cattiva educazione, gli oziosi, i libertini, e discoli, le persone e famiglie che si rovinano con liti, lusso, giuoco, debiti, scrocchi, e malcostume, il contegno in impiego dei Medici, e Chirurgi condotti, Maestri di scuola, Parrochi, Cancelliere e altri impiegati Comunitativi, Spedalinghi, e amministratori di aziende di Comunità, e Luoghi Pii, la conservazione delle fabbriche pubbliche, strade, e scoli, le Leggi funerarie ec. Il rapporto si manderà infallibilmente ogni settimana. Il Vicario renderà conto dei Potestà, che omettono di farli il rapporto, e all'opposto vi unirà le loro lettere originali se contengono qualche cosa d'interessante. I Rapporti passando sotto gl'occhi del Sovrano, S. A. I. giudica da essi lo zelo, ed attività dei Vicarj, delle loro capacità dai provvedimenti che hanno adottati. E mentre ciò serve di regola per le promozioni, essi all'opposto sono responsabili della negligenza, e degl'inconvenienti a cui non hanno rimediato, anche se non gli seppero, quando avrebbero dovuto saperli per essere stati notori. *Crcolare del dì* 14. *Febbraio* 1782.

Uno dei più essenziali doveri dei Vicarj è quello di trasmettere ogni settimana il loro rapporto. *Circol. dei* 16. *Giugno* 1787. §. 1. Devono inserirvi tutte le notizie concernenti i fatti, che si opponessero alla volontà Sovrana, la quale è di rendere tutti i suddetti eguali in faccia alla legge, le trasgressioni commesse, e tentate, scandali, partiti, dissensioni, cattivi regolamenti, discorsi sediziosi, persone sospette, equivoche, e quant'altro può nocere al bene pubbli-

co, e privato, con individuare i provvedimentl presi, ed eccitare la vigilanza del Potestà, messi, ed esecutori §. 2. Dall'esecuzione di questi doveri dipenderà il loro avanzamento §. 3. Alla fine del triennio del loro Governo i Vicarj rimetteranno a S. A. R. una relazione, per mezzo del Presidente del Buon Governo, in cui omessa ogni descrizione dei paesi faranno le loro osservazioni sopra questi, sull'indole degli abitanti, aumento, o diminuzione della popolazione, stato dei fossi, canali, strade, traffico, colle loro analoghe proposizioni: queste relazioni, e i rapporti settimanali passano sotto gli occhi di S. A. R., e possono far merito per le promozioni §. 78. Quest'articolo è raccomandato con *Circolare del primo Marzo* 1781. Secondo essa la relazione si rimette al Presidente del Buon Governo. *Istruzioni del* 1781. I Vicari alla fine del loro Governo, o del Triennio rimetteranno alla R. Consulta una relazione dello stato del Vicariaro, popolazione, agricoltura, commercio, industria, e loro specie, indole degli abitanti, vizj, e delitti più comuni, aumento, o decremento della popolazione, traffico, cultura, ec. e loro cause rilevando l'influenza delle leggi, e facendo le loro proposizioni. *Circol. del* 15. *Novembre* 1802.

— *V.* INTERDIZIONE. I Vicari Regi non possono interdire l'amministrazione ad un sottoposto al consulente. *Diar. Leg. ann.* 2. *dec.* 46. *tom.* 91.

VILLA. *V.* LEGATO.

VINI. La rivendita non era permessa, che a quelli, che pagavano certe tasse all'Ufizio del Sale, e ne prendevano la licenza. I venditori acquistavano una servitù su i siti, che occupavano contro i proprietarj. La *Notif. dei* 25. *Giugno* 1772. abolì tutto ciò. L'altra *Legge dei* 12. *Febbraio* 1778. revocò quella del Sale *del* 1704. e altre, che proibivano l'incetta dei vini, e stabilivano le privative dei siti di rivendita, e ne permise il libero commercio, coll'obbligo

per quei, che dessero il comodo di beverlo, di uniformarsi alle Leggi sulle osterie, e bettole. I *Bandi dei* 4. *Agosto* 1604., 31. *Luglio* 1625., 23. *Agosto* 1692., *e* 7. *Febbraio* 1772. proibirono la vendita dei vini guasti, e ne ordinarono la denunzia sotto varie pene. La *Notif. del primo Ottobre* 1793. volle che il detentore li denunziasse al Giusdicente, il quale deve prender registro della quantità, e del nome del denunziante, e proprietario, ed indicare al denunziante lo stillo a cui, deve portarsi per il prezzo di lire 1. 10. — il barile, più la gabella, se vi è luogo. Lo stillatore deve pagare subito il prezzo, e tenere registro del vino, e del nome del venditore, rimettendo nel Dicembre di ogni anno al Giusdicente la nota dei vini stillati, e questo l'invierà all'Azienda dei Tabacchi perchè la passi alla Segreteria della RR. Finanze. Per le trasgressioni vi è pena scudi 6. per barile, e la perdita del vino, o suo valore, da repartirsi fra il querelante, e lo Spedale viciniore al Tribunale, che condanna; e per i recidivi si potrà aggiungere la carcere, esilio, o confino a tempo. La denunzia è anche necessaria per chi stilla da se il proprio vino. I vini guasti si possono anche ridurre in aceto. *Circol. dei* 7. *Settembre* 1795. La *Notif. dei* 29. *Novembre* 1814. esentò dalla gabella, e altri diritti fino al *primo Ottobre* 1815. i vini bassi forestieri.

VIOLENZA PUBLICA, E PRIVATA. Sua pena. *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 62.

— NEI DELITTI DI CARNE. *Legge dei* 2. *Dicembre* 1558. *Legge dei* 30. *Novembre* 1786. §. 99., *e* 100. *Legge dei* 30. *Agosto* 1795. §. 22., *e* 23.

VISITE. I periti nell'occasione delle visite annnali dei fiumi, e fossi non potranno ottenere, che tre lire il giorno, ed i cursori potranno ottenere l'emolumento concessogli dall' *art.* 15. *della Tariffa dei* 14. *Dicembre* 1824.

VITALIZIO. Il contratto di censo vitalizio ristretto ad

un numero determinato di anni non è usurario, sebbene siano stati convenuti i frutti alla ragione del 10. per 100. *Tes. Ombr. tom.* 11. *dec.* 2. *pag.* 9.

VOLTURA. *V.* POSSESSORE SALVIANISTA.

— La domanda di voltura di beni da presentarsi dagli alienatari alla Cancelleria dovrà esser fatta in carta bollata. Il Cancelliere darà al richiedente un riscontro in carta bollata della fatta domanda. *Istruz. dell'Ufizio Generale delle Comunità del primo Aprile* 1820. *art.* 1. Se i documenti da unirsi alla domanda a forma anche del *Motupr. dei* 19. *Febbraio* 1820. non saranno rivestiti delle opportune formalità per fare la voltura, o che i beni in antecedente non si trovassero notati in faccia dell' ultimo possessore, i Cancellieri ritenuta la domanda di voltura, restituiranno i documenti per rettificarli « ivi » *art.* 2. I Cancellieri non ostante qualunque difficoltà non potranno esimersi dal prender nota della domanda di voltura. Gl' acquirenti, non ostante tal domanda incorreranno nella multa comminata dal *Motuproprio dei* 12. *Settembre* 1803. qualora non abbiano dentro il termine di giorni 50. dal dì dell' acquisto, e possesso per la loro parte somministrati gli schiarimenti necsesari per l'esecuzione della voltura « ivi » *art.* 3. Quando gl' alienatari per giusti motivi non siano in grado di produrre gl' opportuni schiarimenti nel termine di 50. giorni domanderanno al Soprassindaco una proroga *art.* 4. le dette Istruzioni in ogni rimanente determinano, come si debbano eseguire le dette volture.

— AI LIBRI ESTIMALI. Sono stati proposti gl' appresso due quesiti: 1. se la pena comminata dal *Motuproprio dei* 14. *Settembre* 1805. contro i trasgressori per non fatte volture ai libri estimal del pagamento, cioè della tassa, o imposizione, che nell'anno della scoperta trasgressione dovrebbero aver pagata per i beni non descritti, o non voltati in loro conto,

debba consistere o in altrettanta somma dell'indicata tassa, o sivvero nel raddoppio della medesima: 2. se la percezione della quota della surriferita pena devoluta alla Comunità, ed all'accusatore debba attendersi il disposto della *Legge del* 7. *Agosto* 1781., o quello del detto *Motupr. dei* 12. *Settembre* 1805. S. A. I. e R. ha dichiarato in quanto al primo quesito, che i trasgressori non debbano pagare per penale, se non che altrettanta somma quanta è quella, a cui ascende la tassa, che dovrebbero aver pagata nell'anno della scoperta; e in quanto al secondo quesito, che per l'assegna della penale debba attendersi il *Motuproprio del dì* 8. *Giugno* 1805. *Circolare dell' Uffizio Generale delle Comunità del dì* 8. *Giugno* 1824.

VOLTURE, E TRASCRIZIONI. Disposizioni relative alla voltura dei beni. *Circol. dell' Ufizio Generale delle Comunità dei* 31. *Dicembre* 1823.

— I beni sono tenuti per gli obblighi contratti da quelli, in testa di cui sono voltati. *Bandi dei* 20. *Novembre* 1532., *e del dì* 14. *Ottobre* 1694. Sulle pene della non fatta voltura vi era anche il *Bando del dì* 4. *Maggio* 1694. ripub. con *Editto del dì* 3. *Agosto* 1768. Quelli che non faceano le volture erano inabili a tutti gli Uffizi Comunitativi, e se erano estratti, dovevano pagare la penale di rifiuto in lire 100. *Notif. dei* 30. *Sett.* 1780. revocata con *Legge dei* 18. *Luglio* 1781. Le volture non si fanno senza il consenso, o presenza degli interessati, ma si intimeranno a farle appena è noto un passaggio di beni stabili. *Legge dei* 7. *Agosto* 1781. (per il Fiorentino). In essa si esprimerà il nome di quello, in testa di cui si voltano i beni, cognome, nome del padre, e avo, e confini dei fondi; Per ogni carta di scritturato si pagano lire — 6. 8., e così per le fedi sempre oltre la carta bollata: tali emolumenti spettano ai Ministri. Quelli, che dentro 30. giorni dal passaggio in loro di beni stabili non ne fanno la voltura, incorrono una pena di lire

21. per fiorino, e sono incapaci di qualunque Uffi- cio Comunitativo, finchè l'eseguiscano; Sono esenti dalla penale quei, che si presentano spontaneamente a fare la voltura, salvi i diritti dei partecipanti nei casi di ragione. Le scritte private importanti passaggio di stabili non hanno valore a favore dell'Acquirente, finchè non ha fatta la voltura, e i beni restano affetti a tutti gli oneri, e vincoli, che l'antico possessore v'imponesse dopo il sudd. termine di 50. giorni: si hanno per alienati però contro l'alienante ad effetto di misurare la quantità del censo, che abilita agli Uffizi Comunitativi. I Notari, che si rogano di atti, Decreti, o sentenze portanti passaggio di dominio, o possesso di stabili, e i Giusdicenti, che ne danno il possesso trasmetteranno dentro 30. giorni correnti al Cancelliere della Comunità, in cui sono i Beni, una fede colla loro descrizione esatta, e nome del nuovo possessore, pena scudi 3. per volta: Sopra questa fede si farà la voltura, allorchè le parti si presentino. Quelli, che hanno l'obbligo di denunziare i malefizi, denunzieranno al Cancelliere Comunitativo, ove sono i beni, i passaggi di essi dentro giorni otto continui pena lire 7. Così i Camarlinghi daranno ai Cancellieri tutte le notizie, che avranno sopra tali passaggi. Due terzi delle penali spettano alla Comunità, che può di essi accordare condonazione, o stralcio, e l'altro terzo all'accusatore. Cognitori delle trasgressioni sono i Tribunali Criminali, e *Legge del dì 6. Luglio* 1782. Chi non si presenta a far la voltura prima di essere scoperto di non averla fatta, pagherà per penale il doppio dell'Imposizione dell'anno, in cui scuopresi la trasgressione, e nelle Comunità del Fiorentino, e del Pisano che non hanno imposizione, la penale sarà del decimo della rendita del fondo, valutata al 3. per 100. del prezzo, per cui è addecimato. *Notif. dei* 18. *Marzo* 1783. *Rescritto dei* 2. *Giugno* 1783. Vi è una *Circol. dei* 20. *Maggio* 1782. sul mo-

do di tenere i libri delle volture, e un'altra *dei* 21. *Marzo* 1787. sul modo di eseguirle, ne contiene le formule. La *Notif. dei* 27. *Giugno* 1815. ordinò, che non si procedesse a tutto Agosto seg. per omissione di volture, quietato discretissimamente quanto alle querele già presentate il querelante coll'intervento del Giudice occorrendo. Anche il *Motupr. dei* 21. *Settembre* 1805. imponeva delle pene per le non fatte volture; e la *Notif. dei* 10. *Settembre* 1806. concerneva le volture di Beni litigiosi, e di Eredità jacenti.

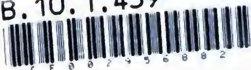
Z

ZECCA DI PISA e sue monete. *Provvisione dei* 21. *Luglio* 1595.

ZIO. Se lo zio paterno nell'apoca matrimoniale della sua nipote sposa ha promesso un decente trattamento, se per mantener questo accadendo la di lei vedovanza non fossero sufficienti i beni del marito, la vedova ha l'ipoteca sopra i beni del zio dal dì del contratto matrimoniale *Tes. Ombr. tom.* 5. *dec.* 50. *pag.* 579. Si tratta della tassazione del trattamento dovuto ad una vedova nobile. *Dec.* 51. *pag.* 585.

ZOLFIERE. Affitto delle zolfiere di Pereta. Condizioni. *Notif. del Commissariato di Grosseto dei* 6. *Aprile* 1822.

Fine del secondo Volume.


B.N.C. - FIRENZE
B. 10. 1. 439
CF002456882

Dalla Stamperia Granducale divenuta pro
prietaria della Raccolta delle Decision
dell' Auditor Vernaccini sarà in brev
pubblicato il 4.° Fascicolo del 2.° Vo
lume di dette Decisioni.

Il 2.° Volume del Dizionario Legale sar
pubblicato alla fine di Gennajo 1826. L
materia per il 3.° Volume del Diziona
rio predetto che comprenderà l'Elen
delle Leggi dell'anno 1825. ed altre ma
terie Legali interessanti, si stà prepa
rando.